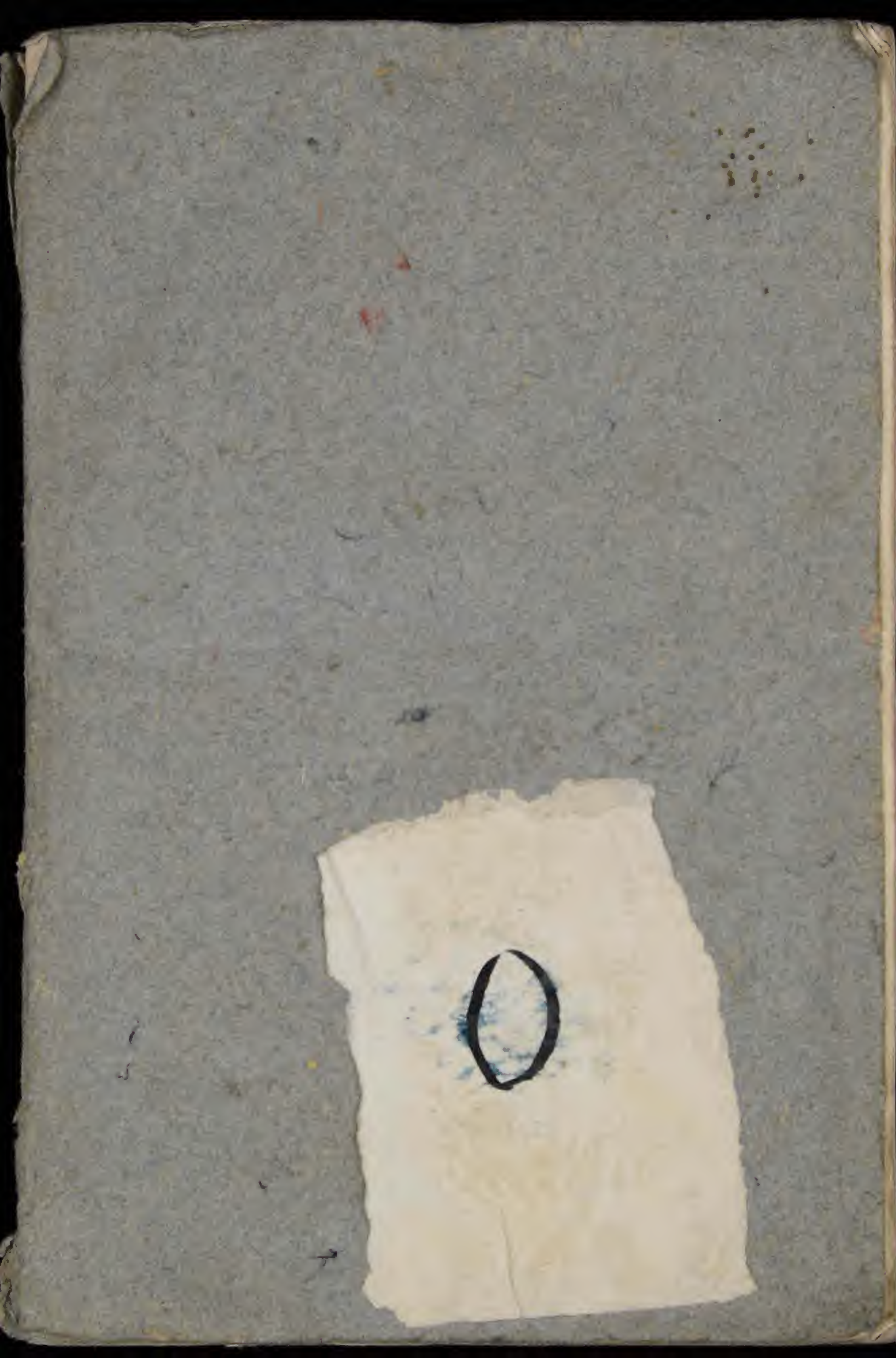


# OPERE
## DEL
# D' AGUESSEAU

*Traduzione dal Francese*

DI GIUSEPPE-ANDREA ZULIANI SALODIANO

DOTTOR IN AMBE LE LEGGI.

TOMO DECIMOSETTIMO.

---

IN VENEZIA
MDCCXCIV.
PRESSO GIACOMO STORTI
*CON LICENZA DE' SUPERIORI.*

## *Cause Fiscali.*

# CAUSA SESTA.

*Sullo smembramento di un feudo, seguito per l' alienazione della terra e signoria della Planque - l'Estrem, situata nella provincia d' Artois.*

A' SIGNORI DEL PARLAMENTO.

Supplica il procurator generale del re, dicendo, che avendo fatto esame della causa pendente in corte tra Michele Courtier, fu subappaltatore del regio-patrimonio di Bethune, appellante, e Francesco di Lelez ricevitor generale del regio-patrimonio d'Artois, Fiandra, Hainaut e Cambrese citato, e molte altre parti, ha riconosciuto che il re vi aveva un doppio interesse. Il primo ed il meno considerabile si è di reprimere la frode che si è voluto fare ai regi diritti; il secondo, ch' è più importante, consiste nel prevenire le pericolose conseguenze, che l'esempio di ciò ch' è convenuto in quest' affare, potrebbe avere contro tutti i signori dominanti, e contro lo stesso re, se quest' esempio sembrasse essere stato autorizzato da un giudizio della corte.

Per dare una giusta idea del doppio interesse che il re ha in questo affare, è necessario

presentare in questo luogo alcune circostanze attenendosi unicamente a quelle che possono servire alla difesa dei diritti del re.

Nell' anno 1699 il conte d' Hornes padre, forma il disegno di vendere la terra e signoria della Planque-l'Estrem. Per quest' oggetto ei forma una procura in atti di notajo li 12 ottobre 1699, colla quale dà facoltà a Martino Rivage, di vender la terra e signoria della Planque-l'Estrem, le sue adjacenze ed appartenenze, con ogni giustizia, visconteria, e con tutti i piccioli feudi unitivi, i quali sono espressi nella procura, tutto o in parte, insieme o separatamente, a quella persona ed a quel prezzo ch' egli giudicherà opportuno.

In virtù di questa procura, il Rivage vende con diversi contratti le decime dipendenti da quella signoria a molti particolari, i quali ne comprano ciascuno una porzione distinta e separata; in guisa che mediante uno smembramento reale ed effettivo, di un solo corpo di feudo si formano otto o nove feudi differenti, che dovevano esistere ciascuno in particolare, divisi gli uni dagli altri, e divisi dalla terra dell' Estrem la quale erasi venduta separatamente.

Tutti questi contratti sono stipulati nel breve intervallo che corse tra i 3 decembre, ed i 24 dello stesso mese.

Il primo effetto di questo smembramento ne scoprì la frode rapporto ai diritti del re, im-

perciocchè, laddove, se questa decima fosse stata venduta con un solo contratto, il sotto-appaltatore del dominio non avrebbe avuto che il terzo della somma di undici mila lire, oltre l'importare dei diritti signorili del totale della vendita; si trova a rincontro, che siccome per la divisione di questa decima in otto o nove porzioni diverse, ciascuna delle quali sono state vendute separatamente, non evvi che una sola porzione i cui diritti signorili eccedono la somma delle due mille lire; il sub-appaltatore, che secondo i regolamenti fatti dal re per l'amministrazione del regio patrimonio, dee averne tutti i diritti allorchè non eccedano questa somma, approfitterebbe per quest' artifizio di quasi tutti i diritti signorili della terra dell' Estrem; mentre all'opposto senza di questo non avrebbe avuto che il terzo della somma a cui montano questi diritti, avuto riguardo al prezzo totale delle diverse vendite.

Il ricevitor generale del regio patrimonio d' Artois, eccitato dal suo interesse particolare a prender cura di quello del re, scoprì questo mistero, e fece citare successivamente al consiglio d'Artois, gli acquirenti della terra d' Estrem così smembrata, e chiese loro il pagamento dei diritti signorili dovuti al re pel loro acquisto. Al che gli acquirenti opposero due sorti di difese. Allegarono gli uni d' aver pagato al Courtier sub-appaltatore di Bethune gli stessi diritti che dimandava il

ricevitor generale. Altri aggiunsero che non erano più i proprietarj delle porzioni del feudo ch' essi avevano acquistato, perchè Filippo Emanuele di Hornes ed Antonietta di Ligne di lui sposa, le avevano ricuperate col titolo di prelazione per parentela. Sopra quest' ultima difesa il consiglio d' Artois ordinò che fosse chiamato in giudizio il ricuperante. Il conte di Hornes citato in esecuzione di questo giudizio, sostenne che il Courtier aveva potuto ricevere validamente i diritti signorili del feudo dell' Estrem, e che il ricevitor generale non poteva dimandare questi stessi diritti una seconda volta.

Tutte queste procedure furono notificate al Courtier, il quale pretese anch' esso che i diritti gli appartenessero, e che aveva potuto riceverli legittimamente. Finalmente nel corso della contestazione sopravvenne un' ultima parte, e fu il signor d' Agremont, donatario del re di questi stessi diritti. Tra tutte queste parti insorsero molte quistioni. Gli acquirenti ed i ricuperanti uniti tutti d' interesse col Courtier, e contrarj al ricevitor generale ch' essi risguardavan come loro comune nemico, sostennero che le differenti alienazioni delle porzioni della terra dell' Estrem, erano regolari, e che i diritti dovuti per queste alienazioni non eccedessero la somma di due mille lire a riserva di una sola, e che il Courtier avesse avuto il diritto di riceverle tutte. All' opposto il ricevitor generale ed il dona-

tario del re pretesero, che tutte queste alienazioni particolari fossero fraudolenti, e che non si potesse risguardarle che come uno smembramento di feudo, proibito in generale dal diritto comune del regno, ed in particolare dalla disposizione dello statuto d' Artois; che l' esito avesse fatto scoprire manifestamente la mala fede del sup-appaltatore, e l' intelligenza corsa tra lui ed il conte di Hornes, poichè il feudo che non era stato diviso in molte porzioni che per deludere il re dei diritti dovutigli, si era tosto riunito dopo la ricupera gentilizia esercitata dal conte di Hornes.

A questa prima quistione se ne aggiunse un' altra che non risguardava se non che l'interesse del ricevitor generale, e del sub-appaltatore, e che consisteva nel sapere se il sub-appaltatore non potesse ricevere ciò che gli apparteneva sui diritti signorili dovuti al re se non che dalle mani del ricevitor generale; o se a rincontro potesse ricevere direttamente ciò che gli apparteneva, coll' obbligo di riporre il di più nel deposito della cassa generale. Finalmente tra il conte di Hornes ricuperante ed il sub-appaltatore del regio patrimonio di Bethune insorse una terza quistione ridotta a cercare, se il ricuperante potesse approfittare della cessione di un terzo che il sub-appaltatore aveva promesso di fare agli acquirenti del feudo.

Tali erano i capi principali della contestazione che furono portati al consiglio d'Artois;

e la causa essendovi stata deputata da tutte le parti, il tribunale pronunziò una sentenza in contraddittorio li 12 gennajo 1701, colla quale, riguardo al primo capo della contestazione il ricevitor generale ed il donatario del re perdettero la loro causa, poichè fu giudicato che il sub-appaltatore fosse ben fondato a difendere tutti i diritti signorili d'ogni porzione del feudo dell' Estrem ch' era stato venduto separatamente, a riserva di quella i cui diritti eccedessero la somma di due mille lire. Riguardo al secondo capo che consisteva nel sapere, se tutti i diritti signorili dovessero essere pagati nelle mani del ricevitor generale, prima che il sub-appaltatore dovesse ricevere la porzione che gli appartenesse sopra questi diritti, il ricevitor generale guadagnò la sua causa, e fu ordinato, che tutte le somme a cui montavano i diritti dovuti per le varie vendite del feudo, dovessero pagarsi nelle mani del ricevitor generale, il quale sarebbe tenuto a pagare di poi al sub-appaltatore quanto fosse di sua ragione, vale a dire tutti i diritti riguardo alle vendite, il diritto delle quali non eccedesse la somma delle due mille lire; e due mille lire solamente riguardo alla porzione i cui diritti fossero maggiori. Finalmente risguardo al terzo capo che concerneva unicamente il conte di Hornes, fu ordinato che le parti contesterebbero più ampiamente sopra l' effetto della cessione che il Courtier aveva promesso

di fare agli acquirenti della terra dell'Estrem. E tosto che fu instrutta tal contestazione il consiglio d'Artois giudicò mediante una sentenza dei 23 luglio 1701, che il ricuperante fosse in diritto di approfittare della cessione che non era stata promessa che agli acquirenti.

Pareva che dopo la decisione pronunziata dalla sentenza dei 12 gennajo 1701 della quale il ricevitor generale non era appellante, nulla dovesse impedirgli di pagare al Courtier la somma che questa sentenza gli aveva aggiudicato nei diritti signorili; ciò nulla ostante un nuovo incidente sopravvenuto per parte del ricevitor generale nell'anno 1703, sospese finora l'esecuzione di questa sentenza. Il ricevitor pretese che sopra i reclami da lui fatti pel pregiudizio che la sentenza recava al patrimonio della corona, essendo stato portato l'affare innanzi al re, non fosse più in potere di lui ricevitore l'eseguire la sentenza del consiglio d'Artois. Ed in fatti sopra questa rimostranza il sostituto del procurator generale del re in quel consiglio, avendo aderito alla pretensione del ricevitor generale, e dichiarato d'essere stato avvertito da una lettera del commissario mandato nella provincia di Picardia e d'Artois, che il re avesse assunta la cognizione di quest'affare, e dovesse deciderlo, il consiglio d'Artois pronunziò un'ultima sentenza li 10 febbrajo 1703, mediante la quale ordinò, *che le parti si presentassero al re per*

*la detta decisione, onde proseguirvi gli atti sulle rispettive dimande e difese a norma di quanto giudicassero lor convenire.*

Il Courtier interpose successivamente l' appellazione di queste tre sentenze; primo della seconda che non risguarda che il conte di Hornes; poi della prima, rapporto al capo che stabilisce, che i diritti signorili fossero pagati nelle mani del ricevitor generale; e finalmente della terza che suppone senza verun fondamento solido, che il re stesso abbia voluto prender cognizione della quistione dello smembramento del feudo.

Il processo in iscritto al quale le due prime appellazioni han dato luogo essendo stato comunicato al procurator generale con tutti gli incidenti che vi sono stati uniti, tra i quali non si dee obbliare l'intervento di un nuovo donatario del re, il procurator generale ha osservato dapprima, che se il ricevitor generale del regio dominio d' Artois non ha interposto appellazione della sentenza dei 12 gennajo 1701, in ciò ch' essa autorizza indirettamente lo smembramento del feudo de l' Estrem, si è (come quest' ufficiale lo dice egli stesso nelle sue scritture) perchè ha creduto con ragione ch' ei non fosse parte capace di difendere la causa del re in una questione di questa natura. Il perchè si è contentato di spiegare i principj generali che bastan per distruggere questa sentenza, e di esercitare con ciò la vigilanza dell' ufficio pub-

blico ad intraprendere la difesa d'una causa che non può essere sostenuta che da quello che ha l'onore d'esercitarla. E siccome la giustizia di questa causa è sembrata intieramente evidente al procurator generale del re, egli ha creduto che fosse del suo dovere l'intervenirvi, e per poterlo fare secondo le regole ordinarie, di dimandarne la remissione alla gran camera, secondo i privilegj delle cause del dominio, nelle quali il procurator generale è parte. Quest'è quel che la corte ha ordinato.

Dopo avere in tal forma spiegato ed il merito della contestazione, e l'ordine della procedura non sarà difficile al procurator generale del re il far conoscere sensibilmente il doppio pregiudizio che i diritti del re soffrirebbero se la sentenza del consiglio d'Artois pronunziata li 12 gennajo 1701, potesse mai esser confermata. Tre proposizioni egualmente semplici e facili da stabilire comprendono tutto ciò che è necessario in questa causa per la difesa degl'interessi del re. La prima si è che la divisione e lo smembramento dei feudi sono proibiti dal jus comune del regno. La seconda che lo statuto d'Artois non ha niente di contrario al jus comune, e che la sue disposizioni ben intese non tendono che a confermarlo. La terza finalmente che nel fatto particolare non c'è alcuna delle disposizioni dello statuto d'Artois intorno questa materia che si possa applicare al caso presente colla

menoma verisimiglianza. La prima proposizione è così certa che il procurator generale del re non crede che sia necessario il fermarsi a stabilirla. Essa è scritta in più di quaranta statuti del regno; si ha un equivalente in quegli statuti, che non han giudicato a proposito di farne una menzione espressa. La massima contraria è risguardata come singolare e come odiosa anche dai commentatori del picciolissimo numero di statuti che l'autorizzano: in una parola questa proposizione è una di quei primi principj che forse s'indebolirebbero quando si volesse immorare inutilmente a provarli. Altronde non si vede che il subconduttore del dominio regio di Bethune che il suo interesse obbliga a sostenere la validità dello smembramento del feudo di l' Estrem abbia osato avanzare che il jus comune non sia contrario alla sua pretensione. Il perchè senza voler qui trattare questioni superflue basta l'aver posto dapprima per fondamento della giustizia dei diritti del re, che la divisione o lo smembramento dei feudi è intieramente contraria al jus comune; e tutta la questione si riduce all' esaminare se sia vero come si è avanzato nella seconda proposizione che lo statuto d' Artois non abbia nulla di contrario a questo diritto comune.

Per istabilire questa proposizione, il procurator generale del re si racchiuderà in questo solo ragionamento. Uno statuto non ha nulla di contrario al jus comune, che proibisce

lo smembramento dei feudi, allorchè 1mo. non vi si trova alcuna disposizione che ammetta ed autorizzi in generale la libertà di dividere e di smembrare i feudi. 2do. allorchè a rincontro, esso non accorda questa libertà che in certi casi singolari a' quali esso ristringe la sua disposizione, e che con queste stesse eccezioni conferma la regola in tutto il resto. 3zo. allorchè in effetto apparisce dell' uso della provincia che in tutti gli altri casi si osservi esattamente la disposizione del jus comune. Ora questi tre caratteri convengono egualmente allo statuto d' Artois; e per conseguenza questo statuto non ha nulla di contrario al diritto comune, almeno nei casi ch' esso non abbia nominatamente eccettuati dalla regola generale. Quest' è quanto bisogna provare nell' entrare nell' esame di ciascuno di questi tre caratteri. Il primo è già certo, poichè il sub-conduttore del regio dominio di Bethune non ha allegato sino al presente, e non saprebbe allegare in seguito verun articolo dello statuto d' Artois, che decida in generale che lo smembramento dei feudi sia permesso in questa provincia, e che sia libero a ciascun signore il vendere la sua terra in porzioni di modo che ciascuna parte divenga un corpo di feudo distinto e separato. Ma quantunque questa prova negativa fosse sufficiente, si ha tuttavia qualche cosa di più forte per mostrare che lo spirito generale dello statuto d' Artois non ha nulla che non s' accordi perfetta-

mente coi principj generali del jus francese sullo smembramento.

Tra parecchie prove di questa verità se ne sceglierà una sola che non lascia verun dubbio su questo soggetto: essa è tratta dall' articolo 84 dello statuto d' Artois ove si vede che conforme al jus comune del regno, questo statuto permette la divisione d' un feudo tra parecchi coeredi; ma quantunque questa divisione sia necessaria, lo spirito dello statuto d'Artois è così opposto allo smembramento che tende a far parecchi feudi d' un solo, che lo stesso articolo contiene questa riserva importante *senza tuttavia dividere o smembrare questi feudi*, dal che un dotto giureconsulto, che ha fatto delle note sopra questo statuto conchiude, *che col fare la suddetta divisione, non è lecito il partire e dividere le terre feudali, rimanendo sempre lo stesso possesso ed antico titolo di feudo e l' antica fedeltà nel suo intiero, e col dividere bisogna partire le cose feudali senza dividere il feudo*. Ora se lo statuto d' Artois è così opposto allo smembramento anche nel caso il più favorevole che è quel della divisione, si può egli dubitare che esso non lo condanni ancora più, allorchè ben lungi dall' esser fondato sopra una spezie di necessità, non ha per principio che la volontà arbitraria del vassallo?

Il secondo carattere che si è rimarcato in questo statuto non è men costante; e per esserne convinti, non bisogna che scorrere gli

articoli nei quali esso marca i casi in cui autorizza una specie di smembramento. Se ne possono contare sin quattro. Il primo si è l' *alienazione* d' una porzione di feudo, per l' aumentazione ed il mantenimento della giurisdizione, e per avere un numero più grande di uomini feudali. Il secondo è l' affittanza di rendita degli stabili tenuti in feudo. Il terzo è la divisione, nella quale tocca ai secondogeniti un quinto. Il quarto è il dono di elemosina, o il quinto dativo, che lo statuto autorizza coll' articolo 91; ed in forza del quale succede una divisione nel feudo tra l' erede patrimoniale, e quegli a' quali il quinto dativo è lasciato.

Tali sono tutti i casi, nei quali questo statuto ammette una spezie di *sezione*, o di diminuzione di feudo. Ma in tutte queste eccezioni esso marca, come si è già detto, il suo attaccamento alla regola generale. Quest' è quanto è facile di stabilire con un' induzione non men corta che evidente. Nel primo caso che è quel dell' alienazione d' una parte di feudo, per l' aumentazione della corte feudale, lo statuto permette, a dir vero, coll' articolo 32 al signor vice-conte, avendo uno o parecchi uomini feudali per servire alla sua corte, ed alla sua giurisdizione per mantenerle ed esercitarle, affittare in feudo parte del suo feudo, e dei suoi stabili, senza che per ciò sia tenuto ricercare il consenso del signore, da cui tiene il feudo. Ma non c' è al-

cuna delle espressioni di cui si serve lo statuto in questo luogo, che non marchi ch' esso forma qui una derogazione colla regola, e ristringe e limita questa derogazione quanto gli è possibile per impedire che non sia tratta a conseguenza contro le massime generali che proibiscono lo smembramento dei feudi. 1mo. Esso la riduce al signor vice-conte, di modo che ogni proprietario di feudo che non abbia almeno la giurisdizione da vice-conte, non essendo compreso nell' eccezione, resta intieramente soggetto alla regola generale. 2do. Non basta l' esser signore vice-conte, per poter fare questa specie di smembramento, bisogna ancor avere uno o parecchi uomini feudali, senza ciò il signor vice-conte non può sperare di goder della grazia che lo statuto accorda con quest' articolo. 3zo. Lo statuto va ancora più oltre. Non solo bisogna esser signore vice-conte per esser compreso nella sua disposizione; non solo bisogna avere uomini feudali, ma fa d' uopo altresì che sia necessario d' aumentarne il numero pel bene della giurisdizione. Quest' è ciò che lo statuto marca con queste parole, che esprimono l'unica ragione per cui sia permesso di far questa spezie di smembramento, per mantenere ed esercitare la sua giurisdizione; termini che provano chiaramente che la sola necessità d' aver degli uomini di feudo, da' quali soli la giurisdizione feudale possa essere servita nella provincia d' Artois, ha strappato, per così di-

re,

re, una tal derogazione al jus comune. 4to. Finalmente lo statuto aggiugne a tutte queste condizioni che la porzione smembrata dev' esser tenuta in feudo, affinchè il giuramento che ne sarà ricevuto da quel che fa lo smembramento, e portato da lui al suo signor sovrano, conservi sempre l'imagine, e la memoria dell'antica integrità del feudo. In questa forma appunto lo spirito di questo statuto sempre opposto allo smembramento, si scopre fin negli articoli, in forza de' quali esso lo permette nel primo caso che è quel dell'aumentazione della corte feudale. E' la stessa cosa nel secondo caso; cioè in quel dell'affitto d'una porzione di feudo. Lo statuto d'Artois ha trattato questa materia negli articoli 41, 42, 43, 44, 45, 53. Esso stabilisce per principio in questi articoli, e particolarmente nel 41, 42, 45 e 53 che non vi sono che i vassalli, *aventi giurisdizione e signoria, che possono affittare i loro feudi a rendita, senza il congedo del loro signore.* Egli è inoltre certo secondo la nota del Baudovin sopra l'articolo 41 che nonostante tal affitto, il vassallo deve il giuramento e l'omaggio al suo signore cogli altri diritti statutarj come prima.

Il perchè questa seconda specie di diminuzione degli stabili tenuti in omaggio, che lo statuto d'Artois approva in favore di que' che hanno giurisdizione e signoria ha almeno questo vantaggio che non altera l'integrità della fede che è dovuta al signore, e che cade piut-

tosto sopra le cose feudali, come parlano gli interpreti di questo statuto, che sul feudo stesso, che si conserva sempre intiero per l'unità della fede, e per la prestazione di tutti i diritti e doveri signorili ch' erano prima dell' affittanza.

Finalmente le disposizioni dello statuto di Artois rispetto allo smembramento che avviene nel terzo e quarto casi, cioè rispetto al quinto ereditario, ed al quinto dativo, mostrano ancora evidentemente quanto questo statuto sia lontano dall' approvare la divisione dei feudi in tutti i casi in cui esso non ha creduto che questa divisione fosse pressochè necessaria. Quest' è quanto si riconosce facilmente nel leggere gli articoli 94, 95, 99, che risguardano il quinto ereditario de' secondogeniti. Vi si vede che nella linea retta discendente, e nel primo grado solamente questo quinto ha luogo a favor de' secondogeniti. L' articolo 99 l' esclude assolutamente in linea collaterale. E l' articolo 95 stabilendo una regola ancora più generale in questa materia, decide *che i feudi non si danno a quinto se non in successione di padre e madre e non in successione di avo nè altrimenti*.

Tale dunque si è l' avversione che questo statuto ha sullo smembramento de' feudi. Esso ne conserva l' unità con tanta premura, e per così dire con tanta severità che per evitare di smembrarli porta il suo rigore fino all' escludere i secondogeniti di prendervi al-

cuna parte, non solo in successione collaterale, ma neppure in successione retta allorchè non trattasi che del primo grado. Non c' è statuto nel regno che abbia imitato questa gran severità; e per conseguenza si può dire che non v' è statuto in cui lo smembramento dei feudi sia più odioso, e l' indivisibilità più favorevole.

Anche il quinto dativo porta marche evidenti di questo spirito generalmente sparso in tutte le disposizioni dello statuto d' Artois. L'articolo 91 che ne fa menzione, non lo permette che sotto il nome di dono *d' elemosina*. Appunto in questo aspetto lo statuto l' ha risguardato dapprima; e quantunque lo stile degli ultimi secoli abusando del termine *d'elemosina* l' abbia applicato ad ogni sorte di liberalità indistintamente, quand' anche questa liberalità non avesse nè la chiesa nè i poveri per oggetto, questa espressione marca tuttavia anche al giorno d' oggi che nella prima origine, non era che in favor della religione, e per parlare come i nostri dottori in favor della causa pia, che questo smembramento di feudo è stato permesso. Risulta dunque da tutte le osservazioni fatte sui quattro casi, nei quali lo statuto d' Artois sembra approvare lo smembramento de' feudi. 1mo. Che di questi quattro casi, ve ne sono tre, ne' quali la divisione del feudo è permessa come necessaria, o per l' esercizio della giurisdizione, o per la divisione tra' figliuoli del primo grado; o per

una liberalità che un tempo aveva la chiesa, ed i poveri per oggetto. Resta un solo caso, che è quel dell' affitto a rendita, nel quale lo statuto sembra che non abbia avuto in vista che la comodità del vassallo; ma esso ha proveduto altronde all' interesse del signore, perchè il feudo non soffre verun cambiamento a suo riguardo, nè rispetto alla fede che non si divide, nè rispetto agli altri diritti che si conservano nel loro intiero. 2do. Che per conseguenza si ha avuto ragione di dire, che l' eccezioni medesime che questo statuto ha giudicato a proposito di fare in questa materia confermano *la* regola, e provano evidentemente che lo spirito di questo statuto è stato di non ammettere lo smembramento, e la divisione attuale dei feudi, che allorquando l'ha giudicata necessaria, secondo i costumi e le usanze di quella provincia; e quest' è ciò che forma il secondo carattere dello statuto su quest' articolo.

Finalmente ce n' è un ultimo che non è pressochè necessario di stabilire dopo tutte le riflessioni precedenti. E' la conformità perfetta che trovasi tra l' uso dei paesi d' Artois, e delle provincie vicine, e le massime che si sono spiegate. Quest' uso è stato provato nel processo con quattro carte importanti che il ricevitor generale del dominio regio d' Artois ha prodotte nella sua causa de' 14 agosto 1706. La prima è una sentenza resa nel consiglio d' Artois li 7 aprile 1685, dalla quale

si vede che i creditori, opponenti alla vendita della castellania di Lens, avendo dimandato di venderla in parti, fu ordinato che si passasse alla vendita di questa castellania tenuta e dipendente in un solo feudo dal castello di Lens, *senza poterla dividere nè smembrare*. La seconda sono lettere patenti del re, che risguardano la stessa castellania di Lens, e che confermano lo smembramento di questa terra, che la signora Carlotta di Melan, vice-contessa della Tieuby, ed il signor Eugenio del Bosco di Seble avevano divisa tra di loro. Queste lettere portano espressamente, *che secondo lo statuto d' Artois, simile smembramento non si può fare senza il consenso espresso del signor dominante*. Il Courtier ha cercato inutilmente di combattere l' induzione che traesi da questi due pezzi, dicendo *che per verità lo smembramento d' una terra di dignità, quale si è la castellania di Lens, non poteva farsi senza la permissione del signor dominante, ma che non era la stessa cosa d' una semplice signoria da vice-conte, qual era il feudo di l' Estrem*.

Tal distinzione dovrebb' essere approvata sulla disposizione dello statuto, ma non si può allegare verun articolo che l' autorizzi; e si è veduto a rincontro che lo spirito di questo statuto si è di ammettere più facilmente lo smembramento ne' casi in cui esso lo soffre, rispetto alle signorie le più riguardevoli, che rispetto a quelle che lo sono il meno, poichè

esso non permette l' affitto de' feudi che a que' che hanno amministrazione e signoria. Il Courtier ha ancora obbietato le lettere patenti, colle quali il re ha autorizzato la divisione della castellania di Lens tra due proprietarj, perchè questa divisione era già stata approvata da un giudizio della quinta camera delle inchieste. Ma senza esaminare se questa risposta sia vera in fatto, egli è certo in diritto, che quand' anche questo fatto fosse tale come il pretende il Courtier, esso non servirebbe che a confermar la verità dell' uso allegato dal ricevitor generale del regio dominio. Di fatti nulla fa meglio comprendere quanto quest' uso sia certo che il vedere che quantunque lo smembramento di un feudo posto in Artois fosse stato approvato da un giudizio della corte come lo suppone il Courtier, le parti tuttavia non han creduto potere essere in sicurezza contro que' che sono incaricati della difesa de' diritti del re, se non ottenevano dal re medesimo la conferma del trattato col quale avevano diviso tra di loro una terra dipendente da lui.

A queste due prime carte che non possano ammettere veruna buona risposta, il ricevitor generale del regio dominio ne ha altresì aggiunto due altre, che provano che lo stesso uso osservasi nello statuto di Lilla, vicina di quella d' Artois. E quantunque questa prova non sia così diretta come la prima, come l'ha osservato il Courtier, non lascia tuttavia d'es-

sere di qualche importanza, per marcare qual sia lo spirito generale de' paesi, ne' quali si è fatto nascere la question presente. Che se questo sub-conduttore oppone ancora a tutto ciò che la sentenza di cui è interposta l'appellazione abbia tuttavia approvato lo smembramento del feudo di l'Estrem, e che questa sentenza essendo stata pronunziata da' giudici del consiglio d'Artois, che devono essere instrutti dell'uso della loro provincia, possa servire ella stessa di prova per far vedere che quest'uso non è contrario allo smembramento de' feudi, sarà facile il rispondergli che con ciò non fa che stabilire gli appoggi d'appellazione che si ha diritto di opporre ad una sentenza che ferisce egualmente e la disposizione dello statuto d'Artois, e l'uso che n'è il più sicuro interprete. Ma da un' altra parte ciò che ha potuto indurre i giudici del consiglio d'Artois in errore, si è ch'eglino hanno veduto che pel caso nato le porzioni del feudo di l'Estrem, ch'erano state divise con vendite frodolenti, si riunivano nella persona del signor conte di Hornes figlio che le aveva ricuperate per ragione agnatizia. Essi han creduto che essendosi in qualche modo riparato colla recupera al pregiudizio del re, ed alla regola generale, si potesse chiudere gli occhi sopra ciò ch' era avvenuto in questa occasione; ma non hanno fatto bastanti riflessioni sulle conseguenze che si pote-

vano trarre un giorno da quest'esempio. E quest' è ciò che si farà vedere ben presto, nel rispondere all'obbiezione che il sub-conduttore del dominio di Bethune trae ancora in oggi dall'unione delle diverse porzioni de feudo di l' Estrem. Non c' è dunque nulla che possa oscurare questi tre caratteri che si scoprono sensibilmente nello statuto d' Artois. Il primo ch' esso non racchiude veruna disposizione che favorisca neppure indirettamente la libertà di dividere, e di smembrare i feudi. Il secondo che a rincontro le eccezioni ch' esso fa in questo punto alla regola generale, mostrano evidentemente qual sia il suo spirito in tutti i casi non eccettuati. Il terzo finalmente che l' uso della provincia è assolutamente conforme, ed allo spirito della legge municipale, ed a' principj del jus comune in questa materia. Ora, come si è detto dapprima, ogni statuto che ha questi quattro caratteri, debb' essere messo nel numero di quei che seguono le regole comuni della giurisprudenza feudale, secondo le quali lo smembramento de' feudi è proibito. Il perchè la seconda proposizione ch'è stata avanzata dal procurator generale del re non sembra suscettibile d' alcuna difficoltà; ed egli è certo che lo statuto d'Artois s'accorda perfettamente col diritto comune in ciò che concerne la proibizione dello smembramento dei feudi.

La terza proposizione che resta ora da sta-

bilire si è, che nel fatto particolare non c' è alcuna delle disposizioni dello statuto d' Artois, che sembrano favorire in certi casi lo smembramento, che si possa applicare al caso presente colla menoma verisimiglianza. Di fatti se lo statuto d' Artois tollera talvolta lo smembramento, non può essere certamente che nei quattro casi spiegati; perocchè si è fatto vedere che a riserva di questi quattro casi lo spirito generale di questo statuto resiste intieramente alla divisione de' feudi. Ora il caso che ha fatto nascere la presente contestazione non è compreso in veruna delle quattro eccezioni marcate dallo statuto. 1mo. Quando anche fosse vero che il feudo di l' Estrem dovesse comprendersi nel numero di quegli a' quali la giurisdizione di vice-conte è affissa, il che non è stato per anche provato nel processo, questa circostanza non sarebbe di verun rilievo per la decisione della causa, perocchè non già per l' aumentazione dell' amministrazione di l' Estrem il conte di Hornes ha venduto le diverse porzioni di questo feudo; non già nella vista d' acquistare un più gran numero d' uomini feudali pel mantenimento della sua corte feudale. Non si è stipulato in alcuno di questi contratti che la porzione alienata sarebbe tenuta in feudo dal resto della terra di l' Estrem, nè che l' acquirente diverrebbe con ciò l' uomo di feudo del venditore.

Le rendite sono pure e semplici, senza ri-

serva, senza condizione. Esse non hanno per motivo che la necessità degli affari del venditore, necessità ch'egli ha fatto attestare e giurare da testimonj secondo l'uso della provincia d'Artois. Tale si è la sola ragione di tutte queste vendite, e per conseguenza il conte di Hornes non era nel primo de'quattro casi, in cui lo statuto d'Artois favorisce una specie di smembramento. 2do. Non era egli neanche nel secondo. Non si trattava già di fare un'affittanza a rendita di veruna porzione del feudo di l'Estrem, nè il conte di Hornes, nè gli acquirenti non hanno avuto questa intenzione. La procura, in virtù della quale tutte queste vendite sono state fatte, porta espressamente che il conte di Hornes dà facoltà a Martino Filippo Rivage di vendere la terra e signoria di l'Estrem. Gli acquirenti hanno trattato col Rivage su questo piede. Essi han voluto acquistare la proprietà intiera delle porzioni che hanno comperate, e non già prenderne l'affittanza a rendita. Finalmente non si osserva in ciò che è passato tra il venditore e gli acquirenti questa condizione essenziale dell'affittanza a rendita, che quegli che la fa conserva sempre il dominio diretto di ciò che aliena, resta nella fede del suo signore sovrano, rispetto al quale è sempre riputato proprietario nonostante l'affittanza a rendita. Qui, tutt'al contrario, la proprietà intiera diretta ed utile è trasferita dalla persona del conte di Hornes in quelle degli acquirenti. Il

primo non ritien nulla. Gli ultimi acquistano tutto. Il primo cessa intieramente d'esser vassallo del suo signore dominante. Gli ultimi lo divengono assolutamente; ed indi è facile il giudicare quanta differenza vi sia tra' casi dell'affittanza a rendita, e quel della spezie presente. 3zo. un intervallo ancora più grande, s'egli è possibile, separa questa spezie dal terzo caso, nel quale lo statuto d'Artois ammette una spezie di smembramento. Questo terzo caso è quel della divisione tra' figliuoli del primo grado, nel quale lo statuto attribuisce a' secondogeniti un quinto, che si nomina ereditario. Non è necessario il fermarsi in questo luogo per mostrare che questo terzo caso ha ancora meno d'applicazione che gli altri alla pretensione del Courtier. Ma tuttavia non sarà forse inutile il qui richiamare la ricordanza della severità dello statuto d'Artois sopra questo articolo. Si è veduto ch'esso esclude i secondogeniti non solo nella successione collaterale, ma anche nel secondo grado della linea retta discendente, dal diritto di dimandare questa specie di smembramento. Avrebbe dunque esso potuto approvare che persone estranee, che non sono unite tra di loro con verun legame di parentela, potessero acquistare e possedere separatamente non già il quinto d'un feudo dall'altra parte, e le quattro altre porzioni dall'altra, ma otto o dieci porzioni diverse, nelle quali si è diviso, e come spezzato un solo feudo? Quest'

è tuttavia ciò che si è preteso di fare nel caso peculiare di questa causa, il che è così evidentemente contrario allo spirito dello statuto d'Artois che veramente sorprende che si abbia avuto il coraggio di sostenerlo. 4to. Finalmente non è già egli men certo che il caso del quinto dativo non ha veruna relazione a ciò che è avvenuto in quest' affare. 1mo. In questo caso non si separa dal corpo del feudo che la quinta parte. Qui tutt' al contrario, questo corpo di feudo è stato, per così dire, messo in polvere per la dissoluzione delle parti, di cui era composto. 2do. Unicamente per un dono puramente gratuito, e che originariamente era fondato sul favore della causa pia lo statuto ha permesso questo smembramento del quinto. Qui trattasi d'un contrato ordinario nel quale nè il venditore, nè l'acquirente non hanno operato che con viste interessate. 3zo. Questo dono non si può fare che per testamento o per donazione a cagion di morte: a rincontro lo smembramento che si è voluto fare in questo caso è fondato sopra atti tra vivi, su contratti di vendita che non hanno alcuna relazione alla morte ed alle ultime volontà di quello che le ha fatte. Egli è adunque dell' ultima evidenza che non si può mai trarre alcuna induzione dalle disposizioni dello statuto d' Artois, per iscusare lo smembramento in questione; e se cio è, questo smembramento è egualmente nullo, e perchè lo spirito generale di questo statuto lo

condanna, e perchè non c'è alcuna delle eccezioni particolari ch' esso abbia stabilite per cui si possa giustificarlo. Il sub-conduttore del regio dominio di Bethune, non avendo proposto sopra questo soggetto che ragionamenti vaghi e mal digeriti, che sono più che distrutti da' principj che sono stati spiegati in questa causa, il procurator generale del re non crede doversi fermare a rispondervi più ampiamente. Egli si contenterà di rilevar solamente ciò che questo sub-conduttore ha allegato in ultimo luogo colla sua informazione de' 2 dicembre 1706, rispetto alla riunione che il conte di Hornes ha fatto dal cominciamento della lite, delle diverse porzioni del feudo di l'Estrem. Ed il procurator generale del re è altrettanto più obbligato di spiegarsi sopra questo appoggio che è l'ultima risorsa del Courtier, che con ciò terminerà di far conoscere alla corte qual sia il vero interesse del re in quest' affare.

Il Courtier pretende adunque che il conte di Hornes figliuolo avendo ottenuto patenti per unire tutte le parti del feudo di l'Estrem, queste lettere hanno fatto cessare assolutamente l'interesse del re in questa causa, perchè le cose erano ristabilite con ciò nel loro primo stato. La riunione ha riparato il male che la disunione aveva potuto fare. Per mostrare, in una parola, quanto questa risposta sia capziosa, bisogna osservare che prima delle lettere di riunione, il re aveva tre diversi

interessi in quest' affare. Il primo era di non essere deluso de' due terzi de' diritti signorili che gli sarebbero stati pagati per la vendita del feudo di l'Estrem, se non si avesse effettuato di venderlo fraudolentemente in parti, affine di dare ai sub conduttori, sulla vendita di ciascuna parte, molto più ch' egli non avrebbe avuto sulla vendita del totale. Il secondo d'impedire che questo feudo non resti in tal forma perpetuamente diviso in parecchie piccole porzioni, il che avrebbe pressochè annichilato per sempre i diritti utili del re sopra questa terra, e che altronde avrebbe ridotto quasi al nulla un feudo considerabile contro l'interesse del re, e contro le massime certe de' feudi. Il terzo finalmente, di prevenire le conseguenze che quest' esempio avrebbe senza dubbio rispetto a tutti gli altri feudi dipendenti dal re in Artois, se una frode di tal natura fosse stata anche una sola volta tollerata.

Tali si erano prima della riunione fatta colle patenti, di cui si tratta, le tre principali ragioni che impegnavano il procurator generale del re ad interporre il suo ministero in quest' affare. Ora egli è visibile che queste patenti non fanno cessare che il secondo di questi tre diversi interessi, poichè esse non rimediano che al fatto particolare della separazione e dello smembramento del feudo di l'Estrem; ma tanto dopo queste lettere, come prima che fossero state ottenute, il re

sarebbe sempre esposto a perdere i due terzi dei diritti signorili che gli sono dovuti, se la pretensione del sub-conduttore riuscisse; e ciò che è infinitamente più considerabile, l'esempio dello smembramento de' feudi dipendenti dal re sarebbe sempre ricevuto ed autorizzato. In vano si vorrebbe dire un giorno, per impedire simili smembramenti che in effetto quello del feudo di l'Estrem non ha sussistito, perchè tutte le porzioni di questo feudo sono state riunite in seguito in un solo corpo di signoria. Quei che sosterrebbero che lo smembramento è permesso nello statuto d'Artois, non mancherebbero di rispondere che unicamente col fatto e colla volontà libera del vassallo è stata fatta questa riunione, e che non è stata ordinata dall'autorità della corte; e che a rincontro la corte ha supposto che lo smembramento fosse valido, e la divisione permessa, poichè essa ha confermato una sentenza colla quale si è aggiudicato al sub-conduttore de' diritti che non potevano essergli dovuti, che col supporre che si abbia potuto vendere il feudo di l'Estrem in porzioni. Non ve ne vuole di più per far vedere quanto l'argomento che traesi dalle patenti ottenute dal conte di Hornes figlio sia falso e capzioso, e di quale importanza sia di non lasciar sussistere una sentenza, da cui potrebbero tirare delle conseguenze così contrarie al diritto comune del regno, alla legge municipale della provincia d'Artois agli interessi

del re, ed a que' di tutti i signori de' feudi.

Tali sono tutte le riflessioni, colle quali il procurator generale del re ha creduto che fosse del suo dovere il combatrere la prima sentenza pronunziata nel consiglio d' Artois li 12 gennajo 1701, in ciò ch' essa autorizza lo smembramento frodolente che si ha voluto fare del feudo di l' Estrem.

La seconda sentenza che forma la materia del secondo processo in iscritto non riguardando che l' interesse del conte di Hornes rispetto alla remissione de' diritti signorili, il procurator generale del re non deve prender veruna parte all' appellazione che n' è stata interposta.

Finalmente la terza sentenza che suppone che il re abbia giudicato a proposito di prender cognizione egli stesso di quest' affare, e che rimanda le parti al suo consiglio per esservi regolate, non ha alcun solido fondamento. Il ricevitor generale del dominio d' Artois, che aveva avanzato questo fatto con moltissima facilità, ne ha talmente dopo riconosciuta la falsità che si è rivolto unicamente alla corte per ottenervi la giustizia che dimanda. E dall' altra parte il procurator generale è stato così certamente istrutto delle intenzioni del re sopra quest' affare che non gli è permesso d' avere il menomo dubbio sul tribunale, in cui debb' esser deciso.

CIO' CONSIDERATO ec. Fu giudicato secondo l' opinione del procurator generale.

*Cause*

# CAUSA SETTIMA.

*Prima causa fiscale nel soggetto della dipendenza appartenente al re a motivo del suo castello d'Amiens sopra i diritti d'amministrazione di censo e di decima, posseduti dal signor di Vargemont nel territorio di Longuilliers, reclamati dalla signora la marescialla di Crequy a motivo della signoria di Dommart.*

A' SIGNORI DEL PARLAMENTO.

Supplica il procurator generale del re dicendo che essendogli stata comunicata l' istanza pendente nella corte tra Francesco Bernardo il Fournier, signor di Vargemont, e Francesco il Fournier, signor di Vargemont suo figlio dall' una parte; e Claudio Tilette, signor d'Offinicourt, Caterina di Rouge, vedova di Francesco di Crequy, maresciallo di Francia, Alfonso signor di Crequy duca di Lesdiguires dall'altra: egli ha riconosciuto che tra parecchie questioni di fatto e di procedura che vi ci sono fatte entrare, ce n'è una che interessa il dominio del re, e la di cui decisione importa quella di tutte le altre questioni che le parti hanno trattate molto inutilmente in questa istanza.

Questa questione consiste nel sapere se i diritti di giurisdizione, di censo, e di deci-

ma, che il signor di Vargemont possede unitamente nel villaggio di Longuilliers col priore di Dommart, siano dipendenti dal re come il resto della terra di Beaumets, a cagione del baliaggio d'Amiens, o se siano tenuti in feudo dalla terra di Dommart che apparteneva al fu marchese di Crequy, di cui la marescialla di Crequy, ed il duca di Lesdiguires sono eredi, la prima quanto a' mobili ed acquisti, il secondo quanto agli stabili. Quando si aggiunga che il signor Tilette d'Offinicourt è cessionario de' diritti signorili che la marescialla di Crequy ha preteso esserle dovuti per la vendita de' diritti, la di cui dipendenza è contrastata, si avrà in poche parole una giusta idea e della qualità, e dell'interesse delle parti, e della vera, o per dir meglio, della sola questione della causa, impercìocchè, che dall'una parte la cessione di questi diritti sia valida, o ch'essa non lo sia, ch'essa sia stata intimata in un tempo congruo secondo l'ordine della procedura, o ch'essa non lo sia stata, e che dall'altra il signor di Vargemont sia ammissibile, o che non lo sia ad opporsi ad un giudizio, col quale si fa decidere la questione, non solo senza che il re vi fosse parte, ma altresì senza le conclusioni del suo procurator generale, tutte queste questioni diventano indifferentissime, o per dir meglio, del tutto superflue, s'egli è vero, come si crede poterlo dimostrare, che il diritto del re sia così certo e così evidente in quest'affa-

re, come quel del signor di Dommart è dubbioso ed oscuro.

A quest' unica questione deve dunque in oggi attenersi il procurator del re; ed in vece di qui fare una repetizione non men nojosa che superflua delle procedure che sono state fatte fino al presente tra le parti, senza chiamarci quella che vi aveva il principale interesse, cioè il re, il procurator generale del re si contenterà di stabilire tre proposizioni. La prima che il re, che non ha bisogno de' titoli quando si tratta d'una dipendenza, ne ha tuttavia di certi ed indubitabili in suo favore. La seconda che il duca di Lesdiguires, presentemente signore di Dommart che avrebbe bisogno d'aver titoli e sopratuto contro il re, non ne ha alcuno di qualsivoglia natura. La terza che i titoli indiretti ch' egli chiama in sua difesa per supplire al difetto, o non provano nulla, o provano contro di lui.

## PRIMA PROPOSIZIONE.

*Il re che non ha bisogno di titoli, ne ha tuttavia di certi ed indubitabili.* Questa proposizione ha due parti. La prima che il re non ha bisogno di titoli. La seconda che ne allega tuttavia per soprabbondanza di dritto. Di queste due parti, la prima è una massima costante che si indebolirebbe col volerla provare. Il re ha il dritto comune per lui. Tocca ai signori particolari a provar la loro ecce-

zione. Ed il difetto di titoli dalla loro parte è sempre un titolo certo e sufficiente pel re.

La seconda parte dimanda più di prove che la prima; ma non ammette già maggiori difficoltà. Per dare qualche ordine a queste prove, bisogna qui osservare che per istabilire che i diritti posseduti a Longuilliers dal signor di Vargemont, sono tenuti in feudo dal re a ragione del suo dominio d'Amiens, si può far uso di due sorti di prove. Le une consistono nel far vedere che questi diritti non sono che una dipendenza della signoria di Beaumets e Goyaval posseduta dal signor di Vargemont, e che sono costantemente nella dipendenza del re; dal che si conchiuderà per una conseguenza infallibile che i diritti dovuti al signor di Beaumets e Goyal nel luogo di Longuilliers sono egualmente nella stessa dipéndenza. Le altre prove cadono direttamente sopra questi stessi diritti. E l'oggetto di queste prove è di mostrare che indipendentemente dalla relazione che è tra la signoria di Beaumets, ed i diritti di cui si tratta ci sono ancora bastanti titoli nel processo per far vedere che questi diritti sono dipendenti immediatamente dal re.

## PRIMA SPEZIE DI PROVE.

I diritti dovuti al signor di Vargemont nel territorio di Longuilliers non sono che una

dipenza di Beaumets e Goyaval, che sono nella dipendenza del re. Non è già una proposizione dubbiosa tra le parti quella che serve di fondamento a questa prima spezie di prova, cioè che le signorie di Beaumets e Goyaval sono immediatamente dipendenti dal re. La mareschialla di Crequy ed il duca di Lesdiguiers ne convengono in tutte le loro scritture; e poco contenti di riconoscere questa verità hanno giudicato a proposito di provarla eglino stessi col produrre l'omaggio che il duca di Nevers ha prestato al re nell'anno 1607 a motivo di queste due signorie. Il perchè se si può provare che i diritti appartenenti al signor di Vargemont nel luogo di Lesguilliers, e che un tempo appartenevano a' duchi di Nevers nel tempo dell'omaggio del 1607 siano una dipendenza ed un accessorio delle signorie di Beaumets e di Goyaval, si avrà provato ad un tempo stesso che que' diritti come il resto di quelle signorie, da cui dipendono sono nella dipendenza immediata del re. Ora quest'è, ciò ch'è facile da stabilire sia co' titoli prodotti nel processo, sia col riconoscimento stesso del signor di Offinicourt. Si dice, in primo luogo, che questa verità apparisce da tutti i titoli prodotti nel processo. Non fa d'uopo che scorrerli per convincersene. Il primo che si presenta nell'ordine de' tempi è *lo statuto locale della castellania e signoria di san Valery sul mare, Beaumets, Goyaval, Bernevil, Aronde, signo-*

*ria di san Valery*. Quest' è il titolo che porta questa carta. Duecento anni d'antichità la rendono considerabile in quest' affare. Appunto nell'anno 1501 questo statuto locale fu rimesso al cancelliere del bailaggio d'Amiens in esecuzione degli ordini dati dal re per la riduzione degli statuti generali e particolari di questo bailaggio. Per compilare questi statuti locali di san Valery con più di solennità, si unirono i principali abitanti delle signorie particolari, le quali erano risguardate come dipendenze da quella di san Valery. Si trova nell'atto dell' assemblea il curato e gli abitanti di Beaumets; e ciò ch'è molto osservabile vi si impiega il nome di alcuni abitanti del luogo di Longuilliers. L'articolo 16 di questi statuti così compilati contiene questi termini: *Pel suddetto statuto si possono fermare e le persone colla giurisdizione del sopraddetto signore per gli debiti di lui, e de' suoi mercanti delle suddette selve, e de' suddetti luoghi di Beaumets, Arondes, e sulle strade di Longuilliers*. L'articolo 21 porta: *che il sopraddetto signore ha diritto di rendita, terraggio, e decima su parecchie pertiche di terre rustiche poste nel terreno di Fransies e nei suoi contorni*. Finalmente nel processo verbale di compilazione di questi statuti locali, sull' articolo ottavo, o quattordicesimo, che parla di un diritto dovuto al signore sopra certi stabili dipendenti dalla signoria di Beaumets, egli è detto: *che gli assistenti hanno dichiarato, che*

*non ne sanno nulla, salvo che i sopraddetti Euguerran Bonar, e Giovanni Tholouse* ( ch' erano tutti e due di Longuilliers han detto) *che nella città e nel terreno di Longuilliers, ciascuna misura grande o piccola dev' essere di dodici denari parigini di rilievo ec.*

Da tutte queste osservazioni risulta che sia che si consideri la forma esteriore della stipulazione di questi statuti locali, sia che si consideri la sostanza delle loro disposizioni, egli è egualmente chiaro e palese che i dritti che il signor di Beaumets aveva in Longuilliers non erano risguardati che come una dipendenza di questa signoria. Di fatti per appigliarsi tosto alla forma, per qual ragione si sarebbe chiamato gli abitanti di Longuilliers alla compilazione di questi statuti, sopra i quali abitanti si estendeva la signoria del conte di Nevers come signore di san Valery e di Beaumets se i diritti ch' egli aveva in Longuilliers non fossero stati considerati come un accessorio della sua terra? Come mai questi abitanti sarebbero eglino comparsi innanzi al giudice di san Valery e di Beaumets per la compilazione di questi statuti se non fossero stati soggetti alla sua giurisdizione? Questo giudice non prende nel processo verbale altra qualità *che quella di Luogotenente del Bailo di san Valery a Beaumets, Goyaval, ed altri luoghi appartenenti a san Valery.* Non si nomina neppure questo luogo di Longuilliers, se lo confonde, *se l' inviluppa in questa espressione*

*generale*, *ed in altri luoghi all'intorno delle appartenenze di san Valery*. Si poteva egli marcar meglio che questo luogo di Longuilliers in ciò che apparteneva al conte di Nevers era una dipendenza della sua signoria di san Valery e di Beaumets?

Se in progresso si esamina il merito delle disposizioni di questi statuti, vi si vede dapprima nell'articolo 16 che le strade di Longuilliers vi sono marcate come un luogo in cui si possono fermare e le persone ed i beni per la giurisdizione del signore. Dunque Longuilliers è risguardato come una dipendenza di questa giurisdizione. Qui non istà il tutto: non si parla in quest' articolo di Longuilliers che dopo aver parlato di Beaumets; perocchè l'articolo marca dapprincipio *che si può fermar corpo e beni in forza della giurisdizione del signore per i debiti di lui e de' suoi mercanti delle sopraddette foreste cioè di Guyaval*; si aggiugne in progresso, *e dei suddetti luoghi di Beaumets*, *Arondel*, *e sulle strade di Longuilliers*. Dunque si aggiugne Longuilliers a Beaumets, e si marca con questa unione che Longuilliers od i diritti che vi sono dovuti dipendono per verità dal signore di san Valery, ma rispetto alla signoria di Beaumets. L'articolo 21 lascia ancor meno luogo di dubitare di questa verità poichè vi e detto: *che il signore ha diritto di rendita*, *terraggio*, *decima su parecchi pezzi di terra nel terreno di Frausier*, *Longuilliers ec.* Dunque se il conte

di Nevers aveva allora de' dritti a Longuilliers, era come signore di san Valery e di Beaumets, e delle pertinenze di quella signoria. Dunque questi diritti non sono risguardati che come un accessorio di queste terre, e ciò in un atto solenne stipulato in presenza di tutti i primarj abitanti di quelle signorie, e depositato da duecent' anni nella cancelleria del bailaggio d' Amiens. Finalmente quando si tratta di spiegare l' articolo di questi statuti locali, che porta: *che in qualche altro luogo della suddetta signoria son dovuti al suddetto signore per ciascun pezzo di terra dodici denari parigini;* gli abitanti di Longuilliers rendono testimonianza *che quest' altro luogo, che il resto degli abitanti, dice non sapere, è il luogo di Longuilliers in cui si paga questo diritto:* Ma rendendo questa testimonianza, non provano essi egualmente che il luogo di Longuilliers, ove si pagano questi diritti, è una dipendenza della signoria di Beaumets? Ed i termini stessi di quest' articolo 8, che quegli abitanti applicano a Longuilliers, non provano essi evidentemente, che quest' altro luogo che secondo essi è quel di Longuilliers è detto espressamente essere della suddetta signoria del suddetto Beaumets? Con quai termini più energici si avrebbe potuto marcare che questa parte di Longuilliers è rinchiusa nella signoria di Beaumets? Che non si dica che questi statuti non sono stati autorizzati dal re, e che sono stati semplicemente depo-

sitati nella cancelleria del baliaggio d'Amiens, senza che apparisca che i commissarj nominati per la compilazione degli statuti generali e particolari del bailaggio d'Amiens; abbiano approvato questi statuti locali di san Valery, Beaumets. Non si tratta già in quest' affare di decidere se questi statuti locali abbiano la forza ed il carattere d'una vera legge, che obbliga i sudditi di queste signorie. Non si allegano già rispetto al diritto, ma unicamente al fatto; e per mostrare quali siano coloro che sono concorsi a compilarli, in quali signorie essi abbiano creduto che questi statuti dovessero aver luogo, e come vi abbiano parlato del luogo di Longuilliers. Di fatti poco importa che questi statuti siano sufficientemente autorizzati, o che non lo siano purchè ne risulti sempre che sin dall'anno 1507 tutti que' che componevano i tre stati delle signorie di san Valery, Beaumets ec. abbiano egualmente riconosciuto che il luogo di Longuilliers o almeno i diritti che appartenevano al signor di Beaumets in questo luogo, erano una dipendenza ed un accessorio della signoria di Beaumets.

Eccovi ciò che risulta certamente da questo titolo; e non ve ne vuol di più per far vedere quanto sia esso importante e decisivo per la causa del re. Non si dica nemmeno che quando questi statuti marcano *che si può fermare corpo e beni sulle strade di Longuilliers in forza della giurisdizione del signore*, si de-

ve intendere questi termini della giurisdizione di san Valery, che per conseguenza se ne dovrebbe conchiudere che Longuilliers sarebbe una dipendenza di san Valery, e non già di Beaumets contro ciò che il signor di Vargemont ha sostenuto nell' istanza; e che finalmente l'argomento che si trae da questi statuti andrebbe troppo in là, perchè proverebbe che non solo il feudo di Longuilliers, ma ancora le signorie di Beaumets, d'Arondes, di Goyaval, e le altre signorie enunciate in questi statuti locali non comporrebbero che un corpo di signoria con san Valery, quantunque sia indubitabile ch'esse ne sono distinte e separate. Quando si ammettano tutte queste conseguenze, e quando si convenga che tutte queste signorie erano risguardate nel 1507 come altrettante dipendenze della terra di san Valery, non si vede qual vantaggio il duca di Lesdiguieres, e la marescialla di Crequy ne potessero ritrarre. Imperciocchè la terra di san Valery non essendo men dipendente dal re che quella di Beaumets, o si riguardi i censi di Longuilliers come una dipendenza di san Valery, o se si riguardi come una dipendendenza di Beaumets, egli è egualmente certo che questi censi sarebbero sempre nella dipendenza del re; e quando fosse vero che si avesse avuto torto di dividere l' integrità della terra di san Valery con alienazioni particolari de' membri che la componevano un tempo, e di vendere i censi di Longuilliers col feudo

di Beaumets in vece di lasciarli annessi alla signoria di san Valery, non vi sarebbe che il re che fosse interessato a querelarsi della divisione di questa signoria. Ma i signori vicini non vi dovrebbero prendere veruna parte, poichè i diritti dovuti in Longuilliers al signor di Vargemont non possono mai cadere nella loro dipendenza, sia ch' essi rimangano affissi alla terra di san Valery, sia che siano uniti a quella di Beaumets.

In secondo luogo non è vero che non vi sia nulla in questi statuti locali del 1507 che provi sufficientemente che i censi di Longuilliers erano una dipendenza di Beaumets, piuttosto che di san Valery. Si è già osservato sull'articolo 16 di questi statuti che dopo aver detto *che si può fermare e corpo e beni in forza della giurisdizione del signore pei debiti di lui e de' mercanti delle suddette foreste*, si aggiugne questi termini che cadono sopra Beaumets e sulle sue dipendenze, *e de' sopraddetti luoghi di Beaumets*, *Arondel*, *e sulle strade di Longuilliers:* perciò si è distinto in questi articoli le foreste dipendenti da san Valery, da' luoghi che dipendono da Beaumets. Si è espresso separatamente gli uni e gli altri. Si son messe le strade di Longuilliers nel numero delle ultime; e per conseguenza questo luogo, od almeno la porzione di questo luogo che apparteneva al signore di san Valery è stato risguardato in quest' articolo qual dipendenza particolare di Beaumets. Ma ciò che

non lascia verun luogo di dubitare di questa verità, si è che i signori della casa di Mantova, ch' erano succeduti a' conti di Nevers, e che hanno venduto la terra di Beaumets han talmente creduto che i censi di Longuilliers facessero parte di que' che dipendevano dalla signoria di Beaumets, ch' essi han venduto questi diritti a Longuilliers colla terra di Beaumets, come non componente che una sola e stessa terra: perciò la condotta di questi signori concorda perfettamente collo stile, e colle espressioni del loro statuto locale, e prova chiaramente che i possessori delle terre di san Valery, Beaumets, e de' diritti dovuti a Longuilliers non hanno mai inteso questi statuti altramente da quel che sono stati spiegati.

Il secondo statuto che prova ancora lo stesso fatto, vale a dire che i censi di Longuilliers non sono mai stati risguardati che come una dipendenza della terra di Beaumets, è un registro degli atti di possesso conceduti dagli ufficiali di giustizia di Beaumets. Da questo registro che comincia nel 1604, e finisce nel 1626, risultano tre fatti importanti. Primo che i soli ufficiali di Beaumets sono quelli che hanno concesso atti di possesso per gli stabili appartenenti al signor di Beaumets nel luogo di Longuilliers, e che quando concedevano questi atti non hanno preso altra qualità se non quella che si trova nel principio del registro in queste parole, *fatto da noi luogote-*

*nente delle terre e signorie di Beaumets, foreste di Goyaval, Arondel, e dipendenze.*

Da questo primo fatto risulta una prova invincibile della verità che si tratta di ristabilire; perciocchè cosa mai si può opporre a questo raziocinio? I censi di Longvilliers sono compresi indubitabilmente nell' estensione di quella signoria di cui n' erano gli ufficiali coloro che han concesso i diritti di possesso: ora questa signoria non è altra che quella di Beaumets: dunque que' censi sono rinchiusi nella signoria di Beaumets. Ora se in quell' atto non sono dinotati che sotto il nome generico *di dipendenze*; dunque è vero in fatto che questi censi non sono che una dipendenza da quella terra. Il secondo fatto è questo, che non si accordano i diritti di possesso contenuti in quel registro per censi diversi da quelli di cui si tratta; ma dicesi in parecchi luoghi e tra gli altri ne' fogli 20, 30, e 82, che gli stabili su' quali era stato concesso il diritto di possesso erano tenuti dal duca di Nevers, e dal priorato di Dommart *pro indiviso*: e sopra questi stabili appunto cade appunto la questione che forma il soggetto della presente controversia. Finalmente il terzo fatto si è, che uno di quest' atti tronca totalmente la questione, perciocchè parlando delle terre appartenenti al duca di Nevers ed al priore di Dommart, porta espressamente che queste terre sono tenute dal duca di Nevers *a cagione della sua signoria di Beaumets.* Il

perchè quello che gli altri atti di possesso fanno bastevolmente intendere per la qualità del giudice che gli concede pel duca di Nevers come signore di Beaumets e delle sue dipendenze, viene dichiarato formalmente da quest' ultimo atto, il quale dimostra che questi diritti comuni tra il duca di Nevers ed il priore di Dommart appartenevano al primo a cagione della sua signoria di Beaumets.

Contro induzioni sì precise e sì convincenti si oppongono due cose egualmente smentite dagli stessi atti di cui si è parlato. Dicesi primieramente esser impossibile che il signor di Beaumets non avesse qualche censo nel luogo di Longuilliers, ma che da questo non ne segue che quelli che sono a lui comuni col priore di Dommart, non constituiscano un feudo separato della terra di Beaumets. Ma questa prima obbiezione si è già preveduta, allorchè si fece osservare che il signor di Beaumets fu riconosciuto con quegli atti di possesso, non tanto per alcuni censi in generale, ma singolarmente e precisamente per quelli ch' ei possede *pro indiviso* col priore di Dommart: dunque è vero che que' censi stessi sono quelli che dipendono da Beaumets, rapporto a' qnali ne fu dato il possesso dagli ufficiali del duca di Nevers come signore di Beaumets.

Si è detto dippoi, che se gli ufficiali di Beaumets han conceduto degli atti di possesso anche per gli stabili dipendenti dal priorato di Dommart, nol fecero in qualità di giu-

dici di Longuilliers. Ma come mai potrassi sostenere questa proposizione, mentre sarà certo che il giudice che ha accordati questi atti, non vi assume altra qualità che quella di giudice di Beaumets, Goyaval, e Arondel, e delle loro dipendenze: in questa sola qualità ei riconosce i nuovi censuarj, e per conseguenza, o Longuilliers non è compreso in questo registro, il che non si può dire, poichè vi si legge un gran numero di riconoscimenti che risguardano questo luogo, o non vi può essere compreso che sotto l' espressione generale *di dipendenze* della terra di Beaumets.

Malgrado l'evidenza di questo raziocinio si è voluto provare a qualunque costo, che il feudo di Longuilliers che forma il soggetto della contestazione, aveva una giurisdizione separata, e degli ufficiali diversi da quelli di Beaumets. Onde stabilire questo fatto si sono prodotte delle commissioni per sequestrar feudalmente de' dritti di nuovo possesso, ed altri atti di giurisdizione feudale rilasciati dall' anno 1690 fino all' anno 1697 dagli ufficiali del signor di Vargemont, ne' quali essi hanno preso le qualità di podestà della terra e signoria di Lunguilliers; dal che si conclude che il signor di Vargemont ha riconosciuto egli stesso, che il feudo ch' egli possiede a Longuilliers ha una giurisdizione separata ed indipendente da quella di Beaumets.

E' vero che gli ufficiali del signor di Vargemont

mont hanno assunto assai indebitamente, da un picciol numero d'anni, la qualità di giudici di Longuilliers; come se la giurisdizione di Longuilliers fosse distinta da quella di Beaumets. Ma in questo luogo non bisogna confondere il fatto del re con quello del signor di Vargemont; nè si dee imputare al signore la mancanza del vassallo: e se il signor di Vargemont ha dato per alcuni anni una falsa qualità a' suoi ufficiali, il re che non ha mai approvato questa qualità non ne dee soffrire alcun pregiudizio. Oltre di che, questo cangiamento è troppo recente perchè possa fare veruna impressione: gli ufficiali del signor di Vargemont non hanno cominciato ad intitolarsi giudici della giurisdizione di Longuilliers se non che dall'anno 1690; e da quell'anno solamente hanno cangiato l'antico stile de' loro precessori; laddove per due secoli non si era neppure mai nominata la giurisdizione di Longuilliers, allorchè trattavasi di parlare degli ufficiali del signor di Beaumets; in guisa che questa giurisdizione non era stata compresa negli atti rilasciati dagli ufficiali di Beaumets, che sotto la generica espressione di *dipendenze* della terra di Beaumets: il signor di Vargemont fu il primo che ha voluto separare quanto egli possede a Longuilliers dalla terra di Beaumets, e formarne un corpo di signoria e di giurisdizione sussistente da se stesso.

Ma perchè mai ha egli fatto quest' innovazione tanto contraria a' suoi interessi nella

presente contestazione? Questo è quello che bisogna spiegare in poche parole, onde far conoscere quanto sia frivola la conseguenza che si vuol trarre contro il re da quest' innovazione. Prima che la quistione, che forma il soggetto di questa differenza, fosse agitata, il signor di Vargemont ed il signor d'Offinicourt, avevano tra loro un' altra quistione per alcuni dritti onorifici nella chiesa di Longuilliers, nella qual quistione il signor di Vargemont aveva creduto di poter assumere la qualità di signore in parte di Longuilliers. Per istabilire questa qualità gli doveva star a cuore di far vedere, ch'esso aveva una giurisdizione in Longuilliers, la quale sussistesse da se sola, e che poteva essere denominata *giurisdizione di Longuilliers:* In questa vista, dividendo colla sua sola autorità ciò ch' era stato sempre unito, ha fatto assumere al suo giudice la qualità di podestà di Longuilliers, laddove i di lui precessori non avevano avuta che quella di podestà di Beaumets, d'Arondel, e di Goyaval. Ecco tutto il mistero di questo cangiamento che finora non ha avuto verun effetto; poichè con una sentenza seguita nel 1694. sopra questa prima quistione, è stato proibito al signor di Vargemont di assumere la qualità di signore in parte di Longuilliers, sotto il pretesto de' diritti di giustizia e di censo di cui godeva in una parte di quel luogo.

Ciò premesso, giudichisi ora di qual peso

sia contro il re una qualità tanto leggermente, e tanto recentemente attribuita dal signor di Vargemont a' suoi ufficiali; e come il signor d'Offinicourt che ha combattuto finora quest' innovazione nel corso del processo che ha avuto e che ha ancora su quest'argomento col signor di Vargemont, possa formarsi di questa stessa qualità ch' egli medesimo impugna, un titolo apparente onde provare contro il re, una giurisdizione ed una signoria a Longuilliers diversa da quella di Beaumets, benchè posseduta dallo stesso signore.

Ma noi ci fermiamo anche troppo in obbiezioni così poco solide: bisogna passare al terzo titolo, che prova, come i due primi, che i diritti dovuti al signor di Beaumets nel luogo di Longuilliers non sono che una dipendenza della sua signoria di Beaumets. Questo titolo ch' è stato prodotto da quegli stessi che combattono i diritti del re, è un omaggio dell' anno 1607, col quale il duca di Nevers confessa di tenere dal re a cagione del regio patrimonio d' Amiens le terre di san Valerio, Cayeux, Boullencourt, Bethancourt, Beaumets e Goyaval nella Picardia. La marescialla di Crequy ha prodotto quest'atto per far vedere che i duchi di Nevers non possedevano che sei terre nella Picardia, dipendenti dal re; e siccome essa non trova in questo numero i dritti di cui godevano que' signori nel luogo di Longuilliers, crede di poterne concludere che questi dritti formavano un feudo

separato che non dipendeva dal re. Ma il procurator generale crede di poterne trarre una conseguenza totalmente opposta, imperciocchè questo titolo ben lungi dall'essere vantaggioso alla maresciala di Crequy, per non esservi fatta espressa menzione de' diritti dovuti al luogo di Longuilliers, ne segue anzi per questa stessa ragione, che il titolo medesimo le sia assolutamente contrario.

Per far sentire tutta la forza di quest' induzione, bisogna osservare che in quest'affare vi sono tre fatti certi, per tutto quello che si è detto, e per tutto quello che si aggiugnerà nel progresso di questa causa. Il primo si è, che i duchi di Nevers possedevano costantemente nell'anno 1607. que' diritti, che per parlare in compendio, chiameremo diritti di Longuilliers in tutta questa causa; nè gli hanno venduti che nell'anno 1634, come vedremo brevemente. Il secondo, ch' essi non risguardavano questi diritti che come una dipendenza di Beaumets, il che già si è provato e dalle costumanze locali di san Vallery, e dal registro cominciato nel 1604., e compiuto nel 1626.; e si proverà ancora dal contratto di vendita del 1634., ove si farà vedere che i dritti di Longuilliers sono stati venduti come una conseguenza ed un accessorio della terra di Beaumets. Il terzo, che nè i duchi di Nevers, nè i loro autori, non hanno mai reso omaggio a verun signore particolare pe' diritti che possedevano a Longuilliers.

Premessi questi tre fatti, e supposti tali quali si sono annunziati, non si può dubitare che l'omaggio del 1607., non comprenda questi diritti come una dipendenza di Beaumets e di Goyaval. Imperocchè subito ch' è certo dall' un lato, che i duchi di Nevers possedevano questi dritti nel 1607, e dell' altro che li possedevano come una dipendenza della signoria di Beaumets e di Goyaval, non si potrebbe dubitare che non sia stata loro intenzione di comprenderli nell' omaggio di Beaumets e di Goyaval: e questo fatto diventa maggiormente certo, quando si vede, ch' essi non hanno mai reso omaggio di questi diritti a verun signore, e che non sono mai stati costretti giudiziariamente a prestarli: tanto egli è vero che i duchi di Nevers ed i signori di Dommard, rappresentati dalla marescialla di Crequy, e dal signor di Lesdiguieres, erano tutti egualmente persuasi che i diritti di Lesdiguieres formassero parte della terra di Beaumets; che gli uni hanno creduto d' averli sufficientemente prestati al re, rendendogli l'omaggio di Beaumets; e gli altri, sapendo che l'omaggio di Beaumets comprendeva anche quello de' dritti da esso dipendenti, sono restati in un profondo silenzio, nè hanno mai osato di formare veruna questione sopra questo soggetto.

Il quarto titolo che conferma vieppiù *la* stessa verità, è il contratto di vendita del 1654, col quale i signori Fleurretre e Gui-

sain acquistano la foresta di Goyaval, e la signoria di Beaumets dalla casa di Mantova.

Non è dubbioso tra le parti che intervengono in questo giudizio che non fosse intenzione sì del venditore che del compratore di comprendere in questa vendita i diritti di Longuilliers; e che in fatto questi censi non siano stati venduti con la terra di Beaumets: egli è certo in oltre che questi dritti sono stati specificati nel decreto volontario seguito in esecuzione di questo contratto; e finalmente egli è vero che questi diritti formavano parte della cosa venduta, che il signor di Vargemont ed i suoi autori non hanno altro titolo fuorchè questo contratto in virtù del quale possono dirsene i proprietarj. Con tutto ciò i diritti di Longuilliers, i quali fuor di dubbio sono stati venduti da questo contratto, non vi sono neppure stati nominati. Vi si vende a nome della casa di Mantova, la foresta di Goyaval, e la terra e signoria di Beaumets, consistente in tre molini, due de quali andavano a vento, l' uno chiamato Courtainvilliers e l' altro Beaumets, e quello ad acqua chiamato il molino d' Arondel, il diritto su' grani, sul denaro, e sul pollame, e tutti gli altri diritti, appartenenze e dipendenze della terra e signoria di Beaumets, i prati e praterie di Bordon, prati e terre dipendenti dal detto molino d' Arondel, e generalmente tutto quello che apparteneva e poteva apparte-

re a sua altezza nella detta foresta di Goyaval, terra di Beaumets ec.

Ecco quello che si vende con questo contratto; ed in tutto ciò ove trovansi i dritti di Longuilliers, di cui oggidì si vorrebbe comporre una signoria distinta e separata? Ciò nulla ostante fa di mestieri che questi diritti vi si trovino compresi, poichè si conviene che siano stati venduti con questo stesso contratto. Ora non si saprebbe ravvisarli in quest' atto, se non che nell' espressioni generali *d' appartenenze e dipendenze di Beaumets*; e per conseguenza, ecco il titolo che prova invincibilmente, che i diritti di Longuilliers non sono mai stati risguardati da' signori di Beaumets che come una dipendenza di quella signoria, in guisa che basterebbe possedere Beaumets, per esser signore de' diritti di Longuilliers; vendere Beaumets, per acquistare i diritti di Longuilliers.

In questo luogo invano tentasi di opporre, che nel contratto non si è espresso particolarmente da qual signoria dipendessero le terre che in esso sono nominate, e che si usò questa sola espressione generale, *le dette terre dipendenti da' signori che ne hanno l' alto dominio*: imperciocchè, primieramente questo raziocinio proverebbe troppo, mentre potrebbesi applicarlo anche alla stessa terra di Beaumets, la quale nulla ostante fu sempre dipendente dal re, come lo ha provato la medesima marescialla di Crequy. Secondo, chi non vede

che questa clausola è un effetto della saggezza del magistrato che trattava a nome della casa di Mantova, e che con tale espressione ha voluto prevenire ogn'idea di ricorso di garantia contro i venditori sulla dipendenza? Terzo finalmente, ciò che non è sviluppato abbastanza nel contratto, lo fu pienamente nel decreto volontario ch' egli venne dietro, e che contesta queste due verità, l'una che i diritti di Longuilliers formano parte della terra di Beaumets, l'altra che questi diritti, come il resto della terra sono dipendenti immediatamente dal bailaggio d'Amiens. Questo decreto ch' è il quinto titolo del re, è tanto preciso che non si abbisogna che della testimonianza de' proprj occhi, per trarne questa conseguenza, che i diritti di Longuilliers non compongono con Beaumets, che una sola e stessa signoria dipendente dal re.

Tal è la spiegazione del contratto di vendita dell'anno 1634. Pel decreto del 1637 i diritti di Longuilliers erano compresi tacitamente nel primo sotto il termine generale *d'appartenenze della terra di Beaumets*: gli stessi diritti sono compresi espressamente nel decreto che spiega in che consistevano *le appartenenze e dipendenze della terra di Beaumets*, ed il tutto vi è detto, *tenuto in feudo dal re a cagione del suo bailaggio d'Amiens*.

E cosa mai si può opporre ad un titolo cotanto decisivo, che non fu mai combattuto dall'anno 1637 fino al 1703.? Dicesi che le

quistioni di dipendenza non si decidono co' decreti. Ma, 1mo. non si abbada che in questo luogo la quistione della dipendenza è immediatamente annessa a quella di proprietà; conciossiachè s'egli è vero che i diritti di Longuilliers siano talmente riuniti al corpo della signoria di Beaumets che non formino che un solo tutto con questa terra, egli è indubitabile che il signore diretto della terra sia puranche il signore diretto de' diritti che vi sono annessi. 2do. Benchè un decreto non sia un atto di giurisdizione feudale, qualor sia lecito l'esprimersi così, si sa nullaostante che le enunciazioni che vi si trovano rapporto alla dipendenza sono sempre di un grandissimo peso, e soprattutto allorchè mostrano che la dipendenza della terra aggiudicata spetta al re.

Nissuno v'ha che ignori a qual garantia una tale espressione esponga coloro che la fanno in un decreto; il che fa che non vi si ponga a caso; oltre a che le pubblicazioni che precedono il decreto avvertiscono tutti i signori interessati di una tale enunciazione. Non si potrebbe disconvenire che il loro silenzio in una tal congiuntura non sia un grandissimo pregiudizio contro le loro pretensioni, soprattutto allorchè non rompono questo silenzio che più di sessant' anni dopo un decreto; ed allorchè una seconda aggiudicazione ha posto il sigillo alla prima, come dirassi fra poco.

Ma finalmente, se coloro che in questo luo-

go attaccano i diritti del re, vogliono assolutamente un atto feudale che abbia confermato ciò ch' è avvenuto nella vendita del 1634, di cui il decreto del 1637 n' è una conseguenza, essi lo troveranno nelle proprie carte, poichè la marescialla di Crequy ha prodotto essa medesima la sentenza dell'atto di riconoscimento censuario ottenuto sopra questa vendita da' signori Fleurretre e Guisain, la quale è il sesto titolo del re in questa prima quistione.

Per questa sentenza del bailaggio d'Amiens i signori Fleurretre e Guisain sono stati posti in possesso della terra e signoria di Beaumets con tutti i diritti, appartenenze e dipendenze di questa terra, come l'avevano acquistata dalla casa di Mantova, e questa sentenza porta espressamente, *che gli acquirenti hanno pagato i diritti signorili dovuti al re a cagione del detto acquisto, essendo che le cose vendute si riconoscevano da sua maestà in forza del suo bailaggio d' Amiens*. Ora si fa vedere, e col decreto e col riconoscimento di tutte le parti, che i diritti di Longuilliers erano del numero delle cose vendute. Il perchè gli atti che risguardano i doveri di feudi e que' che concernono i diritti di proprietà concorrono tutte allo stesso fine, e ne risulta egualmente che o rispetto a' proprietari o rispetto al signor sovrano i diritti di Longuilliers han sempre formato parte della terra e della signoria di Beaumets. Qui non si risponde ad un' obbiezione poco meditata che si è fatta contro la senten-

za: si è preteso ch' essa fosse nulla perchè bisognava rivolgersi a' tesorieri di Francia, e non al bailaggio d' Amiens per ottenere *questo possesso*. Ma non si è fatto riflessione che questa sentenza non è tanto da cansiderare con ciò che è emanato dall' ufficio del giudice, che colla dichiarazione che le parti vi hanno fatta; ed esse vi assicurano positivamente che hanno pagato al re i diritti signorili di tutto ciò ch' esse hanno acquistato col contratto del 1634. Altronde la giurisdizione ch' è piaciuto al re d' attribuire in queste materie a' tesorieri di Francia ad esclusione de' baili e siniscalchi, non era ancora così pienamente stabilita dall' uso nel 1635 come lo è in oggi. Finalmente da più di 30 anni niuno ha reclamato contro questo giudizio; ed è cosa inaudita che per distruggere un riconoscimento così preciso com' è quello che si trova in questa sentenza a favore de' diritti del re, si voglia rilevare un appoggio immaginario d' incompetenza, ed eccezionare il diritto de' tesorieri di Francia, che non si sono mai querelati di questa sentenza, e che avrebbero forse avuto torto di querelarsene.

Il settimo titolo che prova ancora che i titoli di Longuilliers non sono che una dipendenza della terra di Beaumets, è il decreto del 1606, col quale questa terra era aggiudicata al signor di Vargemont. Questo decreto è tanto più forte che non aggiudicando che la signoria di Beaumets senza fare alcuna men-

zione espressa de'diritti di Longuilliers, giudica manifestamente questi diritti come una dipendenza di Beaumets. Diffatti non si disconviene che il signor di Vargemont li posseda in virtù di questo decreto che n'è il suo unico titolo: tuttavia questi dritti non si trovano enunciati in quest'aggiudicazione, o se vi si trovano non può essere come in alcuni altri titoli che sotto il nome di pertinenze e dipendenze, dopo di che si aggiugne che il tutto è dipendente dal re a motivo del suo bailaggio d'Amiens. Ma questo tutto comprende certamente i diritti di Longuilliers. Le parti stesse che quì litigano contro il re, non ne possono disconvenire. Dunque, secondo questo decreto, i dritti di Longuilliers come una dipendenza ed un accessorio di Beaumets sono tenuti dal re a motivo del bailaggio d'Amiens.

Diffatti, e quì è l'ottavo titolo che prova ancora la stessa verità, il re solo ne ha ricevuto i dritti signorili come apparisce da due quietanze l'una del ricevitore de'dominj del bailaggio d'Amiens, e l'altra della marchesa di Seneſtere.

Finalmente il nono ed ultimo titolo del re a questo rispetto, si è la sentenza di possessorio pronunziata li 2 ottobre 1686 a favor di Vargemont dai tesorieri di Francia d'Amiens, in cui vedesi ch'egli ha dichiarato che avendo acquistato prima di questo decreto il quarto della selva di Goyaval ed il molino di Cour-

tainvilliers antiche dipendenze della terra di Beaumets, egli *intendeva unirle per non fare che un solo e medesimo feudo dipendente da sua maestà in pieno omaggio*; ed i tesorieri di Francia gli danno atto della sua dichiarazione purchè egli si rivolga al re per ottenere il decreto d' unione. Come mai potevasi marcar meglio che tutte le appartenenze di Beaumets fossero dipendenti dal re? Non si dica già quì che adunque c' erano parecchi fondi in questa terra distinti e separati gli uni dagli altri; poichè v'è stato d'uopo d'una dichiarazione del sig. di Vargemont per unirli, ed i tesorieri di Francia gli hanno altresì imposta la necessità d' ottenere lettere d' unione. Prima di tutto l' unione o la divisione di questi feudi è quì indifferentissima rispetto alla dipendenza, poichè si riconosce in questa sentenza che questi feudi, quantunque separati di fatto dalla signoria di Beaumets, erano tutti egualmente dipendenti dal re. Secondariamente egli è visibile per i termini stessi che si sono riferiti che questa distinzione di diversi feudi non cade sui diritti dovuti a Longuilliers, che sono stati avviluppati e confusi nell' aggiudicazione di Beaumets sotto i termini di adjacenze e dipendenze, e ch' essa cade unicamente sulla parte di Goyaval, e sul molino di Courtainvilliers che il signor di Vargemont aveva acquistato separatamente: poco dunque importa dopo ciò l' esaminare in che modo, l' enumerazione di questo quarto della

selva di Goyaval e del molino di Courtainvilliers era avvenuta, se quest'enumerazione era giusta, o se non lo era, se l'unione aveva luogo di pien diritto, o se non si poteva fare che colla permissione del re. Tutte queste questioni, ripetiamlo, sono assolutamente estranee a' censi di Longuilliers, di cui non si tratta per niente in questo luogo della sentenza de' 2 ottobre 1686.

Tale si è adunque la prima specie di prova che stabilisce che i diritti di cui la dipendenza è combattuta, formino certamente parte della terra di Beaumets; e che siccome non si dubita che questa terra non sia dipendente dal re, non si deve dubitare neppure che questi luoghi che ne formano parte, non dipendano dallo stesso signore. Ma a questa prima prova tratta da' titoli prodotti nel processo bisogna aggiugnerne una seconda che termini di mettere questo punto di fatto nel suo più chiaro aspetto, ed è il riconoscimento pubblico e formale del signor d'Offinicourt in parecchi atti reiterati. Si è già osservato, che vi è stato un primo processo fra lui, ed il signor di Vargemont rispetto al luogo di Longuilliers, di cui il signor di Vargemont pretendeva poter dirsi signore d'alta giustizia. Nel corso di questo processo il signor d'Offinicourt, tenendo un linguaggio ben diverso da quello ch'ei tiene in oggi, sembrava avere intrapreso di difendere la causa del re ch'ei combatte presentemente e di provare

che il signor di Vargemont non aveva signoria a Longuilliers, separata e distinta da Beaumets. Tra' parecchi luoghi delle sue scritture il procurator generale ne sceglierà solamente quattro che contengono un riconoscimento così preciso e così puro di questa verità, che non saprebbesi concepire dopo ciò che quegli che ha formato questo riconoscimento nel 1690, 1691, 1693, sia quel medesimo che ha intrapreso di provare il contrario nell'anno 1700. Il primo si trova in una clausola de'20 ottobre 1690, in cui il signor di Offinicourt dichiara formalmente che i diritti dovuti al signor di Vergemont nel luogo di Longuilliers non costituiscono un feudo separato, e non sono altra cosa che il feudo stesso di Beaumets Goyaval. Così appunto si spiega egli nelle sue conclusioni stesse, e non già solamente nella parte enunciativa di questa clausola. *Come pure che fosse fatta inibizione al signor di Vargemont di prendere la qualità di signore di Longvilliers: ordinato ch' essa sarebbe scancellata dagli atti e dalle scritture in cui l'avesse presa salvo a lui di prendere quella di Beaumets, Goyaval che è il nome del suo feudo posto nel tenere e nella villa di Longuilliers.* La seconda è in un detto de'20 decembre del 1691, dove il signor d'Offinicourt, poco contento di attestare la stessa verità, intraprende di provare egli stesso che tutto ciò che il signor di Vargemont possede a Longuilliers non può essere che una dipendenza della terra di Beau-

mets; e lo prova così dimostrativamente che il procurator generale non crede potere impiegare un argomento più forte per lo stabilimento de'diritti del re che quello di cui il signor d'Offinicourt si è servito in questo luogo; perocchè ecco com'egli ragiona contro il signor di Vargemont. *Ma per convincere più fortemente egli non può disconvenire ch'egli ha comprato la terra e la signoria di Beaumets con decreto, e che non può godere che de' feudi che gli sono stati aggiudicati. Ora da tutte le espressioni degli stridori che sono state fatte è costante che si è pubblicata la vendita della terra, e signoria di Beaumets, adjacenze e dipendenze;* purchè *il suddetto* signor di Vargemont goda delle dipendenze poste nel tenere di Longuilliers, *bisogna necessariamente che ciò ch' egli ha nel tenere di Longuilliers sia una dipendenza della terra e signoria di Beaumets, o della selva di Goyaval.* Così appunto il signor di Offinicourt provava allora solidamente che il signor di Vargemont non era aggiudicatorio che della terra di Beaumets, e Goyaval, *pertinenze e dipendenze*; che tuttavia egli godeva delle dipendenze di Longvilliers in virtù di questa aggiudicazione, e che bisognava necessariamente che queste dipendenze fossero una *dipendenza* della terra di Beaumets, e di Goyaval. Quest'è quel medesimo discorso che il procurator generale ha impiegato già parecchie volte e ch'egli impiega ancora in questo luogo contro il signor d'Offinicourt, cioè

cioè contro quello stesso che n'è il primo autore. Egli ha ripetuto la stessa cosa una terza volta in una causa de' 30 ottobre 1694, ove dice ancora in termini formali, *che i diritti de' feudi che appartengono al signor di Longuilliers non sono un feudo particolare, ma una dipendenza di quello di Beaumets*. Finalmente egli ha riconosciuto non solo che i diritti di Longuilliers posseduti dal signor di Vargemont erano una dipendenza della terra di Beaumets, ma che questi diritti, o piuttosto il feudo da cui essi dipendono, sono dipendenti immediatamente dal re, e l'ha così ben riconosciuto che ne ha tratto quest' argomento per provare ch' egli era impossibile che il signor di Vargemont possedesse il vero feudo di Longuilliers. Appunto nella stessa carta de' 20 decembre 1691, di cui si è già parlato, egli ha fatto questo riconoscimento: ivi appunto per mostrare che il feudo di Longuilliers che gli appartiene, ed i diritti dovuti al signore nel tenere di Longuilliers sono due feudi diversi si serve di questo ragionamento. E', dic' egli, assolutamente necessario che questi siano due feudi diversi poichè quel del signore di Vargemont è dipendente dal re . . . e quello del signor d' Offinicourt è dipendente dalla dama di Caderousse ec. Invano si vorrebbe pure rispondere dal signor d'Offinicourt che se nel corso d'un altro processo si è convenuto di questo fatto che gli è contrario nella causa presente, egli ha pure il vantaggio

che il signor di Vargemont ha preteso reciprocamente che il suo feudo di Longuilliers fosse un feudo assolutamente distinto e separato da quello di Beaumets, e che perciò il signor d'Offinicourt non ha maggior dritto per opporre se a se stesso, che il signor d'Offinicourt non ne ha per combattere il signor di Vargemont co' suoi proprj riconoscimenti. Vero che il calor del litigio ha impegnato il signor di Vargemont nella sua prima questione ad uscire dai limiti d'un'esatta verità ed ha sostenuto male a proposito, senza alcun titolo, o piuttosto contro i suoi titoli medesimi, che ciò ch'egli possedeva in Longuilliers era un feudo ed una signoria diversa da quella di Beaumets. Ma perchè il signore di Vargemont si è ingannato in questo punto, si può forse indi conchiudere che il re, al quale non si può rimproverare un simile sprezzo, non sia in dritto di profittare de' riconoscimenti precisi e reiterati del signor d'Offinicourt? E bisognerà egli, che per essere signor di Vargemont caduto in questo sprezzo si faccia, per così dire, compenso dell'errore ch'egli ha avanzato colla verità che il signor d'Offinicourt ha riconosciuto? Di modo che un fatto sostenuto male a proposito da una parte scancelli la conseguenza che si deduce da un fatto giustissimamente confessato dal suo avversario? Quest'è quanto non può essere neppure proposto. V'è d'altronde una differenza infinita tra' due fatti

che sono stati avanzati dalle parti, contro ciò ch' esse sostengono in oggi. Diffatti egli è visibile che l'interesse solo, e la voglia di aumentare le sue qualità del titolo di signore alto-giustiziere di Longuilliers, aveva portato il signor di Vargemont ad avanzare il fatto novamente inventato della distinzione del feudo di Beaumets e de' dritti ch' ei possede a Longuilliers. Non è lo stesso del signor d'Offinicourt. Egli ha tenuto in questo processo il medesimo linguaggio che i suoi autori avevano sempre tenuto in un tempo non sospetto, e più di vent' anni prima che la contestazione fosse formata. Quest' è ciò ch' è provato da un rioonoscimento del feudo di Longuilliers prestato da Giovanni Tillet autore del signore d' Offinicourt li 15 ottobre 1669 foglio 22 art. 5: e non v'è nulla di più decisivo di questa carta, per mostrare come i precessori del signor d' Offinicourt abbiano parlato de' dritti che il signor di Beaumets e Goyaval aveva a prendere nel luogo di Longuilliers. Così egli se ne spiega. *Di già confessò avere lo stesso diritto di Champart sulle terre dipendenti dalla signoria di Goyaval nelle tenute di Longuilliers, salvo incirca cinque giornali, in cui il suddetto signor di Goyaval ed il priore di Dommart hanno il diritto solo.*

E' dunque vero che non solo il signor d'Offinicourt nel calore d' una lite, ma Giovanni Tillet suo autore, di cui porta il nome, ha riconosciuto in un tempo libero da ogni pre-

venzione, che le terre dipendenti dal signor di Vargemont, nel luogo di Longuilliers, *erano dipendenti dalla signoria di Goyaval*; e per conseguenza che queste terre non erano dipendenti da questo feudo imaginario che si vuol formare in oggi e che si stacca senza alcun fondamento dalla signoria di Beaumets, e Goyaval. Egli è ben difficile il concepire dopo tutto ciò come il signor d'Offinicourt possa disputare al re una dipendenza ch' egli ed i suoi autori hanno riconosciuto così formalmente appartenergli. Ma siccome egli ha chiamato in suo ajuto per iscusare la sua variazione, la dama marescialla di Crequy, il duca di Lesdiguiers, egli è necessario prima di finire ciò che concerne questa prima proposizione, di esaminare ciò ch'è stato proposto dalla loro parte contro i titoli che si sono spiegati. Essi riducono con ragione tutta la questione a sapere se sia vero che i dritti di Longuilliers sieno una dipendenza della terra di Beaumets. Essi pretendono provare il contrario con quattro argomenti principali. Il primo è tratto da' conti della signoria di san Valery degli anni 1497, 1498, 1504, 1507, 1512, 1523, 1524, 1525. Ben lungi dal combattere queste carte come opposte ai diritti del re, il procurator generale le impiega a rincontro per confermare ancora la verità dell'unione de' dritti di Longuilliers alla terra di Beaumets. Ma prima di far vedere quanto questi titoli siano favorevoli alla

causa del re, bisogna spiegare l' induzione che se ne trae per combatterla. *Si sono computati i diritti* di Longuilliers con un articolo, e sotto un titolo diverso da quello di Beaumets. Dunque questi dritti non formano alcuna parte della signoria di Beaumets. Si trova altronde in alcuni di questi titoli il termine della *terra e signoria di Longuilliers*. Dunque vi è una signoria di Longuilliers indipendente da quella di Beaumets. Ma egli è facile il far vedere prima di tutto che queste induzioni non sono d'alcuna conseguenza, e secondariamente elle ben lungi che i conti, di cui si fa uso per appoggiarli facciano vedere che i dritti di Longuilliers siano indipendenti da Beaumets, essi provano a rincontro che questi dritti sono una dipendenza di questa signoria, o se così vuolsi, di quella di san Valery, di cui la terra di Beaumets era una parte nel tempo che questi conti sono stati resi. Si dice primamente che le induzioni che se ne traggono non provano nulla; perocchè come si è potuto conchiudere da ciò che i dritti dovuti nel villaggio di Longuilliers sono impiegati in un conto diverso, in un capitolo differente da quello de' dritti dovuti nel villaggio di Beaumets come, diciam noi, se ne ha potuto conchiudere che i dritti di Longuilliers formassero nel tempo di questi conti, un corpo di feudo, e di signoria distinto e separato da quella di Beaumets? Quasicchè l' ordine che un ricevitore si propone di se-

guire in un conto per renderlo più chiaro e più intelligibile decidesse della differenza e della distinzione delle signorie come se fosse impossibile, od anche straordinario, che una sola e stessa signoria si estendesse in parecchi villaggi: come se non bisognasse distinguere i luoghi in cui i dritti son dovuti, ed ove i beni sono posti, dal capo-luogo, al quale son dovuti: e come se per averli distinti, si avesse con ciò separato i membri dal loro capo, e spezzato una signoria in altrettanti feudi quanti sono i cantoni diversi impiegati in un conto, di riscossioni. Per verità, vi sono tante risposte decisive da fare contro siffatta obbiezione che sorprende che si abbia voluto proporla. E' lo stesso dell' induzione che si trae dai termini di terra e signoria di Longuilliers, che si trova in alcuni di questi conti: termini che il signor d'Offinicourt pretende egli stesso essere improprj, poichè sostiene aver solo la signoria di Longuilliers, e di cui per conseguenza nè egli nè quei che hanno lo stesso interesse possono servirsi contro il re: ma d'altronde quando questi termini fossero giusti e convenevoli che cosa indi ne seguirebbe? Se non che la terra di Beaumets, e quella di san Valery, di cui essa ha fatto parte, erano come tutte le signorie considerabili del regno, composte di parecchi feudi e signorie particolari, che non formavano che un tutto, ed un corpo di signoria. Che cosa vi è in questo di difficile

da concepire, e che possa impedire che i diritti dovuti a Longuilliers, o, se così vuolsi, la signoria ei Longuilliers, non sia confusa colla signoria principale di Beaumets, o con quella di san Valery, perocchè ciò apparisce molto incerto ne' conti in questione? Ma bisogna aggiugnere in secondo luogo che questi conti, da cui si è tratto induzioni così frivole contro la causa dei re, provano a rincontro che i dritti di Longuilliers di cui trattasi erano considerati sin dall' anno 1497 come una dipendenza di Beaumets, o di san Valery, di cui Beaumets formava parte in quel tempo. Non bisogna, per esserne convinto, che leggere il titolo del conto di quell' anno. Vi si osserva dapprima che quegli che lo rende non vi prende alcun altro titolo che quello di ricevitore della terra, signoria, e baronia di san Valery; il che marca già ch' ei credeva che tutti i dritti ch' era per enumerare, erano delle dipendenze di questa terra. Vi si leggono ancora questi termini, che provano ancora più evidentemente la stessa cosa. Conto dichiarativo di Giovanni di Ponthieu, ricevitore della terra, e signoria di san Valery, sul mare, e delle appartenenze e dipendenze. Egli spiega in seguito ciò che siano queste dipendenze con questi termini: *case*, *boschi*, *dipendenze nelle città di san Valery*, *Sulleval a Beaumets*, *Longuilliers*, *Dommart ec* e parecchi altri villagj adjacenti. E' dunque visibile, che tutti questi villagi o territorj ne' quali il

signor di san Valery aveva delle rendite da riscuotere, erano risguardati come pertinenze della signoria di san Valery.

Non si dica inoltre quì che quest' argomento proverebbe che i dritti dovuti nel luogo di Longuilliers fossero una dipendenza di san Valery piuttosto che di Beaumets. Questo fatto quando fosse vero non proverebbe nulla contro il re, che non è meno il signore diretto di san Valery che il signor diretto di Beaumets, ed al quale per conseguenza dev' essere indifferente, come si è già detto in un altro luogo di questa causa che i dritti siano risguardati come una dipendenza di san Valery o come una dipendenza di Beaumets. Il conto del 1498 è ancora più formale di quello del 1497. Il titolo di questo conto non fa alcuna menzione espressa de' censi di Longuilliers. Giovanni di Ponthieu che lo rende non vi nomina che san Valery, Cambron e *Beaumets, e le appartenenze dichiarite nel presente conto*: ora egli vi fa la riscossione in seguito de' censi di Longuilliers. Dunque questi censi secondo questo conto, formano una delle dipendenze delle terre di san Valery, Cambron, e Beaumets. Si trova la stessa espressione e per conseguenza la stessa induzione nel conto del 1507, in quello del 1513, ed in que' del 1523, e del 1525. Tutti questi conti non facendo menzione nel loro titolo che della terra di san Valery, e comprendendo in seguito i censi di Longuilliers nel numero dei

dritti, di cui il ricevitore di san Valery ha fatto riscossione, non provano già meno evidentemente che se i conti d'un ricevitore possono essere di qualche peso per decidere la question presente, la decidono tutti a favor del re, poichè fanno vedere che i censi di Longuilliers sono sempre stati risguardati qual dipendenza dalla signoria di san Valery, considerata nel suo antico stato, cioè allorchè essa abbracciava anche la signoria di Beaumets Goyaval ec.

Il secondo argomento, di cui la marescialla di Crequy si serve per provare la distinzione reale ed assoluta della terra di Beaumets, e de' dritti di Longuilliers, è fondato sopra un altro luogo de' medesimi conti, e soprattutto di quello del 1497, dal quale apparisce che i dritti signorili si regolano diversamente in caso di rendita ed in caso di successione a Beaumets, ed a Longuilliers. Ma quand' anche si convenisse della verità di questo fatto, non si vede qual conseguenza se ne potrebbe trarre. Ne risulterebbe tutt' al più che le concessioni di stabili che sono state fatte a' possessori di Longuilliers lo furono sopra un piede diverso di quelle che sono state fatte agli abitanti di Beaumets. Ma ne segue forse che questi censi non appartengono al signor di Beaumets come una dipendenza dalla sua signoria? Questa è una conseguenza che non sembra per niente necessaria. La differenza de' dritti signorili non proviene che dal-

la differenza delle convenzioni che sono state fatte altre volte tra il signore ed i suoi sudditi, nel tempo della prima alienazione del fondo a titolo di censo. Ma queste convenzioni hanno potuto essere diverse, non solo in ciascuna signoria, ma ancora, nei diversi cantoni, di cui una sola signoria è composta. Si sa altronde che quantunque questi dritti abbiano potuto essere uniformi nell'origine, hanno potuto essere cambiati da quel tempo nella loro quota o per prescrizione o per convenienza, in una infinità di diverse maniere; e quand'anche si supponesse che il feudo, da cui dipendono i censi di Longuilliers, fosse stato originariamente un feudo separato, che avesse avuto i suoi usi diversi, nulla impedisce che non si supponga altresì che il signor di san Valery, e di Beaumets l'abbia unito alla sua signoria, senza che la condizione dei *Censitarj* sia stata cangiata da questa unione. Ecco pertanto quali siano i più forti obbietti della dama marescialla di Crequy: perocchè il terzo ed il quarto non meritano alcuna risposta. Il terzo è tratto dall'omaggio del 1607 prestato al re da' duchi di Nevers per le sei terre ch'essi possedevano in Picardia; e perchè la marescialla di Crequy non vi trova i dritti di Longuilliers espressi nominatamente, essa ne conchiude che questi dritti componevano un feudo separato che non era dipendente dal re. Si è già prevenuto l'argomento che si trae da questo titolo per una conse-

guenza stiracchiata, allorchè si ha fatto vedere in tanti modi che i dritti di Longuilliers non erano che una leggera dipendenza delle terre che i duchi di Nevers possedevano in Picardia. Non è dunque sorprendente dopo ciò, che non se l'abbia impiegato espressamente in un omaggio, nel quale questa dipendenza è riputata compresa come un accessorio delle terre che vi sono enunciate: ed altronde quest'argomento è evidentemente falso, perchè prova troppo, e che qualora se ne facesse caso bisognerebbe conchiuderne che tutti i censi, e tutte le rendite che i signori di san Valery, e di Beaumets avevano a prendere sopra cinque o sei villaggi dei contorni, istessamente che su quello di Longuilliers non fossero per la stessa identica ragione nella dipendenza del re, perchè non se n'è fatta una menzione più espressa in quest'omaggio, di quello sia avvenuto de' censi di Longuilliers. Ma quest'è ciò che sino al presente non si ha avuto il coraggio di avanzare. Finalmente l'ultima obbiezione della marescialla di Crequy è che il signor di Fleureton, uno de' proprietarj della terra di Beaumets col signor di Vargemont, ha prestato omaggio al re li 12 novembre 1681 per la terra di Beaumets, la selva di Goyaval, e pel molino di Beaumets, e che prestando quest'omaggio ha dichiarato che questi tre feudi li teneva direttamente dal re, dal che si conchiude che non è vero, come i decreti del 1637,

e 1686, ed altri atti prodotti dal signor di Vargemont lo portano espressamente, che i beni aggiudicati da questi decreti fossero tenuti in un solo feudo dal re; e siccome i diritti di Longuilliers non sono compresi in quest'atto se ne tira egualmente questa conseguenza che questi dritti compongono un feudo separato che non è dipendente dal re. Ma si potrebbe dire dapprima che nè la condotta, nè il linguaggio del signor di Fleureton non han potuto fare alcun pregiudizio a' dritti del re. Non istà già in potere di un vassallo il dividere così la sua signoria, e di far tre feudi senza il consenso del suo signore. Si potrebbe aggiugnere in progresso che quest' atto è coperto da tutto ciò che lo precede e tutto ciò che lo segue, in cui si vede che tutto quello ch'è stato compreso ne' decreti del 1637 e del 1686, non è mai stato risguardato che come una sola signoria di cui i censi di Longuilliers formavano parte. Ma pes isviluppare intieramente l'equivoco di quest'atto, e distruggere pienamente l'induzione che se ne trae, bisogna aggiugnere a quello de' 2 ottobre 1686, che è stato già spiegato, ed ove apparisce che il signor di Vargemont ha dichiarato ch'era sua intenzione di unire i tre feudi di cui è fatta menzione nell' atto de' 12 novembre 1681: ma non si può indi conchiudere che ciò ch'era stato aggiudicato ai signori Fleureton e Guirain nel 1637, ed al signor di Vargemont nel 1686 fosse composto

di tre feudi distinti e separati, oltre i dritti di Longuilliers: l'atto del 1686 spiega notabilmente la cosa. Apparisce da quest'atto che oltre i luoghi che il signor di Vargemont aveva acquistati col decreto del 1686, possedeva inoltre sotto un altro titolo il quarto della selva di Goyaval, ed il molino di Courtainvilliers. Ecco adunque quai fossero i tre feudi che si pretendevano *distinti e separati gli uni dagli altri*. Il primo era tutto ciò ch'era compreso nell'aggiudicazione del 1686, cioè Beaumets, la più gran parte della selva di Goyaval, ed i censi ch'erano a prendere sul luogo di Longuilliers, e su parecchi altri villaggi vicini. Il secondo era il quarto della selva di Goyaval. Il terzo era il molino di Courtainvilliers o di Beaumets. Ciò supposto, egli è facile il far cessare la confusione che si è fatta fare iovolontariamente in questo luogo. Egli è dunque vero che col comprendere due altri pretesi feudi che il signor di Vargemont aveva acquistati indipendentemente dall'aggiudicazione del 1686, egli aveva, egualmente che il signor di Fleureton suo precessore, od almeno egli pretendeva aver tre feudi distinti e separati, dipendenti tutti egualmente dal re. Ma non è vero che ciò ch'egli aveva acquistato col decreto del 1686, e ciò che il signor di Fleureton possedeva in virtù dell'aggiudicazione del 1637 fosse diviso in tre feudi: a rincontro tutti i beni e diritti compresi in questo decreto, e nominata-

mente que' che si percepiscono sul tenere di Longuilliers non componevano secondo il decreto, e tutti gli atti seguenti che un sol corpo di signoria compreso sotto il nome di Beaumets, cioè d' uno de' tre feudi di cui il signor di Fleureton ha prestato omaggio al re li 12 novembre 1681. Perciò quest' omaggio è ancora un nuovo titolo pel re, poichè da ciò che si è spiegato non si può dubitare che i diritti di Longuilliers non vi siano compresi come formanti parte d' uno de' feudi che il signor di Fleureton riporta al re.

In tal guisa appunto tutte le obbiezioni che sono fatte dalla marescialla di Crequy, e dal duca di Lesdiguiers si risolvono in prove pel re; e tutti gli atti del processo concorrono egualmente a stabilire la verità che si è intrapreso di provare in questa prima parte, cioè che i censi di Longuilliers formano parte della signoria di Beaumets dipendente dal re. Per conseguenza si ha avuto ragione d' avanzare che il re che non ha bisogno di titoli, e che ne aveva di certi ed indubitabili in quest' affare. Questa è la prima proposizione.

Bisogna ora passare alla seconda, che sarà molto più breve, e far vedere che la marescialla di Crequy ed il duca di Lesdiguiers che avrebbero bisogno di titoli contro il re, non ne hanno tuttavia alcuno.

## SECONDA PROPOSIZIONE.

Quantunque una proposizione negativa non dimandi in rigore nè spiegazione nè prova, non sarà inutile tuttavia, per far vedere quanto questa proposizione sia importante in quest' affare, il considerarla sotto diversi aspetti. Perocchè 1mo. egli è certo che i signori che litigano contro il re non riferiscono verun titolo. 2do. Non solamente essi non riferiscono verun titolo, ma producono eglino stessi un titolo importante, da cui risulta un argomento negativo che basta per provare ch' essi non ne possono avere. 3zo. Finalmente non si saprebbe allegare verun' altra cagione di questo difetto assoluto di titoli, che il fatto ch' è stato dimostrato nella prima parte, cioè che i diritti di Longuilliers formano parte della signoria di Beaumets. Bisogna sviluppare in poche parole queste tre riflessioni. La prima non ha bisogno d'alcuna spiegazione. Il fatto è certo che nè la marescialla di Crequy nè il duca di Lesdiguiers, nè il signor d' Offinicourt non riferiscono alcun titolo per istabilire che i diritti che appartengono al signor di Vargemont nel luogo di Longuilliers siano tenuti in feudo da Dommart. Non si vede nè atto di fede ed omaggio, nè riconoscimento che abbia potuto conservare i vestigj e la memoria di questa pretesa dipendenza. Non si vede neppure che sia enunciata in verun tito-

lo antico o nuovo direttamente o indirettamente. Ed in rigore ce ne vorrebbe forse di più per istabilire la giustizia de' diritti del re che avendo il jus comune per lui, non ha bisogno che della mancanza di titoli dalla parte di que' che gli disputano una dipendenza per farla aggiudicare? La seconda riflessione non è men certa. Non bisogna impiegare che i titoli stessi della signoria di Dommart e di Bernevilles, per provare che il duca di Lesdiguiers non ha titoli, e non ne saprebbe avere per pretendere la dipendenza de' dritti di Longuilliers. Il signor di Vargemont ha prodotto nell'istanza un riconoscimento prestato al re da Giovanni di Craon, signor di Dommart e di Bourneville nel 1407, in cui si vede che quantunque vi sia un gran numero di vassalli impiegati in questo riconoscimento come dipendenti della signoria di Dommart e di Berneville, non vi si fa alcuna menzione del preteso feudo composto de' diritti di Longuilliers che si vogliono creare in oggi, e che si sostiene formar parte delle dipendenze di Dommart; e ciò che v' è di più osservabile è che s' impiega in questo riconoscimento nel numero de' feudi dipendenti da questa terra, il temporale del priore di Dommart, che possede i dritti di Longuilliers per *indiviso* col signore di Beaumets. Ora se fosse vero che la totalità di questi dritti, e non solamente la parte del priore di Dommart, fosse tenuta in feudo dalla signoria di Dommart, e di

Ber-

Berneville, come mai si avrebbe obbliato di farne una menzione espressa pel riconoscimento del 1407? Per qual fatalità questa dipendenza sarebb' essa sfuggita a que' che hanno esteso questo riconoscimento? Chi non vede al contrario che risulta necessariamente da questo argomento negativo che i dritti dovuti al signor di Beaumets nel luogo di Longuilliers non hanno mai formato parte delle dipendenze della terra di Dommart? E che se ciò è in fatto, come non se ne può dubitare, dopo questo riconoscimento, si ha avuto ragione d'avanzare che non solo i signori che quì litigano contro il re non riferiscono alcun titolo, ma non ne possono addurre alcuno.

Finalmente, ed è la terza riflessione che si è creduto dover fare in questa seconda parte, perchè questi signori non hanno alcun titolo in loro favore, perchè mai questi signori non hanno alcun titolo in loro favore per questo feudo che ha de' censi nel territorio di Longuilliers, mentre dall'una parte i titoli del re non cadono che indirettamente su questo feudo, come formante parte della signoria di Beaumets, che questi titoli risguardano direttamente? Egli è evidente che non se ne saprebbe allegare verun' altra cagione verisimile che il fatto che è stato provato nella prima parte, cioè che i diritti di Longuilliers formano una dipendenza della signoria di Beaumets. Ecco ciò che ha fatto dall'una parte

che i signori di Dommart non hanno alcun titolo che loro attribuisca neppure indirettamente la dipendenza di questo feudo; e dall' altra che il re non ha nè omaggi, nè riconoscimenti che enunzino questo stesso feudo come un feudo particolare, e diverso dalla terra di Beaumets. Quando non suppongasi questo fatto tutto è inesplicabile in quest' affare. Non si comprende più perchè i signori di Dommart, che vogliono che questo preteso feudo dipenda dalla loro signoria non abbiano alcun titolo per essi. Non si concepisce neppure perchè questo stesso feudo non sia stato riconosciuto come dipendente dal re espressamente, s'egli è vero che questo sia un feudo separato che dipende dal suo dominio. Al contrario tutte le difficoltà si spianano sin dal momento che si suppone ciò ch' è stato provato nella prima parte, che il feudo onde dipendono i censi di Longuilliers dipende dal re, come formante parte della terra di Beaumets. Con questa sola supposizione si spiega naturalmente e perchè il signore di Dommart non abbia titoli, e perchè il re non ne abbia altri per Longuilliers, che que' che gli assicurano la dipendenza di Beaumets. In tal guisa appunto la mancanza di titoli dalla parte del signor di Dommart termina di confermare i titoli del re. Non resta più dopo ciò che di rispondere in poche parole agli atti, co' quali questo signore ed il signor d'Offinicourt hanno voluto sup-

plire a questo difetto di titoli che vien loro opposto continuamente.

## TERZA PROPOSIZIONE.

Gli atti prodotti dal signor di Dommart nella mancanza di titoli veri, non hanno alcuna solidità.

Nella mancanza di veri titoli, i signori di Dommart hanno avuto ricorso a tre atti estranei, co' quali essi han creduto potere stabilire almeno indirettamente la loro pretesa dipendenza; ma sono stati così poco felici nella scelta di questi atti che non si teme di avanzare che i titoli ch' essi producono o non provano nulla, o provano contro coloro stessi che li producono. Il primo di questi atti è il riconoscimento del 1407, che il procurator generale ha impiegato per la difesa de' diritti del re. Il secondo è una dichiarazione del temporale del priorato di Dommart che si pretende essere stata data ad alcuni commissari del re nell' anno 1481. Finalmente il terzo è una specie d'enumerazione che Francesco di Hodenog, priore di Dommart apparisce aver prestato nel 1687 al marchese di Crequy. Da questi tre titoli, di cui si è per ispiegare esattamente il contenuto, la maresciaIla di Crequy tira due conseguenze, l'una che il feudo i di cui censi si estendono nel territorio di Longuilliers, è sempre appartenuto in cumulo al priore di Dommart, ed agli autori del si-

gnor di Vargemont: l'altra che la porzione indivisa del priore, essendo tenuta in feudo dalla signoria di Dommart, secondo la dichiarazione del 1481, ed il riconoscimento del 1687, bisogna necessariamente che l'altra porzione indivisa dello stesso feudo, che appartiene al signor di Vargemont, sia pure tenuta immediatamente dalla signoria di Dommart. Di queste due conseguenze la prima non è richiamata in dubbio: ma la seconda che non è fondata che sopra una pura sottigliezza, può essere egualmente distrutta ed in fatto ed in diritto. Nel fatto non è provato che la porzione indivisa del priore di Dommart ne' diritti di Longuilliers sia tenuta in feudo dalla signoria di Dommart. In diritto quando questo fatto fosse ben provato, non si deve conchiuderne che l'altra porzione indivisa degli stessi diritti che è posseduta dal signor di Vargemont sia dipendente necessariamente dalla signoria di Dommart; e per conseguenza questa unica risorsa de' signori di Dommart essendo stralciata, non resta più alcun pretesto per sostenere la loro pretesa dipendenza. Si dice in primo luogo che nel fatto gli atti che sono prodotti dalla marescialla di Crequy, non provano che la porzione indivisa che appartiene al priore di Dommart, sia dipendente dalla signoria di Dommart e di Berneville. Il primo di questi atti è il riconoscimento prestato al re dal signor di Dommart nel 1407. Egli è ben detto in questo riconoscimento che

il temporale del priore di Dommart è tenuto in feudo dalla signoria di Dommart e di Berneville, ma non si spiega in che consista questo temporale: non si aggiugne che la parte indivisa de' diritti di Longuilliers ne forma parte. Il perchè quest' atto non prova nulla per la marescialla di Crequy che lo produce, e prova al contrario pel re, poichè, come lo si è già osservato, la porzione de' dritti di Longuilliers posseduta dal signor di Vargemont, non vi è impiegata nel numero delle dipendenze della terra di Dommart, il di cui dettaglio è spiegato molto esattamente con questo riconoscimento. Il secondo, ed il più considerabile de' titoli prodotti da' signori di Dommart, è la dichiarazione del temporale del priorato di Dommart, data ad alcuni commissarj pel re nel 1481. Vero che dopo una lunga enumerazione de' diritti dipendenti da questo priorato, e tra gli altri della porzione indivisa de' diritti di Longuilliers, di cui l' altra parte era allora posseduta da' conti d'Eu, signori di san Valery e di Beaumets, quegli che ha fatta questa dichiarazione, aggiugne questi termini: *Tutte le quali cose scritte qui sopra il suddetto priore tiene nobilmente in dignità di pari sotto un nobilissimo e potentissimo signore Giovanni di Soissons, signore di Dommart e di Berneville, per le rendite suddette*: e confessa detto priore *aver giustizia e signoria nella città di Longuilliers, alta, mezzana e bassa in tutto ciò che gli com-*

*pete ed appartiene al conte d' Eu per indiviso*. Il perchè secondo questa dichiarazione, sembrerebbe che la metà indivisa de' diritti di giustizia e de' censi che il priore di Dommart possedeva nel territorio di Longuilliers, fossero tenuti in feudo da Giovanni di Soissons, signore di Dommart e di Berneville.

Ma 1mo. questo titolo non è riportato in originale, e non vi sono che gli originali che possano far fede, quando si tratta di combattere i diritti del re. 2do. Questa carta non è nè un riconoscimento nè un omaggio prestato al signore di Dommart dal priore dello stesso luogo pe' diritti che questo priore possede in comune col signore di Beaumets nel territorio di Longuilliers. E' una dichiarazione del temporale di questo priorato, ove non trattavasi di esaminare nè di verificare la dipendenza del suo dominio. Non era quistione che di fissarne la consistenza innanzi a' commissarj del re, ch' erano stati nominati apparentemente per fare una ricerca de' diritti di liberazione e di nuovo acquisto. Il perchè poco importava allora il sapere da qual signore dipendesse questo dominio. Era, per così dire, un fatto estraneo rispetto all' oggetto principale della commissione. Dopo ciò si lascia da giudicare della forza che può avere una tale enunciazione in un' atto di questa natura; enunciazione combattuta, come si vedrà tosto, dal terzo atto che la dama di Crequy ha prodotto; ma enunciazione del tutto su-

perflua in un atto in cui non trattavasi di decidere da qual signore fossero dipendenti i domini porseduti dal priore di Dommart. In questa enunciazione non vi è neppur detto, che il temporale di questo priore fosse dipendente dalla signoria di Dommart e di Berneville. Essa porta solamente che le cose che sono enunciate in questa dichiarazione sono tenute in dignità di pari sotto Giovanni di Soissons, signore di Dommart e di Berneville; ma non vi è marcato espressamente se a motivo di queste signorie il temporale del priore fosse nella sua dipendenza. 3zo. Finalmente l' enunciazione che trovasi in questa dichiarazione è un titolo unico per istabilire il diritto de' signori di Dommart rispetto alla dipendenza del feudo che ha dei censi e delle rendite nel terreno di Longuilliers: non c' è nulla che appoggi questa enunciazione in tutto ciò che la precede, nè in tutto ciò che la segue. Perciò quand' anche si trattasse presentemente della metà de' diritti di Longuilliers, che è posseduta dal priore di Dommart non vi sarebbe nulla di più debole e di più imperfetto, che le prove di cui la marescialla di Crequy, vorrebbe servirsi per pretenderne la dipendenza. Quest' è ciò che apparisce ancora più dal terzo atto che resta presentemente da esaminare. Questo terzo atto è una specie di enumerazione o di dichiarazione data al marchese di Crequy dal priore di Dommart nell' anno 1687. Si dice che è una specie di enu-

merazione o di dichiarazione. Perocchè in fatti è difficilissimo il definire esattamente la natura di quest' atto. Quegli che lo stipula vi dichiara espressamente che non lo fa che per esservi costretto. Vi marca *che il cardinal di Crequy signore di Dommart ha lungo tempo posseduto il priorato dello stesso luogo; e vi aggiugne che non ha potuto riconoscere in verun modo che i priori di Dommart che hanno preceduto il suddetto cardinale, e che l' han seguito sin nel* 1600 *fossero soggetti nel temporale a detto priore nè da monsignor barone di Dommart nè da verun' altra signoria temporale. Al contrario si riconosce da una carta d' Ingelrano vescovo d' Amiens in data* 1118, *nel mese di marzo, che è nel cartolajo della suddetta abbazia di san Gernier, di cui il suddetto priorato, come si è detto, è membro; che i vescovi Gevin e Gottifredo, che vivevano nel* 1095 *e* 1109, *hanno ad istanza del signor di Dommart nominato Gautier e di Bernardo suo figlio confermare tutte le donazioni da essi fatte al suddetto priorato con ogni giurisdizione in ciò che è soggetta, ed appartenente al suddetto, come il signor di Dommart l' ha su' suoi vassalli e soggetti della sua castellania: le quali donazioni il suddetto Ingelrano, vescovo conferma* ex abundanti *alle sue lettere in questi termini . .* ita ut nihil prorsus unquam servitii impendat alicui disentium, nisi Ambinensi ecclesiæ. *Perchè, egli dichiara, di non voler fare alcun pregiudizio a' suoi successori, affittando la pre-*

*vente dinumerazione di beni . . . . . . essendosi costretto*. La sola cosa ch' egli riconosce liberamente, e senza contrasto si è, *che il barone di Dommart ha diritto di prendere annualmente sul temporale del priorato due sestieri di segala, ed un sestiere di formento ec.* Finalmente egli aggiugne che non è tenuto neppure di fare la dinumerazione della terra e signoria di Longuilliers, che appartiene al suddetto priorato in comunione con Enrico Fleureton, e di cui i priori hanno sempre goduto pacificamente senza essere obbligato a verun riconoscimento, nè a'dritti di decima su quattordici giornali di terra posti nel terreno di Plovy; essendo le suddette decime tenute dal suddetto priore in feudo e sovranità della castellania della Fertè-les saint-Riquier.

Egli è difficile il concepire qual vantaggio i signori di Dommart vogliano trarre da un tal titolo. 1mo. Se è un riconoscimento, è un riconoscimento forzato, e fatto con tante proteste, che questo titolo apparisce più proprio a far nascere una nuova lite che a decidere quella che è pendente nella corte. 2do. Vi si riconosce che i priori di Dommart pretendevano che il loro temporale fosse talmente amortito che non dipendesse più dal signor di Dommart nè da verun' altro signore. E questa pretensione potrebb' essere giusta contro i signori di Dommart, se i titoli enunciati in questo riconoscimento sono veri; e se altronde è certo, come lo stesso riconoscimento il

porta espressamente, che non si trovava nè prima del cardinale di Crequy, nè dopo verun atto col quale si potesse provare che i priori di Dommart avessero mai rilevato il loro temporale da' signori dello stesso luogo. Ora, se i signori di Dommart non possono neppur provare che il dominio del priore sia tenuto in feudo dalla loro signoria, come potranno essi a favore di questa dipendenza che loro è giustamente contrastata sulla porzione de' diritti di Longuilliers posseduta dal priore, usurpare quella che è sempre appartenuta al re sulla porzione posseduta dal signore di san Valery e di Beaumets. V' è tanta incertezza e confusione in questo riconoscimento che non se ne può trarre alcuna conseguenza. Si vede, per esempio, che dopo che quegli che l' ha dato vi ha parlato di ciò ch' ei possedeva a Longuilliers col signor di Fleureton, e per ragione di che egli ha detto che non è obbligato a verun rilievo, aggiugne che non ci è obbligato neppure per le decime di Plovy ch'egli tiene in feudo dalla Fertè les saints Riquier. Egli ha dunque mischiato, egli ha confuso in questa dichiarazione, non solo ciò che il signore di Dommart pretende esser dipendente dalla signoria, ma anche ciò che certamente non ne dipende; e per conseguenza non si può trarre alcuna induzione d' una carta così mal digerita. Questi sono tuttavia i tre atti, su' quali soli versa il sistema de' signori di Dommart; atti, che come si è veduto, non pro-

vâno per niente, che la porzione indivisa dei dritti di Longuilliers sia tenuta in feudo dalla signoria di Dommart. Ma si ha detto in secondo luogo che quand'anche questo fatto fosse vero, non sarebbe per niente impossibile che l'altra metà indivisa di questi stessi dritti non dipendesse da verun altro signore. Quest'è ciò che ora bisogna stabilire in diritto.

Egli è impossibile, secondo i signori di Dommart, che le due porzioni indivise d'uno stesso feudo posseduto da due diversi proprietarj, dipendano da due signori diversi. Ma la porzione indivisa de' dritti di Longuilliers che appartiene al priore di Dommart è dipendente dal signore di Dommart. Quì appunto vanno a finire tutti i ragionamenti che vengono opposti al re. Si è già confutata la minore di quest'argomento, allorchè si è fatto vedere che non era altrimenti provato che la porzione indivisa del priore fosse dipendente dalla signoria di Dommart. Ora resta adunque di distruggerne la maggiore, e far vedere che non è altrimenti impossibile che le due porzioni indivise d'uno stesso feudo dipendano da due signori diversi. Per mettere questa verità nel suo intiero lume, se ne rinchiuderà la prova in due proposizioni, di cui una sola basterebbe per distruggere pienamente l'opinione contraria. Si spiegherà dapprima come possa farsi che per convenzione e per un effetto della costituzione stessa del feudo, suc-

ceda che le porzioni indivise d' un solo feudo dipendano da due diverse signorie. Si farà vedere in progresso che in qualunque modo si supponga che le cose siano state nel loro principio e nella prima origine del feudo, egli è molto possibile che per effetto della prescrizione, la dipendenza d' una delle porzioni indivise del feudo sia stata acquistata da un signore, mentre la dipendenza dell' altra porzione indivisa dello stesso feudo è rimasta nelle mani d' un altro signore. E' dunque vero che possa avvenire per la costituzione dello stesso feudo o per una convenzione separata, che due porzioni indivise d' uno stesso feudo dipendano da due signori diversi? Questa è la prima questione che ci siam proposti di esaminare. Ora si crede poter dire che ciò è possibilissimo in parecchi modi diversi. Non bisogna per provarla che porre solamente due casi scelti tra parecchi altri, in cui si vedrà che la cosa avverrà naturalissimamente. Primo caso. Due signori vicini, i di cui feudi dipendono da diversi signori, sono in questione per la divisione d' uno stabile che è su i confini del loro feudo. Essi convengono di possederlo in comunione. Egli è indubitabile che secondo questo temperamento ciascuna porzione indivisa di questo stabile seguirà la dipendenza del feudo al quale se l' ha aggiunto con quest' accomodamento, e che perciò queste due porzioni indivise d' uno stesso stabile saranno dipendenti da diversi signori sic-

come i feudi stessi, di cui ciascuna d'esse forma parte. Se si suppone che ciascuno dei proprietarj di queste due porzioni indivise alieni la sua porzione sotto titolo d' infeudazione, queste due porzioni divenute un nuovo feudo, apparterranno in comunione a due proprietarj che terranno ciascuno la loro porzione indivisa da un signore diverso. Applichiamo questo caso alla presente questione, col supporre per un momento che la porzione indivisa del priore di Dommart sia veramente dipendente dalla signoria di Dommart. Chi impedisce che non si supponga che il re ed il signor di Dommart abbiano altre volte posseduto in comune i dritti di Longuilliers, la di cui dipendenza è oggi contrastata per la metà indivisa del signor di Vargemont? Non c'è nulla che di naturalissimo in questa supposizione; ma non è egli egualmente facile il concepire in seguito che il re ha infeudato al signor di Beaumets la metà indivisa ch' ei possedeva in questo dominio, e che da un' altra parte il signor di Dommart ha egualmente infeudato al priore di Dommart l'altra metà indivisa ch' ei possedeva nello stesso dominio? Ora se ciò è vero, com'è facilissimo il concepirlo, non ne seguirà egli che la dipendenza d' una delle porzioni indivise de' dritti di Longuilliers apparterrà al re, mentre l' altra metà indivisa sarà dipendente dal signore di Dommart?

Secondo caso. Due signori possedono in

comune un feudo che limita la loro signorià. Essi tengono questo feudo dallo stesso signore, e se si vuole dal re. Uno di questi signori aliena la sua porzione indivisa in questo feudo e se ne riserva il giuramento; ciò ch' egli può far vedere, perchè questa porzione indivisa non era che una parte leggiera della signoria intiera, alla quale la metà indivisa di questo feudo comune era unita. L' altro signore conserva la sua porzione indivisa in questo feudo comune, la quale per conseguenza rimane sempre nella dipendenza diretta del re. Ciò supposto, egli è certo che quegli che ha acquistato sotto titolo d' infeudazione la porzione indivisa del primo signore in questo feudo comune, terrà questa porzione in feudo da questo signore, mentre l' altro signore terrà sempre dal re la sua porzione indivisa nello stesso feudo; e per conseguenza in questo caso, ancor più semplice del precedente, sarà vero il dire che due porzioni indivise dello stesso feudo sono dipendenti da due signori diversi.

Non senza voler troppo attribuire alle sue conghietture si può dire quì che non solo quest'esempio applicasi naturalmente alla presente questione; ma che è il vero caso di ciò che è avvenuto rispetto ai dritti di Longuilliers dipendenti in parte da Beaumers, ed in parte dal priorato di Dommart, perocchè che cosa vi è di più naturale che di supporre che il signore di Beaumets ed il signore di Dom-

mart, tutti e due vassalli immediati del re, possedessero già tempo un feudo comune nel luogo di Longuilliers, la di cui metà indivisa era unita alla signoria di Beaumets, e di cui reciprocamente l' altra metà indivisa formava parte della signoria di Dommart: che i signori di Dommart avendo fondato un priorato nella lor terra han dato a questo priorato per via d' infeudazione la loro metà indivisa in questo feudo che non è composto che di ciò che si chiama i dritti di Longuilliers, e che è ciò che fa che questa metà ha cessato d' esser tenuta immediatamente dal re, mentre l' altra metà posseduta dai signori di Beaumets, si è sempre conservata nella sua antica dipendenza; di modo che è indi avvenuto che le due porzioni indivise dello stesso feudo sono state dipendenti da diversi signori: essendo quella del priore caduta nella dipendenza di Dommart, e quella del signor di Beaumets avendo continuato a dipendere dal re col resto della terra di Beaumets. Questo sistema ha un non so che di così semplice e naturale e di così convenevole a tutti i fatti ed a tutti i titoli del processo, che non ha bisogno dell' ajuto d' alcuna prova per convincere la mente di tutti que' che l' esamineranno con attenzione. Ma altronde si può dire che è provato dalle carte stesse che sono state prodotte dalla marescialla di Crequy. Egli è certo per queste carte, ed ancora più per l' interpretazione ch'essa loro dà, che i si-

gnori di Dommart sono stati i veri fondatori del priorato di questo nome. Quest' è quanto apparisce dal riconoscimento del 1687, dove si fa una menzione onorifica a questi signori delle donazioni ch' essi avevano fatte a questo priorato. Ora supposto questo, non si può far di meno di credere che appunto dalla liberalità di questi signori, il priore di Dommart tenga i dritti ch'ei possiede a Longuilliers. E la marescialla di Crequy deve convenirne tanto più facilmente, quanto che essa sostiene che questi dritti sono tenuti in feudo dai signori di Dommart col mezzo del priore dello stesso luogo; il che suppone che questi dritti hanno appartenuto a questi signori prima della concessione ch'essi ne han fatta a questo priore sotto titolo d'infeudazione. Da un'altra parte non è men certo che la porzione indivisa del feudo di Longuilliers che appartiene al signor di Vargemont come signore di Beaumets, è sempre rimasta nella dipendenza del re. Quest' è quanto si è puramente stabilito nella prima parte di questa causa: per conseguenza tutte le parti di questo sistema sono perfettamente dimostrate: ed apparisce evidentemente che tutta la difficoltà di questo affare proviene da ciò che le due porzioni indivise d' uno stesso feudo, che erano originariamente tenute immediamente dal re, l'una è stata subinfeudata, e con ciò è caduta nella dipendenza del signore di Dommart, laddove rimanendo sempre nel suo stato primie-

ro,

ro, non è uscita dalla dipendenza del re.

Non si dica più che la fede è indivisibile che è un dritto incorporale che affetta tutte le parti del feudo, che risiede nel tutto ed in ciascuna parte del tutto, e che finalmente sin dal momento che la metà del feudo è nella dipendenza d'un signore, egli è impossibile che il dritto di questo signore non estendasi su ciascuna parte indivisa dello stesso feudo per picciola che sia; che per conseguenza il signore di Dommart è in dritto di dire che non c'è nulla nella totalità de' dritti di Longuilliers che non sia soggetto alla sua dipendenza, neppure nella parte del signor di Vargemont, e che in effetto il priore di Dommart enuncia i dritti dovuti a Longuilliers per intiero nella dichiarazione del 1481, aggiugnendo per verità ch' egli li possede in comunione col conte d' Eu tanto l' uno che l'altro. Prima di tutto questa obbiezione si può ritorcere contro que' che la propongono: perocchè se la ragione dell' indivisibilità dovesse far giudicare che il dritto del signor di Dommart s' estende anche sulla porzione del signor di Vargemont per la quale questo signore non è mai stato riconosciuto, bisognerebbe giudicar reciprocamente che per la stessa ragione il dritto del re s' estende almeno sulla parte di Dommart, quantunque sino al presente non apparisca che siasi prestato omaggio al re per questa porzione in partico-

lare: perciò il re guadagnerebbe dall' un lato ciò che perderebbe dall' altro; e siccome egli ammetterebbe il signor di Dommart alla divisione della sovranità, il signore di Dommart sarebbe egualmente obbligato di dividere la sua col re. Ecco tutta la conseguenza che il signor di Dommart potrebbe trarre dall' indivisibilità, di cui egli si fa un' ultima barriera. Ma bisognerebbe per questo che fosse veramente in possesso della dipendenza della porzione del priore di Dommart, il che non apparisce in verun modo: altrimenti tutto il suo sistema è rovesciato; perocchè s' egli non ha neppur conservato il suo preteso dritto sul priore di Dommart, come mai avrebb' egli potuto conservarlo sul signore di Beaumets, in virtù del quale egli è costretto di confessare che non è mai stato riconosciuto?

Ma senza fermarci più lungamente a questa risposta forse troppo generale, bisogna entrare nel fatto particolare di quest' affare, per ben comprendere quanto il pretesto dell' indivisibilità sia male applicato al caso presente.

Si è fatto vedere qual fosse l' origine del dritto di dipendenza che il signor di Dommart pretende avere avuto sulla porzione indivisa del priore di Dommart. Questo signore possedeva altre volte questa porzione. Egli l' ha data al priore di Dommart: e la questione tra di loro è di sapere se l' ha data affrancata dall' obbligo del giuramento, ovvero sotto titolo d' infeudazione. Quest' è ciò che

risulta dal riconoscimento del 1687. Senza entrar nell'esame di questa questione si vuole bene accordar quì, per un momento, al signor di Dommart ch' egli appunto ha dato la metà de' dritti di Longuilliers al priore, e si è riservato la dipendenza di ciò che gli ha dato: ma quando ciò fosse vero ne seguirebbe forse che sotto il pretesto male applicato dell'indivisibilità del giuramento, potesse aver qualche dritto sulla porzione indivisa che è rimasta nelle mani del signor di Beaumets che ne ha sempre prestato omaggio al re? Nulla è più facile di distruggere che tal conseguenza. Per questo bisogna considerare la porzione indivisa del priore di Dommart in due tempi diversi. Il primo è quello che ha preceduto il dono che n'è stato fatto dal signore di Dommart per la fondazione del priorato: il secondo è quello che ha seguito questa donazione. Nel primo tempo egli è certo che il signore di Dommart possedendo la sua metà indivisa de' dritti di Longuilliers unitamente al signore di Beaumets sotto il giuramento ch' essi ne dovevano l' uno e l' altro al re, non poteva avere alcun dritto sulla dipendenza della porzione indivisa del signore di Beaumets in questi stessi dritti: erano convassalli del re, e per conseguenza tra loro c'era una perfetta egualianza.

Nel secondo tempo il signor di Dommart ha fatto del suo dominio il suo feudo: s' è vero ch' egli si sia riservato il giuramento di

ciò ch'egli ha dato al priore di Dommart, egli ha acquistato, se si vuole, la dipendenza di ciò ch'egli ha alienato; ma con questo ha egli potuto darsi un dritto di superiorità sopra il suo convassallo cioè sul signore di Beaumets: e la condizione di questo signore è stata forse talmente cambiata dall'infeudazione che il signor di Dommart ha fatto della sua metà indivisa di un bene ch'essi possedevano tutti due in comune, che laddove il signore di Beaumets era prima di questa infeudazione comproprietario del signor di Dommart, abbia cominciato dopo questa infeudazione a divenirne il vassallo ed il livellario?

Tutte queste conseguenze sono così assurde e paradossali che non ce ne vuol di più per mostrare quanto quì si abuserebbe del principio male inteso della indivisibilità del giuramento, quando si applicasse al caso presentè. Che se dopo ciò per terminar di dissipare l'illusione di questo sofisma si vuole esaminare la massima in se stessa, si riconoscerà facilmente che questa massima è intieramente estranea a questa contestazione. Quando si dice che la fede è indivisibile e che allorquando essa affetta una porzione indivisa di un feudo bisogna necessariamente ch'essa si sparga su tutto il feudo, questa massima può esser vera in se stessa nel caso in cui la fede che è dovuta dal possessore di questa porzione indivisa proceda dallo stesso principio e derivi dalla stessa sorgente che quella che è

dovuta dal possessore dell'altra metà, di modo che l'una e l'altra fede siano dovute allo stesso signore e non compongano, a parlar propriamente, che uno stesso feudo. Ma allorquando il principio della fede che è dovuta per l'una delle porzioni indivise è assolutamente distinto e separato dal principio della fede che è dovuta per l'altra porzione: allor quando queste due porzioni non dipendono dallo stesso signore, e che ben lungi di non comporre che un solo e stesso feudo, esse formano due feudi così diversi che uno è tenuto in pieno feudo dal re, e l'altro non n'è tenuto che in sotto feudo, allora il pretesto specioso dell'indivisibilità non è che una pura sottigliezza, perchè in una parola il principio dell'indivisibilità non può aver luogo che allorquando si tratta d'una sola fede, e di un solo feudo, e non già allor quando si tratta di due omaggi e di due feudi diversi. Quel che quì inganna ed induce in errore coloro che non vi riflettono bastantemente, si è che si dura fatica a concepire, a prima giunta, che le porzioni indivise di ciò che non era altre volte che uno stesso feudo siano tenute disugualmente, e che l'una sia tenuta in feudo pieno, l'altra in sotto feudo dal re. Ma allorquando si esamina più attentamente i fatti di quest'affare: allorquando si vede che appunto dalla liberalità del signore di Dommart il priore dello stesso luogo ha ricevuto la metà indivisa del feudo di cui si tratta e per

conseguenza non la può tenere in feudo da questo signore, che con una vera sotto-infeudazione, che ha fatto un sotto feudo di ciò che era altre volte un feudo pieno del re, allora tutte le difficoltà svaniscono. Questo fantasma dell' indivisibilità che poteva dapprima abbagliare si dissipa da se stesso, e non si trova più in quest'affare, quando se lo considera nel suo vero punto di vista che la sola idea semplice e naturale di due feudi formati dagli avanzi di un solo; un feudo *pieno* dipendente dal re, come tutto il feudo ne dipendeva prima; ed un sotto-feudo dipendente immediatamente dal sig. di Dommart e mediatamente dal re; di modo che la vera questione di quest' affare, allorchè è in tal modo esaurita non consiste tanto nel sapere se il signor di Dommart abbia qualche dritto sulla porzione tenuta immediatamente dal re, il che è assurdo ed impossibile, quanto nell' esaminare se ei non abbia conservato il suo antico dritto sulla porzione altre volte posseduta dal signore di Dommart, e che lo è presentemente dal priore, porzione che si potrebbe sostenere in rigore che il priore di Dommart non abbia potuto sottrarre alla dipendenza del re per attribuirsene la dipendenza diretta, e porsi con ciò in luogo del suo signore. Ecco qual sarebbe la vera difficoltà di questa causa se così esattamente si avesse fatto uso de' titoli come il procuratore del re ha procurato di farlo esaminandola: ma siccome questa difficoltà

non è ancor nata, e non vi è alcuna dimanda formata su ciò che risguarda la dipendenza della porzione del priore di Dommart, il procurator generale si contenterà per non ritardare il giudizio della causa, di dichiarare ch' egli intende di riservarsi la facoltà di prendere que' lumi che crederà a proposito senza che il giudizio che nascerà possa nuocere in tal parte ai diritti del re.

Il perchè per ripigliare la serie del raziocinio che questa digressione ha interrotta, la risoluzione che si trae dal fatto particolare di quest' affare risponde a tutte le obbjezioni che il signor di Dommart ha tratte da una pretesa indivisibilità. Dunque inutilmente egli si serve dell' autorità dello statuto d' Amiens, che decide negli articoli 23 e 24 *che allorquando il feudo dominante è posseduto da parecchi signori, basta che il vassallo presti omaggio e soddisfaccia agli altri doveri del feudo rispetto all' uno de' consignori*; dal che la marescialla di Crequy ha conchiuso, che reciprocamente allorchè il feudo è posseduto da molti proprietarj che ne godono *pro indiviso*, basta che uno di essi presti la fede, per conservare il dritto del signore dominante, anche sulle porzioni che nello stesso feudo hanno gli altri proprietarj.

Senza esaminare quanto sia giusta questa conseguenza, il che potrebbe formare la materia d' una lunga dissertazione, ci contente-

remo di dire brevemente, che nè il principio stabilito dallo statuto d' Amiens, nè l' argomento che se ne vuol trarre, non hanno veruna applicazione al caso presente, ove non trattasi, come si è detto di un solo feudo, nè di una sola fede ma di due feudi e di due omaggi distinti e separati, l' uno de' quali si rende al re, e l' altro al vassallo del re, ed a' quali per conseguenza è impossibile l' applicare le disposizioni dello statuto d' Amiens che non avendo altro motivo che l' unità e l' indivisibilità di un solo e stesso feudo, non può mai convenire ad un caso in cui si tratta di due feudi realmente distinti l' uno dall' altro.

E' inutile, dopo tutto questo, l' entrare nella spiegazione del secondo argomento proposto da principio su questa quistione, ed il far vedere, che quand' anche le due porzioni de' diritti dovuti a Longuilliers, non fossero state nella loro origine, e non fossero tutt' ora che le due parti di uno stesso feudo, non sarebbe impossibile che la prescrizione non avesse attribuita la dipendenza d' una di queste porzioni ad un signore, e la dipendenza di un' altra ad un altro.

Tutto ciò che può stabilirsi per convenzione, può parimenti essere l' opera o l' effetto della prescrizione: questo è un primo principio che non abbisogna di prova. Ora non si può dubitare, che non fosse permesso a de' signori il convenire tra loro, che una metà

indivisa di un feudo fosse tenuta da uno di loro, e l'altra metà indivisa dall'altro, senza che avessero alcun diritto respettivamente sulla porzione l'uno dell'altro: non v'è nulla in questa convenzione che resista nè alla natura, nè alla legge.

E per conseguenza la stessa cosa può avvenire per la via della prescrizione, che rinchiude, secondo l'idea de' giureconsulti, una specie di convenzione tacita, *alienare videtur qui patitur usucapi*, come riferisce il signor Louet al lib. 6. della sua collezione sommaria.

Sopra questo principio è stato deciso altre volte, che uno stesso feudo poteva essere ottenuto solidariamente da due signori diversi, quando l'uno e l'altro erano in possesso da lungo tempo della loro porzione: ecco come questo dotto e giudizioso magistrato ne rende testimonianza.

Nella causa tra Postard Gaultier ed il procurator generale è stato deciso, *che quantunque un feudo fosse una cosa indivisa, nulla ostante potesse appartenere a due diversi signori, ed avere de' retro-feudi dipendenti dagli stessi signori*. Ora se la corte ha giudicato per la forza della prescrizione che un feudo intero poteva essere tenuto *in solidum* da due diversi signori, il che sembra contenere una gran ripugnanza, per non dire una vera incompatibilità, è molto più facile il decidere che la prescrizione abbia potuto fare che una metà

indivisa di un feudo dipendesse da un signore, e l'altra metà indivisa dello stesso feudo dipendesse dall' altro signore.

Ciò vero in diritto, la prescrizione non sarebbe meno certa nel fatto particolare di questa causa, poichè da tutto quello ch' è stato detto nella prima parte della causa, è certo dall' un lato, che i signori di Dommart non sono mai stati riconosciuti per la metà indivisa che spetta al signor di Vargemont, e dall' altro che questa metà è stata dipendente dal re da più di 200 anni come una dipendenza della terra di Beaumets. Ma ripetiamolo, il soccorso della prescrizione è inutile, subito che si può provare, come si è fatto, che non è accaduto alcun cangiamento per parte del re nella dipendenza della porzione posseduta dal signor di Vargemont; che il re non ha fatto che conservare ciò che gli è sempre appartenuto; e che se vi è stato cangiamento, non è seguito che per parte de' signori di Dommart, i quali dando l'altra porzione al priore di Dommart hanno voluto fare un nuovo feudo di ciò ch' era prima loro dominio, e dominio dipendente dal re.

Ecco lo sviluppo semplice e naturale delle difficoltà che si sono formate su quest' affare, più sottile che importante: sperasi pure che la sottigliezza della quistione che vi si tratta non recherà più verun ostacolo alla sua decisione, qualora si voglia ben riflettere sopra le

tre proposizioni stabilite, una sola delle quali basterebbe per provare la giustizia della causa del re.

## PRIMA PROPOSIZIONE.

Il re che non ha bisogno di titoli, ne ha nulla ostante un gran numero in suo favore. Il che si è provato, e colla spiegazione di nove o dieci titoli che dimostrano, che da due cent' anni, senza risalire più alto, i diritti di Longuilliers sono sempre stati risguardati come una dipendenza delle signorie di s. Vallery e di Beaumets, e co' riconoscimenti reiterati dal signor d'Offinicourt, che poco contento d'aver confessato questa verità, ha intrapreso di dimostrarla in un'altra causa contro il signor di Vargemont, e vi è pure riuscito.

## SECONDA PROPOSIZIONE.

I signori di Dommart che avrebbero bisogno di titoli contro il re non ne hanno alcuno. Il che si è provato facendo vedere, 1mo. che in fatto essi non avevano prodotto alcun titolo che potesse provare la loro pretesa dipendenza; 2do. che avevano anche prodotto un riconoscimento, che mostrava, che non solamente essi non avevano verun titolo, ma inoltre che non potevano averne; 3zo. che non potevano allegare alcun' altra ragione di que-

sta mancanza assoluta di titoli, se non che l'unione de' diritti di Longuilliers alla signoria di Beaumets dipendente in pieno feudo dal re.

## ULTIMA PROPOSIZIONE.

Gli atti prodotti da' signori di Dommart in mancanza de' veri titoli, o non provano nulla, o provano contro di loro. In quest' ultima parte si è compiuto di sciogliere le sottigliezze colle quali si voleva combattere i dritti del re. Il che si è fatto col dimostrare: 1mo. che non era vero che i signori di Dommart avessero sufficientemente provato che la porzione de' dritti di cui si tratta, ch' è tra le mani del priore di Dommart, fosse dipendente dalla signoria di Dommart: 2do. che quando fosse vero che questa porzione ne dipendesse, non sarebbe in nessuna maniera impossibile che l'altra porzione fosse dipendente dal re: che ciò poteva essere avvenuto in due maniere, o perchè queste due metà avessero formato due feudi diversi, una delle quali fosse stata dipendente dal re, mentre la dipendenza dell' altra fosse stata acquistata, e fors' anche usurpata da' signori di Dommart, o perchè la prescrizione avesse in tal guisa regolato i diritti de' due signori de' quali anticamente dipendeva il tutto; ma quest' ultimo mezzo non è stato proposto che per so-

prabbondanza e senza veruna necessità per la difesa de' diritti del re.

Dopo tutte queste cose, non si crede che possa restare veruna oscurità nell'affare, malgrado tutta la sottigliezza con cui si sono contrastati i diritti del re, potendosi dire che nella sofisticheria consista il solo ed unico titolo degli oppositori.

CIO' CONSIDERATO ec. Fu deciso secondo l'opinione del procurator generale.

# CAUSA OTTAVA

## *SECONDA QUISTIONE.*

*Sul medesimo argomento della causa precedente.*

AI SIGNORI DEL PARLAMENTO.

„ Supplica il procurator generale del re, dicen„ do, che dopo il suo intervento nell' istanza „ pendente in corte tra la maresciallа di Crequy, il duca di Lesdiguieres, ed il signor „ d'Offinicourt dall' un lato, ed il signor di „ Vargemont dall'altro; la marescialla di Cre„ quy ha presentato una dimanda li 30 aprile, „ ed ha fatto una nuova produzione li 31 mag„ gio, nelle quali ella ha rinchiuso la sua di„ fesa contro tutto ciò ch' è stato proposto per „ istabilire i diritti del re.

RIGUARDO alla dimanda, il procurator generale del re, è obbligato di confermare che gli è difficile scoprirne la conseguenza ed il raziocinio a traverso ad una serie di proposizioni non meno oscure che straordinarie, e ad una moltitudine d' espressioni mal digerite di cui quell' immensa allegazione è ripiena.

La nuova produzione e l' allegazione colla quale si sono tratte le induzioni è più facile

a comprendersi, ma pare ch' ella non abbia servito che ad aggiugnere nuovi titoli a quelli che già erano stati impiegati per la difesa della causa del re. Il perchè, il procurator generale spera che non gli sarà difficile il soddisfare al dovere del suo ministero rapporto a ciò ch' è avvenuto in quest' affare dopo la risposta ch' egli è stato obbligato a darvi.

Per cominciare da prima da ciò che riguarda la dimanda de' 30. aprile, il procurator generale potrebbe contentarsi di dire, che basta rimettersi a ciò ch' egli ha spiegato nella sua allegazione del primo settembre 1707 alla quale la marescialla di Crequy non ha opposto che ragionamenti sì vaghi, che quasi non meritano alcuna risposta particolare.

Ma siccome tutti questi ragionamenti s' aggirano sopra alcune proposizioni equivoche, che si ha avuto l' attenzione di spargere in tutte le parti della dimanda, il procurator generale ha creduto doverle rischiarare in poche parole, per non lasciare, se fia possibile alcuna ambiguità in quest' affare, nel quale la sola oscurità è ciò che può temersi nella causa del re.

Tutte queste proposizioni si riducono, per quanto può concepirsi a quattro punti, ne' quali consiste la difesa della marescialla di Crequy. Il primo, che il re non abbia interesse in quest' affare. Il secondo, che bisogna distinguere due sorti d' unioni tra due terre, l' una che non riguarda che la pro-

prietà e la maniera di possedere, l'altra che concerne la dipendenza e la feudalità. Che, a dir vero, può essere che i diritti di Longuilliers che sono il soggetto della causa, siano uniti nella prima maniera alla signoria di Beaumets, vale a dire, che da lungo tempo lo stesso proprietario, abbia posseduto unitamente i dritti della terra di Beaumets, e che vendendo la terra si siano venduti anche i diritti come una dipendenza della terra quanto alla proprietà; ma che da questo non ne segua che i diritti siano uniti alla terra di Beaumets nell'ordine delle dipendenze e del feudo, in guisa che siano compresi sotto la stessa fede come non componenti che uno stesso corpo di signoria; e che appunto per questa distinzione bisogna rispondere a tutti gli atti con cui il procurator generale del re ha provato che i diritti di Longuilliers e la terra di Beaumets, sono stati risguardati come un solo corpo di terra; tutti questi atti, dicesi, provano bensì, che i diritti di Longuilliers sono una parte accessoria di Beaumets, ma non bastano per mostrare che questi stessi diritti siano una parte integrante; o per servirsi de' termini dell'autore dell'allegazione, una parte sostanziale della terra di Beaumets, nè per conseguenza che questi diritti siano compresi negli omaggi prestati al re per Beaumets.

Il terzo si è, che i dritti di Longuilliers di cui gode il signor di Vargemont, appartenevano anticamente al signor di Dommart; dal che

chè si conchiude, che siccome la porzione indivisa di questi diritti ritenutasi dipende dalla marescialla di Crequy per la sua terra di Dommart, debbesi presumere parimenti che l'altra porzione alienata a pro degli autori del signor di Vargemont, sia tenuta in feudo dalla signoria di Dommart.

La quarta e l'ultima si è, sussistere una distinzione reale ed assoluta in genere di feudo tra la signoria di Beaumets ed i diritti di Longuilliers, dal che si trae la conseguenza che questi due feudi, non essendo in veruna maniera uniti quanto alla feudalità, non si possa applicare ai diritti di Longuilliers i titoli che provano che Beaumets sia dipendente dal re.

Tali sono le obbiezioni fatte dalla marescialla di Crequy nella prima allegazione, e ch' ella ha voluto giustificare colle carte nuovamente prodotte.

La prima non merita alcuna risposta: perciocchè a chi mai si potrà dar ad intendere che il re non abbia interesse in un affare ove si pretende stralciare un feudo dalla signoria di Beaumets, la quale certamente dipende dal re, per comporre di questo feudo una specie di signoria distinta e separata, dipendente da un' altra signoria? Ma dicesi, il re avrà come retro feudo ciò che ch' ei pretende avere in pieno feudo; e questo appunto prova l' interesse che ha il re in quest' affare; perciocchè nissuno ha mai dubitato finora che

sia più vantaggioso al re, come ad ogni altro signore l'avere un pieno feudo, che un retro-feudo: altrimenti ne seguirebbe dal nuovo principio che si è avanzato dalla marescialla di Crequy, che il re non avrebbe mai interesse in alcuna quistione di giurisdizione; poichè, siccome non v' è feudo nel regno che non sia dipendente da lui o mediatamente, o immediatamente, così egli non interviene mai in giudizio che per far giudicare che una terra sia dipendente dal suo dominio in pieno feudo, e non già in retro-feudo. Questo primo argomento basta solamente l'averlo accennato.

Il secondo ha maggiore apparenza, ma non per questo ha maggiore solidità. E' vero che può accadere, che o per la disposizione di un padre di famiglia, o per l' uso antico de' possessori, o per altre ragioni, una terra venga considerata come un tutto nella maniera di possederla, benchè sia composta di molti feudi distinti e separati dipendenti da diversi signori; ed in questo caso si può dire, secondo l'idea dell' autore dell'allegazione della marescialla di Crequy, che una tal terra sia una quanto alla proprietà, e che non sia una quanto al feudo. Ma questa distinzione non è applicabile ai diritti di Longuilliers ed alla terra di Beaumets, poichè il procurator generale ha già dimostrato chiaramente, che i diritti di Longuilliers erano uniti colla signoria di Beaumets non solamente in genere di pro-

prietà, ma anche in genere di feudo, in guisa ch' erano compresi sotto una sola e medesima fede, il che appunto compone l' unità feudale, s' è permesso l' esprimersi così.

Dopo ciò che si è detto è forse inutile l'estendersi d'avvantaggio sopra un tal argomento; ma poichè si vuol obbligare il procurator generale a toccarlo di nuovo, e sembra che se ne faccia la principale risorsa della marescialla di Crequy, il procurator generale lo rischiarirà con alcune riflessioni, che faranno vedere quanto frivola sia questa quistione nel caso presente.

## PRIMA RIFLESSIONE.

Benchè possano esservi alcune terre unite quanto alla maniera di possederle, le quali sieno disunite quanto al feudo ed alla giurisdizione, con tutto ciò bisogna confessare che queste due sorti d'unioni, hanno fra loro una sì grande affinità, ch' è naturale l' argomento dall' una all' altra, e la presunzione si è che due terre che da lungo tempo non sono state considerate che come un solo e medesimo corpo di signoria in tutte le alienazioni fatte, siano altresì amendue dipendenti dallo stesso signore, finchè non si provi il contrario.

## SECONDA RIFLESSIONE.

Questa presunzione diventa più forte e più

potente, allorquando le due terre che sono unite, non sono di un' ugual distinzione e di un ugual dignità, in guisa che l' una non possa essere naturalmente considerata che come una dipendenza ed un accessorio dell'altra.

## TERZA RIFLESSIONE.

Questa presunzione diviene quasi decisiva, allorchè non si prova che s' abbia mai reso due omaggi diversi per queste due terre, e quegli che pretende che la meno considerabile dipenda da lui, non sapesse produrre alcun atto col quale sia stato riconosciuto signore immediato.

## QUARTA RIFLESSIONE.

Finalmente questa presunzione è portata fin all' ultimo grado di convincimento, allorquando il signore diretto della terra principale non può produrre il minimo atto dal quale risulti che quella che non n' è che l' accessorio in ordine alla proprietà, sia stata compresa negli omaggi che gli si sono resi, come non formante che una dipendenza dalla terra principale in ordine al feudo.

Ora tutti questi diversi gradi di presunzione e di convincimento si riuniscono in questa causa a favore del re. La marescialla di Crequy non ardisce più di negare che i diritti di Longuilliers e la terra di Beaumets

non compongano che un solo e stesso corpo di terra, quanto alla maniera di possederli; e tutti i titoli che il procurator generale del re ha spiegati nella sua prima scrittura, stabiliscono questo fatto con prove sì dirette e sì dimostrative, che non può più restare alcun dubbio sopra questo soggetto: quindi il primo grado di presunzione è certamente pel re, ed è già molto naturale il presumere che i diritti di Longuillers, essendo uniti alla terra di Beaumets quanto alla proprietà, lo siano parimenti quanto al feudo.

Non è men certo, non esservi alcuna proporzione tra questi diritti ed il resto della signorie di Beaumets, e che l'uno non è che l' accessorio ed una leggierissima dipendenza dell'altra: qnindi è ancor più verisimile che non formano che un tutto, anche rapporto al feudo ed alla dipendenza; e questo è il secondo grado di presunzione.

Fa di mestieri inoltre che la marescialla di Crequy riconosca di buona fede, che nè ella, nè i suoi autori, non hanno mai goduto del feudo ch'ella forma de' diritti di Longuilliers: non si vede nè omaggi, nè confessione, nè verun' altra specie di riconoscimento feudale che possa dar luogo a conchiudere che i diritti di Longuilliers siano un feudo separato dalla signoria di Beaumets, e che sia dipendente da un altro signore diverso dal resto di questa terra; quindi nulla s'oppone all' argomento che traesi naturalmente dalla pro-

prietà alla dipendenza; qui non si vede alcuna distinzione, alcuna differenza tra i diritti di Longuilliers e la terra di Beaumets quanto al feudo: il signore in questa quarta differenza non produce alcun atto che la stabilisca in prova diretta e necessaria; quindi la presunzion naturale rimane in tutta la sua estensione: e questo è il terzo grado di presunzione.

Finalmente l'ultimo ed il più forte di tutti che giugne a produrre un vero e perfetto convincimento, è in questa causa dal canto del re, poichè riferisce molti atti che provano che i diritti di Longuilliers non sono meno uniti alla terra di Beaumets in genere di feudo che in genere di proprietà.

Quest' unità feudale è stata dimostrata nella prima scrittura del procurator generale; col decreto dell'anno 1637 preceduto dalle stride alle quali la marescialla di Crequy non ha mai formato opposizione, il qual decreto porta espressamente, che i diritti di Longuilliers, e gli altri annunziativi come dipendenti da Beaumets, *sono tenuti dal re in un solo feudo a cagion del bailaggio d' Amiens*. Colla sentenza di possesso accordata a' signori Fleureton e Guizain dopo il decreto medesimo, nella quale vien detto; *che si sono pagati i diritti signorili dovuti al re, a cagion del loro acquisto, come cose vendute e riconosciute da sua maestà pel suo bailaggio d' Amiens*. Col decreto del 1686, che comprende, per confessione di tutte le parti i diritti di Longuil-

liers, e che stabilisce, come quello del 1637; *che la terra è tenuta dal re a cagione del suo bailaggio d'Amiens*. Col sequestro che i tesorieri di Francia d'Amiens hanno dato coll'appoggio di questo decreto al signor di Vargemont.

Questa è quella medesima unità feudale che fu stabilita dallo stesso signor d'Offinicourt, il quale proseguì quest'affare sotto il nome della maresciallа di Crequy, allorchè disse e ripetè più volte nelle sue scritture, citate nell'allegazione del procurator generale del re: *Che i diritti di feudo che appartengono al signor di Vargemont, non sono un feudo particolare ma una dipendenza di quello di Beaumets; e che era assolutamente necessario che il feudo di Longuilliers appartenente al signor d'Offinicourt, e che i diritti di Longuilliers appartenenti al signore di Vargemont, fossero due feudi diversi, poichè quello del signor di Vargemont è dipendente dal re, e quello del signor d'Offinicourt dipende dalla dama di Caderousse*. Poteva egli marcar meglio che si tratta non solamente di un'unità di proprietà, ma ben anche di un'unità di feudo e di dipendenza?

Finalmente è quella stessa unità feudale che il signor di Vargemont ha stabilita colla nuova produzione da lui fatta dopo l'allegazione del procurator generale del re, e principalmente dopo il sequestro che i tesorieri d'Amiens han concesso li 5 maggio 1635 ai signori Fleureton e Guizain per tutto quello che dee essere compreso nell'acquisto del 1634,

nel quale tutte le parti convennero che vi erano compresi i diritti di Longuilliers.

Qui dunque non v'è distinzione da farsi tra l'unità della proprietà e l'unità feudale: queste due specie d'unità si trovano egualmente in quest' affare in favore del re; e sia che il feudo di Longuilliers abbia sempre formato parte della signoria di Beaumets, sia che ve lo si abbia incorporato espressamente per un' unione autentica, sia che vi si trovi unito solamente per una riunione tacita, è sempre certo che nell' ordine de' feudi come in quello della proprietà, i diritti di Longuilliers sono stati egualmente considerati come un accessorio ed una dipendenza della terra di Beaumets; e che siccome questi diritti sono sempre stati compresi nella vendita di questa terra, sono pure stati compresi nello stesso omaggio.

La terza nuova obbiezione della marescialla di Crequy sarebbe di molta importanza in diritto, qualora fosse bene stabilita in fatto. Essa pretende che il priore di Dommart possedesse anticamente egli solo quel diritto che ora divide col signor di Beaumets nel luogo di Longuilliers, e che riconoscesse tutti questi diritti dalla liberalità de' signori di Dommart; il che fa presumere con molta verisimiglianza, se il fatto fosse vero, che tutti questi diritti sarebbero stati anticamente tenuti in feudo dallo stesso signore.

Tutte le prove addotte dalla marescialla di

Crequy onde stabilire un fatto sì importante, si riducono ad una bolla d' Alessandro III che contiene una lunga enumerazione dei beni che appartenevano al priorato di Dommart nell' anno 1177.

Non evvi carta che meritasse d'essere allegata in giudizio meno di questa bolla, e per la sua forma, e per la sua sostanza. Quanto alla forma basti il dire che non se ne produce che una semplice copia riconosciuta dal notajo di san Germano, senza aver citato nè il procurator generale del re, nè il signore di Vargemont. E quando pure si potesse presentare lo stesso titolo dal quale è tratta questa copia, la fede dell' atto sarebbe sempre tratta da un cartolajo dal quale si pretende ch' essa sia stata trascritta; e l' autorità di cotesti cartolaj è troppo poco certa per poterne trarre un appoggio contro il re. Quanto all' essenza non si trova nulla in questa bolla che possa provare i due fatti asseriti dalla marescialla di Crequy. L' uno che il priore di Dommart godesse nel 1177 degli stessi diritti di Longuilliers, di cui ora non possede che la metà. L' altro che tutti questi diritti gli fossero stati dati dal signor di Dommart. Per cominciare da questo secondo fatto, non ve n' ha il menomo vestigio nella bolla: ed in fatti la marescialla di Crequy non ha potuto indicare alcun luogo della bolla che possa far nascere la menoma congettura di questa liberalità de' signori di Dommart. Il primo fatto non è nep-

pur esso meglio stabilito. Il luogo segnato nella copia prodotta della bolla parla di un borgo vicino a Longuilliers, non si sa se questo nome abbia degenerato di poi in quello di Longuilliers, il che la marescialla di Crequy non prova: quindi non v'è nulla di più incerto quanto l'applicazione, ch'essa vuol fare a *Longuimaller* de' possedimenti e dei diritti che il priore di Dommart ha potuto avere a *Longuimaller*: quest' incertezza è tanto più grande, quanto che la bolla fa menzione d'un altro lungo ch'essa chiama *Longa-villa*, ed il cui nome avrebbe molto maggior rapporto con quella di *Longuilliers* che con quello di *Longuimaller*.

Ma che che ne sia non si vede nulla nel luogo che la masescialla di Crequy vuol riferire a Longuilliers che provi che il priore di Dommart godesse allora di tutti i diritti che adesso divide col signor di Beaumets: non evvi alcun rapporto nè tra la qualità delle terre, nè tra la qualità de' diritti che sono enunciati in quel luogo della bolla, e quelli che sono espressi nella dichiarazione del 1481, ch'è l'unico fondamento di tutte le pretensioni della marescialla di Crequy: e laddove, secondo la bolla i diritti ch'eran dovuti in denaro al priore di Dommart nel luogo di *Longuimaller* non montavano che a quattro soldi e quattro denari; quelli che sono espressi nella dichiarazione del 1481 montano a più di venti soldi, il che è intieramente diverso:

finalmente quando vi fosse qualche rapporto tra ciò ch'è contenuto nella bolla ed i diritti di Longuilliers quale conseguenza trar se ne potrebbe contro il re? Non trattasi in questo luogo di sapere se il signor di Beaumets possegga legittimamente la parte di cui esso gode ne' diritti di *Longuilliers*, il priore di Dommart non dimanda di entrare in questa parte; non vi è mai stata, e secondo il verosimile non vi sarà mai quistione su quest'argomento: di che dunque trattasi unicamente in questa causa? Di sapere se la parte del signor di Beaumets sia tenuta in feudo dal re come il resto della terra di Beaumèts.

Ora quando fosse vero che quello che ora viene posseduto dal signor di Beaumets e dal priore di Dommart unitamente, fosse anticamente posseduto dal solo priore; potrebbesi concludere da questo fatto, che la parte ch' è passata nelle mani del signor di Beaumets non fosse tenuta in feudo dal re? Come s' ei fosse certo che lo stesso priore non l' avesse tenuta in questa maniera prima dell' alienazione che si suppone essere da lui stata fatta; come, se d' altronde non fosse una massima comune che i feudi ch'escono dalle mani degli ecclesiastici per rientrare in commercio, ricadono di pien diritto sotto la dipendenza del re; sopra tutto allorchè sono stati altre volte amortizzati, come potrebbe esserlo stato il temporale del priore di Dommart per gli atti stessi prodotti dalla marescialla di Crequy.

E' inutile il fare in questo luogo una lunga dissertazione per provare questa massima: basta allegare l'editto del mese di gennajo 1563 intorno all'alienazione del temporale degli ecclesiastici che porta espressamente: *Che le terre amortizzate che fossero alienate da ecclesiastici fossero riconosciute come dipendenti dal re per la sua più prossima giustizia*. E questo è ciò che la corte ha giudicato, non è lungo tempo, in favore del re contro il priore d'Argenteuil per la dipendenza di un feudo che questo priore aveva alienato cento anni sono, nella giurisdizione del quale il re era stato mantenuto.

Ma quello che quì non possiamo far a meno di osservare si è, che questa massima che la marescialla di Crequy ha dato luogo al procurator generale del re di rammentare in questo luogo, somministra ancora una nuova vista onde spiegare ciò che forma la sola difficoltà di questa causa; vale a dire, per far vedere, che quand'anche la porzione de'diritti di Longuilliers che appartiene al priore di Dommart, fosse stata tenuta in feudo anticamente dalla marescialla di Crequy, non sarebbe impossibile che l'altra porzione fosse stata dipendente dal re.

Imperocchè se si supponga, com'ella vuole insinuarlo col produrre la bolla d'Alessandro III, che la porzione del signore di Beaumets ne'diritti di Longuilliers appartenesse anticamente al priore che l'ha alienata a favore dei

signori laici che la posseggono adesso, nulla è più facile quanto il concepire, come questa porzione ora possa essere dipendente dal re, benchè l'altra porzione posseduta dal priore dipendesse anticamente dalla marescialla di Crequy: la ragione di questa differenza deriverebbe in questo caso dall'alienazione fatta dal priore di Dommart, la quale consistendo in un bene amortizzato, ha avuto, secondo la massima che si è proposta, l'effetto di far ricadere questo bene sotto la dipendenza del re, quando anche non vi fosse stato originariamente; quindi non bisognerebbe più dimandare perchè la metà indivisa di un feudo dipenda da un signore diverso da cui originariamente dipendeva l'altra metà: questo cangiamento è una conseguenza naturale dell'amortizzazione del totale, e dell'alienazione d'una parte del feudo amortizzato; per quest'alienazione il re avrebbe acquistato un nuovo diritto: ed ecco il perchè nella stessa supposizione della marescialla di Crequy, la metà alienata dal priore sarebbe caduta nella dipendenza del re, benchè la porzione ritenuta dal priore avesse potuto essere nella dipendenza di Dommart. Dunque è vero, come si è osservato molte fiate in quest'affare che tutte le obbiezioni divengono tante prove pel re, e non sono utili che contro quelli che le propongono.

Dopo tutto ciò sarebbe un abusare della pazienza della corte a voler rispondere all'argo-

mento tratto dal riconoscimento del 1407 prestato al re dal signor di Dommart, onde provare che il priore di Dommart possedeva in quel tempo tutti i diritti di Longuilliers, perchè dicesi, se il signore di Beaumets ne avesse posseduto la metà, lo si avrebbe posto nel numero de' retro-vassalli come vi è posto il priore di Dommart.

Nulla è più debole di quest' argomento negativo, ed il procurator generale, ne ha tratto nella sua prima causa una conseguenza totalmente opposta, onde dimostrare che la porzione de' diritti di Longuilliers, ch' è unita alla terra di Beaumets non era dipendente dal signor di Dommart, poichè in quel riconoscimento non l'ha posta nel numero de' retro-feudi, ed il procurator generale del re non può ripetere in questo luogo se non che quanto disse altrove.

Ma ciò ch' egli ha aggiunto intorno alla massima che dà al re la dipendenza de' feudi amortizzati rinunziati dagli ecclesiastici, somministra una nuova risposta decisiva a quest' obbiezione: poichè, come si è detto, quando pur fosse vero che nell' anno 1407, la totalità de' diritti di Longuilliers apparteneva al priore di Dommart, ciò non servirebbe che a confermare i diritti del re, sulla porzione ch' esso avesse alienata in seguito, secondo questa supposizione, in favore del signor di Beaumets.

Dunque altro non resta se non che distrug-

gere l'ultima obbiezione della maresciallа di Crequy appoggiata sopra quest' argomento: *Evvi, dic' ella, una distinzione reale ed assoluta in genere di feudo tra la signoria di Beaumets ed i diritti di Longuilliers: dunque è impossibile l' applicare a questi diritti i titoli che provano che Beaumets sia dipendente dal re.*

Quest' obbiezione, per parlar propriamente, è la stessa quistione della causa ch' essa comprende intieramente: quindi per distruggerla potrebbonsi usare tutti quegli argomenti che si sono addotti onde stabilire i diritti del re. Ma siccome la maresciallа di Crequy l'ha appoggiata sopra alcune nuove carte, la sola cosa che resta da fare per parte del procurator generale del re, si è di rispondere a queste carte, e di contraddire la nuova produzione della maresciallа di Crequy.

La prima è un possesso di un campo di terra situato a Longuilliers concesso da Achille di Pisseleu, *che si qualifica luogotenente del podestà di san Valerio in Beaumets, Longuilliers, e vicinanze*. Da questo titolo si vuol dedurre che Longuilliers è una terra diversa da Beaumets, poichè l'una e l'altra sono enunciate separatamente nelle qualità del luogotenente che ha sottoscritto quest' atto. Era troppo inutile l' ingrossare di questa carta le produzioni delle parti; giacchè il procuratore del re non ha mai negato che i diritti di Longuilliers non fossero di una denominazione diversa da quella di Beaumets; ma egli ha soste-

nuto che questi diritti non erano che un accessorio di questa terra, sia nell'ordine della proprietà, sia nell'ordine del feudo, e che perciò il signore diretto di Beaumets era altresì il signore diretto de'diritti di Longuilliers dipendenti da questa terra.

La seconda carta ch'è un altro possesso dei 18 maggio 1563, presso a poco simile alla prima, sarebbe sufficientemente distrutta dalla stessa risoluzione. Ma v'è di più, e tale è sempre la natura degli atti di cui si fa uso contro il re in questa causa, ch'essi si retorquono perpetuamente contro coloro che li producono: lo si è già veduto in molti titoli della marescialla di Crequy, e lo si vedrà anche in questo. Quali sono le qualità assunte dal giudice che dà questo possesso, e sopra le quali sole s'aggira l'induzione tratta da questa carta? Egli si qualifica *luogotenente del podestà di san Valerio in Beaumets, Longuilliers, ed altri membri circonvicini*. Con quale espressione poteva egli meglio far conoscere che Longuilliers non era che un accessorio ed una dipendenza della terra di Beaumets, lo chiama egli stesso un *membro* di quella signoria; perciocchè questo è ciò che risulta chiaramente dalle parole *Longuilliers ed altri membri circonvicini*: quindi il procurator generale del re è in diritto d'usar questa carta onde confermare ciò ch'egli ha stabilito in questa causa e nella precedente, vale a dire, che Longuilliers non è che una delle appartenenze e

dipendenze,

dipendenze, o per servirci de' termini stessi dell' atto, uno de' membri circonvicini di Beaumets e di s. Valerio. Queste due carte sono seguite da una disposizione che non merita veruna risposta particolare.

La quarta carta ch'è un atto de' 31 maggio 1540 colla quale Giovanna Sercourt acconsente al ricuperamento per parentela d'alcuni terreni situati nel territorio di Longuilliers, pei quali apparisce ch' ella aveva pagato de' diritti signorili al duca di Nevers, è una carta inutile ed estranea alla contestazione, alla quale non ha verun rapporto come l'uso che se ne vuol fare.

La sesta che non è che un possesso di stabili situati a Longuilliers accordato gli 11 febbrajo 1563 dal *luogotenente della podestaria di s. Valerio e Beaumets, Longuilliers e dipendenze*, riceve le stesse opposizioni delle due prime.

La settima ch'è un contratto di vendita dei 15 giugno 1609 di alcuni campi situati nel territorio di Longuilliers che dicesi essere dipendenti dal duca di Nevers, e dal priore di Dommart *pro indiviso*, non meritava di essere prodotta. Chi dubita che non vi siano campi di questa qualità a Longuilliers, se questo appunto è ciò che forma il soggetto della causa presente?

Le altre carte dall 8.va alla 18.ma, che non sono che contratti di vendita di campi situati a Longuilliers, seguiti dall'anno 1694, fino

all' anno 1702, sono o assolutamente inutili, o contrarie alla pretensione della maresciall di Crequy. Le une portano semplicemente che i campi nominativi dipendono dal signore di Dommart e dal signore di Vargemont, senza indicare a cagione di qual feudo dipendano da lui, e per conseguenza non se ne può trarre alcuna induzione. Le altre portano che i campi venduti con quei contratti sono dipendenti dalla signoria di Nevers appartenente al signor di Vargemont; il che porge ancora una prova al re contro la maresciall di Crequy, poichè quest' espressione fa vedere che i diritti di Longuilliers non sono stati risguardati che come una dipendenza delle terre che il duca di Nevers possedeva in Picardia, e che vi si sono comprese sotto la denominazione della signoria di Nevers.

Finalmente onde provare ancora la reale distinzione che la maresciall di Crequy pretende trovarsi tra la terra di Beaumets ed i diritti di Longuilliers, essa produce non già dei titoli, ma delle enunciazioni di titoli, che diconsi prodotti dal signor di Vargemont in un' altra causa, onde mostrare che i suoi autori han preso la qualità di signori di Longuilliers fino dall' anno 1644. Ma, 1mo. queste carte bisognerebbe vederle, per poter contraddirle; e sarebbe cosa pericolosa il volervi contraddire prima d'averle vedute. 2do. Tut-

to quello che il signor di Vargemont ha potuto dire, forse pur una pretensione ambiziosa, non può nuocere a' diritti del re; e la marescialla di Crequy non potrebbe lagnarsi di questa regola, come quella che fu stabilita da lei medesima contro dichiarazioni assai più forti, e più opposte alle sue pretensioni, che secondo lei, sono sfuggite di bocca al signor d'Offinicourt, e che non possono pregiudicare al signore da cui dipende il feudo. 3zo. Quando pur fosse vero che quarant'anni prima di quello che credeva il procurator generale sulla fede de' titoli ch'esistevano in processo nel tempo della sua prima dimanda, gli autori del signor di Vargemont avessero avuto il pensiero di qualificarsi *signori di Longuilliers*, ne seguirebbe forse che in fatto avessero la signoria di quel luogo? In qual maniera adunque il signor d'Offinicourt che comparisce in giudizio sotto il nome della marescialla di Crequy, pretende egli far valere questa pretensione del signor di Vargemont, alla quale s'è opposto egli stesso con tanta forza, e la quale ha fatto rigettare con una sentenza in contradditorio seguita nel bailaggio d'Amiens? 4to. Finalmente, quando si volesse procedere ancora più oltre, e fosse certo che la qualità del signor di Longuilliers in parte fosse stata presa legittimamente dal signor di Vargemont e da' suoi autori, potrebbesi forse concludere da questo fatto che la signoria di Longuilliers

non fosse un membro dipendente da quella di Beaumets? Questa conseguenza non sarebbe nè giusta nè necessaria; e ciò nulla ostante questo è quello di cui si tratta unicamente in questa causa. Ora qui non trattasi di sapere se il signor di Vargemont abbia un feudo, se esiga censi, se eserciti una giurisdizione a Longuilliers, che gli dia diritto di denominarsene *signore in parte*; ma cercasi se questo feudo, se questi diritti, questa giurisdizione non siano una dipendenza ed un accessorio della terra di Beaumets; ora questo non può essere deciso dalle qualità bene o male impiegate nei titoli del signor di Vargemont; il che è pienamente dimostrato da quanto il procurator generale del re ha spiegato nelle sue due dispute.

Dopo questo sarebbe inutile il rispondere alle induzioni vaghe ed estranee tratte dalla marescialla di Crequy da una divisione seguita tra i signori di Fleureton, e Guizain, non che alle osservazioni da essa fatte sopra il testo degli statuti di s. Valery; poichè esse son tali, che anche ammesse, nulla pregiudicano alla causa del re.

Quindi, dopo aver risposto, e forse anche più a lungo di quello che conveniva, alle nuove ragioni della maresciàlla di Crequy, il procurator generale del re finirà questa disputa con una riflession generale, che basterà da se sola per decidere questa quistione. Di che si

tratta in questa causa? della dipendenza di un feudo reclamato da una parte dal re, come dipendenza della terra, certamente soggetta alla sua giurisdizione, e dall'altra dalla marescialla di Crequy, che ne vuol formare una signoria separata, dipendente dalla sua terra di Dommart. Il diritto del re è provato da' suoi titoli di proprietà che giustificano invincibilmente, che questo feudo è certamente un accessorio di Beaumets, non che da quelli di feudalità, che fanno vedere, che esso fu riconosciuto signore immediato di questo feudo, come unito a Beaumets.

All'opposto la marescialla di Crequy, è costretta a confessare che il feudo di cui si tratta è stato risguardato come un accessorio di Beaumets nell'ordine *di proprietà*, per valerci delle sue espressioni; e quanto alla feudalità, ella non saprebbe allegare un solo atto di fede e d'omaggio, nè un solo riconoscimento e numerazione, dalle quali apparisca che il signore di Vargemont l'abbia riconosciuta. Ora questa mnncanza assoluta di titoli non può provenire da altro se non da quello che si è provato dal procurator generale, che i diritti di Longuilliers sono sempre stati risguardati come uniti alla terra di Beaumets, e compresi con essa negli omaggi prestati al re.

Dunque tutto concorre in favore del sovra-

no; la presunzione generale, i titoli di proprietà, i titoli di feudalità; finalmente l'assoluta mancanza di titoli della marescialla non lascia luogo a dubitare della giustizia della causa del re, che diventa semplice ed evidente, quando se ne allontani tutte le vane sottigliezze con cui si è pur tentato d'ingombrarla.

FU DECISO A NORMA DELLE CONCLUSIONI.

*Cause Fiscali.*

---

# CAUSA NONA

*Sulla dipendenza della terra d' Argenton.*

AI SIGNORI DEL PARLAMENTO.

Supplica il procurator generale dicendo, che nell'istanza pendente nella corte sull'appellazione interposta da Enrico di Bourbon, principe di Condé, principe del sangue, duca di Castelrosso d'un sequestro feudale fatto della terra e baronia d'Argenton in Berry; tutta la contestazione si riduce a sapere se questa terra sia dipendente dal re a motivo del ducato di Berry, o se dipenda da Castelrosso, nel qual caso essa non sarebbe che un sotto feudo del re.

Per far vedere alla corte che vi è motivo di confermare questo sequestro feudale perchè costantemente Argenton è dipendente in pien feudo dal re, egli è a proposito di stabilire in primo luogo, che durante cinque anni le terre

d' Argenton sono state nella stessa mano, e possedute dai medesimi signori. Per questo bisogna osservare che la castellania d' Argenton è stata posseduta anticamente da diversi signori. Odone l'antico della famiglia de' *Raouls*, barone di Castelrosso, fu quegli che mise il primo Argenton in questa famiglia colla conquista che ne fece sul visconte Guido nel 1018 sotto il regno di Roberto, re di Francia. Questo fatto è riferito da Ademar nella sua Cronica pagina 176. *per hos annos Odo princeps dolentis vi & ingenio cæpit castrum Argentorum, & ex eo vicecomitem Vuidonem extrusit.*

Da tutti gli storici di Berry apparisce che i discendenti di *Raoul* han sempre posseduto Castelrosso, ed Argenton sino ad Andrea di Chauvigny, ultimo del nome, mancato nel 1502. Nel 1719. la terra d' Argenton fu ceduta a Luigia di Bourbon, vedova del suddetto Chauvigny, come sarà mostrato poco appresso; ed in questo tempo appunto le due terre sono state separate. E' dunque vero il dire ch' esse sono state possedute congiuntamente per lo spazio di cinque anni da' medesimi signori. Ma indipendentemente da queste autorità, vi sono parecchie carte autenti che che confermano questa verità. La prima del mese di settembre 1209. è un atto col quale Guglielmo di Chauvigny promette al re

Filippo Augusto di servirlo con tutto il suo dominio, e di cedergli quando così gli piaccia le sue fortezze d' Argenton, del castelletto e della torre del Castro. 2do. Il riconoscimento prestato al re da Guido di Chauvigny, e prodotto da Enrico di Bourbon, principe di Condé, senza approvarlo nel soprappiù prova parimenti il fatto che in quel tempo Argenton e Castelrosso erano posseduti dagli stessi signori. Perciò erano ad un tempo stesso possessori del feudo dominante e de' feudi serventi, cioè signori e vassalli.

Vi è altresì un giudizio della corte de' 16 settembre 1514 pronunziato fra Luigi di Bourbon, principe della Roche sopra Yon, e signora Luigia di Bourbon sua moglie da una parte, ed il signor Hardouin, signor della Torre, Giovanni signor d' Avinont, e Francesca di Maillé sua moglie, ed altri dall' altra parte, sul soggetto del partaggio de' beni dell' eredità d' Andrea di Chauvigny, col quale è stato deciso, che le baronie, terre, e signorie di Castelrosso, il Castro, ed altre, apparterranno a' suddetti della Torre, d' Aumont sua moglie, e consorti eredi del suddetto di Chauvigny. E collo stesso giudizio fu aggiudicato al defonto Luigi di Bourbon per ragione di Luigia di Bourbon sua moglie, le castellanie, terre, e signorie d' Argenton, Nuys, Des-

sous, Saint-Chartier, Aguraude, il Castelletto, Neufvi, san Sepolcro, ed altre: ed appunto in esecuzione di questo giudizio, e di una transazione da cui fu seguito, essi sono entrati nel possesso della suddetta terra d' Argenton, ed altre, le quali in tal modo sono state separate da Castelrosso.

Ciò supposto, bisognerebbe giustificare che Argenton fosse stato nella dipendenza di Castelrosso prima dell' anno 1018; ma quando se lo giustificasse, o si volesse accordarlo, bisognerebbe sempre convenire che questa antica dipendenza fosse estinta ed annichilata dalla confusione che si è fatta delle qualità del signore e del vassallo per più di cinque anni, durante i quali queste due terre sono state possedute unitamente dallo stesso signore. Ora non si può dubitare che l' estinzione della feudalità, e la riunione del sotto feudo in pien feudo quand' esse si trovano nella stessa mano non sia il diritto comune della Francia.

Di fatti secondo l' antico uso della Francia, era impossibile che i signori di Chauvigny avessero voluto essere rispetto a se stessi ad un tempo stesso e signori e vassalli. Quest' è quanto apprendiamo dal capitolo 28 dell' antica dichiarazione dei feudi secondo lo statuto di Francia, pubblicata dal signor della Thaumessiere

tra gli antichi statuti di Bourges, pag. 349.

C'è una riflessione da farsi in questo luogo ed è che sin dal momento che Argenton è stato riunito a Castelrosso, come non si può disconvenirne bisogna confessare che non si è potuto farne un sotto feudo in pregiudizio del re; poichè in questo caso Argenton dev' esser considerato come un membro riunito al suo tutto, e formante parte della baronia di Castelrosso. Ora se si considera Argenton come essendo stato parte della baronia di Castelrosso, l'articolo primo dello statuto di Berry in materia de' feudi non fa nulla al proposito, perchè non riguarda che i puri feudi, e non concerne per niente i principati, e le baronie che sono secondo il jus comune della Francia indivisibili; ciò è tanto vero che con questa ragione le vicecontee, ed i vicariati dello statuto di Bourbon non possono essere divise, secondo l'antico statuto, come l'osserva il Thaumassiere sull' articolo citato, ed indi proviene che i signori della casa di Chauvigny non hanno mai dato che appanaggi a' loro secondogeniti sulla baronia di Castelrosso: e coll' obbligo di garantirli sotto il loro omaggio verso il re; affinchè rispetto al re la baronia non fosse riputata divisa. Passa molta differenza fra una divisione tra fratelli, ed un accordo fatto tra gli eredi di un marito con la sua vedova. Nel primo caso il primo-

genito che dà qualche parte della baronia in appanaggio a' suoi secondogeniti, li può garantire sotto il suo omaggio verso il signor dominante. Ma nel secondo caso gli eredi collaterali del marito che trattano con la sua vedova, e che le cedono una parte della baronia non la possono garantire verso il re sotto il loro omaggio, qualunque contratto essi facciano; e se non possono garantirla egli è evidente che possono ancora meno alienarla con ritenzione di fede verso di loro senza garanzia verso il re. Perciò gli eredi di Andrea di Chauvigny non avendo potuto in qualunque modo far della castellania d' Argenton un sotto feudo, deve rimaner per cosa certa che Argenton deve sempre dipendere da sua maestà come ne dipendeva anticamente essendo impossibile che Argenton sia divenuto sotto feudo: e nel fatto quand'anche fosse ciò avvenuto, questo cambiamento essendo opposto ai diritti del re, ed alle massime più certe, non può essere d'alcuna considerazione. Si riferirà in questo luogo un'ordinanza di Filippo Augusto del primo maggio 1209 per impedire i cambiamenti delle dipendenze, e stabilimenti de' sotto feudi in occasione delle divisioni, e che stabilisce che gli smembramenti non possano farsi in pregiudizio del re neppure nelle divisioni. Ma per far vedere che indipendentemente

dalla quistione di sapere se Argenton sia nella dipendenza del re come unito a Castelrosso, vi sono titoli ed atti che bastano senza dubbio per mostrare che Argenton da se stesso considerato indipendentemente da Castelrosso, è nella piena dipendenza del re. Si riferirà un trattato di pace stipulato nel mese di maggio tra Filippo Augusto, e Giovanni Senza-Terra re d'Inghilterra, col quale i feudi di Berry che sarebbero stati lasciati al re d'Inghilterra, con un trattato precedente del 1195, di cui si parlerà poco appresso, sono dati in dote a Luigi figlio di Filippo Augusto colla seguente espressione: *feuda Biturezii sicut Andreas de Calviniaco & tenebat de rege Angliæ*.

La seconda carta che sarà prodotta, è dei 23 maggio 1200. E' una carta indirizzata da Giovanni re d'Inghilterra, ad Andrea di Chauvigny, colla quale gli commette di prestare l'omaggio al re di Francia pei feudi di Berry, che il suddetto di Chauvigny teneva prima dal re d'Inghilterra essendo stati i suddetti omaggi ceduti al re di Francia col suddetto trattato del mese di maggio 1200.

La dipendenza diretta d'Argenton si prova ancora con un atto del mese di settembre 1209, col quale Guglielmo di Chauvigny promette al re Filippo Augusto di servirsi di tutto il suo dominio, *de toto dominio meo*.

Argenton è nominatamente compreso come formante parte di questo dominio. Promette di cedere a Filippo Augusto totalmente quando gli piacerà le fortezze d' Argenton, del Castelletto, e la torre del Castro. Il riconoscimento stesso del 1446 (senza approvarlo) ben' inteso, fa vedere che la dipendenza di Argenton apparteneva al re. Perciò bisogna dividerlo in tre parti. Nella prima Guido di Chauvigny confessa tener dal re, suo sovrano, il castello, e la baronia di Castelrosso, chiamato Deols, la castellania di Castelrosso, alta, mezzana, e bassa, e tutti i diritti di baronia. Nella seconda confessa tener dal re tanto le sue fondazioni e guardie di parecchie abbazie e collegj fondati da' suoi precessori esistenti nella terra Deoloise, quanto i suoi altri diritti, preminenze, e prerogative dovutegli, tanto a motivo della sua baronia di Castelrosso, che delle città, castelli, giurisdizione, castellania, terre, e signorie del Castelletto, del Castro, Argenton, la Mothe Ordantes-Jen, Neufvi, san Sepolcro, Fougerolles, ed Agarande, loro dipendenze e pertinenze, e giurisdizioni di queste stesse terre dipendenti, tenute in fede ed omaggio dalla sua baronia di Castelrosso, come formanti il tutto della terra di Deloise. C' è nel titolo enunziato quanto alla castellania d' Agarande, alcune cose di quella castellania ch' ei teneva dal conte della Marca; il

che fa vedere ch'ei possedeva tutte queste terre con Castelrosso. Nelle parole del riconoscimento, si dice, *e dei diritti giurisdizionali di quelle che dipendono e sono tenuti in omaggio della nostra baronia di Castelrosso.* Il termine *che* non è relativo a quelle, cioè alle terre d'Argenton, del Castelletto, ed altre; perchè era impossibile che le terre, che formavano parte della baronia di Castelrosso, ed erano possedute con quella baronia dagli stessi signori, dipendessero da Castelrosso, e fossero ad un tempo stesso sotto feudo, e parte del feudo da cui esse erano dipendenti; ma questo *che* è certamente relativo al termine *diritti giurisdizionali*; perchè nella giurisdizione di queste terre c'erano de' feudi che non ne dipendevano quanto all'omaggio ed erano tenuti immediatamente in omaggio dalla baronia di Castelrosso. Quel che fa comprendere facilmente che ciò si deve intendere così si è, che è detto *tenuti* in genere mascolino che si riferisce ai *diritti giurisdizionali*, e non già *tenute* in genere femminino, che avrebbe potuto in tal caso adattarsi alle terre. E nella terza parte, Guido di Chauvigny confessa tener dal re a motivo delle baronie, e signorie suddette, tutti gli altri feudi, sotto feudi, e diritti giurisdizionali che da lui a motivo di quelle sue baronie e signorie dipendevano, ed erano tenute da lui fuori del-

la terra Deoloise. La differenza è manifesta tra i diritti giurisdizionali di queste terre, e loro dipendenze nelle giurisdizioni. V' erano de' feudi ch' erano della terra di Deoloise, e dipendevano direttamente dalla terra di Castelrosso. La lettera del riconoscimento del 1466 renderà ciò che si è detto più sensibile, e farà vedere che tutt' al più i termini ne sono equivoci. Ora supposto questo, la presunzione sta pel re, al quale basta di poter dare una spiegazione naturale che gli convenga, e che s' accordi con tutti i titoli che sono nel processo, che concorrono tutti a provare la dipendenza diretta del re sopra Argenton, ed a far vedere che l' induzione che è tratta da questo riconoscimento per mostrare che Argenton è tenuto da Castelrosso, è falsa. Perocchè se fosse vera, stabilirebbe egualmente che Castro, ed il Castelletto siano dipendenti da Castelrosso. Ora egli è certo che Castro ed il Castelletto sono nella piena dipendenza del re. Questo è giustificato da un trattato di pace fatto a Parigi nel mese di gennajo 1193, tra Filippo Augusto, e Giovanni conte di Marton, fratello di Ricardo, re d' Inghilterra, e dopo re egli stesso conosciuto sotto il nome di Giovanni Sanza-Terra, col quale è espressamente convenuto che il conte Luigi nipote del re d' Inghilterra, terrà in omaggio

gio del re il castello del Castro. Questo trattato di pace è stato seguito da un altro stipulato tra Filippo Augusto, e Ricardo re d'Inghilterra, la vigilia di natale l'anno 1195, essendo le loro armate accampate tra Issoudun, e Charrots, col quale il re cede al re d'Inghilterra la dipendenza d'Issoudun, e tutti i feudi che ne dipendono, ed i feudi del Castro di san Chartier, e del Castelletto. *Sicut Andreas de Calviniaco tenebat ea de rege Franciæ*. Questi termini provano evidentemente che i feudi del Castro, san Chartier, e del Castelletto, fossero allora tenuti dal re immediatamente. Questo è ancora giustificato dall'atto del mese di settembre 1209, col quale Guglielmo di Chauvigny promette di servire il re Filippo Augusto di tutto il suo dominio nella totalità del quale sono nominatamente espresse la terra del Castelletto, e la torre del Castro istessamente che Argenton.

Bisogna ora ritornare alla prova che si è cominciato a fare della dipendenza diretta del re sopra Argenton. Cinque carte che saranno unite alla presente causa, finiranno di renderla completa. La prima è un estratto e descrizione tratta da un grosso registro intitolato, *Tavola dei feudi dipendenti immediatamente dal re e dalla regina di Navarra, duchessa di Berry, per ragione del suo ducato di Berry*, *del mese di settembre* 1541, dalla quale apparisce che nel numero delle dichiarazio-

ni fatte in virtù di patenti del re, dà quei che tengono in feudo del re tanto a ragione della sua corona di Francia, e ducato di Berry, che delle sue torri di Bourges, Issoudun ec. nell' anno 1539, vi è compresa quella di Luigia di Bourbon, duchessa di Montpensier pel castello e città d' Argènton. In seguito vi è la dichiarazione di Pietro d' Aumont per la baronia di Castelrosso; il che fa vedere che Argenton e Castelrosso essendo posti nello stesso grado, sono stati ambedue riputati feudi pieni del re. Da questa carta apparisce che gli ufficiali della signora d' Argenton han preteso che questa terra fosse dipendente dalla grossa torre di Bourges, e non da quella d' Issoudun; ma questa differenza non cambia in nulla i diritti del re, poichè è egualmente signore del ducato di Berry e delle gran torri di Bourges ed Issoudun; ed a rincontro persuade di più in più che Argenton è sempre stato nella piena dipendenza del re. Da un altro estratto, e descrizione d' un registro intitolato *Tavola dei feudi del paese e ducato di Berry, facendo menzione delle fedi ed omaggio prestati dai vassalli del suddetto ducato, e dei sotto feudi tenuti in feudo, e dipendenti direttamente dal suddetto ducato*; il tutto fatto in virtù di patenti rilasciate dal duca d' Anjou nel 1576. Si vede nel foglio 103, nella dichiarazione de' sotto feudi d' Issoudun, che vi sono quattordici feudi che sono detti tenu-

ti dalla signoria d' Argenton, il che suppone che Argenton sia un pien feudo del ducato di Berry. A tutte queste carte bisogna finalmente aggiugnere tre atti di fede ed omaggio prestati al re dalla suddetta terra d' Argenton tratti dalla camera de' conti, ove sono registrati. Il primo de' 9 giugno 1580, è l' omaggio prestato al duca d' Alençon, duca di Berry, dal duca di Montpensier delle baronie di san Severo, signoria del Castelletto, Aguraud Cluys ed Argenton, come dipendenti dal ducato di Berry. Per prevenire l' obbietto che si può fare che quest' omaggio non essendo prestato per Argenton, Aguraud ed altri, che in tanto, e quanto è dipendente dal ducato di Berry, questo al più non potrebbe importare che una porzione di dipendenza. Si dirà che quando si provasse che vi fossero alcune porzioni d' Argenton, Aguraud ed altre terre comprese in quest' omaggio, che non fossero di Berry ciò non proverebbe ch' esse fossero di Castelrosso; e siccome in materia di dipendenza la presonzione è sempre pel re, toccherebbe ad Enrico di Bourbon principe di Condé il provare qual porzione dipenda da lui, e ciò che sia nella dipendenza del re, il quale finchè non vi è tal prova è incontrastabilmente investito di tutto.

Ma vi è di più, ed è che questa difficoltà è tolta dalle stesse carte di Enrico di Bourbon, principe di Condé poichè nel suo rico-

noscimento del 1466 è detto che nella Castellania d'Aguraude vi sono alcune cose di quella castellania tenute dalla contea della Marca: e certamente per questa ragione si è aggiunto in quest'omaggio del 1580 comune per Agaraude, e le altre terre ivi specificate, questi termini: *in tanto e quanto vi è di dipendente dal ducato di Berry*; affine di evitare la confusione che avrebbe potuto fare il difetto di questa eccezione, che avrebbe dato la totalità della dipendenza d'Agaraude al ducato di Berry, in pregiudizio di ciò che ne dipende veramente dalla contea della Marca. Le due altri fedi ed omaggio prestati al re della suddetta terra d'Argenton, sono dei 27 settembre 1606 e 4 luglio 1666. Il primo da Enrico di Bourbon, duca di Montpensier, e l'altro da Anna Maria Luigia d'Orleans, parimenti tratti dalla camera de' conti, dove sono registrati, e che sono stati prodotti nell'istanza. Tutte queste carte provano egualmente la dipendenza diretta del re sopra Argenton, e che in tutti i tempi il re è stato riconosciuto per signor diretto da' proprietarj e possessori della suddetta terra.

Altro non resta che contraddire le carte prodotte da Enrico di Bourbon, principe di Condé. La più antica è l'enumerazione dell'ultimo luglio 1466. La contraddizione in ordine si è che l'originale non è prodotto: è semplicemente una carta trascritta sopra un'altra. Questa enumerazione stessa non è ricevuta

che provisionalmente: non è mai stata mandata alla camera de' conti, quantunque sia fatta menzione che dev' esservi mandata; di più ciò che è stato detto qui sopra serve a contraddirla sufficientemente in merito. Siccome si è supposto da Enrico di Bourbon principe di Condé che la sentenza de' 26 giugno 1531 da lui prodotta, non avesse giudicato la quistione della dipendenza d'Argenton, ha fatto una nuova produzione di parecchie carte che sono tra le altre alcuni giudizi pronunziati nel baillaggio d'Issoudun li 28 aprile, e 28 novembre 1530, 6 maggio, 1 giugno, e 17 luglio 1531. I quattro primi non essendo che d'istruzione, egli è inutile di arrestarvici; perciò passando alla sentenza de' 17 luglio 1531, che si pretende definitiva ed aver giudicato la quistione della dipendenza d'Argenton a favore della signora Francesca di Maillé barona di Castelrosso, basta per distruggerla il dire in una parola che gl' interessi del re sono stati trascurati non solo dai suoi ufficiali, ma ancora da Luigia di Bourbon, che possedeva allora Argenton. Questa verità apparisce dalla sola lettura delle carte: e si trova di più che al tempo di questa sentenza il procuratore di Luigia di Bourbon ha dichiarato che non aveva facoltà. Questa non è che una sentenza absente, la quale tuttavia giudica una dipendenza contro il re. Vero, che li 27 settembre dello stesso anno, Luigia di Bourbon ha prestato omaggio della suddetta terra di

Argenton al conte di Castelrosso, e che li 27 marzo 1602 vi è una transazione stipulata tra Enrico di Bourbon, duca di Montpensier, barone d' Argenton, Appellante, ed Antonio d' Aumont conte di Castelrosso, colla quale Enrico di Bourbon ha riconosciuto che la terra d' Argenton era dipendente in pien feudo dalla contea di Castelrosso. Ma tutte queste carte essendo fatte senza saputa degli ufficiali del re, non ci può esser dubbio che il procurator generale del re non sia in diritto, trovando che si oppone questa sentenza come un buon titolo quantunque viziosissimo, d' interporne appello, il quale basta per distruggere questa sentenza, e riporre la quistione nel suo primiero stato; tanto più che gli atti sono stipulati da un vassallo in pregiudizio del suo signore sovrano, che è il re, al quale lo stesso Enrico di Bourbon avrebbe nell' anno 1606 prestato omaggio d' Argenton. Li due atti di fede ed omaggio del 1539 1607 prestati al conte di Castelrosso per Argenton, sono sufficientemente combattuti da ciò che si è detto, e da quei precedentemente e dopo prestati al re, e da tutte le altre carte che saranno prodotte.

Quanto alle patenti dell' anno 1616 contenenti l' erezione in ducato e dignità li beni del marchesato e contea di Castelrosso, il giudizio della corte che ordina il registro e la pubblicazione delle suddette lettere patenti dei 3 agosto del suddetto anno ed i due giu-

dizj del parlamento di Dijon de' 27 giugno 1626, e 4 febbrajo 1627; tutte queste carte sono assolutamente indifferenti per la quistione che si deve decidere: Perocchè bisogna confessare che non si trattava veramente che della giurisdizione, e della ricompensa ed indennità degli ufficiali di Bourges ed Issoudun, per la distrazione delle loro giurisdizioni. Quest' era ciò che unicamente era stato mandato al parlamento di Dione, e non già la quistione della dipendenza della più gran parte de' feudi del Berry. Egualmente è vero che questa quistione non vi è stata discussa: e se questi giudizj pronunziano qualche cosa a questo riguardo, non è stato che sul fondamento di qualche dimanda che è stata fatta incidentemente per la dipendenza contro particolari che non erano nè interessati nè parti capaci per difendersi, e che per tal ragione hanno lasciato prendere per contumacia tal vantaggio che si è voluto su dimande che non li riguardavano. Il dispositivo del giudizio dei 4 febbrajo 1627 renderà quella disposizione più manifesta. Con questo giudizio si aggiudica al duca di Castelrosso la dipendenza delle terre del Castelletto, de la Castre, ed altre: tuttavia si è mostrato qui sopra che queste due terre sono dell' antico dominio della corona; e non si avrebbe difficoltà a farlo vedere rispetto a parecchie altre se vi fosse il caso: per lo che senza dubbio non si può tirare alcun vantaggio da questi giudizj per indurne che Ar-

genton dipenda da Castelrosso, essendo stato tutto ciò che riguarda la dipendenza fatto senza contradditore; e si potrebbe dire che i giudici che han pronunziato questi giudizj, han deciso sul capo della dipendenza senza facoltà.

Ma in una parola questa quistione di dipendenza non è stata discussa. Non si vede che si abbia allegato da parte del re alcuna carta per giustificare che Argenton dipendesse dal ducato di Berry: e come mai si poteva ciò fare mentre veramente non se ne trattava punto? Si può forse dietro a questo pretendere che questa sia stata una cosa giudicata? E se non se lo pretende, le cose non sono forse nello stato loro vergine per esaurire la verità fondata su titoli che non permettono di dubitare che il re non avesse la dipendenza diretta sopra Argenton?

CIO' CONSIDERATO ec.

*Cause Fiscali.*

# CAUSA DECIMA

## Che è la seconda

*Sulla dipendenza della terra d' Argenton.*

AI SIGNORI DEL PARLAMENTO.

Supplica il procurator generale del re, dicendo che siccome tutta la questione che forma il soggetto dell'istanza pendente nella corte tra il procurator generale del re, ed Enrico Giulio di Bourbon, principe di Condé, duca di Castelrosso sull'appellazione del sequestro feudale della terra e castellania d'Argenton, si riduce al sapere se questa terra sia dipendente in pien feudo dal re a motivo del suo ducato di Berry, o se dipenda da Castelrosso, egli è necessario prima di ogni altra cosa d'esaminare la qualità di questa castellania, di considerarla nei suoi diversi stati, e di scorrere in poche parole l'istoria de' diversi signori che l'han posseduta da settecent'anni. Dopo aver fatto quest'esame, che basterebbe solo per la difesa de' diritti della corona, si entrerà nella spiegazione degli atti che stabiliscono solidamente la superiorità immediata del re, come duca di Berry sul feudo d'Argenton; e finalmente si risponderà a'titoli ed agli appoggi che il principe di Condé oppone a quei del re; affine di racchiudere in

questa sola causa fiscale tutto ciò che è necessario per la decisione dell'istanza.

La castellania d' Argenton può essere considerata in tre tempi che formano come tre epoche principali in ciò che si è chiamato la storia di questa signoria. La prima è il tempo dell' acquisto, o piuttosto della conquista del castello d' Argenton fatta dagli antichi signori di Deols; e questo primo tempo risale sin all' anno 1018. La seconda racchiude tutto il tempo durante il quale il feudo è stato posseduto sia dalla casa di Deols sia da quella di Chauvigny, nella quale quella di Deols si è confusa col matrimonio di Dionigia, ultima erede di questa casa antica, con Andrea di Chauvigny primo di questo nome. Questo primo tempo abbraccia cinquecent' anni di possesso. E la terza finalmente comincia nel tempo in cui la casa di Chauvigny essendosi estinta nella persona di Andrea di Chauvigny ultimo di questo nome, le terre d' Argenton e di Castelrosso hanno cominciato ad essere possedute da diversi signori, essendo quella d' Argenton passata nella casa di Bourbon-Montpensier, e quella di Castelrosso passata nella casa di Maillé, ed indi in quella d' Aumont, donde non n'è uscita che per l' acquisto che ne fu fatto da Enrico di Bourbon bisavolo del principe di Condé d' oggidì. Quest' ultimo stato della terra d' Argenton è cominciato nell' anno 1514, ed è quello che forma la conte-

stazione, sulla quale si tratta ora di pronunciare.

Nel primo tempo, cioè nel tempo dell'acquisto della terra d'Argenton dai signori di Deols non si trova che vestigi oscuri e monumenti quasi cancellati di quest'antica signoria. Tutto ciò che se n'è potuto scoprire fino al presente si riduce a ciò che è riferito nella cronica d'Aymar o d'Ademar che il padre Labbé ha data al pubblico nel secondo volume della sua biblioteca manoscritta pag. 176. Quest'autore attesta che sotto il regno del re Roberto nell'anno 1018 Eudes l'antico principe di Deols; (della famiglia de' Roaols, che hanno dato il nome alla baronia di Castelrosso) s'impadronì del castello d'Argenton, donde cacciò il Viceconte Guy, al quale questo castello apparteneva: *per hos annos Odo, princeps dolentis vi & ingenio cæpit castrum Argentonum & ex eo Vicemitem Vidonem extrusit.* Quest'usurpo fu più felice che giusto. I successori d'Eudes continuarono a godere della conquista ch'essi avean fatta. Non si vede che da quel tempo in poi Argenton sia uscito dalla casa de' Raouls, signori di Deols; ed in effetto da quest'epoca gli scrittori della storia di Berry, han sempre dato ad Eude ed a' suoi discendenti la qualità di signori di Argenton. Si può far due osservazioni importanti intorno questo primo tempo: l'una che non si potrebbe provare con verun titolo che allora la terra d'Argenton fosse nella dipen-

denza della baronia di Castelrosso: l'altra che se in mancanza di atti che il tempo ci ha tolti si ricorre alle conghietture ed alle presunzioni bisognerà necessariamente supporre per principio che Argenton non poteva dipendere allora che dal re o dal barone di Castelrosso, o da un altro signor particolare.

Da queste tre proposizioni si può alla bella prima stralciare assolutamente l'ultima, che non è neppur verisimile. Perocchè chi potrà persuadersi che questo signore qualunque fosse, da cui si vorrebbe supporre che Argenton fosse allora dipendente, avesse lasciato perdere ed annichilare fino la memoria della dipendenza d'un feudo che ha sotto di lui più di trenta pieni feudi senza parlar de' sotto feudi che ne dipendono? Se una tal dipendenza avesse esistito, esisterebbe ancora od almeno si saprebbe la sua durata, ed il tempo della sua estinzione: ma altronde di che servirebbe al principe di Condé il fare una simile supposizione, che sarebbe non men contraria alla sua supposizione che agl' interessi del re? Essa dunque dev' esser rigettata da amendue le parti; e per conseguenza non si può più quì prendere che due partiti: l'uno di convenire che Argenton nel primo tempo era nella piena dipendenza del re; l'altro che questa terra era tenuta in feudo dalla baronia di Castelrosso. Se si prende il primo partito, il diritto del re è incontrastabile: non si allega alcun titolo, col quale si possa giustificare,

ch' egli abbia alienato validamente questa dipendenza: non si può neppure opporgli alcuna prescrizione: oltrechè in fatto non ce n'è; in dritto egli è certo che il re può acquistare ma non può nulla perdere da questa parte: che se ci attacchiamo a sostenere che il feudo d' Argenton dipendeva allora dalla baronia di Castelrosso, stabilendo il diritto de' signori di Castelrosso, si stabilirà ad un tempo stesso quello del re. Perocchè finalmente, quand' anche si supponesse senza veruna prova, è contro le massime generali dei feudi, secondo le quali ogni feudo è presunto essere nella dipendenza del re. Fintantochè non si provi il contrario, che la baronia di Castelrosso fosse allora il feudo dominante della terra d' Argenton, bisognerebbe sempre convenire che questa dipendenza, e questa subordinazione che era tra questi due feudi ha cessato in forza della conquista, o per dir meglio dell' usurpo che il signor di Castelrosso ha fatto del castello d' Argenton; perciò il signor del feudo dominante è divenuto il proprietario del feudo serviente. Le due qualità di signore e di vassallo sono concorse in una persona sola; e per la confusione di questi due titoli incompatibili si sono distrutte reciprocamente. Il feudo serviente ha perduto la qualità ed il nome di sotto feudo per divenire un pien feudo, ed essere ormai nella dipendenza diretta ed immediata del re. Non si dica già qui che l' acquisto del sotto feudo fatto dal signor di pien feudo non aves-

se allora lo stesso effetto che ha in oggi; perocchè oltrecchè i fatti che saranno tosto spiegati distruggeranno pienamente questa difficoltà, egli è facile il far vedere che le antiche usanze dei feudi non sono men favorevoli ai diritti del re, che i principj del nuovo statuto di Parigi.

Tra parecchie prove di cui si potrebbe far uso ci contenteremo di riferirne una tratta dal capitolo 28 dell' antica dichiarazione dei feudi secondo lo statuto di Francia che il de la Thaumassiere ha data al pubblico nella sua raccolta degli antichi statuti di Bourges pag. 249. Il caso della quistione è proposto in questi termini: *Un gentiluomo nomato Roberto tiene un feudo dal suo signore, ed in questo feudo v' è un feudo che ne dipende, che è sotto feudo al signore, dal quale il primo feudo è dipendente: ora avviene che Roberto ha comperato questo primo feudo che è tenuto in feudo da lui nudamente*: si tratta di sapere come Roberto dipenderà da se stesso . . . . . *la decisione di questa quistione si è che converrà che il suddetto Roberto metta il feudo da lui acquistato fuori delle sue mani; oppure converrà che il suddetto Roberto lo tenga in pien feudo dal suo signore da chi il feudo primario è dipendente, e che ne faccia omaggio come di detto feudo primario; ed in tal modo lo potrà tenere, e non altrimenti*. In tal guisa appunto secondo le antiche usanze della Francia, ed anco secondo l' uso particolare della provincia

al Berry; bisogna che il signore che acquista un feudo dipendente da lui lo metta fuori di sua mano, o se vuole restarne proprietario, allora siccome non può dipendere da se stesso, deve necessariamente dipendere dal suo signor dominante. Tale si è l'effetto della confusione delle due qualità incompatibili di signore e vassallo: od essa opera una riunione del sotto feudo al pien feudo, od almeno fa che il sotto feudo sia eguagliato al pien feudo, quando non gli sia assolutamente riunito; di modo che l'uno e l'altro dipendono egualmente dallo stesso signore; l'uno e l'altro debbono lo stesso omaggio, l'uno e l'altro debbono essere compresi nello stesso riconoscimento. Fingasi dunque quanto si vuole che Argenton fosse nella dipendenza dei signori di Castelrosso allorchè questi signori ne hanno od acquistato od usurpato la proprietà: quando si ammettesse questa supposizione senza alcuna prova, e contra le presunzioni le più legittime, che cosa se ne potrebbe in oggi conchiudere? se non che il signore di Castelrosso avendo acquistato la terra d'Argenton che dipendeva altre volte da lui, l'antica dipendenza d'Argenton sia stata assolutamente estinta, e che questa terra che nella sua prima origine non era, se così vuolsi, che un sotto feudo del re sia divenuta un pien feudo, di cui l'omaggio ha dovuto esser fatto (per servirci dei termini del libro delle usanze antiche) *al signore da chi il feudo primario è di-*

*pendente, cioè al re; perocchè così appunto secondo la stessa decisione, il signore di Castelrosso ha potuto tenerlo, e non altrimenti.*

Bisogna ora passare al secondo tempo nel quale si farà vedere che l'acquisto od usurpo fatto è stato seguito da un possesso di presso cinquecent' anni, durante i quali la castellania d' Argenton, sempre posseduta dai signori di Castelrosso, non ha potuto essere in altra dipendenza che in quella del re secondo i principj già stabiliti. Si potrebbe dapprima qui attestare la fede degli storici del Berry, e tra gli altri del signor de la Thaumassiere che, siccome si è già detto di passaggio, han tutti dato il titolo di signore d' Argenton ai baroni di Castelrosso, da Eude l' antico, che fece la conquista di questa signoria nel 1018 fino ad Andrea di Chauvigny ultimo di questo nome che morì nel 1503. Ma non si ha bisogno di riccorrere alla fede degli storici, quando si può allegare quella degli atti, dove si deve sempre cercare le prove della fedeltà della storia. Si vede nel registro di Filippo Augusto, che è nel tesoro delle carte del re, che nell'anno 1209 Guglielmo di Chauvigny figlio di Dionigia di Deols la quale aveva portato le terre di Castelrosso e d' Argenton nella casa di Chauvigny, possedeva il feudo d'Argenton, poichè promette al re Filippo Augusto di cedergli le fortezze d' Argenton e del Castelletto, e la torre de la Chastre. Si trova presso i titoli della signoria d' Argenton che sono tra

le

le mani del duca d'Orleans, presentemente signor di questa terra un antico riconoscimento prestato da Giovanni Esmond nell'anno 1374 a Guido di Chauvigny II del nome, signor di Castelrosso, come castellano di Argenton per parecchie terre, rendite, ed altri diritti che dipendevano da questa castellania. Si ritrova cinquant'anni dopo questa stessa terra ançora tra le mani di Guido di Chauvigny, barone di Castelrosso. La prova di questo fatto non dev'essere sospetta al principe di Condé, poichè è scritta in un giudizio del parlamento di Dione, da dove egli trae una delle sue principali difese. E' fatta menzione *nel foglio* 20 26. di questo giudizio d'un riconoscimento prestato al Re nel 1425 da Guido di Chauvigny terzo del nome, *della sua baronia di Castelrosso* e delle sue altre terre e castelli, cioè il castelletto, il castello *d' Argenton &c.* Nel 1446 lo stesso Guido che aveva reso al re questo riconoscimento ricevette il riconoscimento da Esmondo per parecchie terre che dipendevano da lui a motivo della castellania e signoria di Argenton, *nomine & causa castellaniæ & jurisdictionis de Argentonio*. Nel 1454, questo signore volle fondare un monastero di religiosi dell'ordine di san Francesco presso la città d' Argenton si rivolse a papa Nicola V, che gli permise di far questa fondazione con una bolla, il di cui indirizzo è concepito in questi termini: *Nicolaus Episcopus servus servorum Dei dile-*

*cto filio nobili viro Guidoni de Calviniaco vice comiti de Brossa de castro Radulphini, & de Argentonio.* Era dunque egualmente signore e di Argenton e di Castelrosso. Lo stesso indirizzo, gli stessi titoli, e per conseguenza le stesse induzioni si trovano ancora nelle lettere del cardinale d' Avignon, allora legato in Francia che rinnovò nel 1456 il permesso che il papa Nicola V aveva accordato nel 1454 a Guido di Chauvigny. Finalmente l'atto di fondazione fatto dallo stesso signore nel 1459 porta ch' egli fondò parecchi conventi pei *frati minori di san Francesco, volgarmente chiamati dell' osservanza primieramente nella sua città d' Argenton.* Il riconoscimento del 1466 prodotto dal principe di Condé che quì s' impiega come quel del 1425 senza approvarlo in ciò che potrebbe far qualche pregiudizio a' diritti del re, comprende espressamente la terra d' Argenton nel numero di quelle ch' erano possedute con Castelrosso dallo stesso Guido di Chauvigny figlio di Francesco, e nipote di Guido: e se questo fatto potesse esser dubbioso converrebbe, per esserne convinto, leggere unicamente l'epitaffio di questo signore ultimo erede della casa di Chauvigny che si vede ancora nella chiesa de' Francescani d' Argenton, e nella quale è qualificato non solo signor di Castelrosso, ma ancora signor d' Argenton. Finalmente la contestazione che il suo testamento fece na scer

tra' suoi eredi ed il giudizio che fu pronunciato su questa vertenza terminano di stabilire ciò che si è avanzato alla bella prima, che la terra d'Argenton è stata posseduta congiuntamente con quella di Castelrosso dagli stessi signori sino all'anno 1502, cioè fino alla morte d'Andrea ultimo del nome. Questo signore aveva sposato Luigia di Bourbon, principessa della Roche-sur-Yon: istituilla morendo, sua erede universale. Gli eredi di sangue querelarono questa istituzione; la contestazione dopo parecchi incidenti fu portata al parlamento: e fu decisa nel 1514 da un giudizio che mantiene gli eredi di sangue nel possesso delle baronie di Castelrosso, ed altre terre, e che aggiudicò a Luigia di Bourbon erede testamentaria d'Andrea di Chauvigny suo marito le castellanie, terre, e signorie d'Argenton, *di Cluys-dessous San-Charrettier*, *Agurand* il castelletto, Neuvy, san sepolcro, ed altre terre e signorie poste nella giurisdizione d'Issoudun. In forza appunto di questo giudizio le terre d'Argenton e Castelrosso han cessato d'esser possedute dagli stessi signori. E per conseguenza in questo luogo termina il secondo tempo della storia d'Argenton.

Quì non si può fare a meno di domandare come si potrà sostenere dopo tutto ciò che si è spiegato, che il signor di Castelrosso abbia conservato quest'antico diritto di feudalità, che si suppone senz'alcuna prova ch'egli a-

vesse avuto altre volte sulla signoria d' Argenton: ov'era per cinque secoli questa pretesa dipendenza che si è voluto far rivivere in seguito senza poter mostrare tuttavia ch' essa abbia mai esistito? Dirassi forse che allora il signor d' Argenton dipendeva da lui stesso in qualità di signor di Castelrosso? Ma tal proposizione non meriterebbe alcuna risposta. Non si pretenderà senza dubbio che Argenton non dipendesse allora da alcuno. Bisognerà adunque ridursi a sostenere che la dipendenza immediata di questa terra sia stata come addormentata per lo spazio di quasi cinquecent'anni, durante i quali l'unione delle due qualità di signore e di vassallo abbia tenuto ogni cosa in sospeso: ma a chi potrà persuadersi che un sonno di cinquecent' anni, s' egli è permesso di così esprimersi, non abbia prodotto che una semplice sospensione e non già un'intiera estinzione dell' antica feudalità?

L' ultimo stato d' Argenton che resta ora da spiegare, comincia nel giudizio del 1514, in forza di cui la proprietà della terra d' Argenton è passata nelle mani di Luigia di Bourbon, vedova d' Andrea di Chauvigny, mentre la terra di Castelrosso è rimasta nella casa di Maillé, ed in quella d' Aumont, alle quali quella baronia fu aggiudicata. In questo momento appunto comincia l' usurpo de' signori di Castelrosso. Essi han cercato di consolarsi della perdita che avevan fatta della

proprietà del feudo d' Argenton, attribuendosi una dipendenza che non gli era mai appartenuta. L' ignoranza, in cui erasi allora dei diritti del re, la qualità degli eredi di sangue che li rendeva padroni di tutti i titoli della casa di Chauvigny, e finalmente il desiderio che Luigia di Bourbon ebbe apparentemente di assicurarsi per sempre della proprietà di parecchie signorie, che avevano formato il soggetto d' una lunga contestazione, furono, per quanto si può conghietturare, le vere cagioni del consenso, ch'ella diede all' attentato de' signori di Castelrosso. Di fatto quantunque avess' ella ottenuto un giudizio che sembrava esser per essa un titolo perpetuo ed irrevocabile, Tommaso della Thaumassiere c' insegna nella sua storia, che vi furono delle proposizioni erronee che furono commesse contro questo giudizio; e che finalmente questa gran lite fu terminata con una transazione, colla quale le parti s' acquietarono alle principali disposizioni del giudizio; ma coll' aggiugnervi una condizione che non era in questo giudizio, e che è il solo titolo che il principe di Condé possa allegare in suo favore. Questa condizione fa che il signore di Castelrosso avrebbe ogni diritto di superiorità sulle terre cedute a Luigia di Bourbon, e tra le altre su quelle d' Argenton, a motivo della baronia di Castelrosso. Senza dubbio nè per ignoranza, nè per dimenticanza il consiglio del principe di Condé non ha giudicato a proposi-

to di produrre questa transazione, quantunque fosse favorevole in apparenza alle sue pretensioni; ma ha sentito il vizio e la nullità di un tal titolo, nel quale tutte le parti che vi ebbero parte han guadagnato la loro causa. Luigia di Bourbon vi acquista la proprietà di parecchie terre che le si combattevano: la casa di Maillé, e quella d' Aumont si attribuiscono una giurisdizione che non aveva mai loro appartenuto; il re solo che non ha avuto alcuna cognizione di quest' atto vi perde il suo diritto; ed a suo intiero carico si fa l' aggiustamento che contenta tutte le altre parti. Si ha giudicato con ragione che questo difetto fosse troppo sensibile per isperare di poter dissimularlo; e si ha creduto che fosse meglio nascondere il principio del diritto del principe di Condé, che di mostrare un' origine così viziosa; e forse si è creduto che collo stralciare questo titolo primordiale e costitutivo della dipendenza di cui si tratta, e racchiudersi negli atti di possesso, si coprirebbe ad un tempo stesso ed il vizio e la novità di quest' intrapresa.

Ma le stesse ragioni che obbligano il principe di Condé a non servirsi di questo titolo, impegnano que' che sono incaricati della difesa de' diritti del re a pubblicarlo, per far vedere quanto sia nova nella sua origine, e debole nel suo principio la pretesa dipendenza che si vuol far valere in oggi; poichè non è appoggiata che sulla convenzione di due vas-

salli che non han potuto apportare alcun pregiudizio ai diritti del loro comune, e del loro sovrano signore.

Dopo questa transazione stipulata nell' anno 1529, se l' usurpo è stato sostenuto da alcuni atti, donde pretendesi trar vantaggio, ed ai quali il procurator generale del re risponderà in seguito, il diritto del signor legittimo è stato confermato da un più gran numero di titoli autentici che si spiegheranno nella seconda parte di questa causa, dopo aver raccolto in poche parole tutto ciò che risulta dalle osservazioni che si son fatte sopra i tre tempi, o su' tre stati ne' quali si può considerare la signoria d' Argenton.

Nel primo tutto è a favor del re, sia che ci attenghiamo alla massima generale, che pone sempre la presunzione dalla parte del *signor dominantissimo* come lo chiama lo statuto di Meaux; sia che si voglia supporre che Argenton fosse nella dipendenza di Castelrosso, allorchè i signori di Deols han cominciato a possedere l' una e l'altra terra; poichè in tal caso secondo le antiche massime del diritto francese, Argenton è divenuto un pien feudo, ed il signor di Castelrosso è stato obbligato di darlo fuori di mano, e di renderne gli omaggi al re, e di comprenderlo nei suoi riconoscimenti.

Nel secondo tempo il diritto del re non è men evidente. Cinquecent' anni di possesso durante i quali i signori di Castelrosso han

goduto della terra d'Argenton senza intervallo, senza interruzione, hanno assicurato e quasi sigillato irrevocabilmente gli effetti della confusione che si è fatta dal concorso delle qualità di signore e di vassallo.

Finalmente nel terzo si scopre manifestamente il principio e l'origine dell' usurpo. Vero che è seguito da alcuni atti di possesso; ma il re ne ha in più gran numero; e quando vi fosse qualche oscurità sparsa su questa terza età della signoria d'Argenton, questo tempo di dubbio e di oscurità è talmente dilucidato da ciò che l'ha proceduto che i titoli che sono allegati dal principe di Condè non possono servire che a provare che vi fu un usurpo.

Tutte queste osservazioni non sono tuttavia che osservazioni preliminari, che potrebbero tener luogo di prove in un altro affare, ma di cui non si può far uso in questo di cui si tratta, che come d'una cosa giudicata non men favorevole che legittima; per passare in seguito allo stabilimento delle prove ancor più dirette e più convincenti della giustizia dei diritti del re.

Per ispiegar queste prove con ordine, egli è necessario di distinguere due tempi, a'quali possono esser riferite: un primo tempo nel quale non c'è alcun titolo, che non sia pel re, e questo tempo ha durato fin nell' anno 1519: un secondo tempo, nel quale vi sono alcuni atti che sembrano contrarj ai diritti

del re; ma che sono combattuti da un più gran numero di titoli intieramente favorevoli alla giustizia della sua causa. Quando si esamini il primo tempo, vi si trova dapprima de' vestigj dell' antica dipendenza d' Argenton ne' trattati di pace fatti nell' anno 1200 tralla Francia e l' Inghilterra. Si vede da quello che fu sottoscritto a Gallon nel mese di maggio dell' anno 200 che il re d' Inghilterra, conosciuto sotto il nome di Giovanni Senza-Terra diede a Luigi VIII, allora presontivo erede della corona a favor del suo matrimonio con Bianca di Castiglia, nipote del re d' Inghilterra, le dipendenze che gli appartenevano in Berry su parecchi feudi e tra gli altri su quei ch' erano posseduti da Andrea di Chauvigny: *Dedimus autem in maritagio Ludovico filio Regis Franciæ cum filia regis castellæ nepte nostra feudum Onolduni, idest feudum Praseaii, & feuda Ritarigii, sicut Andreas de Calviniaco ea tenebat de rege Angliæ.* Questo trattato fu seguito da una carta de' 23 maggio dello stesso anno colla quale il re d' Inghilterra ingiugne ad Andrea di Chauvigny di prestare l' omaggio, ed il giuramento di fedeltà al re di Francia pe' feudi ch' ei possedeva in Berry: atteso che pel trattato fatto tra' due re, essi eransi convenuti che i feudi di Berry, o la dipendenza di questi feudi appartenesse al re di Francia, per essere tenuti da lui nel modo ch' erano tenuti prima dal re d' Inghilterra: *per quem factam inter dominum nostrum*

*Philippum illustrem regem Franciæ, & nos remanent domino regi Franciæ, feuda Riturigii sicut ea tenebatis de rege Angliæ: unde vobis mandamus quatenus prædicto regi Franciæ homagium, & fidelitatem faciatis.* L'induzione di questo titolo è evidente. Niuno mette in dubbio che la signoria d'Argenton non sia un feudo di Berry; si può ancora men dubitare dopo le prove poc'anzi allegate, che questa terra non fosse allora posseduta da Andrea di Chauvigny. Ora in forza del trattato che abbiam riferito, il re Giovanni Senza-Terra cede a Filippo Augusto gli omaggi di tutti i feudi di Berry posseduti da Andrea di Chauvigny. Egli è dunque vero che la dipendenza della terra d'Argenton appartiene al re sin dall'anno 1200 pel più augusto e più solenne di tutti i titoli, cioè per un trattato di pace.

Questa non è già una semplice conghiettura nè un'interpretazione dubbiosa ed equivoca; è una verità che la serie de' fatti ha resa assolutamente certa. Andrea di Chauvigny, al quale il re Giovanni Senza-Terra aveva ordinato di rendere omaggio a Filippo Augusto de' feudi ch'ei teneva in Berry essendo morto verso l'anno 1202, Guglielmo di Chauvigny suo figlio soddisfacendo alle obbligazioni imposte a suo padre, stipulò un atto a Louden nel mese di settembre 1209, col quale egli promise al re Filippo Augusto di servirsi di tutto il suo dominio: *promisi & creantavi domino meo illustri Franciæ regi Philippo, quod*

*si bona fide serviam toto posse meo, de toto dominio meo.* Questa promessa generale è seguita da una promessa singolare, che riguarda le signorie d' Argenton, del Castelrosso e della Chastre, *s' impegna di cedere al re sempre che gli piaccia* i castelli ch' egli aveva in quelle medesime terre, e che nomina sue fortezze: *promisi etiam & creantavi eidem, quod quotiescumque ipsi placuerit ei vel ejus certo nuncio literas suas parentes deferenti tradam ad magnam vim, & ad parvam fortalitias meas Argentonii, Castelletti, ac Turrim de la Chastre tenenda, & custodienda quamdiu ei placuerit.* Ed in caso ch' ei ricusi di mantener la sua promessa consente che Filippo Augusto s'impadronisca di tutta la sua terra, *tamquam erga ipsam foris factam.* Quest'atto che si conserva tuttora nel tesoro delle carte è citato quantunque sotto una falsa data da Tommaso di la Thaumassiere, nella sua storia di Berry. Bisognerebbe ignorare assolutamente gli usi de' feudi per non riconoscere in questo titolo prove incontrastabili della vera dipendenza d' Argenton. Vi si vede che non solo questa terra è compresa nella promessa generale fatta da Guglielmo di Chauvigny d' esser fedele al re, *e di servirlo di ogni suo potere per tutto il suo dominio*; ma che questo signore dà ancora al re una delle più gran prove che Filippo Augusto potesse desiderare della dipendenza diretta d' Argenton promettendogli *di rimettergli la fortezza di*

*questa signoria ogni qual volta piacerà al re d' esigerla.* Tutti que' che han cercato le origini del diritto francese nelle sue vere sorgenti, cioè negli antichi titoli, sanno che questa convenzione non era risguardata altre volte come una conseguenza della sovranità, ma come un diritto singolare e straordinario dei feudi attaccati alla qualità di signor feudale immediato. Indi avviene che si dà ai feudi della natura di quello d' Argenton, la qualità di feudi *giurabili* per distinguerli dagli altri feudi, rispetto a' quali i signori non avevano il privilegio di poter entrarvi e rendersene padroni allorchè lo giudicassero a proposito, per la difesa della lor persona o della loro signoria. L' uso delle querele private, tollerato nel regno aveva dato luogo alla nascita di questo diritto. In certi luoghi non è stabilito che su convenzioni particolari: in altri era risguardato come un diritto più esteso, fondato sull' uso generale della provincia.

Si può vedere nelle dotte dissertazioni che sono state fatte su questa materia da Salvaing di Doisseu nel suo trattato de' feudi secondo gli usi del Delfinato e dal signor di Cange alla fine della storia di san Luigi, un gran numero di queste convenzioni particolari fatte non tra il re ed i suoi sudditi, ma tra' signori particolari e lor vassalli. Ed a rispetto degli statuti generali basta mandare il lettore a quelle di Filippo di Beaumanoir cap. 58 per dare una giusta idea della qualità di questo

diritto, e di coloro a' quali poteva appartenere. Noi abbiamo ancora un esempio d'un somigliante statuto generale: ed è quello di Bari che porta nell' articolo primo che *tutti i feudi del duca di Bar nel suo Baillaggio di Bar son feudi soggetti a lui intieramente*. Dunque, ripetiamlo, non in qualità di re, e come sovrano, Filippo Augusto riceve da Guglielmo di Chauvigny la promessa di rendergli i castelli d'Argenton, del Castelletto, e del la Chastre; ma come signor feudale: e non bisogna cercarne prove fuori dell' atto stesso che contiene questa promessa.

1. Vi si osserva dapprima che trattasi in questo titolo d'un vero omaggio, o d'una convenzione che appartiene alla feudalità. Perciò appunto Guglielmo di Chauvigny s'impegna di servire il re in termini che sono consacrati agli usi de' feudi. Dichiara dapprima che lo servirà *bona fide, toto posse meo*; ma aggiugne subito dopo *de toto dominio meo, & de Ausone de fontenellis, & de fortalitia de Cor*. Non si tratta dunque quì della fedeltà personale che Guglielmo di Chauvigny doveva a Filippo Augusto come a suo padrone ed a suo re, si tratta di quella specie di fedeltà reale, se si può parlar così, che è dovuta al signor feudale rispetto al possesso del feudo dipendente da lui. In una parola non trattasi in quest' atto delle obbligazioni del suddito, non è fatta menzione che dei doveri del vassallo.

2. Si osserva nello stesso atto che la clausola colla quale Guglielmo di Chauvigny promette di rimettere le sue fortezze nelle mani del re quando gli piaccia, è concepita espressamente negli stessi termini, ne'quali tutte le convenzioni somiglianti che sono giammai state fatte tra semplici signori di feudi e lor vassalli sono state espresse. Quest'è quanto sarebbe facile di provare con una lunga deduzione: ma senz'entrare in questa particolarità si avrà abbastanza di mandare que' che ne possono dubitare alle stesse dissertazioni che sono già state citate, e dove apprenderanno con una folla d'esempi convincenti, che non c'è nulla in questo titolo che non sia una conseguenza della sola feudalità. La pena alla quale Guglielmo di Chauvigny si sottomette è una prova perfetta della stessa verità. Se contravviene agl'impegni, ne' quali entra consente che la sua terra vada a profitto del re: *Si de his conventionibus defecero, dominus rex teneat totam terram meam pro voluntate sua, tamquam foris factam*. Tale si è la sola pena alla quale Guglielmo di Chauvigny si condanna egli stesso; pena che non sarebbe sufficiente, se si trattasse di castigare la disubbidienza d'un suddito rispetto al suo re; ma che è la sola che un signore possa imporre al suo vassallo; perchè il possesso del feudo essendo il solo fondamento de'loro impegni reciproci, non vi può esser tra loro più gran pena che la privazione di questo stesso feudo.

Ora trattasi non già d'una pena ordinaria ma d'una pena che si può chiamar feudale. Egli è evidente che la convenzione di cui questa pena è come il legame e la sicurezza, appartiene intieramente alla feudalità, e non alla sovranità; e per conseguenza essa prova che il re Filippo Augusto era considerato come il signore immediato della terra d'Argenton.

3. Finalmente un'ultima prova di questa stessa verità, e che è assolutamente decisiva, è tratta da ciò che la promessa di rendere certi feudi *al re nel loro intiero* non cade che sui castelli d'Argenton, del Castelletto, e del *la Chastre* e non sulla fortezza di Cor quantunque sia compresa nello stesso titolo. Se la sovranità del re e le obbligazioni d'un suddito verso il suo padrone fossero state il vero fondamento della promessa di Guglielmo di Chauvigny, tutti i castelli che questo signore possedeva sarebbero stati egualmente compresi in questa promessa; ma perchè quest'impegno era fondato sulla qualità di vassallo, piuttosto che su quella di suddito vi sono dei castelli che vi sono compresi, e degli altri la contrario su'quali quest'impegno non cade altrimenti: e la ragione della differenza è fondata su ciò ch'è stato già osservato, che di diritto comune, i feudi non essendo giurabili non c'è che lo statuto de'luoghi, cui le convenzioni particolari fatte tral signore ed il vassallo possano dar loro questa qualità: ora lo statuto di Berry non riconosce questa

spezie di feudi: non eravi adunque che la legge dell' investitura che potesse dare ai feudi di Guglielmo di Chauvigny un carattere che lo statuto della provincia non aveva loro impresso; e siccome non v'erano che i feudi di Argenton, del castelletto, del *la Chastre*, che per la legge dell' investitura fossero giurabili, non vi è egualmente che questi feudi che siano compresi nella promessa fatta da Guglielmo di Chauvigny, e quest' è ciò che termina di metter l' atto del 1209 in tutto il suo lume, e di provare in un modo sensibile che Guglielmo di Chauvigny non s' impegna in quest' atto che come vassallo, e che il re non vi riceve il suo impegno che come signore di feudo.

Si ha creduto dover fare tutte queste riflessioni intorno a questo titolo, affin di prevenire tutte le obbjezioni che si potrebbero fare contro un atto così importante e decisivo. Que' che lo segnono sono tanto più forti e più convincenti, quanto che il principe di Condé è quegli che li ha prodotti. Questi sono i riconoscimenti del 1425 e 1466, riconoscimenti prestati al re da' signori di Castelrosso e di Argenton, ov' essi hanno egualmente nominato queste due terre com' esistenti egualmente nella dipendenza diretta ed immediata de re.

Per istabilir questa proposizione, ci atterremo principalmente a scoprire e sviluppare il vero senso del riconoscimento del 1466 che il

il principe di Condé produce in intiero: laddove noi non troviamo che un estratto molto imperfetto di quello del 1425 nel giudizio reso nel parlamento di Digione nel 1627; ma siccome vi è luogo di presumere che il riconoscimento del 1425 e quel del 1466 fossero intieramente somiglianti, colla spiegazione dell'uno si avrà il vantaggio di avere spiegato l'altro ad un tempo stesso, e di aver fatto conoscere evidentemente che la giustizia de' diritti del re si stabilisce cogli stessi titoli, di cui si fa uso per combatterli. Guido di Chauvigny dichiara dapprima nel principio del riconoscimento del 1466 ch'ei tiene in feudo ed omaggio dal re, a motivo del suo ducato di Berry *il castello e la baronia di Castelrosso*: ed aggiugne in progresso questi termini importanti che abbracciano e la baronia di Castelrosso e le altre signorie che formavano parte della terra Deoloise.

Item confessiamo dipendere dal mio sovrano signore la suddetta castellania di Castelrosso, giurisdizione alta, mezzana, e bassa, tutti i diritti di baronia, tanto le sue fondazioni e custodie di parecchie abbazie, e collegj fondati da' nostri precessori nella terra Deoloise, che i suoi altri diritti, preminenze, e prerogative a noi dovute ed appartenenti tanto a cagione della nostra baronia e signoria, che anticamente, come si è detto, nominavasi Deols, che delle altre delle nostre

città, castelli, giurisdizioni, castellanie, terre e signorie quì sopra dichiarite (e delle giurisdizioni di quelle che dipendono e sono tenute in fede ed omaggio dalla nostra suddetta baronia e signoria di Castelrosso), come essendo della suddetta terra Deoloise; cioè il castelletto, la Chastre in Berry, Argenton, la Coste, Ardante, Fen, Neuvy, san sepolcro, Foguerrolles, ed Augurande colle loro appartenenze e dipendenze e tutto quanto alla suddetta castellania d' Augurande.

Tutta la difficoltà dell' interpretazione di questa clausola cade su quelle parole che sono rinchiuse in una specie di parentesi, (*e delle giurisdizioni di quelle che dipendono, e sono tenute in feudo dalla suddetta nostra Baronia e signoria di Castelrosso*.

Il principe di Condé pretende che questa clausola provi che le signorie, di cui l' enumerazione è fatta subito dopo, fossero allora dipendenti in fede ed omaggio dalla baronia di Castelrosso. Per esaminar se questa interpretazione che resiste al jus comune del regno, e della provincia di Berry, come si è già fatto vedere, possa esser proposta; e per ridurre la questione al vero punto della difficoltà si faranno dapprima due osservazioni generali: l' una che se si stralcia dal riconoscimento la parentesi che fa nascere la questione, egli è dell' ultima evidenza che il riconoscimento è intieramente pel re, e prova ma-

nifestamente che il feudo d'Argenton era nella dipendenza diretta ed immediata del ducato di Berry, come la baronia di Castelrosso. Basta per esserne persuasi, il quì ripetere questa seconda parte del riconoscimento senza metterci questa parentesi oscura, di cui si mostrerà ben presto qual sia il vero senso. *Item confessiamo tenere dal suddetto sovrano signore della suddetta castellania . . . E tutti i diritti di Baronia e le sue fondazioni e custodie di parecchie abbazie, che gli altri suoi diritti, preminenze, prerogative a noi dovute, e pertinenze, tanto a motivo della suddetta nostra baronia, e signoria di Castelrosso, che anticamente come si è detto si nominava Deols, che delle altre delle nostre città, castelli, giurisdizioni, castellanie, terre, signorie quì sotto dichiarate come competenti alla suddetta terra Deoloise, cioè il castello, il Chastre in Berry, Argenton ec.* Chi potrebbe dubitare, leggendo questa clausola, che le terre del castelletto, de la Chastre, d'Argenton ec. non fossero tenute in feudo dal re, allorchè il signore di Castelrosso dichiara espressamente ch'ei tiene dal re tutti i diritti che gli appartengono tanto in Castelrosso quanto nelle terre quì sotto dichiarate; cioè il castelletto, la Chastre, Argenton ec., e che rendendo ragione del suo riconoscimento, aggiugne che vi comprende tutte queste terre come parti della suddetta terra Deoloise, cioè come parti di Castelrosso, che anticamente, come lo dice lo stesso rico-

noscimento, si nomava Deols: Certamente, se il riconoscimento fosse esteso in questo modo, non c'è alcuno che ardisse sostenere le pretensioni del signor di Castelrosso. Questa è l'ultima osservazione generale che si deve fare per ben entrare nello spirito di questo riconoscimento. La seconda si è che se la parentesi, che si trova collocata nel mezzo del riconoscimento, non ha nulla di contrario all'induzione generale risultante da quest'atto, allorchè si legge stralciando la parentesi, allora non si potrà far di meno di riconoscere che il riconoscimento del 1466 è un titolo vantaggioso ai diritti del re. Ora quest'è ciò che è facile di far vedere pesando esattamente tutti i termini ne'quali questa parentesi è concepita; e perciò gli è necessario il ripetergli un'altra volta risalendo anche un poco più in là, per far osservare il legame di questa clausola con ciò che la precede. Il signor di Castelrosso confessa tenere in feudo, non solo ciò che possede a Castelrosso, ma ancora i diritti ch'egli ha nelle *terre quì sotto dichiarate*. Ecco ciò che precede immediatamente la clausola che si tratta di spiegare. Ma perchè queste terre quì sotto dichiarate avevano grandi giurisdizioni ch'era necessario di spiegare in generale, finchè il signor di Castelrosso potesse dare un riconoscimento più dettagliato, ciò ch'egli promette di fare in seguito, aggiugne i termini rilevanti ch'egli racchiude in una parentesi, affine di non

interrompere la serie ed il senso del suo riconoscimento: *e nelle giurisdizioni di quelle che dipendono e sono tenute in feudo ed omaggio* della suddetta baronia, e signoria di Castelrosso. Ciò supposto qual è dunque il vero senso di queste parole, *che dipendono e sono tenute ec.*? Esse non significano altra cosa, se non che le giurisdizioni delle terre che il barone di Castelrosso va dichiarando, dipendono e sono tenute in fede ed omaggio di Castelrosso. L'equivoco, in cui i difensori del principe di Condé sembrano esser caduti, cade anticamente sul relativo *che* che si ha voluto riferire alle terre, laddove non si deve riferirlo che alle giurisdizioni di queste terre. Ora c'è una gran differenza tra l'uno e l'altro. Le terre erano dipendenti dal re, ma le giurisdizioni di queste terre erano dipendenti da Castelrosso, che era il capo luogo, e per così dire, la capitale della terra Deoloise, *di cui queste terre formavano parte*, come lo stesso riconoscimento il porta espressamente. Il perchè per far cessare quest'equivoco, basta il sostituire un relativo che non possa riferirsi egualmente ai due generi di scrivere *i quali*, invece di *che*; di modo che la clausola sia concepita in questi termini (*e nelle giurisdizioni di quelle, le quali dipendono* e sono tenute in fede ed omaggio dalla suddetta nostra baronia e signoria di Castelrosso. Allora l'equivoco cadrà da se stesso, l'oscurità svanirà; ma ad un tempo stesso il solo appoggio

che si poteva opporre con qualche pretesto ai diritti del re, si troverà distrutto. Perciocchè la clausola inserita nel riconoscimento del 1466 non avendo più nulla di contrario all'induzione generale, che si trae da questo riconoscimento, egli è chiaro, che bisognerà intenderla nello stesso modo, che se questa clausola non vi si trovasse: per naturale che sia questa interpretazione, sembrerà ancora infinitamente più giusta quando si confronti coll' interpretazione contraria; e se per un parallelo esatto di queste due interpretazioni, si scopre evidentemente quanto la seconda abbia dei vantaggi sulla prima. 1. Per ammettere la prima, cioè per riferire il pronome relativo *che* alle terre stesse d' Argenton, de la Chastre ec. laddove questo pronome debb'esser riferito alle giurisdizioni di queste terre bisogna attaccare le presonzioni le più certe, e le regole di diritto le più inviolabili. Si è già provato ch'egli era impossibile di supporre che la terra d'Argenton posseduta per cinque cent' anni dal signore di Castelrosso, non fosse divenuta un pien feudo, quand' anche fosse stata un sotto-feudo della corona. Si è mostrato che le antiche regole del diritto francese vogliono che il vassallo che acquista un feudo dipendente da lui, sia tenuto di metterlo fuori di mano, o se non vuol farlo, lo porti come un pien feudo al suo sovrano. Ben lungi che i signori di Castelrosso abbiano messo Argenton fuori di mano, essi l'han posse-

duto per cinquecento e tanti anni. Bisogna adunque necessariamente, o ch'essi abbiano unito questa terra al feudo, di cui si suppone senza alcun fondamento, che fosse altre volte dipendente, od almeno ch'essi l'abbiano portata al re, come un pien feudo, secondo gli antichi usi generali della Francia, e gli statuti particolari del Berry. Tuttavia quando si ammetta la prima interpretazione, bisogna cancellare tutte queste presunzioni, rovesciare tutti i principj, e supporre contro le leggi e gli usi del regno, che il feudo ed il sottofeudo siano stati per cinquecent'anni nelle stesse mani senza unione, senza confusione, senza estinzione dell'antica feudalità, e senza che il vassallo che le possedeva congiuntamente, sia stato obbligato per cinquecent'anni di riconoscere verun signore, poichè non poteva riconoscersi egli stesso; e che quando se ne presti fede ai difensori del principe di Condé, non riconosceva il re.

La seconda interpretazione ha dunque già questo vantaggio sulla prima, ch'essa accordasi perfettamente colle regole del diritto, e colle presunzioni tratte dalle circostanze del fatto, quand'anche se lo supponesse tale quale il vogliono i difensori del principe di Condé: ma questo vantaggio non è già solo. 2. La prima interpretazione non combina coll'atto che si tratta d'interpretare. Perocchè finalmente, in qualunque modo si voglia intendere la clausola che forma il soggetto della

difficoltà, non si può impedire che non sia detto chiarissimamente in quest'atto, che il baron di Castelrosso confessa tenere dal re tutti i diritti ch'egli ha *nelle terre e signorie quì sotto dichiarate*. Non si può neppur negare che le terre quì sotto dichiarate non siano quelle *de la Chastre*, *del Castelletto*, *d'Argenton ec.* Come mai dunque si può supporre che mentre Guido di Chauvigny confessa tener dal re tutti i diritti ch'egli ha nella signoria d'Argenton, abbia voluto dire che questa stessa terra sia dipendente da lui a motivo di Castelrosso? E' un fargli avanzare ad un tempo stesso due proposizioni contraddittorie: è un fargli dire ch'egli è vassallo del re per Argenton, e che non lo è; che il re è suo signore diretto per Argenton, e che tuttavia è egli stesso quegli ch'è il signore immediato di questa terra. L'altra interpretazione non ammette veruna di queste contraddizioni. Essa suppone che la terra d'Argenton fosse dipendente dal re; ma che la giurisdizione di questa terra fosse dipendente dal signore di Argenton e di Castelrosso. Non c'è nulla in ciò che di comunissimo ed ordinarissimo, quantunque non si usino sempre l'espressioni che si trovano nel riconoscimento di Guido di Chauvigny. L'uso generale del regno è che tutti i vassalli portano in feudo al lor signore tutti i sotto-feudi che dipendono da essi. Quest'è quanto sta chiaramente espresso in una clausola dello stesso riconoscimento del 1466,

la quale può sparger molto lume su quella di cui si tratta. *Item con ciò confessiamo tener dal sovrano a motivo della nostra baronia e signoria sopraddette, tutti gli altri feudi e sotto-feudi e giurisdizioni, che da noi a motivo di quelle nostre baronie e signorie sopraddette dipendono.* Non si scopre solamente in quest' ultima clausola qual sia il vero senso del termine di giurisdizione, di cui si è fatto uso in quella che si tratta di spiegare. Vi si osserva ancora una nova prova dell' aggiustatezza dell' interpretazione che si è data alla prima clausola. Vi si vede che Guido di Chauvigny eguaglia le terre di la Chastre, del Castelletto, d' Argenton rispetto alla dipendenza: poichè in questa clausola generale, egli comprende tutti i sotto-feudi, sia della baronia di Castelrosso, *sia delle altre signorie suddette, e di ciascuna di quelle come tenute* in pien feudo dal re; poichè egli porta al re i sotto-feudi dipendenti da queste signorie nello stesso modo che gli porta i sotto-feudi dipendenti da Castelrosso. Non mette adunque alcuna differenza tra tutte queste terre in ciò che concerne la dipendenza. L' interpretazione che i difensori del principe di Condé danno a questo riconoscimento, non annulla meno questa clausola che le precedenti: e per conseguenza egli è vero il dire ch' essa non resiste già meno all' atto che si tratta d' interpretare che alle massime le più inviolabili del diritto francese. 3. Questa interpretazione non può esser

vera rispetto al feudo d' Argenton, senz' esserla ad un tempo stesso rispetto alle altre terre che sono comprese nella stessa clausola e collocate nello stesso rango della Castellania d' Argenton; e reciprocamente è vero il dire che questa interpretazione si trova falsa rispetto a quelle altre terre, perchè esse erano certamente nella dipendenza immediata della corona.

Senz' entrare in una longa discussione di ciò che concerne la dipendenza di tutte le terre enunciate nel riconoscimento del 1466, sarà abbastanza il provare presentemente questa proposizione, rispetto a due di queste terre, che sono quelle *del Castelletto, e de la Chastre*; e con ciò si crederà di aver pienamente soddisfatto a tutto ciò che esige la difesa de' diritti del re: perchè se l' interpretazione, di cui trattasi è falsa in due articoli, ed anche in un solo, egli è evidente ch' essa non prova più nulla rispetto a tutti gli altri. Non v' è giurisdizione nel regno che appartenga al re per titoli più autentici e più solenni di quella de la *Chastre* e del *Castelletto*. Il primo è un trattato fatto a Parigi nel mese di gennajo 1493 tra Filippo Augusto e Giovanni conte di Morthon, fratello di Riccardo re d' Inghilterra, al quale egli succede poco dopo. Una delle condizioni di questo trattato si è che il conte Luigi nipote di Giovanni conte di Morthon, terrà il castello de la Chastre in fede ed omaggio dal re. *Comes*

*autem Ludovicus, nepos meus, tenebit a rege Franciæ in feudum & homagium Castella de Froa, & de la Chastre cum pertinentiis suis.* Il secondo è un trattato di pace fatto la vigilia di natale nell' anno 1195 tra Filippo Augusto, e Ricardo re d' Inghilterra, essendo le armate di questi due principi accampate tra Issoudun e Charrots. Con uno degli articoli di questo trattato, Filippo Augusto cede al re d' Inghilterra Issoudun e Cravy con tutti i feudi che ne dipendevano; ed il feudo *de la Chastre, di san Chartrier, e del Castelletto,* per esser tenuti dal re d'Inghilterra come Andrea di Chauvigny li teneva dal re. *Ut autem firma pax sit inter nos & dominum nostrum Philippum Regem Franciæ, dimittit, & quittat nobis & hæredibus nostris in perpetuum idem rex Franciæ Exoldunum, & Craciacum, & omnia feuda, quæ pertinent ad Exoldunum, & Craciacum, & feudum de la Chastre, & de Sancto Chartrerio, & de Castelletto sicut Andreas de Calviniaco tenebat ea de rege Franciæ.* Il terzo trattato è quello del mese di maggio 1200, che si è già citato in questa causa. Con questo trattato il re d'Inghilterra restituisce al re le dipendenze che gli erano state cedute col trattato precedente; e perchè il motivo od il pretesto di questa restituzione era il matrimonio di Luigi VIII, allora erede presontivo della corona, con Bianca di Castiglia, nipote di Giovanni re d' Inghilterra, il trattato porta che queste dipendenze sono

date a Luigi a favore di questo matrimonio. *Dedimus autem in maritagio Ludovico filio regis Franciæ cum filia regis Castellæ nepte nostra feudum Exolduni, idest feudum Crascaii, & feuda Riturigii sicut Andreas de Calviniaco ea tenebat de rege Angliæ.* Non si può dubitare che questi feudi di Berry posseduti da Andrea di Chauvigny, di cui il re d'Inghilterra dà la dipendenza a Luigi VIII e che perciò sono ricaduti nella loro antica dipendenza della corona, non siano precisamente que'de la Chastre, del Castelletto, e gli altri ch'erano stati ceduti al re d'Inghilterra col trattato dell'anno 1195. Basta il confrontare questi due trattati per esserne convinti: non vi si trova alcuna altra differenza, se non che nel primo non si esprime nominatamente alcuno de'feudi posseduti da Andrea di Chauvigny, e ceduti al re d'Inghilterra, laddove nell'altro si disegnano tutti questi feudi sotto il nome generale di feudi del Berry, che Andrea di Chauvigny teneva dal re d'Inghilterra: ma risulta egualmente dall'uno e dall'altro trattato che questi feudi erano originariamente nella dipendenza della corona che sono stati in seguito ceduti al re d'Inghilterra che n'è divenuto signore, come rappresentante il re di Francia; e che finalmente sono ritornati alla loro sorgente ed hanno ripreso la loro antica natura di feudi dipendenti dalla corona, in forza del trattato del mese di maggio 1200 e del riconoscimen-

to di Luigi VIII alla corona. Si trova il progresso e l'esecuzione di questo trattato in una carta, di cui si è già avuto occasione di parlare, colla quale il re d'Inghilterra ingiugne ad Andrea di Chauvigny di prestare in avvenire l'omaggio de' suoi feudi di Berry al re di Francia, conforme al trattato di pace stipulato tra questi principi. Finalmente a trattati così augusti e così rispettabili per la loro antichità, si può aggiugnere l'atto del 1209, che si è già spiegato rispetto alla dipendenza d'Argenton. Questo titolo comprende non solo la terra d'Argenton, ma quelle de la Chastre e del Castelletto. Guglielmo di Chauvigny ne presta egualmente omaggio al re con quest' atto; e promettendo egualmente di rimettere queste tre signorie tralle mani del re, stabilisce ad un tempo stesso e la dipendenza ed i diritti del re sopra queste tre terre. Bisognerebbe adunque attaccar la fede delle dipendenze più autentiche per non riconoscere che i feudi del Castelletto e de la Chastre sono stati in ogni tempo nella dipendenza del re: ma ciò supposto egli è evidente che l'interpretazione data dai difensori del principe di Condé al riconoscimento del 1466, è intieramente falsa rispetto a queste due terre: tuttavia siccome si è già detto, non si può dividere quest'interpretazione: se è vera rispetto ad Argenton, debb'esserlo parimenti riguardo al Castelletto, e de la Chastre: e se è falsa rispetto al Castelletto e de la Chastre

non può esser vera rispetto ad Argenton. Ora si è provato ch' essa è intieramente falsa, allorchè se l' applica alle terre de la Chastre e del Castelletto. Che cosa resta adunque da conchiudere se non ch' essa non è men falsa rispetto ad Argenton; e per conseguenza che il riconoscimento del 1466 non prova nulla, o se prova qualche cosa, non serve che a confermare la giustizia de' diritti del re. 4. Ma non basta l' aver mostrato che l' interpretazione, data dai difensori del principe di Condé al riconoscimento del 1466, è contraria alle massime più antiche e più inviolabili di diritto francese: ch' essa non accordasi coll' atto stesso che si tratta d' interpretare; finalmente ch' essa è evidentemente falsa rispetto alle terre che sono collocate per questo riconoscimento nello stesso rango d' Argenton; di modo che senza ricorrere alle ragioni tratte dai fonti della giurisprudenza, non si avrebbe bisogno che delle sole regole della grammatica per rigettare l' interpretazione proposta dai difensori del principe di Condé, e per abbracciar quella che il procurator generale del re ha stabilita.

Di fatti tutta la questione si riduce a sapere come si è già detto, se il relativo *che*, che si trova nella clausola di cui si tratta si riferisca alle terre od alle giurisdizioni di queste terre: se si riferisce alle terre, questo relativo è preso nel senso femminino, ed i termini ch' esso regge debbono pure essere im-

piegati nello stesso modo; se al contrario si riferisce alle giurisdizioni, è maschile, ed il suo reggente debb' esserlo parimenti (avvertasi che *ressort* in francese è di genere mascolino): dopo ciò altro non manca che di leggere la clausola nello stesso titolo che il principe di Condé ha prodotto.

Dopo ciò altro non resta che di rispondere al rimprovero che si può fare al procurator generale del re, di non essersi contentato di questa osservazione, che sola avrebbe potuto esser sufficiente per fissare il vero senso di questo riconoscimento. Egli è vero ch'essa è assolutamente decisiva: ma oltrechè debb' egli farsi una spezie di religione di non ometter nulla allorchè trattasi di sostenere i diritti del re, di cui il procurator generale è il difensore e non il giudice, i difensori del principe di Condé avrebbre potuto dire quando ci fossimo racchiusi in questa sola osservazione, ch' essa non era fondata che sopra un errore del copista, e sopra un vizio del Clerc; e ch' era appoggiare i diritti del re sopra un debole fondamento, il non impiegare per ogni prova che l' omissione d'una lettera che avrebbe potuto sfuggire a quello che aveva trascritto questo titolo. Per questa ragione si è cominciato collo stabilire il vizio dell' interpretazione del principe di Condé con osservazioni tratte dal midollo e dalla sostanza della cosa stessa; e si è finito quest' esame con una riflessione tratta dal testo e dalla scrittu-

ra dell'atto affin di mostrare che tutto concorre quì in favore de' diritti del re. Lo spirito s'accorda perfettamente colla lettera: si è dovuto scrivere *dipendenti* in genere maschile, e se lo ha scritto: si è seguito ad un tempo stesso le leggi della giurisprudenza e le regole della grammatica. I difensori del signor di Castelrosso che ha esteso il suo riconoscimento, ed il cancelliere che l' ha scritto hanno egualmente travagliato a stabilire e mostrare la verità della dipendenza che si vorrebbe in oggi ma inutilmente contrastare al re.

Fin quì non si trova alcun titolo contrario ai diritri del re, e si può avanzare con tutta fiducia che fin nell'anno 1519, non si osserva alcun incominciamento di prova, neppur di presunzione legittima che possa formare il menomo dubbio ragionevole sulla qualità della dipendenza che forma il soggetto della contestazione.

Ora bisogna entrare nel tempo dell' usurpo, ove sarà facile il far vedere che a fronte dei diversi attentati de' signori di Castelrosso, il re si è sempre mantenuto nel possesso della dipendenza. Si è già marcato il principio ed il vizio di quest' usurpo, unicamente fondato sulla transazione dell' anno 1519, colla quale Arduino e Maria di Maille han ceduto la proprietà della terra d' Argenton a Luigia di Bourbon, vedova d' Andrea di Chauvigny, a condizione di tenerla in fede ed omaggio dal-

la

la baronia di Castelrosso. Questa transazione è enunciata nel giudizio del parlamento di Dione dei 4 febbrajo 1627 fol. 84, prodotto dal principe di Condé, e sarebbe facile di produrlo in intiero, dove si potesse rivocare in dubbio. Ma quantunque questo titolo sia stato seguito da alcuni atti favorevoli alla pretensione del principe di Condé, a' quali si risponderà nel terminare questa causa, si trova tuttavia nel tempo stesso di questi atti, altri atti contrarj, che provano evidentemente che il re ha sempre ignorato il cambiamento che si aveva voluto fare nella dipendenza d'Argenton, ben lungi d'averlo approvato; e che questa terra non ha mai cessato di restare rispetto al re, nella dipendenza diretta ed immediata, nella quale essa è sempre stata della corona. La prova di questo fatto è solidamente stabilita da un registro che si conserva nel deposito del foro delle finanze della generalità di Berry, il di cui titolo è concepito in questi termini: *Tavola* de' feudi dipendendenti immediatamente dal re e dalla regina di Navarra duchessa di Berry, a motivo del suo ducato di Berry, fatta in settembre 1541 da Giacomo Thiboust, notajo e secretario del re, della corona e casa di Francia, e della regina, *sottoscritte Thiboust*. Nel foglio a carte 27 di questo registro si trova questi termini: *Altro estratto del registro delle dichiarazioni fatte innanzi al bailo di Berry suo Luogotenente, Commissario del re in questa parte,*

*secondo le lettere del re, contenendo le suddette dichiarazioni; que' che tengono feudo dal re tanto a motivo della sua corona di Francia e ducato di Berry, che a motivo delle sue torri di Bourges, d' Issoudun, Dun le Roy, castello di Medun, e signorie di Verdun, nell' anno finiente 1539 con quel che segue.* E nella parte rovescia dello stesso foglio sotto il titolo generale de' feudi dipendenti dal ducato di Berry, si trova queste parole, *Il castello e la città d' Argenton, Luigia di Bourbon, duchessa di Montpensier.* Alcuni numeri più abbasso si legge nello stesso registro la dichiarazione di Pietro d' Aumont per la baronia di Castelrosso; di modo che ben lungi che il feudo d'Argenton sia impiegato in questo registro come dipendente da Castelrosso, si vede a rincontro che Argenton e Castelrosso vi sono collocati nello stesso ordine come tenuti in pien feudo dal ducato di Berry. La terra di Argenton si trova ancora nello stesso registro, foglio 5. come compresa nella dipendenza d' Issoudun: ed è marcato in questo luogo che gli ufficiali di Luigia di Bourbon, signora d' Argenton, pretendevano il suddetto Argenton esser dipendente dalla torre di Bourges, e non da quella d' Issoudun. La dipendenza immediata del re era certa: non c' era incertezza che sul capo-luogo di questa dipendenza; ed il re non aveva alcun interesse in questa questione, poichè la gran torre di Bourges e quella d' Issoudun gli appartenevano egualmente. Si trova una seconda prova della

continuazione del possesso del re dopo il tempo dell' usurpo, in ciò che avvenne nell' anno 1576 e negli anni seguenti rispetto ai feudi, e sotto-feudi del ducato di Berry. Francesco figlio di Francia, duca d' Alençon e di Berry fece rilasciar patenti li 5 ottobre 1576, colle quali commise al sig. di Cambray di far chiamare innanzi a se tutti i vassalli del ducato di Berry affin di ricevere i loro omaggi. Essendo composto un gran numero di vassalli, le loro dichiarazioni furono inserite in un registro, che si trova parimenti nella cancelleria del foro delle finanze di Bourges. Vero che non si vede che il signor di Argenton sia comparso, e che se ne spiegherà ben presto la ragione: ma in difetto di questa prova, se ne trova un'altra nello stesso registro, che è concludente a favor de' diritti del re. Perocchè dopo che vi è fatta l' enumerazione delle dichiarazioni date per i feudi che dipendono nudamente dal ducato di Berry, vi si aggiugne nel foglio 103, *la dichiarazione de' sottofeudi*, e tragli altri que' della giurisdizione d' Issoudun. E presso questi sotto-feudi se ne trovano 14 nel foglio 105, 108, 117, 121, che si dic' esser dipendenti dalla castellania d' Argenton: non si poteva marcare d' un modo più sensibile, che Argenton era un pien feudo del ducato di Berry.

Il terzo atto, ancor più considerabile e più decisivo de' due primi, è un atto di fede ed omaggio prestato al duca d' Alençon in quali-

tà di Duca di Berry, per la castellania d'Argenton; ed in quest'atto appunto si scopre la ragione che ha impedito che il signor d'Argenton non sia comparso avanti il signor di Cambray per prestargli omaggio di questa terra.

Da questo atto de' 19 gennajo 1580 si comprende che la terra d'Argenton era allora posseduta dal duca di Montpensier. Non conveniva alla sua nascita il comparire innanzi ad un semplice gentiluomo, commesso dal duca d'Alençon per ricevere gli omaggi del ducato di Berry. Senza dubbio per questa ragione pregò il duca d'Alençon di ricevere egli stesso il suo omaggio in Plessis-le-tours, ove questo principe trovavasi allora: e siccome questo omaggio fu prestato prima della fine della commissione del signor di Cambray, il duca di Montpensier si credette dispensato con ragione di fare o far fare alcuna dichiarazione innanzi a questo commissario. Non si lasciò tuttavia per una più gran precauzione, di far menzione del suo omaggio nel registro delle dichiarazioni fatte innanzi al signor di Cambray. Vero che questa menzione non si trova fatta che rispetto alla terra d'Agurande; ma siccome l'atto che si è per ispiegare, comprende egualmente ed Argenton, ed Agurande, si può dire che richiamandolo rispetto ad Agurande, se lo è richiamato ad un tempo stesso, almeno tacitamente, ed implicitamente, rispetto ad Argenton.

Dopo aver fatte queste osservazioni preliminari, che spargono molto lume sull' atto precedente, egli è tempo di spiegare la sostanza di questo. Il duca di Alençon vi dichiara che il duca di Montpensier gli ha prestato quella fede e quell' omaggio che gli doveva per ragione della baronia di san Severo, signoria del castelletto, Agurande, Cluys, ed Argenton. Vero che questo principe aggiugne finalmente questi termini, che il consiglio del principe di Condé non mancherà senza dubbio di rilevare per quanto v' è di dipendente da noi a motivo del suddetto nostro ducato di Berry; il che sembra marcare che allora dubitavasi se il tutto fosse dipendente dal ducato di Berry. Ma 1. egli è evidente che questa clausola non può importare lo stralciamento d'una terra intiera qual è quella d'Argenton. Tutto ciò che si potrebbe conchiuderne si è che si avrebbe avuto del dubbio su qualche porzione di queste terre: ma voler far cadere il dubbio sopra una di queste signorie in intiero, sarebbe un abusar manifestamente de' termini di questa clausola, e distruggere l' omaggio coll' atto stesso con cui è prestato: poichè sarebbe assurdo il supporre che il duca di Montpensier avesse prestato omaggio per la terra d' Argenton s' egli avesse creduto che poteva darsi il caso che qualche porzione di questa terra non dipendesse dal ducato di Berry. Gli stessi termini in cui è concepita la clausola, provano sensibilmente ch' essa non cade che su porzio-

ni di terre, e non su terre intiere: perocchè in tal modo si dice *per quanto ve n' ha* di dipendente dal ducato di Berry; come se si dicesse per quella parte e porzione che le suddette terre sono dipendenti dal ducato di Berry; il che suppone bene che vi possa essere qualche distinzione da fare, ma non un'esclusione totale, con cui si stralcerebbe una terra intiera dal numero di quelle di cui si presta omaggio.

In secondo luogo, non si può provare che questa clausola cada piuttosto sopra Argenton che sulle quattro altre signorie enunciate in quest' omaggio; e toccherebbe al principe di Condé a giustificarlo. Finalmente toccherebbe a lui a mostrare qual sia questa porzione d' Argenton che non dipende dal ducato di Berry, e dipende da Castelrosso. Senza ciò la presonzione sarà sempre pel re che ha il titolo universale non solo per l' autorità del jus commune, ma ancora per la disposizione dell' atto, di cui si tratta, nel quale il duca di Berry è riconosciuto per signore d' Argenton con una riserva che non può esser risguardata che qual eccezione, la qual deve necessariamente esser provata da quello che la propene.

Ma v' è motivo di presumere che il consiglio del principe di Condé non farà quest' obbjetto: sentirà senza dubbio che se intraprendesse di farlo, si troverebbe ne' suoi proprj titoli la più solida risposta che vi si possa opporre.

Di fatti si osserva nel riconoscimento del 1466 prodotto dal principe di Condé che è detto espressamente che i diritti che gli appartengono nelle terre del Castelletto, di la Chastre, d' Argenton, d' Agurande ec. sono dipendenti dal ducato di Berry *colle loro pertinenze e dipendenze*, eccetto, quanto alla suddetta Castellania d' Agurande, alcune cose di quella Castellania che noi tenghiamo della contea *de la Marche*; e si vede in un altro titolo prodotto egualmente dal principe di Condé che è il contratto di vendita della terra di Agurande fatta nel 1470: (di cui si può far uso contro chi lo produce) che questa terra della porzione d' Agurande, che dipendeva dalla contea della *Marche* era una strada del luogo d' Agurande, chiamata Agurandette.

Non fa bisogno dunque cercar quì con vane conghietture a che applichisi la riserva portata dall' omaggio del 1580. I proprj titoli del principe di Condé ci scoprono il mistero di questa clausola. C' insegnano ch' essa si riferisce alla terra d' Agurande, perchè v' era una parte di questa terra che dipendeva dalla contea de la Marche, e non dal ducato di Berry. Il quarto atto che continua la serie delle prove del possesso del re, anche *nel tempo dell' usurpo*, è l' omaggio ch' Enrico di Bourbon, duca di Montpensier, presta al re Enrico IV nel 1606 della terra d' Argenton. Finalmente il secondo è l'atto di fede ed omaggio che è stato prestato al re da Anna Maria

Luigia d'Orleans nel *1666*. Quest'atto fu presentato nel foro de'tesorieri di Francia di Bourges, li 4 febbrajo 1678. Essi ne ordinarono il registro, e ad un tempo stesso essi incaricarono madama d'Orleans di presentare il suo riconoscimento alla camera de' conti nel termine di sei mesi, per essere in seguito mandato ai tesorieri di Francia, ed esser verificato avanti di loro. Questa dilazione di sei mesi è stata ancora rinnovata da una ordinanza dello stesso foro delle finanze dell' anno 1688. Perciò il possesso del re ha sempre continuato senza alcuna interruzione sino alla vigilia del processo. Ed è vero il dire che il fatto ed il diritto si uniscono in quest' affare a favore del dominio della sua corona. Si è veduto nella prima parte di questa causa che la semplice sposizione della storia della castellania d' Argenton somministrava un argomento invincibile per la difesa de'diritti del re; perchè quand' anche si potesse supporre, contro ogni apparenza che questa terra sia stata altre volte nella dipendenza di Castelrosso, bisognerebbe almeno riconoscere che questa dipendenza fosse stata assolutamente estinta da un possesso di più di cinquecent' anni, durante i quali i signori di Castelrosso sono stati ad un tempo stesso signori d' Argenton. Si è provato nella seconda parte che il fatto era perfettamente d' accordo col diritto; poichè i signori di Castelrosso e que' che loro han succeduto, han sempre riconosciuto quello ch' essi devono ri-

conoscere pel signore diretto d'Argenton, cioè il re come duca di Berry.

Si è distinto la prova di questi fatti in due diversi tempi: un primo tempo, che ha durato sino nel 1519, ove tutto è pel re, ed ove i signori di Castelrosso non avevano ancora avuto il menomo pensiere di far l'usurpo ch' essi han tentato in seguito, e questo è ciò che si è provato con trattati di pace stipulati tra i nostri re, ed i re d'Inghilterra: coll'omaggio del 1209 e co' riconoscimenti del 1425, e 1466. Un secondo tempo, che comincia nel 1519, dopo il quale, malgrado l'usurpo dei signori di Castelrosso, il re si è sempre conservato nel possesso della sua dipendenza; e quest'è ciò che si è provato con cinque atti egualmente decisivi, che saranno prodotti alla fine di questa causa.

Quantunque dopo ciò sembri molto inutile il contraddire esattamente i titoli del principe di Condè; poichè egli è evidente, che un diritto così solidamente stabilito come lo è quello del re in tal affare non può più ricevere attacco alcuno; tuttavia per non trascurar nulla di ciò che risguarda il ministero del procuratore del re, si risponderà in pochissime parole nell' ultima parte di questa causa, a' titoli, di cui il principe di Condé si serve per combattere i diritti del re. Il primo di questi titoli è il riconoscimento del 1466, sul quale ci limiteremo a quest' unico raziocinio. O si converrà di buona fede che questo titolo dev' es-

sere inteso secondo l' interpretazione che il procurator generale del re gli ha data nella seconda parte di questa causa; ed allora dev' esser messo nel numero delle prove solide, che stabiliscono il diritto del re: o al contrario si vorrà persistere nel sostenere la cattiva inpretazione che si è data dapprima a quest' atto; ed in tal caso la forma dell' atto distruggerà tutti i vantaggi che si potrebbero trarre dalla spiegazione viziosa che gli si dà.

1. Quest' atto non è riferito in originale. Non se ne produce che una copia antica collazionata, fatta li 26 giugno l'anno 1531. Vero che da questa copia apparisce essere stata trascritta ne' registri del baillaggio d'Issoudun in presenza del sostituto del procurator generale, ma la vigilanza e fedeltà di quest'ufficiale sono così sospette in quest' affare, come se lo farà vedere ben presto, che non si può trarre alcun vantaggio nè dalla sua presenza nè dal silenzio ch' ei giudicò a proposito di osservare in tale occasione.

2. Quand' anche si avesse qualche riguardo per questo registro, non potrebbe giammai cambiar lo stato della carta registrata, nè darle più autorità di quella che ne ha da per se stessa. Ora questa carta considerata in se stessa non ne ha alcuna. E' un riconoscimento *provisionale*. Il signor di Castelrosso lo dichiara espressamente in un atto. Quest' è un riconoscimento che non è riconosciuto dal Bailo di Berry che per mandarlo alla camera dei

conti, dove non si saprebbe mostrare che sia giammai stato portato. Si prova ancora meno che la camera l'abbia in seguito mandato sopra luogo per esservi approvato secondo l'uso inviolabile del regno. Il perchè questa è una carta inutile a que' che la producono, e di cui non si può mai far uso che contro loro stessi. Quì non ci fermeremo a parlare degli atti di fede ed omaggio del 1466, e del 1501 che accompagnano questo titolo, perchè non ci è fatta menzione che di Castelrosso, e non d'Argenton. Il secondo ed il più considerabile di tutti i titoli del principe di Condé si è una sentenza ch'egli ha prodotta con la nuova produzione, colla quale egli pretende che la questione della dipendenza d'Argenton sia stata giudicata contradditoriamente e definitivamente a suo favore. Questo giudizio è stato pronunziato nel baillaggio d'Issoudun li 17 luglio 1631, ed è preceduto da quattro sentenze preparatorie che non meritano che ci fermiamo a spiegarle, perchè non sono che semplici istruzioni, ed altronde queste sentenze non meno che i tre titoli precedenti sono state sufficientemente combattute dalla causa fiscale de' 5 gennajo 1699 che il procurator generale ha impiegate per cause d'appello, risposte a produzioni e contraddizioni. Il perchè per pervenire tutto ad un tratto alla sentenza che si pretende definitiva, e che il principe di Condé ha prodotta dopo questa causa, sembra, a dir vero, che Francesca di Maillé, baronessa di Ca-

stelrosso avendo fatto sequestrar feudalmente la Castellania d'Argenton, il sostituto del procurator generale del re domandò dapprima liberazione di questo sequestro, e ricercò che quello ch' egli avrebbe fatto fare fosse confermato, ma in progresso avendo avuto informazione dei diritti della dama di Castelrosso, e sopratutto del riconoscimento del 1466, *dichiarò che pel presente non aveva che dire per impedir la liberazione del suddetto feudo d'Argenton a vantaggio della signora di Maillè Barona di Castelrosso, e stava a ragione di tutto.* Sopra questa dichiarazione del podestà d'Issoudun confermò il sequestro feudale e con ciò aggiudicò almeno provvisionalmente la dipendenza d' Argenton alla signora di Castelrosso.

Tale si è il titolo più apparente che si opponga ai diritti del re. Ma primo questo titolo non è che una sentenza di cui il procurator generale è appellante in quanto sarà di bisogno, e per conseguenza non può sussistere che in quanto si troverà conforme a'titoli precedenti; e si fa vedere che non ce n'è che non sia favorevole ai diritti del re. 2. Non è neppure una sentenza che possa esser risguardata come definitiva, poichè non è fondata che sulla dichiarazione fatta dal sostituto del procurator generale del re, *che pel presente non aveva che dire* per impedire la liberazione del feudo d' Argenton a vantaggio della signora di Castelrosso: ma fortunatamente l' ignoranza massiccia, o la connivenza criminosa di

quest' ufficiale subalterno non han potuto recare alcun pregiudicio alla giustizia dei diritti del re; e se questi diritti han sofferto un leggero eclissi, han ben tosto ricuperato il loro primiero splendore dalle dichiarazioni del 1541, e da tutti gli atti che si sono spiegati nella seconda parte di questa causa. Finalmente ciò che marca la precipitazione colla quale questa sentenza è stata pronunziata, e ciò che aumenta i sospetti di frode e di collusione che si possono concepire contro gli ufficiali del re, si è che non si è neppure aspettato per pronunziar questo giudizio, che Luigia di Bourbon, allora dama d'Argenton avesse proposto i suoi appoggi. Si vede in questa sentenza che il procurator di questa principessa ha dichiarato che non aveva facoltà di occupare, che ha anzi protestato di appellare, e che gli si è dato atto della sua protesta appiedi della sentenza. In tal guisa appunto i diritti del re, e quei della signora di Argenton sono stati difesi in questa sentenza. Il procurator del re abbandona la sua causa per ignoranza e per prevaricazione, il procurator della signora d' Argenton dichiara che non ha ancor facoltà di occupare: tali sono le circostanze, nelle quali si pronunzia questo giudizio, che si oppone in oggi ai diritti del re con tanta fiducia. Vero tuttavia che Luigia di Bourbon vedendosi abbandonata dagli ufficiali del re, e non potendosi più difendere da se stessa contra l'usanza del signore di Castelrosso, ed altronde impe-

gnata a riconoscerlo per la facilità ch' essa aveva avuta di sottoscrivere la transazione del 1519, ha prestato omaggio a Pietro d'Aumont barone di Castelrosso per la terra d'Argenton. E' altresì vero che per una conseguenza dello stesso errore, si obbligò il duca di Montpensier a stipulare una transazione nel 1602, colla quale si riconosce il signore di Castelrosso. Finalmente si vede che nel 1614 il cardinal di Joyeuse, tutore di Maria di Bourbon, duchessa di Montpensier e signora d'Argenton, poco istrutto de' diritti e dei veri interessi del suo pupillo, si rivolse al signor di Castelrosso per dimandargli tolleranza. Ma questi atti incogniti al re, ed a' suoi ufficiali, smentiti da tutto ciò che li precede, e corretti da tutto ciò che li segue, non servono che a far vedere gli sforzi impotenti d'un usurpo, di cui basta dimostrar l'origine per distruggerlo.

Finalmente gli ultimi titoli del principe di Condé, molto più inutili dei precedenti, sono le lettere d'erezione della contea di Castelrosso in ducato e dignità di pari. Il decreto della corte che ne ordina il registro e due giudizj del parlamento di Dione de' 27 giugno 1626, e 4 febbrajo 1627. Tutte queste carte sono indifferenti per la decisione della questione, sulla quale la corte deve pronunciare. Allora non si trattava che della giurisdizione e non della dipendenza. Gli ufficiali del baillaggio d'Issoudun sostenevano che le appella-

zioni de' giudici d' Argenton, e di parecchie altre terre enunciate in questi giudizj, dovevano esser portate innanzi di loro, laddove per le lettere d' erezione se ne attribuiva la giurisdizione al ducato di Castelrosso. Tale si era *la* sola questione, che fu rimandata nel parlamento di Dione. Se in seguito vi si son fatte entrare questioni di dipendenza queste questioni sono state agitate senza che il re solo interessato nel giudizio della dipendenza di Argenton vi sia mai stato parte senza che vi si abbia prodotto alcuna carta per lo stabilimento de' suoi diritti, e senz' altresì che Gaston duca d' Orleans, e Maria di Bourbon sua moglie, signora d' Argenton, siano comparse sulle assegnazioni che loro furon date.

Giammai giudizio fu così ripieno di tanti errori di fatto: e non era possibile a' giudici che l' han pronunciato di evitarli, poichè niuno istruiva la lor religione de' titoli e degli atti essenziali alla difesa de' diritti del re. Basta il leggere la parte dispositiva di questo giudizio per esser convinti dell' ignoranza escusabile ma perfetta, che gli ha servito di fondamento. Il parlamento di Dione vi dichiara espressamente e fuori d'equivoco che i feudi, terre e signorie de la Chastre, del Castelletto, e parecchie altre, sono soggetti alla dipendenza del ducato, e dignità di pari di Castelrosso. Tuttavia si è provato in un modo dimostrativo che queste due terre sono certamente nella dipendenza

immediata della corona. Si potrebbe provar la stessa cosa rispetto a san Chartier, Augurande e molte altre che il parlamento di Dione dichiara esser tenute in feudo dal ducato di Castelrosso. Ma quale induzione si può trarre da un giudizio pronunziato in tutte queste circostanze? Più si è voluto renderlo vantaggioso al principe di Condé, e più si son dati appoggi al re per distruggerlo; se provasse meno proverebbe di più; ma le cose sono state portate a tale eccesso che per rigettare quanto di favorevole si vuole inserire da questo giudizio basta quasi il leggerlo.

Appunto per queste ragioni il procurator generale del re ha creduto dovercisi formare opposizione, non meno che al giudizio precedente de' 27 giugno 1626; e non si può dubitare che la sua opposizione non sia ammissibile, perchè quantunque l'istanza sia stata allora comunicata a quello che esercita l'ufficio pubblico nel parlamento di Dione, tuttavia il re non vi è mai stato parte.

Ecco dunque a che si riducono tutti i titoli del principe di Condé. Un riconoscimento inutile nella forma, e che nel merito è non meno contrario alle sue pretensioni che favorevole a' diritti del re. Una sentenza provisionale di cui c'è l'appello e che non è fondata che sulla negligenza o sulla prevaricazione del sostituto del procurator generale del re.

Due atti di fede ed omaggio, il primo prestato da quella che aveva concorso col signor

di

Castelrosso a gettare i primi fondamenti dell' usurpo, ed il secondo prestato sul fondamento vizioso del primo. Finalmente due giudizj in absenza contro il signor d'Argenton ove il re non è stato parte, ove i suoi interessi non sono stati nè conosciuti nè difesi, giudizj in una parola che non sussistono se non che per non essere mai stati attaccati. Egli è facile dopo questo il decidere se questi titoli possano entrare in paragone con que' che sono stati spiegati per la difesa de' diritti del re; e che giustificano palmarmente le due proposizioni che sono sparse in tutte le parti di questa causa fiscale; l'una che non vi è mai stato diritto più antico, nè più solidamente provato che quello che appartiene al re sulla castellania di Argenton: l'altra che non vi è mai stato usurpo più recente e più certo di quello che i signori di Castelrosso han voluto fare della giurisdizione, ossia dipendenza di questa terra; e perciò il vizio de'loro titoli concorre colla giustizia di que' del re per far decidere la causa in suo favore.

CIO' CONSIDERATO ec.

# CAUSA UNDECIMA

*In cui si stabilisce la dipendenza immediata del re sopra il feudo di Murci, a cagione della contea di Marle.*

AI SIGNORI DEL PARLAMENTO.

„ Supplica il procurator generale del re, dicen-
„ do che avendo preso informazione della causa
„ pendente in corte tra il conte di Guiscard ap-
„ pellante di molte sentenze contumaciali seguite
„ presso i referendarii del palasso, e Renato di Mo-
„ rillac consigliere d'onore nel suo consiglio di
„ stato in corte, citato, ha riconosciuto che il
„ dovere del suo ministero l'obbligava necessaria-
„ mente a divenir parte principale in questa cau-
„ sa, in cui trattasi del dominio del re, al quale
„ viene contesa la dipendenza del feudo di Murci".

Il conte di Guiscard riconosce il re per signore diretto di questo feudo a cagione della contea di Marle. Il signor di Morillac a rincontro sostiene, che questo feudo sia dipendente da lui a cagione della signoria di Forté-Bliard, di cui egli è in possesso: le sentenze de' referendarii del palazzo l'han mantenuto in questa giurisdizione, le quali sono appellate dal conte di Guiscard. Tale è lo stato della quistione, nella quale il conte di Guiscard, si è difeso con titoli e con argo-

menti di molto rilievo. Ma siccome il procurator general del re ha ricuperato nuovi titoli, e sonvi molti argomenti che hanno più peso in bocca del re, signor dominante del feudo di Murci, che in quella del signor di Guiscard suo vassallo, il procurator generale ha creduto che la necessità della difesa dei regi diritti lo impegnasse a raccogliere in questa causa quanto vi è d'essenziale alla decisione di questo affare, aggiugnendo le nuove carte e le nuove ragioni ch'ei dee aggiugnere a quelle del conte di Guiscard.

Ma prima d'entrare nella spiegazione esatta di questi titoli e di queste ragioni, non sarà inutile il presentare in poche parole una generale nozione de' tre feudi di cui è necessario sapere la storia, onde ben comprendere le prove che debbonsi spiegare in questa causa. Il primo è quello di Murci la cui giurisdizione viene contesa: I due altri son quelli della Ferté-Bliard e di Marle trai quali formasi il contrasto feudale. Il feudo di Murci anticamente formava parte della terra di Ferté-Bliard: questo è un fatto che non potrebbe essere posto in quistione: s'ignora in qual tempo ed in qual guisa ne sia stato separato: ciò che vi è di certo si è, che nell'anno 1486 esso non era più tra le mani del signore della Ferté-Bliard, come quello che veniva posseduto da Giovanni di Puy. In progresso il possedette Valeriano d'Hericourt a cagione di Barbara di Puy moglie di lui, e forse figliuo-

la di Giovanni di Puy; nel 1559, Antonio d' Hericourt e Luigi d' Ouguies signor di Chalunes, dalla casa d' Ouguies passò in quella d' Ailli, pel matrimonio di Luigia d' Ouguies con Emanuele d' Ailli vidame (1) d' Amiens e barone di Pesquigni, e finalmente in quella d' Albert pel matrimonio dell' erede della casa di Ailli con Alberto duca di Chaulnes, il cui erede l' ha venduto con la signoria di Magni al conte di Guiscard.

Il secondo feudo ch' è quello della Forté-Bliard risulta essere stato posseduto da Giacomo di Faguarelles, ed in seguito diviso, essendone passata la metà nella casa di Barbanson, e l' altra metà in quella di Renty. Nell' anno 1519 Maria di Lussemburgo contessa di Marle vedova di N. di Borbon, conte di Vendome comperò la metà di questa terra che aveva appartenuto al conte di Barbanson; e nell' anno 1545 la stessa principessa vendette, unitamente ad Antonio duca di Vendome re di Navarra di lei figliuolo il dominio della porzione che le apparteneva della Ferté-Bliard, al signor di Renty proprietario dell' altra me-

(1) Denominavansi *vidami* quelle persone che venivano investite d' alcune terre da un vescovo, con obbligazione di difendere il temporale del di lui vescovado, e di esser comandanti delle sue truppe in tempo di guerra. Talvolta alcune di queste investite sono divenute feudi ereditarii.

tà, a condizione che le restassero tutte le dipendenze della porzione che vendeva, le quali furono annesse al luogo della Mothe, che fu pure eccettuato dalla vendita coi boschi di Fagnelle e di Bosqueaut.

Enrico IV. figliuolo d' Antonio di Vendome possedeva la contea di Marle ed il feudo della Mothe, il che rilevasi dal contratto seguito l' anno 1545: ed anche allorchè pervenne alla corona continuò a godere del feudo fino all' anno 1603, e fu in questo tempo, vale a dire in un tempo in cui la questione della riunione del dominio pubblico della corona non era perancora solennemente decisa; poichè non lo fu che nell' anno 1607, che gli ufficiali del consiglio di Navarra e del suo antico dominio alienarono a favore della duchessa di Bar sorella unica del re, il feudo della Mothe con tutte le sue dipendenze. Questo feudo fu ceduto alla medesima principessa in pagamento d' alcune spese di cui il re dovea indennizarla, e della somma di mille scudi dovutile per frutti arretrati d' un' assegnazione fattale da Enrico IV, in compensazione della vice-contea di Limoges ch' essa aveva in virtù d' una divisione provisionale, e che era stata alienata dal re. La duchessa di Bar non conservò più lungamente il possesso di questo feudo: ella lo diede l' anno seguente a Donato d' Attrich, che già possedeva il resto della Forté-Bliard; e siccome il Sig. di Morillac trae tutto il suo diritto da lui, con lui

pure deesi finire la storia del feudo della Fertè - Bliard.

Riguardo al terzo feudo ch' è la contea di Marle, basta l'osservare che questa signoria è stata anticamente nella casa di Coucy, da cui passò successivamente in quelle di Bar, di Savoja, di Lussemburgo, di Burbon-Vendome, per mezzo della quale è stata riunita al dominio della corona, allorchè Enrico IV salì sul trono.

Dopo aver dato questa prima nozione dei tre feudi di cui è necessario sapere lo stato onde intendere i diversi titoli prodotti di amendue le parti, il procurator generale del re, dee riconoscere prima d'ogni altra cosa che il sig. di Morillac si è formato una giustissima idea della questione che viene agitata tra il re e lui, quando ha detto che il feudo di Murci poteva essere considerato in tre diversi tempi che formano come tre epoche principali in questo affare. Un primo tempo che comprende ciò ch' è avvenuto, mentre la contea di Marle e la signoria della Fertè - Bliard erano possedute da diversi signori: un secondo quando queste due signorie erano nella stessa mano: finalmente un ultimo tempo quando queste due terre, separate una seconda volta sono state tra le mani di diversi possessori.

Sarebbe difficile trovare una divisione più naturale e più propria a dimostrare la giustizia dei diritti del re, poi seguendola, si vede che i suoi diritti sono solidamente stabiliti nel

primo tempo, conservati nel secondo, e sostenuti nel terzo a fronte degli sforzi fatti per attaccarli col favore dello stesso sistema che il Sig. di Morillac sostiene ancora presentemente. Dicesi in primo luogo che questi diritti sono solidamente stabiliti nel primo tempo, ed il procurator generale non avrà ricorso per provare questa verità all'autorità del diritto comune, alla presunzione generale che la qualità di signore dominantissimo sta sempre dal canto del re nelle questioni feudali, e finalmente alla mancanza di titoli di quello che oggi pretende la dipendenza. Tutti questi mezzi che basterebbero in un' altra causa, non meritano neppure d' essere impiegati in questa, ove il re unisce alle sue prerogative generali e comuni ad ogni altra causa, l' avvantaggio d' avere titoli particolari, che non han sofferto e non possono soffrire alcuna legittima opposizione. Il primo di questi titoli non può essere sospetto al Sig. di Morillac, poichè egli stesso ne ha prodotto l'originale. Esso consiste in un riconoscimento del 1384 reso da Giacomo di Faguorelles signor della Ferté-Bliard, ed Enguarando di Coucy sig. di Marle: il feudo di Murci che forma il soggetto della contestazione è compreso in questo riconoscimento come immediatemente dipendente dal sig. di Marle: eccone le parole: *Item il feudo di Murci che già tempo appartenne alla giovine Faguars bastarda, il qual feudo è ritornato e riconsolidato alla nostra terra della Fer-*

*té e lo tenghiamo in dominio dal nostro signore sopradetto, e contiene le cose seguenti.* Alla vista di un titolo sì decisivo si avrebbe difficoltà a credere che sia stato prodotto dal Sig. di Morillac invece che dal procuratore del re. Esaminiamo l'induzione ch'ei ne trae e per cui l'ha prodotto.

Tutta la forza del suo argomento s'aggira sopra i termini *ritornato e riconsolidato*: egli confessa che questi termini possono intendersi per la reversione in forza di cui le cose donate ritornano al donatore per la morte del donatario, allorchè la donazione è fatta sotto condizione di ritorno: ma siccome queste espressioni possono del pari applicarsi alla riunione dei sub-feudi allorchè si riuniscono al feudo dominante da cui erano stati separati per una subinfeudazione, ei ne conclude che vi sia luogo a presumere, che il feudo di Murci fosse anticamente un retro-feudo di Marle ed in pieno feudo della Ferté-Bliard; dal che trae in progresso questa conseguenza che siccome il Sig. della Ferté-Bliard ha alienato questo feudo dopo il riconoscimento del 1384, debbasi credere che l'abbia alienato a titolo d'infeudazione, riservandosene l'omaggio, e facendolo rientrare in tal guisa nello stato in cui si suppone che fosse prima del riconoscimento.

Un'induzione sì lontana e sì poco convincente può essere distrutta in due maniere egualmente solide. Primieramente nulla prova in

questo riconoscimento che il feudo di Murcì sia mai stato dipendente in pieno feudo dalla Ferté-Bliard, ed in retro-feudo solamente dalla contea di Marle. E' vero che il riconoscimento porta che il feudo apparteneva anticamente a Maria di Faguorelles bastarda, e ch'è *ritornato e riconsolidato* alla terra della Ferté. Ma ne segue egli da questo che Maria di Faguorelles l'abbia ricevuto in feudo dal signore della Ferté? Le parole di *reunione* e *riconsolidazione* sono elleno applicabili ai soli feudi? Non è egli il linguaggio di tutti i giureconsulti che l'usufrutto si riunisce e si consolida con la proprietà? E' dunque possibile il presumere, e la qualità di Maria di Faguorelles appoggia moltissimo la presunzione, che il feudo di Murci fosse stato assegnato a questa bastarda per alimento onde goderne sua vita durante, e che dopo la sua morte siasi riunito al resto della signoria della Ferté-Bliard, da cui il proprietario l'avea smembrato in favore della figliuola naturale. Certamente questo titolo non contiene nulla che escluda quest' interpretazione: e subito che la può ammettere, la parte che lo allega non può trarne una induzione necessaria e di rigore, per provare che il luogo di Murci anticamente fosse tenuto in feudo dalla terra di Ferté-Bliard.

Ma in secondo luogo quando pur si volesse supporre la verità del fatto, qual conseguenza pottrebbesi trarre onde stabilire la pretensione del Sig. di Moriliac? Che il luogo di Murci

anticamente sia stato tenuto in feudo dalla signoria della Fertè, o che nol sia stato, ciò è molto indifferente poichè egli è cosa certa pel titolo stesso che viene prodotto, che questo feudo è stato *riunito* e consolidato con quello della Fertè-Bliard, e che questa riunione fu senza dubbio alcuno verificata e consumata, poichè per la stessa confessione che viene opposta ai diritti del re, il conte di Marle fu riconosciuto signore diretto ed immediato del luogo di Murci, come del resto della Fertè-Bliard. Il che viene chiarissimamente espresso dalle parole usate nell'atto stesso di riconoscimento ove il vassallo dice, che il feudo di Murci non solamente si è riunito e consolidato alla sua terra della Fertè, ma anche che lo tiene in pieno *dominio dal suo venerato signore il conte di Marle*. Cosa si può aggiugnere all'evidenza di queste espressioni? Un titolo sì preciso e prodotto da quello stesso che attacca i diritti del re, sarebbe sufficiente, quando pur fosse unico a far valere l'antichità e la giustizia de' suoi diritti: ma oltre a ciò ha pure l'avvantaggio di non essere il solo titolo che stabilisce la stessa verità in quest' affare.

Il signor di Morillac ne ha prodotto un altro dell'anno 1415, tratto dalla camera de' conti della Fere, concepito negli stessi termini che sembrano essere stati copiati parola per parola da quello del 1384, e che provano invincibilmente che il conte di Marle ha rice-

vuto l'omaggio diretto, ed il riconoscimento del feudo di Murci del pari che della Ferté-Bliard al quale questo feudo era riunito e consolidato secondo le parole di questo riconoscimento. Dunque è certo che o siasi che il feudo di Murci non sia mai stato tenuto in feudo dai signori della Ferté-Bliard, o sia che dopo essere stato anticamente sotto la loro dipendenza, finalmente sia stato riunito e consolidato al loro dominio, il conte di Marle, nei diritti del quale è subentrato il re, ha goduto pacificamente della dipendenza di questo feudo.

Quindi il primo stato è certamente per il re. Ora siccome il cangiamento non si suppone mai, e presumesi sempre che ogni cosa resti nel suo primo stato, finochè non si provi il contrario, tocca al signor di Morillac, che allega che questo feudo, che certamente era tenuto in pieno feudo dal signor di Marle dagli anni 1384, e 1415, a cominciato a non essere tenuto che in retro feudo, tocca a lui a mostrare come questa mutazione sia accaduta.

Tutto ciò ch' egli può dire di più specioso si è, che il feudo di Murci non essendo che una leggiera porzione della terra della Ferté-Bliard, il Sig. della Ferté abbia potuto smembrarlo, secondo la permissione che dalla maggior parte degli statuti viene accordata ai signori, e ritenere la dipendenza di fedeltà sopra la porzione smembrata: questo è tutto ciò

che si può fingere in favore di questo signore. Ma questa supposizione ammette un' infinità di risposte, una sola delle quali basta per distruggerla. 1mo. Lo smembramento di feudo e la subinfeudazione non si presumono mai: il rigor del diritto sempre opposto allo smembramento ed alla sezione de' feudi vi resiste: se gli statuti le permettono è una eccezione della regola ed una specie di tolleranza. Ora tutto ciò che di sua natura resiste al diritto comune, tutto ciò che non viene risguardato che come un rilasciamento del rigore del diritto dee essere provato da una convenzione scritta e formale: senza questo la presunzione sta sempre a pro della regola e del diritto comune. Ora quì non producesi convenzione alcuna di questa natura: non allegasi alcun atto che la contenga, non indicasene nemmeno alcuno che l' annuncii almeno indirettamente. In mancanza di prove reali si è ricorso alle congetture. Ma nulla sembra più debole di quella che viene proposta. Dicesi che come vi è luogo a presumere per le espressioni del riconoscimento del 1384, e del 1415, che anticamente il luogo di Murci sia stato tenuto in feudo dai signori della Ferté prima che lo avessero riunito al loro dominio, si possa credere parimenti che questo signore avendo alienato di poi lo stesso feudo di Murci, non l' avrà smembrato che sotto condizione che l' acquirente gliene avrebbe prestato omaggio e fedeltà. Qui non ci perderemo a ripetere che

questa congiettura pecca manifestamente contro il principio, poichè non è certo in veruna maniera come si è fatto vedere che il luogo di Murci sia mai stato tenuto in feudo dai signori della Ferté. Ma quando pure il fondamento di questa congettura fosse altrettanto solido quanto sembra anzi leggiero, come mai dal fatto che una porzione di terreno sia stata anticamente tenuta in feudo da un signore che di poi l'ha riunita al proprio dominio, si potrà conchiudere, che ogni volta che questo signore vorrà alienare questa porzione, nol farà che col peso che l'acquirente gliene presti la fede e l'omaggio? Non è egli evidente che il signore che aliena in tal guisa una terra che formava parte del suo dominio abbia potuto aggiugnervi o non aggiugnervi questa condizione? Perciocchè non si dirà certamente ch'essa sia di diritto. Ora s'egli ha potuto non apporvela, perchè presumerassi che ve l'abbia apposta, piuttosto che no? Non può egli anche essere avvenuto che il feudo di Murci sia stato separato dal resto della terra della Ferté-Bliard, per una divisione, per una donazione, per una costituzione di dote, per un legato, per un accomodamento tra due signori vicini, o per molte altre diverse maniere che non supporrebbero mai una ritenzione di fedeltà o una subinfeudazione? 2do. Ma v'è di più. Il re che in questo luogo non avrebbe bisogno che di un argomento negativo, poichè parla a di lui favore il primo stato, può inoltre provare

con un argomento positivo che questa pretesa convenzione, di cui non si mostra il minimo vestigio, non ha mai avuto realtà. E' certo che se questa convenzione fosse stata fatta tra il signor della Ferté - Bliard, e l'acquirente del feudo di Murci, quest' acquirente ed i suoi successori non avrebbero reso l'omaggio di questo feudo al conte de Marle, e che non sarebbesi riconosciuto che il signore della Ferté - Bliard, da cui avrebbero tenuto il feudo immediatamente. Con tutto ciò non si prova che essi abbiano mai riconosciuto il signor della Ferté - Bliard, e provasi all' opposto che hanno riconosciuto il signor di Marle. Questo risulta da due riconoscimenti del feudo di Murci, l'uno dei 7 agosto 1486, reso a Giacomo di Savoja conte di Marle da Giovanni di Puy, l'altro prestato a Maria di Lussemburgo duchessa di Vendome, per la stessa contea di Marle li 15 febbrajo 1518 da Valeriano di Hericorut per Barbara di Puy sua moglie. Chi potrà credere dopo ciò, che gli acquirenti del feudo di Murci si siano obbligati a prestare omaggio al signor della Ferté - Bliard, e non già al conte di Marle, allorchè vedesi all' opposto che non hanno mai riconosciuto il primo, e che hanno sempre prestato omaggio al secondo? 320. Ma qui pure non ista il tutto, e non solamente il signor di Morillac non prova la sussistenza di questa pretesa sub - infeudazione, non solamente il re prova l'opposto; ma quand' anche in fatto essa fosse reale,

non potrebbe recare alcun pregiudizio in diritto alla dipendenza che spetta al re.

Due verità, l' una di fatto l' altra di diritto porranno questa verità in tutta la sua luce. In fatto egli è certo che il feudo di Murci essendo stato riunito e riconsolidato come lo portano i riconoscimenti alla signoria di Ferté, dee essersi estinto ed annichilato per l' effetto della confusione seguita tra il principale e l' accessorio; quindi questo feudo non si è più riguardato che come una porzione della terra della Ferté, il che viene dinotato da quell' espressione propria ed energica, di cui fece uso il signore di questa terra ne' suoi riconoscimenti allorchè disse ch' esso teneva il feudo di Murci *in puro dominio dal suo temuto signore il conte di Marle*.

Ora in diritto non è meno certo che allorquando un signore smembra una porzione della sua terra, riservando a se stesso la prestazione di vassallaggio sopra la porzione alienata, può bensì stabilire in questo modo una specie di feudo tra lui e l' acquirente, ma questa convenzione non pregiudica punto ai diritti del signore diretto, quando questi non abbia approvato la subeinfeudazione o espressamente o tacitamente ricevendo un riconoscimento che ne facesse menzione. Nel caso nostro questa subeinfeudazione non solo non fu approvata, nè nell' una, nè nell' altra di queste due maniere, ma all' opposto il conte di Marle, signore diretto della Ferté-Bliard,

ha sempre ricevuto l'omaggio pieno ed immediato del feudo di Murci, anche dopo che questo feudo è stato separato dalla terra della Ferté-Bliard: è dunque impossibile fingere che il feudo di Murci sia stato un solo momento dipendente dal signore della Ferté: non vi era certamente nel tempo che questo signore lo possedeva egli stesso, e che dichiarava espressamente che questo feudo era riunito e riconsolidato alla sua terra, e ch' ei la teneva in puro dominio dal conte di Marle; non è neppur caduto sotto la dipendenza del signor della Ferté allorchè egli alienollo, poichè per ripigliare in una parola le tre ragioni convincenti con cui abbiamo combattuto questa pretesa sub-infeudazione che si suppone per difendere la causa del signor di Morillac, primieramente toccherebbe a lui a provarla con titoli espressi, ed ei non la prova nemmeno con congetture; in secondo luogo il re prova il contrario dai riconoscimenti resi al conte di Marle dai signori del feudo di Murci, dopo che questo feudo è stato separato da quello della Ferté-Bliard; e finalmente questa pretesa sub-infeudazione quando pur fosse vera, non potrebbe nuocere ai diritti del re, il quale non l'ha nè riconosciuta nè approvata, ed all'opposto è stato sempre servito dagli acquirenti questo feudo.

Il primo tempo è dunque assolutamente favorevole al re, e questo tempo appunto è quello che decide assolutamente la quistione, non

sola-

solamente perchè in materia di dipendenza, e singolarmente allorchè trattasi di dipendenza regia, si risalisce, per quanto è possibile, alla prima origine; ma ancora perchè questo primo tempo in cui i diritti del re sembrano così solidamente stabiliti, distrugge fino la base sopra cui si è voluto fondare il secondo per difendere la causa del signor di Morillac.

Imperciocchè per entrare in questo secondo tempo che comprende ciò ch' è avvenuto dopo che la contea di Marle e la signoria della Ferté-Bliard sono state possedute dallo stesso proprietario fino all' epoca in cui sono passate in diverse mani, egli è di fatto che ancora questo secondo tempo è favorevole al re senza alcuna confusione di possesso opposto, vale a dire che il conte di Marle in questo secondo tempo come nel primo è stato riconosciuto dai proprietarj del feudo di Murci. Per provare questa verità basterebbe il riconoscimento fattone dal signor di Morillac, e lo stesso sistema con cui si è creduto di poter combattere le conseguenze di un fatto tanto certo. Convenendo dall'un lato che il conte di Marle fosse stato in questo secondo tempo in possesso della dipendenza del feudo di Murci, si è sostenuto dall' altro che non gli si è reso l' omaggio di questo feudo se non che in quanto egli possedeva anche quello della Ferté-Bliard, e che la confusione di queste due qualità sia stata seguita da quella delle dipendenze: non si poteva accordare in una maniera più precisa la

verità del possesso dei conti di Marle: viene accordato il possesso e solamente tentasi di spiegarlo: in fatti era egli possibile negarlo allorchè vedesi che questo feudo di Murci è nominato in un registro dell'anno 1551 prodotto dallo stesso signor di Morillac, e che contiene il numero de' vassalli chiamati al castello di Marle, e che in un contratto di vendita del feudo di Murci presentato dal conte di Guiscard viene detto espressamente che questo feudo dipende dal re di Navarra *per la sua contea di Marle*? Ma è egli vero che per solo errore siasi reso omaggio del feudo di Murci al conte di Marle? E ciò perchè egli possedeva la terra della Ferté-Bliard, e quest' unico pretesto cui è ridotta la difesa del signor di Morillac ha esso la menoma verisimiglianza? Per istabilire un fatto di questa qualità, converrebbe necessariamente che quelli che lo avanzano fossero in caso di provare due cose; una che avanti che queste due signorie fossero nelle stesse mani il signor della Ferté-Bliard fosse egli solo in possesso di ricevere l' omaggio del feudo di Murci; l'altra che sarebbe una conseguenza della prima, che solamente dopo che queste due terre hanno appartenuto allo stesso proprietario si è cominciato a rendere omaggio di questo feudo al conte di Marle; e sembra pure che, per render la prova perfetta bisognerebbe inoltre, che questo signore fosse stato riconosciuto in generale, senza distinguere la signoria per cui

veniva riconosciuto come signor dominante del feudo di Murci. Ora, 1mo. il signor di Morillac non prova nè l'uno nè l'altro di questi fatti; e 2do. il re prova l'uno e l'altro.

La corte giudicherà facilmente dopo tutto ciò quale possa essere la forza del solo sistema per cui si potrebbe far nascere qualche dubbio in questo affar. Dicesi in primo luogo che il signor di Morillac non provi nè l'uno nè l'altro di questi due fatti. Esso non produce alcun titolo che possa non già provare, ma far presumere nemmeno colla più leggiera congettura che il feudo di Murci fosse dipendente dalla Ferté-Bliard, anche prima che questa terra fosse stata acquistata dal conte di Marle: quest'osservazione si è già fatta, ed è inutile il trattenervisi più a lungo. Egli non potrebbe, mostrare nemmeno che solamente in occasione della riunione fortuita delle due signorie tra le mani dello stesso signore l'omaggio di Murci sia stato portato a Marle, e che i principi della casa di Vendome che possedevano queste due terre non siansi riconosciuti che in generale e senza fare menzione espressa del capo luogo da cui dipendeva il feudo di Murci. Quindi per parte del signor di Morillac sopra il quale solo cade tutto il peso della prova, poichè egli attacca ed il diritto comune ed il primo stato della dipendenza controversa, non si produce alcun principio di prova sui due fatti che debbono servire di fondamento al suo sistema; laddo-

ve il re prova ciò che a rigore egli non sarebbe obbligato a provare, poichè trova del pari nei diritti delle parti ed in quelli ch' ei vi unisce la prova dei due fatti che distruggono interamente il sistema del signor di Morillac, l' uno che il conte di Marle sia stato servito pel feudo di Murci lungo tempo prima ch' egli avesse acquistato la terra della Ferté - Bliard; l' altro che mentre queste due terre sono state nelle mani dello stesso signore, si è marcato nei titoli non solo che il feudo di Murci dipendeva dal conte di Marle, ma che v' era dipendente per la contea di Marle. La sola data dell' acquisto fatto della terra della Ferté - Bliard dalla casa di Vendome pasta per dimostrare il primo fatto.

Il procurator generale produrrà il contratto d' acquisto tratto dalla camera dei conti, da cui la corte riconoscerà che solamente nel 1519 Maria di Lussemburgo duchessa vedova di Vendome e contessa di Marle comprò la metà della signoria della Ferté - Bliard, di cui l' altra metà spettava al signor di Benty. Eppure i signori di Marle erano in possesso della qualità di signori dominanti della terra di Murci più di 130 anni prima, e ciò in tutti gli stati di questo feudo, vale a dire tanto allorchè era ancora unito alla terra della Ferté-Bliard, quanto dopo che ne fu separato. Nei tempi che vi era unito i riconoscimenti provano che dipendeva dal conte di Marle. E dopo che ne fu separato i riconoscimenti del 1486, e

del 1518 provano ancora la stessa cosa, poichè vi è detto espressamente e soprattutto nel primo che il feudo di Murci dipende dal re di Navarra, *per la sua contea di Marle.* Un' espressione così decisiva era più che sufficiente per dar luogo al conte di Guiscard essere impossibile il supporre che il conte di Marle ricevesse l' omaggio del feudo di Murci per la terra della Ferté - Bliard.

Ma quello che allora era un argomento quasi invincibile, diventa una perfetta dimostrazione, dopo che il procurator generale del re ha ricuperato il titolo fatto della Ferté-Bliard dalla casa di Vendome. Infatti cosa si può rispondere a questo ragionamento? Tutto il sistema di quelli che combattono il diritto del re non è fondato che sopra la supposizione, che allorquando le terre di Marle e della Ferté erano nelle stesse mani siasi confuso il signor della Ferté col signore di Marle; e che siasi prestato a Marle l' omaggio che dovevasi prestare alla Ferté. Dunque questa sola confusione, secondo gli autori di questo sistema ha prodotto il cangiamento di quella dipendenza che ora vogliono riparare. Ma se egli è vero, come non se ne può dubitare, che più d' un secolo prima potesse aver luogo questa pretesa confusione, vale a dire che prima che lo stesso signore possedesse le due terre il cuore di Marle sia stato solamente in possesso della dipendenza di Murci, come potrassi sostenere che questa confusione abbia

prodotto tale effetto 130 anni avanti che avesse cominciato?

E' quasi inutile l'aggiugnere che il re può provare anche il secondo fatto, vale a dire che mentre queste due terre sono state nelle stesse mani, i principi della casa di Vendome non solamente siano stati riconosciuti in generale come signori diretti del feudo di Murci, ma che siasi notato espressamente che siano stati riconosciuti a motivo della contea di Marle, come se si avesse avuto intenzione di prevenire fin d'allora l'equivoco, che poteva nascere in progresso sopra il capo-luogo di questa dipendenza.

Ma ci siamo fermati anche troppo a provare una verità resa si evidente dalla sola scoperta della data dell'acquisto della Ferté-Bliard, che quanto vi si aggiugnesse non potrebbe che oscurarlo.

Fa dunque d'uopo passare al terzo ed ultimo tempo vale a dire a quello in cui la contea di Marle e la signoria della Ferté-Bliard sono passate in mani diverse, il che è avvenuto l'anno 1603, per il rilascio che i commissarj del re fecero a Caterina di Borbone ducchessa di Bar, sorella del re Enrico IV, del luogo della Mothe sopra Perron, al quale il re di Navarra e Maria di Lussemburgo avevano annesso nel 1545 tutte le dipendenze della Ferté-Bliard. In quell'epoca si cominciò a pretendere, che mentre lo stesso signore possedeva le due terre, si avesse

prestato per errore a Marle molti omaggi che avrebbero dovuto essere prestati alla Ferté, o alla Mothe sopra Perron. Qui perancora non si esamina se sia vero, che questa confusione sia stata fatta riguardo ad alcuni de'feudi che dipendevano anticamente dalla Ferté-Bliard o dal luogo della Mothe; ma si è provato chiarissimamente che non si potrebbe sostenere con la minima verisimiglianza che vi sia stata alcuna confusione in ciò che risguarda la dipendenza del feudo di Murci. Ciò nulla ostante col favore di questo preteso errore che si è voluto estendere fino a questo feudo, non vi è accaduta alcuna mutazione fino all' anno 1604, alla quale i possessori del feudo della Mothe non abbiano preteso di farsi riconoscere dai proprietarj del feudo di Murci. In tal guisa benchè Luigia d' Ongues moglie di Emanuele d' Ailly vidame d' Amiens avesse reso omaggio del feudo di Murcy agli ufficiali del re nel 1605, nullaostante gli ufficiali di Dony d' Attichy ebbero l' abilità d' indurla a prestargli nel 1611 un riconoscimento di questo stesso feudo come signore della Ferté-Bliard e del feudo della Mothe. Per conseguenza dello stesso equivoco l' affittuale della terra di Murci si rivolse al podestà della Ferté per far riconoscere e realizzare la sua affittanza. Michaele di Morillac consigliere di stato trovò le cose così, allorchè nel anno 1665 gli furono date le terre d' Attichy e della Ferté-Bliard, e persuaso da' suoi ufficiali che il feu-

do di Murci dipendesse da lui, fece molti atti contro la signora di Pequigny che l'indussero a renderle omaggio di questo feudo nel 1676: il duca di Chaulues suo figlio seguì il suo esempio nel 1683; e finalmente il conte di Guiscard indotto da questi tre esempi ve ne aggiunse un quarto nel 1703; in tal guisa è certo che in quest'ultimo tempo il signor di Morillac ha l'avvantaggio d'aver ricevuto quattro volte l'omaggio del feudo di Murci. Ma questa specie di possesso che gli basterebbe per giustificare pienamente la sua buona fede se non fosse troppo nota per aver bisogno di un tal soccorso, non gli può essere adesso d'alcuna utilità contro i diritti del re, sia che si riguardi il re come re e con tutti i privilegi annessi a questa qualità, sia che si consideri come signor particolare, e sostenuto solamente dalle regole le più ordinarie del jus comune. Se si considera primieramente come re, uno dei privelegi più certi del suo dominio è che nessuno dei suoi diritti può perdersi per la prescrizione, quindi quando pure il possesso che viene opposto al re fosse più lungo, più continuo, più pubblico, qualora esso sia contrario a' suoi antichi titoli che sono tutti favorevoli al re da più di 200 anni, la lunghezza dell'usurpo nol renderebbe nè più legittimo, nè più felice, e basterebbe unicamente ciò per distruggere con questo solo argomento tutti gli atti di possesso di cui si fa uso contro il re.

Ma in quest' affare non v'è bisogno neppure dell' imperscrittibilità del suo dominio; e quando pure il re non venisse considerato che come un signor particolare, il possesso che gli viene opposto non gli potrebbe fare alcun pregiudizio per due ragioni egualmente solide. La prima che questo stesso possesso avendo sempre mantenuto la memoria dell' antica dipendenza, ha in tal guisa reso una perpetua testimonianza alla giustizia dei diritti del re: l'altra che questo possesso è sempre stato interrotto di maniera che il re non ha minori atti di possesso in suo favore in questi ultimi tempi del signor di Morillac. Per render la prima ragione assolutamente sensibile basta scorrere i riconoscimenti e gli omaggi prodotti contro i diritti del re. Quello dei 14 luglio 1611 ch'è il primo porta espressamente, che il *feudo di Murci dipendente anticamente dalla contea di Marle*, *dipende ora da quello della Mothe*. La stessa clausola si trova parimenti nell' atto d'omaggio dei 21 luglio 1676. Dal che si vede che il re trae sempre le prove più forti della giustizia del suo diritto dal signor di Morillac. E' certo per questi titoli che il feudo di Murci *anticamente* dipendeva dalla contea di Marle: ora come ha egli cessato d' essere dipendente a qual tempo? Per qual cagione è avvenuto questo cangiamento? Questo è ciò che il signor di Morillac non saprebbe spiegare; perciocchè il sistema della pretesa confusione che si suppone accaduta tra le

dipendenze di Marle e della Ferté-Bliard, nel tempo che queste due terre appartenevano allo stesso signore, è stato talmente distrutto che non v' è apparenza che si voglia ancora sostenerlo; quindi da una parte gli atti di possesso riferiti dal signor di Morillac, provano che la dipendenza del feudo di Murci ha appartenuto al re come conte di Marle, e dall' altra parte questi medesimi atti non danno a divedere come questo feudo sia stato eclissato dalla sua antica dipendenza: ora finchè non si produrrà la prova di questo fatto, sarà sempre vero il dire che questi atti sono sempre più contrarj che favorevoli alla pretensione del signor di Morillac, poichè provano certamente che il diritto del re ha avuto luogo, e non fanno vedere per qual ragione un diritto tanto bene stabilito abbia cessato d' aver luogo.

La seconda ragione che conbatte ancora più fortemente questi pretesi atti di possesso, si è, ch' essi non hanno impedito che il re, non fosse sempre dal canto suo in possesso della sua dipendenza; e per conseguenza qualora si trattasse di una quistione di feudo tra due signori particolari, sarebbe impossibile sostenere che la prescrizione potesse deciderla.

Il possesso del re in questi ultimi tempi è provato. 1mo. Da una prestazione di fede e di omaggio reso agli ufficiali di Marle da Luigia d' Ouguies moglie d' Emanuele d' Ailly vidame d' Amiens, barone di Pacquigay, li

18 settembre 1605. 2do. Da un altro omaggio prestato agli stessi ufficiali dalla vedova di Onorato d' Albert duca di Chaulues, pari, e maresciallo di Francia: 3zo. Dall' omaggio prestato dal conte di Guiscard all' officio delle finanze. Quindi il re non ha mai cessato d' essere in possesso di questa dipendenza; ed al più al più non vi è stata che una sola mutazione accaduta per la morte della signora di Pecquigny, nella quale non si vede che il re abbia ricevuto l' omaggio del feudo di Murci. In tutte l' altre e stato riconosciuto, anche prima che si ricorresse al possessore del feudo della Ferté-Bliard, e se in seguito gli ufficiali del possessore di questa terra hanno indotto i proprietarj del feudo di Murci a renderne pure l' omaggio alla Ferté, dopo averlo dapprima reso a Marle, questa è una direzione di cui gli ufficiali del re non sono stati avvertiti, la quale non essendo stata nè conosciuta nè approvata da quelli ai quali è affidata la difesa del suo dominio, non può mai fare alcun pregiudizio a' suoi diritti. In sostanza poi quale potrebbe essere la conseguenza di questo concorso e di questa dupplicità d' omaggi prestati a due diversi signori, che si contraddicono e si distruggono reciprocamente? Quand' anche la quistione si trattasse tra due signori particolari simili atti che sono direttamente opposti gli uni agli altri non potrebbero mai fondare che un combattimento di feudo; che lungi dal deciderlo, dimostre-

rebbero al più al più, esservi stato per lungo tempo del dubbio e dell'incertezza intorno ad una dipendenza egualmente posseduta per così dire, da due signori diversi, ma come potrebbesi dissipar questo dubbio e fissar quest' incertezza? Il possesso che l'avrebbe fatta nascere non potrebbe servire a deciderla: dunque bisognerebbe ricorrere ai titoli che hanno preceduto il tempo della controversia, e questa è la sola via per cui si potrebbe decidere. Ora nel caso nostro questi titoli non sono dubbiosi: il conte di Marle è stato riconosciuto solo signore diretto ed immediato per più di 200 anni: questo riconoscimento risale fino all' anno 1384, ed il primo turbamento del possesso del conte di Marle è avvenuto nell'anno 1611; e per conseguenza la quistione, non sarebbe neppur suscettibile di difficoltà tra due signori particolari, poichè quando pur si supponesse che il possesso dopo l'anno 1611 fosse un avvantaggio comune ad amendue le parti, 200 anni e più aggiunti al possesso d'uno dei due signori sarebbero più che bastevoli per far preponderare la bilancia e determinare la giustizia in suo favore.

Dunque non senza ragione, dopo aver seguito l'ordine de' tempi distinto da quelli che hanno difeso la causa del signore di Morillac, si è detto che i diritti del re stabiliti nel primo tempo, e giustamente perservati nel secondo, avevano resistito nel terzo agli sforzi che si erano fatti per attaccarli. Perciò, per non

lasciare alcun' altra difficoltà su quest' affare non resta altro se non che rispondere ad un' ultima obbiezione del signor di Morillac.

Egli ha allegato molte carte per provare, esservi stati alcuni feudi dipendenti originariamente dalla signoria della Ferté-Bliard, i quali nullaostante sono stati compresi per errore nella lista dei feudi dipendenti dalla contea di Marle, nel tempo che queste terre appartenevano alla casa di Vendome: dal che conclude, che poichè questa confusione è accaduta riguardo a questi feudi, vi sia luogo a presumere essere accaduto lo stesso errore riguardo al feudo di Murci.

Dopo tutto ciò ch' è stato stabilito in questa causa, il procuratore del re può rispondere in molte maniere egualmente decisive a quest' obbiezione. 1mo. Ora non trattasi che della dipendenza del feudo di Murci, e non degli altri feudi che il signor di Morillac pretende essere rientrati nella sua dipendenza, dopo essere stati portati per errore alla contea di Marle: se si trattasse della dipendenza di questi feudi, il procurator generale del re ne ricercherebbe l' origine ed i titoli per vedere in progresso se dovesse contenderne o accordarne la dipendenza al signor di Morillac. Ma siccome in questo argomento non v' è dimanda formata, sarebbe una grande imprudenza per il procuratore del re spiegarsi sopra un fatto ch' esso non può nè accordare nè contendere, e da cui il sig. di Morillac non può

trarre conseguenza alcuna. 2do. Tutto ciò che che si potrebbe concludere da questo fatto, quando pure fosse bene stabilito, sarebbe non esser impossibile che vi sia stata qualche confusione tra le dipendenze di Marle e della Ferté-Bliard; ma perchè una cosa è possibile, o è avvenuta in altri casi, non ne segue che sia avvenuta in tutti: dunque senza trattenerci in un argomento che non prova nulla, perchè prova troppo, bisogna entrare nell' esame di ogni feudo particolare, e far vedere come la confusione di cui si vorrebbe prevalersi, abbia cangiato la dipendenza. 3zo. Quest' argomento si potrebbe ritorcere contro quello che lo propone; imperciocchè se questa pretesa confusione ha potuto trasportare a Marle alcuna delle dipendenze della Ferté-Bliard, non ha pure potuto accadere reciprocamente che per un effetto diverso dello stesso errore, si siano fatti dipendenti dalla Ferté-Bliard alcuni de' feudi ch'erano anticamente dipendenti della contea di Marle? Quindi il sistema della confusione accaduta nel tempo che queste due signorie appartenevano allo stesso padrone, non servirebbe che ad armare il signor di Marle e quello della Ferté-Bliard l' uno contro l' altro, ed a riporre tra le loro mani una presunzione comune e reciproca che non servirebbe nè all' uno nè all' altro, poichè servirebbe egualmente ad amendue, e bisognerebbe sempre ricorrere ai titoli peculiari di ogni dipendenza senza di che le quistioni che

insorgerebbero tra essi non avrebbero mai fine. 4to. Se si prende questo partito, ch'è la sola via possibile di terminare quest'affare, allora si riconoscerà dapprima esservi una differenza essenziale tra il feudo di Murci, e quelli da cui il signor di Morillac vorrebbe trarre l'esempio. Gli stessi titoli che sono contro di lui riguardo al feudo di Murci, sono per lui riguardo a molti di que' feudi che si trovano nominati nei riconoscimenti del 1384, e 1415 come dipendenti della Ferté-Bliard. Qual confronto si può dunque fare tra feudi la cui condizione è tanto diversa? E quando pure fosse vero, esservi stato errore in alcuni ommaggi resi a Marle per de' feudi che prima di questi ommaggi erano stati dipendenti dalla Ferté-Bliard, come potrebbesi concluderne esservi stata altresì della confusione riguardo al feudo di Murci, che in tutti i tempi ed anche un secolo prima che avvenisse questa confusione, era stato considerato come un feudo dipendente immediatamente dalla contea di Marle, e di cui il signore della Ferté-Bliard non ha mai ricevuto l'omaggio prima di questa pretesa confusione?

Paragonar feudi il cui stato è tanto differente, e volere che l'esempio dell'uno serva a decidere della qualità dell'altro, è un cadere in quella stessa confusione che si vorrebbe evitare. Che direbbero coloro che si valgono di un tale argomento, se dopo aver provato, come si è fatto non esservi stata confu-

sione di dipendenza riguardo al feudo di Murci, il procurator generale del re ne volesse concludere contro il signor di Morillac, non esservi stata neppure riguardo agli altri feudi ch'egli allega per esempio, e perciò esser d'uopo che la dipendenza resti alla contea di Marle come quella del feudo di Murci. Un tal ragionamento sarebbe egli di gran forza, e non risponderebbesi subito dal signor di Morillac, che tutti questi feudi non avendo nulla di comune tra loro, non si può dedurre alcuna conseguenza dall'uno all'altro, nè per provare che tutti sono stati inviluppati in un errore comune, nè per mostrare all'opposto che sono tutti stati esenti da quest'errore; e per conseguenza l'obbiezione che traesi da alcuni de' feudi dipendenti dalla Ferté - Bliard, il cui omaggio pretendesi che per errore sia stato prestato anticamente a Marle, sia una debole risorsa contro i titoli sopra i quali è solidamente stabilito il diritto del re, e potersi dire ch'esso non abbia mai reclamato una dipendenza con tanto vantaggio quanto in questa occasione.

Il procurator generale del re crede dunque potersi dispensare d'impiegare altri argomenti non meno forti nè meno decisivi de' proposti, ed osa promettersi dalla giustizia, dai lumi e dall'esperienza del signor di Morillac, che allorchè avrà riflettuto seriamente a quanto è stato spiegato in questa causa per la difesa de' regi diritti, prevenirà col suo il giudizio della

la corte, e risparmierà al procurator generale l' incomodo di dare nuove prove del suo zelo pei doveri del suo ministero, impiengadolo suo malgrado, contro un maestrato di cui onora, con tutto il pubblico, la nascita, la dignità, e la virtù.

CIO' CONSIDERATO ec.

*Cause Fiscali.*

# CAUSA DUODECIMA

*Che stabilisce il diritto di pesca che appartiene al re sopra il fiume Boutonne, particolarmente nel sito denominato* Stagno - Regio.

AI SIGNORI DEL PARLAMENTO.

„ Supplica il procurator generale del re dicendo, „ che nel corso della causa pendente tra Enri„ co di Laurencie, signore della Tibaudiere ap„ pellante, e Giacomo Girardon, priore di san „ Pietro di Dampierre, ed Elia - Giacomo Gi„ rardon luogotenente nella mariscalcheria di „ Niovt citati; il detto Elia Girardon avendo „ dichiarato con una supplica precisa non esser „ parte legittima a sostenere la causa appella„ ta, atteso che trattavasi del dominio del re, „ il signor di Laurencie ha chiesto che gli fos„ se dato atto di questa dichiarazione, e che la „ detta dimanda fosse intimata, ed il processo „ comunicato al procurator generale del re, per „ dichiarare se intenda contender all'appellante „ il diritto di pesca pel quale pretende avere „ titolo e possesso.

Che sopra questa denunzia avendo il procurator generale esaminate le carte ha ricono-

sciuto che la quistione riducevasi a due capi diversi. Nel primo trattasi se il diritto di pesca nel fiume Boutonne dai molini dell' Isola fino ai molini di Chizé, appartenga all' appellante come signore del feudo della Thibaudiere, o al re come signore di Chizé. Il secondo consiste a cercare se il signor Girardon che nel primo capo sostiene il diritto del re contro il signor di Laurencie sia meglio fondato di lui a sostenere e contro l' appellante e contro il re ch' esso ha un diritto di pesca del molino di Chizé fino al molino dell' abbazia.

Riguardo al primo capo senza entrare in una ripetizione inutile di quello che le parti hanno spiegato sopra le circostanze del fatto e la qualità della procedura, il procurator generale del re si contenterà di rappresentare alla corte; primo, che l' appellante non ha titoli, e che quelli stessi che vengono da lui allegati gli sono più contrarj che favorevoli: secondo che il re in questo affare ha a suo favore non solamente il jus comune, ma inoltre titoli particolari ben più forti della presunzione che si deduce dal jus comune.

I titoli dell' appellante si riducono a tre atti di riconoscimento, ne' quali non è fatta menzione nè del fiume Boutonne in generale, nè in particolare di quella parte che forma il soggetto della causa, e che porta, come si osserverà in appresso il nome di *stagno - del re*. Quindi questi titoli non gli sono favore-

voli. Si può andar più avanti, e per mostrare che sono contrarii alla sua pretensione basta osservare, ch'essi spiegano nominatamente i luoghi in cui può essere esercitato il diritto di pesca. Questo diritto secondo questi titoli viene ristretto alle acque vive e morte che sono nei prati dipendenti dal feudo delle Thibaudiere: questi termini o quest'indicazione che non può convenire ad un fiume, s'applicano naturalmente alle fontane, ai ruscelli, ai canali che possono essere nei prati dell'appellante, e quest'osservazione è tanto più importante quanto che dal disegno formato dello stato dei luoghi risulta che nei prati, e nelle vicinanze della casa della Thibaudiere molti piccioli canali formati o dalle acque dei prati, o dallo scolo di quelle del fiume, nelle quali è molto più naturale ristringere il diritto di pesca dell'appellante, che di estenderlo sopra un fiume che non è nominato neppure nei suoi riconoscimenti, ed al quale non può mai applicarsi l'indicazione che vi si trova senza alterarne il senso con un'aplicazione sforzata. Finalmente ciò che dà a quest'induzione un nuovo grado d'evidenza si è che in altri luoghi dell'atto de' riconoscimenti vi si legge il nome del fiume Boutonne con la denominazione dello *stagno - del re* che porta vicino al luogo della Thibaudiere. Ora come potrebbesi presumere che sebbene negli stessi riconoscimenti questo fiume sia denominato esattissimamente e col suo nome generale, e

col nome particolare che porta in questa parte del suo corso, contuttociò allorchè trattasi del diritto di pesca preteso dall'appellante, non sia dinotato che col termine generale e vago d'acque vive e morte, nelle quali sole si permetta al signor della Thibaudiere di godere del diritto di pesca?

Il possesso allegato dall'appellante per sostenere i suoi titoli finisce di distruggerli. Rilevasi dalle deposizioni de' suoi stessi testimonj che in ogni tempo gli abitanti del villaggio di Chizé che appartiene al re, hanno pescato liberamente e pubblicemente in quella stessa porzione che il signor di Laurencie pretende formar parte del suo dominio. Se i proprietarii del feudo della Thibaudiere avessero avuto esclusivamente il diritto di pesca in quel luogo avrebbero eglino tollerato pazientemente che i loro vicini e de' villani, usurpassero sotto gli occhi de' feudatarj il loro diritto; e questa tolleranza reciproca che gli abitanti di Chizé ed il signor della Thibaudiere hanno avuta gli uni per gli altri, non provano evidentemente, ch'essi hanno risguardato il fiume come un bene sopra il quale non avevano alcun diritto esclusivo, e che per la negligenza di quelli che dovevano difendere il diritto del re era divenuto un bene del primo occupante?

Questa negligenza però non fu continua, rilevandosi dai testimonii che le guardie qualche volta han portato via le reti egl'istrumen-

ti ai pescatori in quei luoghi che formano il soggetto della causa ; e siccome questi fatti ritrovansi nello stesso processo dell' appellante, si è detto con fondamento che le prove del suo preteso possesso del pari che i suoi titoli gli erano egualmente contrarii.

Benchè per istabilire il diritto del re basti l' avere distrutto quello dei particolari che gielo contendono, non possiamo nulla ostante dispensarci dall' osservare, che la causa del re è tanto favorevole per la giustizia de' suoi titoli, che per la debolezza di quelli che gli vengono opposti. Ha in suo favore la presunzione naturale che si deduce dalla qualità del fiume, poichè esso diventa navigabile in alcuni luoghi al di sotto del sito ove l' appellante pretende aver diritto di pesca; e poichè il jus romano ed i libri de' feudi da cui è tratta una parte delle nostre costumanze, hanno confuso rapporto ai diritti del sovrano i fiumi che per la loro unione ne rendono altri navigabili con quelli che lo sono, si può con molto maggior fondamento sostenere che un fiume che diventa navigabile in una parte del suo corso, appartiene in tutta la sua estensione non solamente all' impero ma al dominio del re. Quest' ultima presunzione viene sostenuta da una riflessione che da se sola potrebbe essere decisiva. Il feudo della Thibaudiere è indubitabilmente un feudo dipendente dal dominio di Chizé di cui il re è proprietario: quindi prima dell' infeudazione i

due lati del fiume, e lo stesso fiume erano certamente nell'estensione del suo dominio: dunque fa d' uopo che il signor della Thibaudiere faccia vedere come il fiume che prima dell' infeudazione era compreso nel feudo di Chizé, abbia cessato per l' infeudazione di formarne parte: ora questo è ciò ch' ei non potrebbe provare che coi suoi riconoscimenti: ma i suoi riconoscimenti non provandolo non gli danno alcun diritto sopra il fiume ma solamente sopra le acque vive e morte che sono ne' suoi prati. Che altro resta dunque a conchiudere da quest' osservazione se non che il fiume di Boutonne sia rimasto nel suo antico stato, ch' esso non è mai uscito dal dominio del feudo superiore, vale a dire, di Chizé, e che perciò appartiene ancora al re come gli apparteneva o ai suoi autori prima dell' infeudazione fatta in favore degli autori del signor di Laurencie?

I titoli particolari confermano pienamente queste presunzioni generali. Il primo è la denominazione costante e certa di quella stessa porzione del fiume sopra la quale l' appellante vuole esercitare il diritto di pesca, la quale fu sempre chiamata lo *stagno del re*: la prova esiste non pure nelle scritture respettive delle parti, ma ben anche nello stesso riconoscimento del feudo della Thibudiere: questo nome che il fiume porta in quel luogo è un segno ed un argomento incontrastabile della proprietà del re, che reclama perpetuamente

contro gli usurpi dei proprietarj vicini. Il secondo titolo è quel vizioso calendario di cui han parlato tante volte le parti nelle loro scritture, e l'autorità del quale è riconosciuta nella Provenza: questo calendario annunzia il diritto di pesca come appartenente al re nel luogo controverso: e quando parimenti non si considerasse che come una prova del possesso del re, questa prova sarebbe tanto più forte quanto che essa viene sostenuta e confermata dalle allegazioni delle parti e da quella pure del sig. di Laurencie, il quale come già si è osservato prova abbastanza che le guardie di Chizé hanno portato via le reti ed altri istromenti, di cui facevano uso gli abitanti del paese per pescare nel sito controverso. Quindi tutto concorre a stabilire il diritto del re e per conseguenza a far confermare la sentenza appellata.

Ma questa stessa sentenza contiene parimenti una disposizione favorevole al sig. Girardon della quale il sig. di Laurencie ne ha interposto l'appello il che forma il secondo capo della questione che dovete giudicare. Benchè il sig. di Laurencie sembri poco interessato a sostener quest'appellazione, benchè la causa del sig. Girardon non sia destituta di argomenti apparenti che la rendono favorevole, con tutto ciò il procurator generale non crede che gli sia permesso d'abbandonare il diritto del re, sia perchè il sig. Girardon non produce in appoggio delle sue pretensioni che una

sola numerazione, contro la quale pure si è fatto un gran numero di obbiezioni nel corso della causa, sia perchè il procurator generale è stato avvertito che nell' ultima ipoteca del dominio di Chizé di cui si è reso aggiudicatario il sig. Amproux della Massaye, si è compreso il diritto di pesca nel luogo stesso in cui pretende esercitarlo il sig. Girardon; il che può far presumere che il diritto acquistato del sig. Girardon nel 1653, sia stato considerato come un diritto puramente domaniale dipendente da Chisé e riunito a quel dominio, dopo il termine del primo contratto d' ipoteca che sussisteva ancora nel tempo dell' acquisto sotto degli autori del sig. Girardon: ma quando pure non si volesse dar luogo a questa presunzione, sembra sempre d' indispensabile necessità il far entrare nella causa l' aggiudicatario di questo diritto che la sentenza del consiglio dell' *acque e foreste* attribuisce al sig. Girardon, onde pronunziare in cognizione di causa e colll' intervento di tutte le parti un giudizio irrevocabile.

CIO' CONSIDERATO ec. Fu ammesso l' intervento del procuratore del re.

## CAUSA DECIMATERZA

*Che stabilisce l'imperscrittibilità del dominio del Borbonese e dei censi e rendite portanti signoria diretta, e dei canoni, e vendite annesse a questo dominio della corona.*

AI SIGNORI DEL PARLAMENTO.

„ Supplica il procurator generale del re dicendo, „ che ha fatto conoscenza della causa pendente „ in corte tra Francesca Peyneton e LL. CC. „ e gli abbati, priore e religiosi di Bellaigne, „ appellanti da una parte, Elena Regnault vedova di Gilberto Tersel, Elisabetta Carpot „ vedova di Claudio Tardé appaltatore del dominio del Borbonese nella Castellania d'Herisson citati dell'altra, e Luigi duca di Bourbon principe di sangue“.

Che vi si tratta particolarmente se gli stabili acquistati da Niccolò Peyneton e Giovanna Bouillé sua moglie li 14 febbrajo 1680, i cui autori avevano fatto dichiarazione e riconoscimento li 18 ottobre 1570 22 agosto e 1609 e 17 decembre 1643 a profitto dei religiosi di Bellaigne come soggetti al loro censo,

siano effettivamente soggetti alla dipendenza della detta abbazia o di quella della castellania d'Herisson dipendente dal dominio del Borbonese.

Dall' esame che il procurator generale del re ha fatto di tutti i titoli prodotti respettivamente dalle parti, esso ha riconosciuto che originariamente i duchi del Borbonese han dato per la fondazione dell' abbazia di Bellaigne un *tenimento* chiamato *tenimento di Chaume*, contenenti un gran numero di vomeri di terreno: che facendo questa donazione, i duchi fondatori di quell' abbazia si sono riservati dei censi in frumento, segala ed avena, come segnale della loro diretta signoria, che i religiosi han coltivato colle loro mani, o affittato una parte di questi stabili ed alienato l' altra con affittanze a censo fatte a molti particolari, dai quali in diversi tempi essi han tratto alcuni riconoscimenti per gli nuovi aggravj che avevano imposto sopra questi stabili alienandoli: e benchè tali aggravj non potessero essere risguardati secondo il jus comune, e la disposizione peculiare dello statuto del Borbonese, che come sopra censi o seconde rendite, le quali non potevano pregiudicare alla diretta signoria che si erano riservata i duchi di Borbone, i religiosi di Bellaigne hanno affettato di farli qualificare censi portanti laudemio e vendite, per applicarne a se stessi la signoria diretta, e sottrarla alla castellania d'Herisson: ciò ch' essi hanno fatto con tanto mag-

giore facilità, che continuando da se stessi di pagare alla castellania d'Herisson i censi interi come se li erano riservati i duchi di Borbone, sopra il totale degli stabili che avevano loro concesso, li appaltatori di questo dominio, non hanno avuto luogo di fare un' attenzione particolare alle alienazioni fatte dai religiosi a titolo di censo, nè di opporsi ai loro attentati. Con tutto ciò evvi in processo un titolo, che si può risguardare come un ostacolo invincibile capace in tutti i tempi d'arrestare il corso di tale usurpo. Questo è il *terriere* della castellania d'Herisson, in cui vi si trova una dichiarazione fatta da Filippo e Claudio Paterin li 15 decembre 1457, con la quale riconoscono che tengono a titolo di censo dell'abbazia di Bellaigne, il luogo e la possessione della Chaume e le sue dipendenze, col peso del censo di tre sestieri di segala, e tre quarti d'avena dovuti al riscuotitore degli aggravj d'Herisson ogni anno, che nell'estensione della possessione di Chaume i cui confini sono specificati, vi sono molti terreni soggetti allo stesso censo, che l'abbate di Bellaigne ne ha dato a censo molti, trai quali vi sono quelli che erano posseduti da Steffano di Tret e Giorgio di Tret abitatori del villaggio di Tret. Sono queste stesse case vigne e terre possedute nel 1457 dai di Tret, che sono state vendute a Niccolò Peyneton ed a sua moglie col contratto dei 14 febbrajo 1680, e per ragione delle quali gli appaltato-

ri del dominio d' Herisson, che intervengono nella causa, han fatto condannare gli eredi di Peyneton e sua moglie, con la sentenza appellata, a continuare il pagamento voluto dal riconoscimento del 1457, ed a pagare i laudemio dovuti in forza del loro acquisto.

I religiosi di Bellaigne ai quali Peyneton ne aveva pagato le rendite hanno preteso che il censo di questi stabili fosse di loro ragione, e che la prova fosse bastevolmente stabilita dalle affittanze a censo prodotte, tutte anteriori ai riconoscimenti dei Paterius del 1457, che d' altronde questo riconoscimento non essendo prestato da essi ma solamente dei loro affittuali non potrebbe pregiudicare al loro diritto, che la dichiarazione degli affittuali non potrebbe obbligarli al più che al censo ch'erano incaricati di pagare ogni anno alla castellania d' Herisson pel luogo e per la possessione di Chaume, che erano state loro concesse a censo dai religiosi: ma che questa dichiarazione era un titolo inutile rapporto agli stabili dati a senso dai religiosi ad altri particolari, di cui gli antichi affittuali fanno l'ennumerazione senza facoltà e senza fondamento mediante il riconoscimento del 1457; e che finalmente essendo stati i religiosi dopo questo riconoscimento in un possesso continuo di questo censo giustificato dalle dichiarazioni ed altri atti da essi prodotti, potevano unire ai loro titoli il soccorso della prescrizione che gli poneva al coperto dalla pretensione degli ap-

paltatori del dominio del Borbonese: che non si poteva neppure oppor loro il privilegio del dominio contro questa prescrizione, poichè erasi verificata prima della riunione del Borbonese alla corona, la quale non ebbe luogo che nel 1521 per la mancanza di Luigia di Savoja madre di Francesco I.

E' facile rispondere a tutte queste obbiezioni. 1mo. Le affittanze censuarie o enfiteuiche degli anni 1415, 30, e 56, non portano con se alcun diritto di signoria, ma solamente sopra censi affrancabili secondo lo statuto del Borbonese: questi titoli non servono che a far conoscere che gli stabili lienati nel villaggio di Tret di cui trattasi nella causa sono dipendenti dalla possessione di Chaume, e per conseguenza sono soggetti al censo del re, come è stabilito dal riconoscimento dei Paterins. 2do. Questa dichiarazione dei Paterins essendo inserita nel catastico del 1457 che contiene i dominii del Borbonese, dee essere considerata come un titolo la cui fede non può essere posta in dubbio; e benchè non sia fatta che dagli affittuali dei regligiosi, non può passare per una carta estranea riguardo a loro, poichè la testimonianza che rendono gli affittuali s'accorda con le affittanze a censo dei religiosi di cui si è parlato; la verità delle quali è stata riconosciuta dagli stessi religiosi, sì perchè ella ha servito di fondamento alla sentenza dei 10 settembre 1664, con la quale sono condannati a pagare al dominio

del re, il censo di tre sestieri di segala, e di sei quarti d'avena, sentenza che hanno eseguita e che eseguiscono attualmente, poichè hanno concluso con le loro allegazioni dei 17 marzo 1699, per essere mantenuti nel possesso della signoria diretta sopra gli stabili situati nella villa d'Autrien, *compresi nel riconoscimento dei Paterins del* 1457. Questi sono i termini delle loro conclusioni, che portano dal canto loro un'espressa approvazione del loro riconoscimento.

Quanto alla prescrizione allegata dai religiosi di Bellaigne, basta per distruggere quest'obbiezione, osservare che i religiosi di Bellaigne s'ingannano allorchè vogliono insinuare, che la prescrizione era verificata a loro favore lungo tempo prima della riunione del dominio del Borbonese a quello della corona. Per sostenere questa proposizione avanzano che questa riunione non è stata fatta che dopo la condanna del contestabile di Borbone nel 1227, oppure dopo la morte di Luigia di Savoja, madre del re Francesco I nel 1551.

Ma basta esaminare il contratto di matrimonio di Giovanni di Borbone con Maria di Berry per essere persuasi che fin dall'anno 1400, vale a dire cinquantasett'anni prima del riconoscimento dei Paterins, al quale viene opposta una pretesa prescrizione, il dominio del Borbonese aveva cominciato a formar parte del dominio della corona: già è noto alla corte che con questo contratto si fece una

specie di cambio, il cui effetto si fu d'imprimere al ducato del Borbonese la qualità ed il carattere di un vero appanaggio. Il Berry era un antico dominio della corona non era stato dato al figliuolo del re Giovanni che a titolo d'appanaggio: Maria di lui unica figliuola era incapace di succedervi; ma il re vuole ch'ella lo possegga, e che lo faccia passare in un'altra famiglia: per tal effetto convenne derogare alla legge inviolabile degli appanaggi; ma nel tempo stesso per compensare il dominio della corona della perdita ch'essa faceva del ducato di Berry, la cui riunione era incontendibile, si convenne che il ducato del Borbonese che fin allora stato risguardato dai duchi che lo possedevano come un bene libero ed ereditario, apparterrebbe alla corona in mancanza di maschi del matrimonio di Giovanni di Borbone e di Maria di Berry: quindi da un lato la condizione dell'appanaggio fu sospesa rapporto al ducato di Berry; ma dall'altro altresì il dominio dei duchi del Borbonese perde la sua prima natura, e cominciò allora ad essere risguardato come un appanaggio: per conseguenza gli furono comunicate tutte le prerogative del dominio della corona, ed i diritti dei duchi del Borbonese divenendo diritti del re, cessarono nel tempo stesso d'essere soggetti a prescrizione. In fatti la prescrizione è una spezie d'alienazione: e questo è ciò che fa che siccome il dominio dei nostri re è inalienabile, quindi

quindi pure sia stato con ragione dichiarato imprescrittibile. Ora non si può dubitare che l'alienazione del Borbonese non sia stata interdetta dopo il contratto dell'anno 1400: bastano per provarlo le lettere di Luigi duca del Borbonese, nelle quali confermando il dono ch'egli aveva fatto alla corona del suo ducato, nel caso ch'egli e i suoi discendenti morissero senza figliuoli maschj, e non donando questo stesso ducato a Giovanni suo figliuolo che sotto questa condizione di reversione alla corona, non si riserva la facoltà d'alienarlo, che per 1200 lire parigine di rendita in esecuzione del suo testamento e di quello de' suoi figliuoli mancanti senza discendenti maschj, con la libera disposizione di due anni delle sue rendite: ora se questa riserva è stata necessaria per preservare al proprietario di questo ducato ed a' suoi discendenti la libertà di disporre d'una picciolissima parte del fondo e dei due anni di rendita, contro l'effetto della clausola di reversione che lo rendeva inalienabile; a più forte ragione questa stessa clausola ha operato l'effetto di renderlo imperscrittibile contro la negligenza dei possessori, o l'usurpo degli stranieri. In una parola dopo il momento in cui il diritto di reversione si è verificato a favore del re, questo diritto ha affetto l'integrità del ducato del Borbonese al dominio della corona, e questa unione è tanto più favorevole in quanto che il re ha acquistato il diritto di reversione a ti-

tolo oneroso, poichè invece della riunione certa e presente del ducato di Berry, si è contentato d'una speranza lontana, e che allora sembrava molto incerta della reversione del ducato del Borbonese. Quello che avvenne nel 1498 intorno al registro delle lettere patenti ottenute da Pietro di Borbone, ha potuto al più al più differire a sospendere, ma non già impedire ed annichilare la reversione del dominio del Borbonese. E' vero che Pietro di Borbone non avendo che una figliuola nominata Susanna, e quindi essendo per verificarsi il caso della reversione, il re Luigi XII accordò nel 1498 a Pietro di Borbone lettere patenti con le quali derogava alla clausola di reversione annessa nel contratto di matrimonio di Giovanni di Borbone e di Maria di Berry, e questo in favore di Susanna di Borbone e degli eredi di lei maschj e femine: le lettere patenti essendo state portate in corte, il procuratore del re acconsentì, a dir vero, che fossero registrate; ma, primo non diede questo consenso, e la corte non ordinò la loro pubblicazione che col peso delle condizioni contenute nel registro, alle quali il signor le Maitre allora avvocato del re, dichiarò che si riportava. S'ignora quali furono le condizioni, essendo perduti li registri della corte; ma sarebbe un fare ingiuria alla sapienza della corte, ed allo zelo di quelli che difendevano allora gl' interessi del re, il dubitare che non siansi prese tutte le precauzioni necessarie,

onde conservare, per quanto era possibile i diritti acquistati dalla corona sopra il dominio del Borbonese. In secondo luogo quando pure il credito di Pietro di Borbone fosse stato tanto grande per ottenere dal re Luigi XII una derogazione piena e totale alla clausola di reversione, questa derogazione, secondo le leggi fondamentali del regno, non avrebbe potuto nuocere ai re suoi successori. Finalmente il maggiore effetto che si possa dare a questa derogazione, quando pure si volesse allontanarsi dai gran principj che proibiscono l'alienazione del dominio, sarebbe il sostenere, ch'essa ha reso Susanna di Borbone ed i discendenti di lei capaci di succedere nel ducato del Borbonese, ed in questo supposto le lettere di Luigi XII, non avrebbero potuto al più al più essere eseguite, che riguardo a Susanna di Borbone ed ai di lei discendenti, che erano il solo oggetto ed il solo motivo della grazia del principe: ma siccome Susanna di Borbone è morta senza figliuoli, il solo caso pel quale il re aveva derogato alla clausola di reversione non è avvenuto, e questa clausola è rimasta in tutta la sua forza, come se non si avesse mai tentato d'infirmarla. In fatti questa clausola servì di principal fondamento alla transazione stipulata dopo la condanna del contestabile di Borbone, con la quale Luigia di Savoja madre di Francesco I gli cedette la proprietà del dominio del Borbonese, ed alle lettere patenti del 1531, che con-

sumarono la riunione di questo dominio dopo la morte di Luigia di Savoja. In questi titoli vedesi che il dominio del Borbonese, vi viene considerato come la contea di Clermont antico appanaggio del capo della casa di Borbone: vi si osserva parimenti che il re non s' impegna a pagare il prezzo delle alienazioni fatte dai duchi di Borbone, che allorchè fosse provato essere state fatte per causa giusta e leggittima: ora siccome una prescrizione diretta ad estinguere una giurisdizione non può mai avere causa legittima; anzi a ricontro essa non ha per fondamento che l' usurpazione del vassallo e la trascuranza degli uffiziali del signore; è evidente che per queste lettere tutte le prescrizioni del censo vengono qualificate come inutili ed insufficienti, poichè non possono mai essere considerate che come alienazioni senza causa che il re revoca espressamente colle sue lettere.

Ciò pure fu deciso da molti giudizj citati e riferiti dal duca d' Enguien o da' suoi affittuali; e si può dire che gli sia parimenti espressamente favorevole l' atto interlocutorio, col quale la corte ordinò, che gli affittuali dovessero provare che il teritorio d' Autrier in cui sono situati gli stabili formasse parte del teritorio di Chaume, ed i religiosi di Bellaigne il contrario: col qual giudizio la corte ha ridotto tutta la difficultà a sapere, se il territorio d' Autrier potesse come quello di Chaume compartecipare al privilegio del dominio, ed es-

sere coperto dalla prescrizione opposta dai religiosi di Bellaigne. Dunque sembra che non resti altro ad esaminare se non che le informazioni rispettive delle parti: quella dei religiosi di Bellaigne composta di sette testimonj, stabilisce, a dir vero, che i tenitorj di Chaume e d'Autrier siano ora distinti e separati da una strada grande, dalla loro separazione in parrocchie diverse, e dalle diverse somme delle decime; ma benchè queste stesse differenze siano state rimarcate dai sette testimònj esaminati nell'informazione degli appaltatori del dominio, questi stessi testimonj, dopo essersi trasferiti sopra i luoghi, ed averli confrontati nel catastico della castellania d'Herisson che fu loro comunicato, hanno tutti riconosciuto che il territorio d'Autrier si trova compreso negli antichi limiti e confini di quello di Chaume: quindi la loro testimonianza confermando la dichiarazione fatta dai Paterins, non v'è più luogo a dubitare che il censo preteso dai religiosi di Bellaigne sopra i fondi del territorio d'Autrier, non sia un usurpo al quale il procurator generale del re, non sia costretto d'opporsi: al che crede di esservi tanto più fondato, quanto che per provare che il territorio di cui si tratta formava anticamente parte di quello di Chaume, basta solamente impiegare gli stessi titoli dei religiosi, dai quali risulta che i fondi ch'essi pretendono d'aver dato a censo sono situati nell'estensione della terra di Chaume, la quale è certo per confessione degli

stessi religiosi, essere soggetta al censo d'Herisson; di modo che, ciò che viene opposto presentemente ai diritti del re, è una differenza di nome piuttosto che di luogo, incapace di nuocere ad alcun signore, e molto meno al re, che unisce in quest' occasione alla qualità di re quella di erede dei fondatori dell' abbazia di Bellaigne, qualità che dee far presumere che gli antichi dominj di quest'abbazia, hanno formato anticamente parte del dominio dei duchi che l'hanno fondata, il che rende la riunione di cui si tratta favorevole del pari che legittima.

CIO' CONSIDERATO ec. Fu giudicato a favore del re.

*Cause Fiscali.*

# CAUSA DECIMAQUARTA

*Relativa alla questione di paraggio* (1) *sulla giurisdizione della terra di san Lorenzo della Prè nel paese d' Aunis.*

## AI SIGNORI DEL PARLAMENTO.

„ Supplica il procurator generale del re dicendo, „ che avendo preso notizia della causa vertente „ in corte tra il Sig. Chesnel signore di Fourans, Pietro Roussies appaltatore del patrimonio „ nio regio nella generalità della Rocella, ha „ creduto essere suo dovere l'assumervi giudizio, „ poichè trattasi di una giurisdizione che „ si vuole eclissare e smembrare dal patrimonio „ del re sotto il pretesto d'un paraggio ignoto „ nell'Onì, dove è situata la terra di san Lorenzo „ che forma il soggetto della questione".

Tutte le quistioni di fatto e di diritto che debbono servire alla decisione di questa causa

(1) Paraggio (parage) è il possesso di un feudo indiviso tra molti coeredi la fede del quale viene prestata al sig. dominante, per la totalità, dal primogenito, mentre i cadetti suoi coeredi,

sono state discusse dalle parti; ma siccome esse vi hanno framisto molte cose inutili, e ciò che hanno detto di vantaggioso è disperso in molte scritture, il procuratore del re ha creduto dover unire in un picciolo numero di riflessioni quanto le parti hanno scritto e ciò ch'esse hanno omesso, e che forma la vera difficoltà di quest'affare.

E' molto indifferente il sapere se le terre di Fourans e di S. Lorenzo fossero originariamente due terre distinte, e se non abbiano composto che un solo corpo di signoria; perciocchè quand'anche il sig. Chesnel avesse ragione di sostenere contro l'appaltatore del dominio, che si divideva mal a proposito ciò che non doveva essere risguardato che come una sola terra, la sua causa sarrebbe bensì più sostenibile in fatto, ma non per questo sarebbe nulla migliore in diritto, finchè non avesse provato, ciò che certamente non potrà mai fare che nello sratuto della Rocella sia ammesso il paraggio.

In qualunque modo vogliasi considerare il paraggio non si può dubitare ch'esso non sia

---

tengono la loro porzione indivisa dello stesso feudo sotto l'omaggio del primogenito, senza però rendere omaggio nè al signor dominante, nè al primogenito stesso, il quale solo presta la fede per tutti, e li garantisce sotto il suo omaggio.

interamente contrario al jus comune. Se si risguarda rapporto ai primi usi dei feudi, è certo ch'esso era ignoto. I libri dei feudi che sono una delle più antiche raccolte che contengono gli usi che vi hanno rapporto non permettono ai figli del vassallo di prestare la fede al loro signore mediante la prestazione personale di uno solo tra loro se non che quando siansi divisi: ma dopo la divisione la fede è dovuta altrettante volte quante sono le porzioni in cui il feudo è diviso. Se poi si consulti la disposizione delle nostre ordinanze, quella di Filippo Augusto che fu citata dall' appaltatore del patrimonio del re contiene una decisione tanto precisa sopra questo punto, che il sig. Chesnel non si è proposto di eluderla che col favore di quella falsa massima, che l'autorità degli statuti è superiore a quella dell'ordinanze: sopra di che certamente egli avrebbe operato più saggiamente assoggettandosi alla disposizione della legge, che attaccandola con argomenti che non servono che a provare ch'essa non può essere combattuta: ma d'altronde non vi fu mai minor necessità di eccitare questa pugna ineguale tra gli statuti e le ordinanze, poichè lo statuto d'Onì dove è situata la terra in questione non contiene alcuna decisione che sia opposta a quella di Filippo Augusto. Il perchè si tenta di ricorrere ad uno statuto vicino, onde cercarvi quella contraddizione tra la legge e lo statuto, sopra la quale si vuole assoluta-

mente fondarsi, per poter dare la preferenza allo statuto. Ma il procurator generale del re per rispondere a quest' argomento si restringerà in questi due principj che gli debbono servire di regola. Uno che gli statuti non possono pregiudicare ai diritti del re. L' altro che questa massima è ancora più certa quando si oppone al re non già lo statuto stesso dei luoghi ove sono situati i feudi, ma un argomento, un esempio, un' induzione tratta da un altro statuto, che non essendo decisivo contro il re nel suo proprio territorio, molto più diventa assolutamente impotente contro di lui in un territorio straniero. Se ciò nullaostante vogliamo attenerci allo spirito generale degli statuti, il procurator generale del re vi troverà ancora nuove prove, per dimostrare quanto il paraggio sia lontano dagli usi comuni del regno. In fatti nel gran numero dei nostri statuti se ne trovano appena nove o dieci che l'autorizzino; il resto o l' ignora o lo condanna: basterebbe valersi di questo solo argomento fin anche contro coloro che sono prevenuti in favore dell' autorità degli statuti, per far vedere che il paraggio è un diritto singolare che non può estendersi da uno statuto all' altro.

Finalmente, qualora si voglia esaminare l' interesse dei signori ch' è il vero e solido fondamento delle leggi e degli statuti in questa materia, si riconoscerà ancora più quanto il paraggio sia odioso in qualunque tempo sia che

si consideri, mentre dura, o dopo ch'è terminato. Nella sua durata, i cadetti non essendo obbligati a riconoscere il signore dominante, il paraggio fa vedere contro i primi elementi della giurisprudenza feudale, dei vassali non soggetti nè a prestazione di fede, nè ad alcun segno di dipendenza, sì riguardo al primogenito che riguardo al signor dominante, indipendenza che dura per molte generazioni, la quale non finirebbe mai nel Poetù, se i beni restassero sempre nelle stesse famiglie, e se si usasse la diligenza di conservare gli atti con cui si può provare la parentela all'infinito. Ma l'interesse dei signori è ancora infinitamente più leso allorchè il paraggio si estingue, poichè allora segue uno *smembramento* e per parlare coi nostri antichi un *abbreviamento*, col mezzo del quale il primogenito o quegli che lo rappresenta acquista la dipendenza della porzione del cadetto, e questa porzione che prima era tenuta in pieno feudo dal signor dominante, s' allontana da lui e non ne dipende più che come sub-feudo. E siccome il paraggio si rinnova sempre nei diversi gradi di successione, avviene finalmente che ciò che resta nella dipendenza del signor dominante s'ecclissa e si diminuisce in tante maniere, che dopo alcune generazioni appena può ritrovarsi qualche vestigio del suo antico feudo; e che queste dipendenze separate in un' infinità di sezioni diverse si perdono e svaniscono quasi interamente, o almeno cadono in

una confusione ed in un' oscurità in cui non si può quasi più seguirle e riconoscerle.

Da ciò ne segue, che sebbene la Francia siasi lasciata abbagliare per lungo tempo dal preteso favore dei paraggi, se n'è talmente sentito il vizio e gl' inconvenienti, che l' uso n'è finalmente abolito nella maggior parte del regno. Quindi quanto più quest' uso viene esaminato o rapporto alle antiche regole dei feudi, o rapporto allo spirito generale degli statuti, o finalmente rapporto all' interesse giusto e legittimo dei signori, tanto più si è convinti che il paraggio è un diritto odioso, singolare, esorbitante, che bisognerebbe proscrivere nelle provincie ove è ammesso piuttosto che estenderlo in quelle che non lo conoscono, e che finora si sono mantenute in possesso del diritto comune.

Il giuoco di feudo (1) permesso dallo statuto di Parigi, e dalla maggior parte degli statuti del regno, non ha alcun rapporto reale col paraggio; e per distruggere l' argomento che il sig. Chesnel ha voluto trarre dal confronto di due cose tanto lontane, basta osservare in due parole le tre differenze essenziali che distinguono il paraggio dal giuoco di feudo. 1mo. Nel giuoco di feudo il

(1) Giuoco di feudo, ossia alienazione delle parti materiali del feudo senza divisione della fede dovuta per la totalità del feudo.

vassallo che lo fa dee ritenere qualche dovere signorile sopra la porzione del feudo che aliena, senza ciò non si può dire che faccia giuoco di feudo, ma lo smembra, e di un solo ne forma due, e la porzione alienata dipende dal signore sovrano, del pari che quella che si è riservata il vassallo. All'incontro nel paraggio le porzioni dei primogeniti non sono obbligate ad alcun dovere signoriale o domaniale, ed essi tengono le loro porzioni tanto nobilmente quanto il primogenito tiene il resto del feudo, non gli debbono neppure l'omaggio, e per conseguenza non v'è alcuna parità tra due diritti che hanno regole e principii tanto diversi. 2do. Il giuoco di feudo non reca alcun pregiudizio al signor dominante, e per questo motivo è stato ammesso tanto facilmente in quasi tutti gli statuti del regno: la totalità del feudo resta sempre soggetta alla dipendenza diretta ed immediata del signore sovrano, ed esso ne riceve l'omaggio, ed in una parola, finchè egli non vuol riconoscere l'alienazione fatta in una parte del feudo, le cose restano riguardo a lui nello stesso stato in cui erano prima dell'alienazione; la dipendenza non soffre nè ecclissi nè abbreviamento, nè prolungamento; ed il signore sovrano non può mai temere che ciò che dipendeva da lui in pien feudo, divenga suo malgrado sub-feudo.

L'effetto del paraggio è totalmente diverso, termina sempre in un vero e reale smembra-

mento, in forza del quale la porzione del primogenito cessando d'essere tenuta in pieno feudo dal signore sovrano, diviene necessariamente, e senza che lo possa impedire un subfeudo: quest'effetto è sospeso, a dir vero in certi statuti, finchè i discendenti del primogenito e dei cadetti possono unirsi in matrimonio, in altri luoghi finchè siano nel sesto grado, ed in alcuni finchè si può contare la parentela, ma benchè questo termine sia più o meno lontano, è certo, che giugnerà sempre, e che vi sarà un tempo, in cui l'abbreviamento, o la prolungazione del feudo, per valerci sempre dei termini energici dell' antico diritto, sarà interamente consunta: senza aspettare neppure un sì lungo tempo in alcuni luoghi ove gli statuti ammettono il paragio, basta per produrre questo effetto, che il primogenito alieni il corpo del feudo, ed in tutti che i primogeniti vendano la loro porzione: perciocchè dal momento che uno straniero prende il luogo d'uno di quelli tra cui la natura e la legge stabiliscono l'eguaglianza ch'è il fondamento del paraggio la dipendenza della porzione dei cadetti si allontana di un grado, ed il primogenito o quegli che lo rappresenta si pone nel luogo del signore sovrano, e gli fa soffrire mediante quest' interposizione una vera ecclissi, che diminuisce considerabilmente gli onori e le utilità del feudo dominante. Dopo di ciò non v'è luogo a sorprendersi se il giuoco di feudo sia sem-

pre stato esteso favorevolmente da un luogo all'altro, perchè esso è indifferente ai signori sovrani, laddove il paragio è sempre stato ristretto, perchè esso è direttamente opposto al loro interesse.

320. Il giuoco di feudo è vantaggioso al pubblico, perchè tende a facilitare il commercio dei beni e favorisce la libertà, che le massime rigorose dei feudi ristringevano in limiti ristrettissimi e sovente opposti al bene delle famiglie: esso è un temperamento innocente, in forza del quale una giurisprudenza più illuminata ha trovato il mezzo di conciliare l'interesse dei signori di feudo con quelli dei vassalli, che la necessità dei loro affari costringe ad alienare una porzione del loro patrimonio. Il vassallo gode del suo bene e ne trae il soccorso di cui abbisogna; ma questo non è che un giuoco rapporto al signore, perchè l'alienazione d'una porzione del feudo non reca alcun pregiudizio alla sua dipendenza, che si conserva in tutta la sua integrità, qualunque cangiamento avvenga nel fondo che n'è la materia ed il soggetto. Per queste ragioni il giuoco di feudo è divenuto il diritto comune della Francia, e l'introduzione di questo diritto è fondata sopra quella regola sì equa che vuole che ciò ch'è utile a certe persone, e non fa torto ad altre, sia sempre ammesso favorevolmente. Ma non è lo stesso del paraggio: questo diritto non è nè necessario, nè utile rapporto al commercio dei feu-

di, le famiglie non ne ricevono alcun soccorso, ed i signori dominanti vi soffrono un gran pregiudizio: il perchè la stessa regola che ha fatto estendere il giuoco di feudo, dee far rigettare tutte le estensioni che si vogliono dare al paraggio.

Dopo aver raccolto nelle tre prime riflessióni le osservazioni generali che si possono fare sopra il paraggio considerato in se stesso, bisogna passare a ciò che risguarda questo stesso diritto rapporto allo statuto peculiare d' Onì o della Rocella, il che si ristringerà alle quattro seguenti riflessioni.

1mo. Lo statuto della Rocella non ammette espressamente il paraggio: la verità di questa proposizione è egualmente riconosciuta e dal sig. Chesnel, e dall' appaltatore del regio patrimonio, poichè dal silenzio appunto dello statuto sopra il paraggio è nata la presente questione.

2do. Il paraggio non è nel numero di quelle disposizioni statutarie che si possono supplire in quegli statuti in cui mancano come nello statuto della Rocella: la verità, di questa proposizione si è mostrata anticipatamente quando si è fatto vedere che il paraggio è un diritto singolare, contrario allo spirito generale del diritto francese ed all' interesse di tutti i signori. Ora siccome non si estendono che le cose favorevoli, e si restringe all'opposto quelle che sono odiose, non resta più che a concludere da tutte le riflessioni fatte sopra il paraggio

ragio considerato in se stesso, che non è estendibile dagli statuti che lo ammettono a quelli che non ne parlano. Cercasi dnnque inutilmente di prevalersi dell' esempio dello statuto del Poitù vicino a quello della Rocella. E' vero che Carlo Dumoulin ha detto che vi era l' uso di supplire collo statuto del Poitù a ciò che manca in quello della Rocella, ma primieramente sembra che questo giureperito ha principalmente avuto in vista nella postilla citata di escludere le applicazioni che si potrebbero fare dello statuto della Santongia a quello della Rocella: *hic consuetudo suppleri solet per consuetudinem Pictaviensem, & non per Xantonensem quæ est alterius parlamenti.* 1mo. Per ispiegare il vero senso di queste postille, e per conciliare il Dumoulin col Chopin, che dice all' opposto, che gli abitanti della Rocella servonsi dello statuto di Parigi per supplire a ciò che manca al loro, basta attenersi alla distinzione fatta del Rigier nella sua prefazione allo statuto della Rocella. Ecco come egli parla. Quando in questo statuto trattasi di una materia con oscurità ed ambiguità la spiegazione ed il supplemento per rischiararla può essere desunta da quello del Poitù ove si parli dello stesso soggetto, purchè la sua disposizione non sia contraria al diritto comune della Francia ed alla ragione generale. Perciò secondo la giudiziosa osservazione di quest' autore sono egualmente necessarie due condizioni per poter estendere la dispo-

zione dello statuto del Poitù a quello della Rocella, l'uno che lo statuto della Rocella abbia trattato della stessa materia di quello del Poitù, benchè in una maniera meno esatta e meno perfetta, l'altra che la decisione dello statuto del Poitù che si vuole applicare a quella della Rocella, non abbia nulla di contrario al jus comune. Ora nel caso nostro mancano tutte e due queste condizioni. Imperciocchè 1mo., siccome lo statuto della Rocella non contiene alcuna disposizione sopra la materia del paraggio, se si volesse prendere la libertà di supplirvi con quello del Poitù, in tal caso non sarebbe più un rischiarare interpretare e perfezionare uno statuto coll' altro, ma sarebbe un introdurvi un diritto tutto nuovo ed aggiugnervi una materia interamente ignota a quello statuto, di cui deesi presumere che non ne abbia voluto parlare, essendosi in ciò riportato al jus comune.

2do. Ciò che in questo luogo si vuol supplire coll' esempio dello statuto del Poitù, è un uso singolare che resiste al jus comune della Francia e della ragione. Quindi in qualunque modo si voglia considerare l' argomento dedotto dallo statuto del Poitù non può essere di alcuna autorità. Finalmente per togliere perfino il menomo dubbio che potrebbe far nascere la postilla del Dumoulin, bisogna riflettere che qualora si potesse far uso dello statuto del Poitù per supplire a quello della Rocella, ciò si potrebbe fare unicamente nelle

materie dove il merito delle disposizioni fosse simile, e dove si potesse credere che fossero state dettate l'una e l'altra dallo stesso spirito; ma ciò per niente verificasi nella materia che dà luogo alla psesente quistione, vale a dire nei paraggi e nel diritto di primogenitura. Anzi osservasi a rincontro una gran differenza tra questi statuti in questa materia: nel Poitù il primogenito nobile ha i due terzi dei beni nobili feudali oltre la sua antiparte; nell'Onì all'opposto il primogenito non ha che il quinto oltre la sua antiparte, e compartecipa egualmente co' suoi fratelli e sorelle: nel Poitù il diritto di primogenitura ha luogo anche in linea collaterale; nell'Onì non si estende oltre la linea retta. Potrebbesi spingere più oltre il paragone, ma questi due articoli sembrano più che bastevoli per mostrare che questi due statuti non sono stati formati nello stesso spirito rapporto alle divisioni, e che non si potrebbe spiegare l'uno per l'altro senza ferire quella regola inviolabile della nostra giurisprudenza, che le omissioni che si trovano in alcuni statuti debbano essere supplite da quelli che sono stati compilati nello stesso spirito.

Molto più male a proposito si è citato dal sig. Chesnel lo statuto di Parigi, poichè in esso non trovasi che il giuoco di feudo di cui egli ha bensì tentato di valersi per autorizzare il paraggio, ma già si è dimostrato tanto evidentemente le differenze che distinguono il paraggio dal giuoco di feudo, ch'è inutile il ris-

pondere di nuovo a quest' argomento. Vi si aggiugnerà solo, che se fosse vero che il paraggio non fosse che una specie di giuoco di feudo, è lungo tempo che il paraggio sarebbe ammesso nello statuto di Parigi, ed in tutti gli statuti simili; con tutto ciò il signor Chesnel non ha potuto allegare, e non allegherà mai alcun esempio di paraggio in questi statuti. Ed in fatti resiste interamente al loro spirito come sarebbe facile provarlo con maggior estensione, se questa prova potesse essere di qualche utilità per la difesa della causa del re.

E' inutile esaminare se il paraggio possa essere introdotto nella provincia della Rocella ad esempio degli statuti vicini: questa è una questione che l' uso costante dell' Onì, rende assolutamente superflua, poichè è cosa indubitabile che il paraggio non vi è noto, è che vi si segue sempre esattamente la disposizione del jus comune. Questo fatto che da se solo potrebbe essere decisivo non può più essere rivocato in dubbio. 1mo. Esso è attestato dal comentatore dello statuto della Rocella, il quale assicura che una delle differenze che distinguono lo statuto d' Onì da quello dell' Angumese si è che nell' ultimo viene ammesso il paraggio, laddove nel primo non è praticato. E' vero che il comentatore aggiugne, esservi nulla ostante due terre nel territorio d' Onì nelle quali ha luogo il paraggio; ma questa è un' eccesione fondata sopra titoli par-

ticolari che conferma la regola invece di distruggerla. 2do. Quest' uso della provincia d' Onì è stato sì solennemente autorizzato dal giudizio del 1687 prodotto dall'appaltatore del dominio, che non può rimaner ombra di difficultà su questo punto. Il sig. Chesnel ha cercato invano di diminuire l' autorità di questo giudizio, pretendendo che il vero motivo per cui seguì quel giudizio fosse che in quel caso vi era stato stabilito un paraggio da una convenzione posteriore alla divisione. Obbiezione mal fondata in fatto come fu dimostrato dall' appaltatore, e molto meno fondata in diritto; poichè se il paraggio avesse avuto luogo di pien diritto nell' Onì come nel Poitù, non si avrebbe bisogno di fare un' espressa menzione delle divisioni; poichè sarebbe assurdo il pensare che le parti potessero perdere quel diritto che loro appartenesse in virtù dello statuto nello stesso momento della divisione, perchè avessero creduto opportuno confermarlo e ratificarlo con una convenzione separata.

Finalmente tutte queste ragioni ricevono un nuovo grado di forza e di autorità allorchè vengono impiegate in difesa della causa del re; poichè i suoi diritti superiori agli statuti non potrebbero mai dipendere dall' accidente delle induzioni arbitrarie con le quali si volesse applicare uno statuto all' altro. Potrebbesi forse introdurre contro il re da una postilla dubbiosa o mal applicata di un comenta-

tore, un diritto, che per ristringere in una parola quanto si è detto nei diversi confronti fatti, non è fondato che sopra un uso contrario al jus comune; uso differentissimo dal giuoco di feudo, che lo statuto della Rocella non ammette espressamente, e che non può esservi supplito nè dall' autorità dello statuto di Parigi, nè dalla disposizione di quello del Poitù; uso finalmente condannato dalla pratica costante ed universale della provincia dell' Onì qualora ne vengano eccettuati due feudi, e da un giudizio che confermando i diritti dei signori particolari di quella provincia, molto più a messo al coperto quelli del re da tutti gli sforzi che si possono fare per attaccarli.

CIO' CONSIDERATO, piacciavi ammettere l'intervento del procuratore generale del re ec. *E' così fu giudicato*

*Cause Fiscali.*

# CAUSA DECIMAQUINTA

## Ch' è la seconda

*Nella questione relativa al paraggio sopra la dipendenza della terra di san Lorenzo della Prè.*

AI SIGNORI DEL PARLAMENTO.

„ Supplica il procurator generale del re dicendo
„ che sebbene i principj stabiliti nell'informa-
„ zione fiscale d'intervento presentata lì 14 lu-
„ glio passato nella causa pendente in corte tra
„ il sig. Chesnel e l'appaltatore del patrimonio
„ regio della Rocella, siano più che sufficienti
„ per distruggere tutte le obbiezioni fatte dal
„ sig. Chesnel nella sua allegazione intimata gli
„ 11 del presente mese: ciò nullaostante per
„ nulla omettere che possa risguardare la difesa
„ dei diritti del re, il procurator generale ha
„ creduto dover rispondere più sommariamente
„ che sarà possibile seguendo lo stesso ordine
„ che si è prescritto nella sua prima informa-
„ zione".

La prima riflessione con cui il procurator generale ha cominciato quell' allegazione non

meritava alcuna contradizione, e perciò non fu contradetta, nè è stata ripetuta che per dinotare il vero stato della questione. La seconda molto più importante consisteva nel far vedere che il paraggio è contrario al jus comune, il che il procurator generale del re ha creduto avere sufficientemente dimostrato con quattro specie di prove egualmente incontendibili. La prima coll'autorità degli antichi usi dei feudi: la seconda colla disposizione dell'ordinanze di Filippo Augusto: la terza collo spirito generale degli statuti: la quarta col comune interesse dei signori feudatarj.

Il sig. Chesnel ha risposto alla prima di queste prove che secondo il diritto dei Lombardi contenuto nei libri dei feudi, era permesso ai grandi ed anche ai piccioli vassalli di subinfeudare una porzione dei feudi che possedevano; dal che volle concludere che doveva essere permesso ancora il paraggio, poichè esso finisce in una vera subinfeudazione, mentre la porzione del cadetto comincia ad essere tenuta in subfeudo dal signore sovrano, ed in pieno feudo dal primogenito allorchè termina il paraggio. Due risposte scioglieranno pienamente quest'obbiezione. La prima si è che qui si cangia notabilmente lo stato della questione. Imperciocchè in questo caso non trattasi di sapere, se ogni vassallo avesse anticamente la libertà secondo gli antichi usi dei Lombardi di fare un feudo del proprio patrimonio, ma trattasi unicamente di considera-

re se il paraggio ammesso in molti dei nostri statuti, se la garantia dei cadetti sotto l'omaggio del primogenito, finalmente se la conversione di una porzione di feudo in subfeudo, ch'è una necessaria conseguenza del paraggio avessero luogo secondo gli antichi usi dei libri feudali. Si è provato chiaramente l'opposto coi termini decisivi del titolo 77 del libro; 4; *si vero feudum partitum fuerit quot partes tot erunt fidelitates*. Si ha dunque avuto ragione allorchè si disse che il paraggio era interamente ignoto nell'antico diritto feudale, e non si è fatta questa riflessione che coll'appoggio dell'autorità d'uno dei più dotti giureconsulti francesi, del celebre Francesco Ragueau, il quale si spiega nel seguente modo sopra la parola paraggio: *hæc autem beneficia quæ Galliæ moribus jure parili tenentur incognita fuerunt Longobardis*. La seconda risposta si è che per stabilire il preteso favore del paraggio in questa causa il signor Chesnel non dee trarre alcun vantaggio dall'antica libertà di cui godevano i vassalli secondo il diritto de' Lombardi rapporto alla subinfeudazione. Questa libertà non veniva accordata favorevolmente ai vassalli, se non che in quanto non avevano la facoltà d'alienare i loro feudi senza la espressa permissione del signore sovrano: ed appunto per compensarli di questa specie d'interdizione, veniva loro permesso di poterli almeno concedere in feudo come li avevano ricevuti dai loro signori. Ma dacchè i

vassalli si sono liberati da questa servitù, ed i feudi sono entrati in commercio come gli altri beni, si è cominciato a ricusare ai proprietarj de' feudi la libertà di subinfeudare, in guisa che oggidì forse il sig. Chesnel è il solo che ardisca mettere in dubbio la verità di questa massima, che la subinfeudazione sia assolutamente contraria al jus comune. Questo dunque è un prevalersi inutilmente dei vestigi antichi di una libertà che non esiste più, e che non era fondata allorchè sussisteva se non che sopra la proibizione d'alienare i feudi, proibizione ch'è stata abrogata da molti secoli.

Il sig. Chesnel ha in seguito attaccato la seconda prova della prima riflessione con argomenti ancora più singolari, perciocchè ecco ciò ch'egli oppone alla disposizione dell'ordinanza di Filippo Augusto. Dice primieramente che quest'ordinanza non si trova nelle compilazioni stampate delle ordinanze dei nostri re, e che il Guenois non l'ha notata nella cronologia di quelle di Filippo Augusto: ma se quest'autore ha mancato d'esattezza, la sua negligenza è stata supplita dal Chopin, dal Ducange, dal Thaumassiere e da altri. Che se oltre queste autorità il sig. Chesnel vuole assolutamente cercare questa legge in una raccolta stampata delle ordinanze, la troverà nell'appendice del Fontanon ove è trascritta interamente. Finalmente se occoresse ancora qualche cosa più autentica per provare

l'esistenza di quest'ordinanza, il procurator generale del re, ne produrrebbe una copia tratta dal tesoro delle carte, ove si conserva nel suo originale ed ove si trova ancora nel registro del re Filippo suo autore: non ha creduto finora che fosse necessario prendere una tal precauzione per assicurare la fede di un' ordinanza tanto celebre.

Il sig. Chesnel aggiugne in progresso per combattere questa stessa legge ch' essa non è stata fatta pel Poitù nè per la Rocella e la Santongia che appartenevano a duchi o conti sovrani nei loro paesi, sendo che queste provincie non sono state riunite alla corona che nel 1259 riguardo al Poitù, e sotto Luigi XI riguardo all'altre. Il procurator generale del re vuol bene scusare in questo luogo l' ignoranza del sig. Chesnel, e presumere che per un' estrema inavvertenza solamente abbia accumulato in si poche parole un si gran numero di errori di fatto e di diritto: sarebbe necessaria una lunga dissertazione per combatterli e convincerli pienamente, ma siccome lo stato presente dell' affare non permette simili digressioni, basterà indicare questi errori, e ciò basterà per confutarli. Primo errore di fatto in quanto si suppone che il Poitù non fosse riunito alla corona che nel 1259, e che le provincie d' Onì e della Santongia non ricevettero questo stesso onore che sotto il regno di Luigi XI. E' vero che queste provincie passarono in possesso del re d' Inghil-

terra dopo il divorzio di Lùigi il giovine con la regina Alienora, pel matrimonio di questa principessa con Enrico re d'Inghilterra, ma nissuno v'ha che ignori che pel giudizio celebre di Filippo Augusto seguito nel 1202 contro Giovanni senza terra, l'Acquitania, il Poitù, l'Onì, la Santongia, e tutte le altre provincie e signorie ch'esso possedeva in Francia furono confiscate e riunite di diritto al dominio della corona. Ognuno sa parimenti che Filippo Augusto volendo unire la forza dell'armi all'autorità della sua giustizia, si rese padrone di quasi tutta la provincia del Poitù; i cui baroni, secondo la testimonianza di Rigord autore contemporaneo, gli resero l'omaggio immediato che rendevano prima al re d'Inghilterra, il che pure risulta dalla testimonianza di tutti gli storici di quel tempo. In quel tempo, a dir vero, la Rocella mancava ancora a Filippo Augusto, come l'osserva lo stesso Rigord, ma Luigi VIII compì ciò che suo padre aveva cominciato, e se ne rese padrone nell'anno 1224. Egli poi vedendosi pacifico possessore della contea del Poitù e delle provincie vicine, le diede in appanaggio ad Alfonso suo quarto figliuolo col suo testamento, e nissuno ha dubitato che questo principe non abbia posseduto la contea del Poitù lungo tempo avanti il trattato del 1259 col quale il re d'Inghilterra rinunziò ad ogni diritto ch'ei poteva pretendere. Dopo il giudizio del 1202 e le conquiste di Filippo

Augusto e di Luigi VIII suo figliuolo, il Poitù, la Santongia e l' Onì hanno sempre formato parte del patrimonio della corona fino allo sfortunato trattato di Bertigny fatto l' anno 1360, il quale per altro ebbe breve durata riguardo al Poitù, che fu ripreso da Carlo V nell' anno 1369, e ch' egli diede in aumento d' appanaggio a suo fratello Giovanni duca di Berry senza che dopo quell' epoca sia mai stato separato dal patrimonio della corona. La Rocella riconquistata contro gl' Inglesi nel 1372 ebbe la stessa sorte, ed è difficile concepire come si abbia potuto avanzare a fronte di fatti tanto certi e tanto noti, che il Poitù non sia stato riunito alla corona che nel 1259, e che la Rocella abbia cominciato a formarne parte solamente sotto Carlo VII o Luigi XI.

Secondo errore di fatto ancora più grande del primo, in quanto si ardisce dire che i conti del Poitù, ed i duchi di Gujenna fossero sovrani in quelle due provincie, come se non fosse certo che l' una e l' altra hanno sempre formato parte del regno; come se si potesse ignorare che la Gujenna era una delle sei antiche dignità di pari; come se gli omaggi resi al re dai duchi e conti di queste due provincie fossero titoli oscuri od equivoci; come se l' autorità del re nelle terre de' suoi vassalli potesse esser rivocata in dubbio; e come se essa non si fosse luminosamente spiegata con giustizia sopra quello che era nel tempo stesso

duca d' Aquitania e conte del Poitù con quel famoso giudizio che lo spogliò di quelle due gran provincie e di molte altre signorie che aveva nel regno.

Il sig. Chesnel non sembra niente più felice in diritto di quello che lo è nel fatto. Il primo errore in diritto consiste nella supposizione ch' ei fa che le ordinanze che i nostri re emanavano anticamente non erano risguardate come vere leggi nelle terre dei loro vassalli. S' ei si fosse contentato di dire che nei tempi di disordine e di licenza, è avvenuto sovente che i gran signori del regno usurpando quel potere che loro non apparteneva, pretendevano d' essere esenti da quelle ordinanze che offendevano i loro particolari interessi; e che quindi vi sono molte leggi giuste e salutari rimase ineseguite per lungo tempo in molte provincie del regno, il sig. Chesnel non avrebbe avanzato nulla che non fosse noto a tutti quelli che hanno la più leggiera tintura della storia francese. Ma pretendere che perchè in tempi di ribellione e di disobbedienza le ordinaze dei re non sono state pienamente eseguite, debbasi concludere da questo che esse non avessero alcuna forza nelle terre dei vassalli della corona, sarebbe un volere che la violenza prenda il luogo della giustizia, la contravvenzione alla legge sia risguardata come la legge stessa, e l' abuso divenga il diritto comune. Non così la pensava uno dei primi oracoli della giurisprudenza francese che

viveva nello stesso secolo in cui emanò l'ordinanza di Filippo Augusto, dal quale il sig. Chesnel avrebbe potuto apprendere quale fosse allora l'autorità delle ordinanze dei nostri re, malgrado l'usurpo che i vassalli della corona avevan fatto d'una gran parte dei regj diritti. Del Beaumanoir intende di parlare in questo luogo il procurator generale del re. Ecco le sue parole: *Quando il re fa uno stabilimento speciale nel suo dominio, i baroni nelle loro terre s'attengono alle antiche leggi: ma quando lo stabilimento è generale, dee osservarsi in tutto il regno poichè considerasi emanato dal gran consiglio*. Tale dunque era la distinzione che facevasi allora sopra la questione che il sig. Chesnel ha voluto troncare in una sola parola contro l'autorità del re: se le ordinanze del re risguardavano specialmente il suo dominio, non impedivano ai baroni di seguire i loro antichi usi nella giurisdizione delle loro signorie; ma allorchè trattavasi di un' ordinanza generale, non si dubitava ch' essa non dovesse osservarsi in tutta la Francia, e supponevasi sempre che fosse fatta pel bene comune del regno, oltre di che non si vede di quale utilità fosse per riuscire al sig. Chesnel l'avanzare una proposizione tanto contraria alle sane massime della nostra giurisprudenza antica e nuova, poichè quando pure fosse vera non potrebbe avere alcuna applicazione alla presente controversia, perciocchè di cosa trattasi oggidì? Di sapere se l'ordi-

nanza del 1209 sia stata fatta per la provincia d' Onì e se abbia dovuto esservi pienamente osservata. Ora si è dimostrato che questa provincia allora era riunita di diritto al dominio della corona, al quale fu riunita in fatto alcuni anni dopo: quindi quando pure si avesse la temerità di restrignere le antiche ordinanze dei nostri re nei confini del loro dominio, bisognerebbe confessare che siccome l' Onì formava parte del regio dominio allorchè fu emanata l' ordinanza di Filippo Augusto, non vi sia provincia nel regno che abbia dovuto essere più soggetta all' osservanza di questa legge. Dopo ciò è facile rispondere a quello che il sig. Chesnel ha aggiunto alla sua prima obbiezione, allorchè pretese che il re avesse derogato alla disposizione delle sue ordinanze coll' autorizzare la compilazione degli statuti; che inoltre gli statuti non debbono essere suppliti colle ordinanze, come osserva il Dumoulin, ma con altri statuti, i quali secondo lo stesso autore formano il jus comune del regno. Tutte queste ragioni che possono esser vere in un senso, e false nell' altro, sono inapplicabili al caso nostro per due ragioni decisive. La prima, perchè trattandosi d' una giurisdizione appartenente al re e formante parte del suo dominio, deesi regolare con principj superiori e soprattutto colla disposizione delle sue ordinanze, alle quali finora non si è mai pensato che il re abbia voluto derogare contro se medesimo,

desimo, o ordinando o confermando la compilazione o la riforma degli statuti. Perciò è bensì vero come l'osserva il sig. Chesnel, che ordinariamente gli statuti formano ciò che si chiama il jus comune nelle materie soggette alle disposizioni municipali ogni qualvolta se ne parli negli statuti; ma non v'è luogo neppure a dubitare che nelle cause risguardanti il dominio del re, le sue ordinanze non debbano essere superiori all'autorità degli statuti.

La seconda ragione si è, che come il procurator generale del re ha già osservato nella sua prima informazione, non si può opporre al re in questa causa l'argomento comune che traesi ordinariamente dall'approvazione ch' egli ha data alla compilazione ed alla riforma degli statuti, perchè nell'Onì non v'è alcuna disposizione statutaria che resista all'ordinanza di Filippo Augusto. Non v'è dunque nel caso nostro, e non si può ripeterlo abbastanza, non v'è un contrasto tra l'ordinanza e lo statuto; e questa forse è la prima volta che si ha avuto il pensiero d'opporre ad un' ordinanza precisa l'argomento dedotto, non già dallo statuto del luogo, ma da uno statuto vicino.

Il procurator generale del re aveva detto in terzo luogo che bastava consultare lo spirito generale degli statuti, per convincersi che il paraggio è contrario al jus comune, poichè non avvi che un picciolo numero di luoghi ove sia ammesso o conservato e per tutto altrove o s'

ignora o si condanna. Per rispondere ad un argomento sì convincente il sig. Chesnel ha fatto due obbiezioni. La prima che i feudi sono patrimoniali, che ciascuno dee essere padrone di disporre del suo patrimonio, che in questo consiste il vero jus comune, e che appunto sul fondamento di questo principio il Loyeseau ha detto, che i vassalli in Francia possono subinfeudare ed assoggettare a censo parte del loro patrimonio, il che egli intende riguardo allo stesso re, dal che il sig. Chesnel conchiude, che siccome il paraggio non può essere odioso se non in quanto si termina in una vera subinfeudazione, non si debba risguardarlo come contrario al jus comune. Il procuratore del re si contenterà di rispondere in una parola a quest' obbiezione, che con tali generalità non si dee decidere una questione feudale: è bensì vero che la libertà naturale è favorevole; ma le leggi che quasi non sono fatte che per limitarla e per restringerla in un' infinità di maniere diverse, sono ancora più favorevoli. Quindi, senza trattare questioni vaghe ed indefinite, bisogna esaminare in questa materia ch' è tutta di jus positivo ciò ch' è stato stabilito dal maggior numero degli statuti e dagli usi ammessi nel regno, il che forma e determina realmente il jus comune. Riguardo all' opinione del Loyseau, il sig. Chesnel non avrebbe dovuto citare un autore che lo condanna formalmente: è vero che quest' autore dice che i duchi, i marchesi ed

i conti dovrebbero godere della prerogativa di poter subinfeudare secondo l'antico uso feudale; ma conviene nel tempo stesso che questa prerogativa sia mal osservata in pratica, e perciò confessa che l'uso è contrario alla sua opinione: aggiugne inoltre che questo privilegio non passa al grado inferiore, e ch'è fuori di dubbio che gli altri piccioli signori che dipendono dal re o da altri non possono subinfeudare. Ora la terra che possede il sig. Chesnel non è certamente decorata dal titolo di ducato, contea o marchesato, quindi il solo autore che ha citato in appoggio della pretesa libertà di subinfeudare, è assolutamente contro di lui.

L'ultima obbiezione del sig. Chesnel è veramente assai più speciosa come quella con cui pretenderebbe provare che il maggior numero degli statuti sia favorevole al paraggio. Il procurator generale del re potrebbe, a dir vero, dispensarsi dal rispondere ad un tale argomento; perciocchè quando il re ha in suo favore l'antico uso feudale e la disposizione di un'ordinanza fatta unicamente per decidere la presente quistione, non si farebbe che una cosa inutile opponendoglisi l'autorità degli statuti, quando pure il sig. Chesnel potesse lusingarsi d'aver in suo favore il maggior numero. Ma per disgombrare perfino il menomo dubbio in un affare sì importante ove trattasi di fare una specie di decisione generale per tutte le giurisdizioni del re nella pro-

vincia dell' Onì, il procurator generale del re crede dover fermarsi in questo luogo, onde far vedere quanto il sig. Chesnel si sia ingannato nei principj di questa numerazione, perchè ha preteso far passare per diritto il più universale, ciò che in fatti non è che un uso singolare. Primieramente suppone che vi siano solamente settantare statuti generali nel regno. Suppone in secondo luogo che da questi settantatre statuti bisogna levarne dodici che non parlano di materie feudali. Aggiugne in terzo luogo che tra gli statuti che trattano espressamente di queste materie, ve n' ha otto soli che escludono il paraggio. Pretende all' opposto in quarto luogo che dieci lo ammettono espressamente. Sostiene in quinto luogo che ai dieci che lo stabiliscono formalmente, bisogna aggiugnervene altri quindici che lo ammettono indirettamente, poichè lasciano la scelta ai cadetti di prestare l' omaggio al sovrano od al loro primogenito. Finalmente sostiene in ultimo luogo che ve ne resta ventotto che non parlano sopra la questione del paraggio alla testa dei quali pone lo statuto di Parigi. Sopra tutte queste supposizioni stabilsce dipoi il sistema col quale ha intrapreso di provare che il paraggio è conforme al jus comune del regno. Bisogna, dice egli, levare da un lato i dodici statuti che non trattano di materie feudali, e dall' altro i ventotto che non si sono spiegati sopra la materia dei paraggi, ed allora ne resteranno

otto che lo rigettano e venticinque che lo ammettono o espressamente o tacitamente, dal che egli conclude, che ha per lui la pluralità degli statuti.

Per distruggere assolutamente una numerazione sì poco esatta, basta esaminare le diverse supposizioni alle quali l'appoggia. La prima che sembra la più innocente di tutte non è però esente da difetto; perciocchè il sig. Chesnel vi suppone gratuitamente che per conoscere qual sia il jus comune del regno nella presente questione, non bisogni fermarsi che agli usi ove sonovi leggi municipali, come se i feudi fossero ignoti in quelle provincie ove osservasi il jus comune: ora in queste provincie che compongono quasi la metà del regno, il paraggio viene assolutamente ignorato, e per conseguenza il sig. Chesnel ha contro di lui gli usi della metà del regno. La seconda supposizione è ancora più ingiusta della prima: vi si levano tutto in un tratto dodici statuti dal numero di quelli coi quali si può giudicare se il paraggio sia contrario o conforme al jus comune, e ciò perchè questi statuti non hanno disposizione particolare sopra le materie feudali: ma ne segue egli per questo che non vi sia feudo nella giurisdizione di queste dodici provincie? E s'è vero che vi si trova un gran numero di feudi, perchè mai l'uso che vi si osserva e che certamente non è favorevole al paraggio, poichè il sig. Chesnel non ardirebbe avanzarlo, non servirà esso a giu-

dicare del jus comune della Francia? Quest' uso benchè non sia scritto non dimostra esso sempre lo spirito generale del jus municipale? Non si può dire parimenti che lo mostra meglio che se fosse scritto, poichè si conosce che la massima che rigetta il paraggio è sembrata tanto certa che non si è creduto necessario di metterla in iscritto? La terza supposizione sopra la quale s' aggira il computo del sig. Chesnel si è che vi sono otto soli statuti che condannano espressamente il paraggio: quest' osservazione è indifferente affatto come si è veduto dalle riflessioni precedenti, e come si rileverà ancor meglio da quelle che seguono. Riguardo alla quarta supposizione con cui si fa il computo degli statuti che ammettono il paraggio, bisogna primieramente levare dal computo quello di Bretagna che ha introdotto un diritto totalmente singolare in questa materia, poichè secondo la disposizione di questo statuto, i cadetti sono obbligati di servire a due padroni e di rendere un doppio omaggio della loro porzione, l' uno al signore sovrano, l' altro al primogenito. Quindi questo statuto conservando integri i diritti del signore, non può essere annoverato tra quelli che ammettono l' effetto odioso del paraggio, vale a dire, la restituzione di un subfeudo senza il consenso del signore sovrano. Lo statuto di Blois che il sig. Chesnel pone nel numero degli statuti che ammettono il paraggio, dee ancor esso escludersi nella presente questione:

esso non ammette la garantia in paraggio, e non permette al primogenito di prestare la fede per tutti i cadetti se non che fino alla divisione, ed in alcuni articoli, decide espressamente che dopo la divisione ogni cadetto è obbligato di prestare l' omaggio al signore sovrano: perciò l'effetto del paraggio per questo statuto non è mai di formare di un feudo un subfeudo: e per conseguenza è assolutamente estraneo alla questione presente, ed inutile, o piuttosto contrario al sig. Chesnel. Non gli restano dunque più che otto statuti che autorizzino il paraggio come pretende stabilirlo nell' Onì contro i diritti del re. La quinta supposizione somministra prove ancora maggiori della poca esattezza con cui si è formato il computo generale degli statuti. Il sig. Chesnel vi dice che sonovi quindici statuti che ammettono tacitamente il paraggio in ciò che v'è di più contrario ai diritti del signore; poichè lasciano la scelta ai cadetti di riconoscere il loro primogenito per signore immediato, o di rendere omaggio al signore sovrano. Ma primieramente bisogna escludere da questo numero gli statuti di Meaux, d' Orleans, di Dourdan, di Lorvis, d' Auvergne, che non dicono nulla di quanto il sig. Chesnel asserisce: la prova è facile a farsi, incontrando gli stessi articoli da lui citati. Debbonsi del pari escludere gli statuti di Senlis e di Chalons, i quali non istabiliscono questa regola che per la prima volta solamente, do-

po la quale le cose si regolano col jus comune, in guisa che il signore non soffre alcun pregiudizio reale in questi statuti, poichè egli ha ricevuto la fede per tutto il feudo dalle mani del primogenito: ed allorchè accade in progresso qualche mutazione per parte de' cadetti o dei loro discendenti, essi sono obbligati di rendergli l'omaggio. Quindi dei quindici statuti in cui si aveva avanzato che fosse ammesso l'effetto il più odioso del paraggio, eccone sette che bisogna assolutamente escludere da questa lista, di cui si fa quì un' inutile ostentazione. Riguardo agli otto che a prima vista sembrano più favorevoli all' induzione tratta dal sig. Chesnel, si contenteremo di fare le tre seguenti riflessioni. La prima, che qualora si esaminasse attentamente una parte di questi statuti, si troverebbe che debbono essere spiegati dalla saggia disposizione degli statuti di Senlis e di Chalons, i quali limitano alla prima volta ed al primo omaggio la libertà della scelta che lasciano ai cadetti di riconoscere il primogenito, o il signor feudale: in fatti siccome secondo il testo del più puro di questi statuti, per la prima volta il primogenito garantisce i cadetti e li libera dal dovere della fede: sarebbe assurdo che potessero dovergli perpetuamente l'omaggio, per averli dispensati una sola volta dall'obbligazione di prestarlo, avendolo prestato egli medesimo per essi: è ben più naturale il pensare, che siccome il primogenito non presta la

fede che una sola volta, non dee altresì esigere da essi questo stesso dovere che per una volta solamente: ma comunque sia verisimile quest' interpretazione in una parte di questi statuti, *il* procurator generale non ha neppure bisogno di fermarsi a provarlo in questa causa.

La seconda riflessione si è, che questi statuti danno almeno l'alternativa ai cadetti di riconoscere il primogenito o il signore sovrano; e che per tal ragione sono molto meno odiosi di quelli che ricusando assolutamente ai cadetti ed ai loro successori la libertà di conservare la loro antica dipendenza, gli assoggettano necessariamente al dominio del loro primogenito finchè sia estinto il paraggio: anzi in questi otto statuti v'è all'opposto un caso ch'è favorevole al signore e la scelta può farsi per lui come contro di lui.

Finalmente la terza riflessione si è che questo caso è il più comune; poichè è cosa rara che i cadetti abbiano tanto il loro vero interesse per voler abbassare di un grado la dipendenza della loro terra: il voto comune de' vassalli si è all'opposto di avvicinarsi al principe ed alla sorgente di tutte le giurisdizioni: nè avvi apparenza che si trovino molti cadetti che vogliano degradare la loro terra aggiugnendovi un nuovo grado di dipendenza, e se si può parlare così, d'inferiorità; quindi la scelta che concedono questi statuti è quasi sempre senza effetto riguardo al signore sovrano, *il* cui interesse essendo unito

in quest' occasione a quello de' suoi vassalli, non soffre ordinariamente alcun pregiudizio della libertà che loro concede lo statuto. Se questa riflessione è vera riguardo ai feudi dipendenti dai signori particolari, lo è ancor più rapporto a quelli che dipendono dal re, come il feudo di cui si tratta in quest'affare: perciocchè quale sarebbe il cadetto tanto incauto per voler dipendere perpetuamente da suo fratello primogenito e da' suoi discendenti, piuttosto che conservarsi nell' onorifica e sovente utile prerogativa di non avere altro signore che il re?

L' ultima supposizione del sig. Chesnel si è che dopo aver formato le diverse classi degli statuti che ha giudicato opportuno distinguere, ne restano ventotto che non essendosi spiegati sulla quistione del paraggio, non possono essere computati nè pro nè contro, e debbono secondo lui conservare una specie di neutralità. Ma ben lungi che questi statuti debbano per questa ragione levarsi dal numero di quelli dai quali si può conoscere qual sia il jus comune in questa materia, questa all' opposto è una ragione per cui la loro autorità sia ancora più decisiva: perciocchè è certo dall' un lato che il paraggio non vi è ammesso; ed il sig. Chesnel che pone lo statuto di Parigi alla testa di questi ventotto statuti neutri non ardirebbe disconvenirne: è certo dall' altro, ed il sig. Chesnel pure l' accorda, che questi ventotto statuti non escludono espressa-

mente il paraggio; perchè esso non v'è ignoto, senon che in quanto è contrario al jus comune; il che appunto fa che non sia necessario di escluderlo espressamente. Il carattere che distingue essenzialmente ciò che si chiama jus comune, dal diritto singolare, si è che il primo non avendo bisogno d' essere ammesso espressamente basta non escluderlo perchè s' intenda ricevuto, laddove l'altro deve essere espressamente stabilito; e per conseguenza il non ammetterlo nominatamente è un escluderlo. Ora secondo lo stesso sig. Chesnel il paraggio non è ammesso in questi ventotto statuti, benchè essi non lo escludano precisamente: dunque il paraggio, secondo lui, non può essere che un diritto singolare, che viene condannato, dal jus comune senza il soccorso delle disposizioni particolari di ogni statuto.

Dopo aver distrutto le diverse supposizioni sopra le quali s'aggira tutto il sistema del sig. Chesnel, è tempo di dedurre dal suo computo degli statuti così riformati una conseguenza direttamente opposta a quella ch' egli oppone ai principi stabiliti dal procurator generale. Imperciocchè se non bisogna escludere da questo computo nè i ventidue statuti che non parlano di materie feudali, nè i ventotto che escludono tacitamente il paraggio non ammettendolo espressamente; se all' opposto bisogna aggiugnere questi quaranta statuti agli otto, che secondo il sig. Chesnel condannano formalmente il paraggio; final-

mente, se bisogna unirvi gli statuti di Bretagna, di Blois, di Meaux, d'Orleans, di Dourdan, di Lorris, d' Auvergne, di Senlis, di Chalons, che il sig. Chesnel aveva compresi male a proposito nel numero degli statuti favorevoli al paraggio, si troverà primieramente sessantasette statuti di settantatre, nei quali, come il procurator generale del re l' aveva detto in due parole nell' ultima allegazione, il paraggio vi è o condannato o ignoto. Ma in ciò non consiste ancora il tutto: di tredici statuti che restano al sig. Chesnel, bisogna escluderne gli otto che non ammettono il vero paraggio, come il sig. Chesnel pretende stabilirlo in questa causa, e che lasciano unicamente ai cadetti la scelta di riconoscere il signore sovrano o il primogenito: scelta che non reca alcun pregiudizio notabile al signore, qualora non abbia luogo che per la prima volta, e che pel fatto non gli è quasi mai nociva quand' anche si volesse estenderne l' effetto più oltre. Dunque non restano che otto statuti al sig. Chesnel contro sessanta cinque che sono favorevoli al re ed ai quali bisogna unire l' uso di tutte le provincie che si regolano col jus scritto. Dopo ciò lasciasi giudicare se il sig. Chesnel abbia ragione di pretendere che il paraggio sia conforme al jus comune; e s' egli non avesse fatto meglio di non far una numerazione degli statuti, la quale non ha servito che a dimostrare ancora più la verità di questo principio, che il paraggio

è un diritto singolare che resiste allo spirito generale degli statuti.

Il procurator generale aveva aggiunto come quarta prova che se si volesse considerare l'interesse dei signori il paraggio sarebbe odioso. Il sig. Chesnel si è contentato di rispondere a quest'argomento, che l'interesse dei signori era odioso, perchè tende alla servitù dei vasalli, e che all'opposto quello dei vassalli è favorevole perchè tende alla libertà. Se questa risposta potesse venire eseguita, bisognerebbe abolire la maggior parte delle disposizioni statutarie nelle materie feudali, poichè, non avvene quasi alcuna che non diminuisca e restringa la libertà dei vassalli. Ma d'altronde non si vede, qual interesse abbiano in generale i vassalli di stabilire il paraggio: questo diritto unicamente favorevole al primogenito è egualmente contrario all'interesse di tutti i cadetti e di tutti i signori; e ben lungi dall'accrescere la libertà serve anzi all'opposto a moltiplicare ed estendere la servitù, moltiplicando il numero dei signori.

Finalmente il poco favore del paraggio non forma più il soggetto d'una questione dubbiosa: si può dire ch'essa sia decisa chiarissimamente dal gran numero degli statuti che lo rigettano, e sopra tutto da quelli che non condannandolo che col loro silenzio, mostrano bastevolmente con ciò, come si è detto, che questo è un diritto odioso che basta non approvarlo per condannarlo.

Le obbiezioni fatte dal sig. Chesnel contro le altre cinque riflessioni contenute nella prima allegazione del procurator generale del re, sono di sì poco rilievo che quasi non meritano alcuna attenzione. Si è fatto vedere nella terza quanto il giuoco di feudo fosse diverso dal paraggio: ed il sig. Chesnel non avendo nulla da rispondere di solido a quanto fu detto, ed essendosi contentato d'avanzar senza alcuna prova una massima falsissima, che pel jus antico il giuoco di feudo si può fare senza preservarsi la fede, il procurator generale si contenterà di dire per ogni risposta a quest'introduzione ciò ch'è stato detto nella prima allegazione. La quarta riflessione non essendo stata fatta che per dinotare un fatto egualmente certo tra le parti, non ha dovuto ricevere e non ha ricevuto alcuna risposta. Si fa vedere nella quinta riflessione che il silenzio dello statuto della Rocella non poteva essere supplito dalla disposizione dello statuto del Poitù, e tutto ciò che si è detto sopra questo soggetto può ridursi a queste due massime. L'una che lo statuto della Rocella può essere supplito da quello del Poitù nelle materie favorevoli e non già in quelle che sono contrarie al jus comune come il paraggio: l'altra che non si poteva spiegare il primo di questi statuti col secondo, se non che nel caso in cui risultasse che avessero avuto lo stesso spirito; il che non si trova nella materia delle divisioni, ove lo statuto del Poitù ave-

va avuto in vista di estendere il diritto di primogenitura principal fondamento del paraggio, laddove quello della Rocella pareva che lo avesse voluto ridurre a restrittissimi confini.

Il sig. Chesnel ha fatto molte obbiezioni contro questa riflessione, le quali sono sparse in molti luoghi della sua allegazione, e ch' è necessario riunire per rispondervi esattamente. La Rocella, ed il paese d' Onì, prima obbiezione, compresavi anticamente la Santongia sotto il nome generale di *Santones*, hanno avuto per molti secoli gli stessi signori del Poitù, e per conseguenza deesi presumere che abbiano avuto le stesse leggi e gli stessi usi. Potrebbesi primieramente rispondere a quest' obbiezione, non essere esattamente vero che la Rocella abbia avuto per seicent'anni gli stessi signori del Poitù; che risulta all' opposto che essa ha appartenuto per lungo tempo a de' signori particolari diversi dai conti di Poitù, ed in ultimo luogo a quelli della casa di Mauleon ai quali fu usurpata da Guglielmo IX. conte del Poitù; che i signori di Mauleon e Goffredo di Rochefort, presero le armi onde ricuperare colla forza ciò che avevano perduto per la medesima via, che dopo diversi trattati, che quì è inutile spiegare, questa querela fu finalmente terminata dal dono che la regina Alienora fece sul finir de' suoi giorni a Savaray di Mauleon del castello e della signoria di Benon in concambio del-

la Rocella; che dopo quel tempo la Rocella restò tra le mani degl'Inglesi fino all' anno 1224 e che fu riunita alla corona da cui non è più stata separata, come si è detto, che per dieci o dodici anni in esecuzione del trattato di Brettigny. Ma quando fosse vero che la provincia della Rocella avesse sempre appartenuto agli stessi signori che possedevano la contea di Poitù, la conseguenza che il sig. Chesnel deduce da questo fatto ch' ei suppone vero non sarebbe nulla più concludente, poichè evvi un' infinità d' esempi di statuti diversi, stabiliti in paesi soggetti all' autorità dello stesso signore: ed il sig. Chesnel non ha maggior diritto di concludere sopra questo fondamento, che i popoli della Rocella dovessero seguire gli usi di quelli del Poitù, di quello che sarebbe il pretendere che lo statuto di Meaux dovesse esser conforme a quello di Troyes, perchè la città di Meaux e di Troyes erano egualmente soggette ai conti della Sciampagna, o che gli usi di Vexiu dovessero esser simili a quelli di Normandia, perchè i duchi della Normandia sono stati lungo tempo padroni dell' uno e dell' altro.

Finalmente per non uscire dall' esempio dei conti di Poitù e dei duchi d' Aquitania, ne seguirebbe dallo stesso principio che il Ludunese che formava parte del Poitù, molto più certamente del paese d' Onì, dovesse regolarsi nelle quistioni dubbiose collo statuto del Poitù, benchè lo statuto di questo paese sia

quasi

quasi simile a quello di Turena ed abbia molto minor rapporto collo statuto del Poitù. Bisognerebbe dir parimenti che lo statuto di Bordò e tutti gli altri statuti della Gujenna dovevano essere interpretati con quello del Poitù, perchè il Poitù e l'Aquitania erano soggetti alla stessa potenza: che se il sig. Chesnel non ardirebbe approvare tutte queste conseguenze assurde, che sono nullaostante conseguenze necessarie del suo principio, bisogna dunque ch'egli abbandoni lo stesso principio, e che riconosca, che sebbene sia avvenuto talvolta, che i paesi dipendenti dello stesso signore abbiano seguito usi uniformi, v'è nulladimeno un'infinità d'esempi opposti; e che perciò questa prima osservazione dubbiosa in fatto è assolutamente inutile in diritto.

La disposizione dello statuto del Poitù (e questa è la seconda obbiezione) intorno i paraggi dee essere facilmente supplita nello statuto d'Onì, perchè tutti gli statuti vicini sono statuti che ammettono il paraggio. Ma primieramente comunque speciosa sia quest' obbiezione, essa si rivolge nullaostante in prova contro quelli che la fanno; perciocchè, se il paraggio è un diritto comune conosciuto da ognuno in tutte le provincie confinanti all' Onì, non si può dire che un diritto sì usitato sia stato ignorato dai compilatori dello statuto della Rocella. Perchè dunque non ne hanno essi fatto alcuna menzione; se non perchè sapevano che questo diritto non era am-

messo nell' uso generale dell' Onì, e non vi aveva luogo che in due signorie, in virtù di condizioni particolari delle investiture: quindi ben lungi che l' argomento dedotto dall' autorità degli statuti vicini a quello della Rocella sia decisivo, serve all' opposto a far presumere, che se non si è fatta alcuna menzione del paraggio in questo statuto, ciò non è già avvenuto perchè tal diritto non vi sia noto abbastanza, ma all' opposto perchè vi è stato condannato; in guisa che il silenzio dello statuto d' Onì sopra quest' argomento, dee essere risguardato, non già come un silenzio d' obblio o d' ignoranza, ma come un silenzio di disapprovazione: secondo se vi vuole ancora andar più avanti, e cercar la ragione di questo silenzio si troverà, ch' esso è fondato come si è detto sopra il poco favore che il diritto di primogenitura ha trovato nella provincia della Rocella, poichè contro la disposizione della maggior parte degli statuti limitrofi, in questa provincia, il diritto di primogenitura non consiste che nella quinta parte dei feudi, e non vi ha luogo che in linea retta, mentre gli statuti del Poitù e dell' Angumese lo ammettono anche in linea collaterale: dopo di che non dobbiamo esser sorpresi, se il paraggio che questi due ultimi statuti autorizzano, fondato principalmente sopra il favore e la prerogativa del diritto di primogenitura, non abbia mai potuto divenire il jus comune della provincia d' Onì.

Per la stessa opinione del Rigier citato dal procurator generale nella sua prima allegazione (e questa è la terza obbiezione) lo statuto della Rocella dee essere interpretato da quello del Poitù in tutte le cose favorevoli come è il paraggio. Si è già mostrato in tanti modi che il paraggio non dee esser annoverato tra le cose favorevoli, ed esser cosa inutile il fermarsi in questo luogo a confutare questa obbiezione. Si osserverà solamente che il sig. Chesnel s' inganna quando scrive, che non si dee chiamare odioso se non che ciò che offende l' equità naturale e la ragione: questo nome vien dato continuamente nella nostra giurisprudenza a ciò ch' è contrario ai principj comunemente ammessi ed alla regola generale, e sopra tutto a ciò che forma un pregiudizio manifesto ai signori senza essere d'alcuna necessità pel vero interesse dei vassalli, il che si verifica nel paraggio come è facile a dedurlo dalla più leggiera riflessione sopra questo diritto.

Nulla impedisce che s' interpreti uno statuto con un altro (quarta obbiezione), benchè siano diversi in alcune delle loro disposizioni, il che il sig. Chesnel ha voluto spiegare coll' esempio dello statuto generale d' Amiens e dello statuto locale di Moutretuil; ma è inutile l' entrare nella discussione di quest' esempio. Basta il dire in una parola che la massima avanzata dal Chesnel può esser vera allorchè si vogliono interpretare due statuti vi-

cini che non hanno disposizioni diverse nella stessa materia; ma allorchè nella materia medesima nella quale discordano si vuole interpretare dall' uno all' altro, è evidente che non si prova nulla: e questo appunto è ciò che vorrebbe fare nella presente questione il sig. Chesnel, poichè esso applica lo statuto del Poitù a quello della Rocella nel punto stesso in cui il suo spirito è differentissimo, vale a dire in una materia che dipende dal diritto di primogenitura, il cui favore è eccessivo nello statuto del Poitù e molto limitato in quello della Rocella. Finalmente, come si è già detto nella prima allegazione, qui non trattasi d' interpretare, trattasi di aggiugnere un titolo intero nello statuto della Rocella e d' introdurvi il paraggio che non vi fu mai conosciuto, almeno come jus comune ed universale. Il che si è provato nella sesta riflessione della prima allegazione, ove si è mostrato, esser inutile l' esaminare se il paraggio dovesse essere ricevuto nell' Onì, poichè era certo in fatto che questo diritto non vi era ammesso, come si è provato e colla testimonianza del Rigier, e coll' autorità di un giudizio della corte. A questa riflessione il sig. Chesnel vi ha risposto sì debolmente, che la sua risposta non merita alcuna replica; ed il procurator generale del re si è già troppo esteso in quest' allegazione per fermarsi in questo luogo a confutare la massima falsissima, con la quale il sig. Chesnel ha finito la sua

allegazione, allorchè ha detto che il paraggio doveva essere stipulato espressamente nello statuto del Poitù. Quest'è un errore convinto dal testo stesso dell'articolo 126 dello statuto citato per appoggiarlo, come faremo vedere esaminando le parole del testo. E' dunque evidente che ben lungi dall'esser necessaria un'espressa convenzione per istabilire il paraggio ne sarebbe a rincontro necessario una per escluderlo, poichè il paraggio ha luogo nella stessa divisione (se non siavi altra convenienza) come lo dice espressamente lo statuto del Poitù. Dunque se questo statuto fosse ammesso alla Rocella, il paraggio condannato dal giudizio del 1687 avrebbe avuto luogo di pien diritto, e la convenzione che si suppone posteriore alla divisione l'avrebbe convalidato, invece di distruggerlo. Quindi il giudizio del 1687 è assolutamente contrario al sig. Chesnel, e la sua causa qualunque sforzo egli faccia per ritrovare numerose obbiezioni, è sempre insostenibile. Imperciocchè, in una parola, per finire questa informazione con una riflessione assolutamente decisiva, vi sono due sole specie di paraggio il legale ed il convenzionale: il paraggio legale non può aver luogo in questa causa, poichè non v'è legge che lo stabilisca nell'Onì, anzi all'opposto evvi un'ordinanza generale che lo condanna: il paraggio convenzionale vi può essere ancora meno autorizzato, poichè egli è certo che una semplice convenzione non può sovvertire

le massime fondamentali del dominio, nè obbligare il re a soffrire che il suo feudo divenga, suo malgrado, subfeudo.

CIO' CONSIDERATO ec. *Fu giudicato a norma delle conclusioni del procurator generale.*

*Cause Fiscali.*

## CAUSA DECIMASESTA

Ch' è la terza

*Relativa alla questione del paraggio nella giurisdizione della terra di san Lorenzo della Prè.*

AI SIGNORI DEL PARLAMENTO.

„ Supplica il procurator generale del re dicendo,
„ che avendo esaminato le ultime contraddizio-
„ ni dal sig. Chesnel di Cayeux intimate al pro-
„ curator generale del re, non vi ha trovato
„ altro di nuovo che un passaggio tratto dall'
„ Enchiridion di Giovanni Stubert, ch' è più
„ contrario che favorevole al detto sig. Ches-
„ nel ".

Questo passaggio prova chiaramente qualora si legga tutto, che in due articoli importantissimi, vale a dire, in ciò che risguarda la divisione dei feudi dopo la morte del vassallo, e nei diritti dovuti in caso di mutazione per parte del signore, seguasi alla Rocella un uso diversissimo da quello del Poitù, d' onde è naturale il concludere non essere sorprendente, che l' uso della Rocella allontanandosi da

quello del Poitù in due punti sì essenziali, sia pure diverso in ciò che risguarda il paraggio; ma il sig. Chesnel non avendo riflettuto sopra questa conseguenza che deducesi naturalmente dal passaggio ch' egli allega in suo favore, ha creduto che sarebbe utile alla sua causa il far vedere che un autore antico nel foro, abbia pensato che lo statuto della Rocella dovesse interpretarsi con quello del Poitù; egli avrebbe potuto risparmiarsi la pena d' impiegare questa nuova autorità; se avesse letto attentamente la giudiziosa distinzione fatta da Giovanni Rigier comentatore dello statuto della Rocella, ed impiegata dal procuratore generale del re nella sua prima informazione dei 24 luglio passato, *alla quale si* contenterà *di rimettere il sig.* Chesnel per ogni risposta a quest' obbiezione.

Ma è molto inutile parimenti il fermarsi ad esaminare nella questione generale, se debbasi seguire lo statuto del Poitù nella provincia d' Onì rapporto alle materie feudali: questa questione non può discutersi se non che nel caso che l' uso di questa provincia sia dubbioso; ma allorquando è certo, come lo è in quest' affare, e come lo si vede dalla testimonianza non sospetta certamente al sig. Chesnel, vale a dire della testimonianza dal Rigier citato da lui con tanto elogio, che il paraggio non viene ammesso nell'uso generale dell'Onì, e che non avvi che un picciolissimo numero di feudi ove abbia luogo, nel numero dei qua-

li non pone certamente quello del sig. Chesnel, sarebbe un abusare del tempo e della pazienza dei giudici l'estendersi più oltre sopra una questione, che il procurator generale del re non ha trattata nelle sue precedenti informazioni, se non che per nulla omettere di ciò che risguarda la difesa dei diritti del re, e che non è punto necessario alla decisione della causa.

Il resto delle opposizioni del sig. Chesnel non contiene che sottilissimi raziocinj sopra il solo articolo dello statuto del Poitù, ai quali basta opporre per ogni risposta lo stesso articolo; poichè non è che una ripetizione ben debole degli stessi errori di diritto e di fatto che il procurator generale ha già pienamente distrutti nella sua informazione dei 27 settembre passato, ai quali sembra che si avesse ancora voluto aggiugnere nuove ragioni che sarebbe facilissimo, ma inutilissimo distruggere nello stato della presente questione. Quindi per non ritardare la spedizione di questa causa, in cui il procurator generale del re non ha più nulla a rimproverarsi, quando non fosse la troppa esattezza nel trattare questioni superflue, si contenterà di contrapporre alle opposizioni del sig. Chesnel quanto è stato scritto finora e prodotto nel corso della causa per la difesa dei diritti del re.

CIO' CONSIDERATO ec. *Fu giudicato in tutto a norma delle conclusioni.*

## CAUSA DECIMASETTIMA

*Che stabilisce l' obbligo dei superiori e religiosi delle commende di santo Antonio di somministrare un uomo feudale e moriente al re per prestare la fede e l' omaggio dei feudi che possedono nella sua giurisdizione.*

AI SIGNORI DEL PARLAMENTO.

„ Supplica il procurator generale del re, dicendo „ che i superiori e religiosi della commenda di „ santo Antonio della Foucaudiere presso la cit- „ tà di Chatelleraut nel Poitù abbiano inter- „ posto un' appellazione d' una sentenza seguita „ nell' offizio delle finanze di Poitiers, con la „ quale è detto che mess. Giuseppe giudice su- „ periore della commenda nominerà un uomo per „ prestare a nome dei detti religiosi la fede e „ l' omaggio dovuto al re per ragione dei feudi „ delle Foucaudiere e della corte, pagare i di- „ ritti dovuti ai signori ipotecarj di Chatelle- „ raut, ed in mancanza di ciò ordina che il „ sostituto del procurator generale del re nel det- „ to officio, verificherà il pagamento a norma „ del sequestro feudale fatto a sua istanza".

Sopra quest' appellazione è stata deputata una giornata per produrre le allegazioni in iscritto al consiglio li 18. gennajo decorso, in esecuzione della quale i detti religiosi hanno scritto e pro-

dotto, concludendo che la sentenza sia infirmata, in conseguenza delle offerte da essi fatte di far prestare al re o a' suoi rappresentanti, dai superiori della commenda la fede e l'omaggio dei detti feudi della Foucaudiere e della Corte, e di somministrare i riconoscimenti dovuti, perchè sia levato il sequestro feudale. I loro argomenti consistono in ciò, ch'essi posseggono il feudo della Foucaudiere dall'anno 1347, e quello della Corte del 1545, che questi feudi sono amortizzati, che secondo lo statuto del Poitù i feudi non possono essere rivenduti finchè vengono posseduti da mani morte; che perciò sarebbe inutile l'assoggettarli a dare un uomo feudale, poichè le mutazioni che accaderebbero colla sua morte non sarebbero seguite da alcun diritto di ricompra: aggiungono che da tempo immemorabile gli hanno posseduti senza essere stati soggetti a quest'obbligo; che prestano la fede e l'omaggio col mezzo de'loro superiori; che producono otto atti prestati per più di un secolo, coi quali i detti superiori sono stati perpetuamente ammessi a prestare da se stessi la fede e l'omaggio de' detti feudi, senza che mai siano stati assoggettati a dare un uomo feudale; e che finalmente il riconoscimento che hanno offerto è più che sufficiente a conservarne la dipendenza.

A tutti questi argomenti basterà l'opporre due riflessioni generali primo che le comunità religiose, ed in una parola tutti que' corpi

che vengono compresi sotto il nome di mani morte, sono obbligati a prestare la fede e l' omaggio al loro signore sovrano; che l' amortizzazione non è un estinzione di feudo, ma all' opposto una dispensa, che rende le mani-morte capaci di possederlo: che la condizione del re non dee essere meno vantaggiosa di quella de'signori particolari; e che giacchè molti statuti del regno obbligano i religiosi a prestar la fede e l' omaggio a quel signore da cui dipendono, benchè sia stato riconosciuto per l' indennità, molto più il re dee essere in diritto che le mani-morte gli rendano l' omaggio, benchè abbia ricevuto i diritti d' amortizzazione; che è una pretensione antichissima degli ecclesiastici quella che presentemente rinnovano i religiosi della Foucaudiere, allorchè vogliono insinuare che l' amortizzazione faccia cessare interamente il dovere della fede; ma che il parlamento non ha mai autorizzato questa pretensione, che non ha registrato le dichiarazioni che il clero pretende avere ottenute sopra quest' argomento, e che gli sforzi inutili fatti in tutti i tempi per ottenere una dispensa tanto contraria all' essenza ed alla natura del feudo, non han servito che a rassodare la massima ed a renderla assolutamente inviolabile. La seconda riflessione si è, che se le mani-morte sono soggette come gli altri vassalli al dovere dell' omaggio, fa d' uopo che vi soddisfino secondo le leggi dei feudi. Ora secondo queste leggi, un religioso, oltre

l'incapacità generale del corpo di cui forma parte, ha pure un' incapacità particolare e personale per quella specie di morte civile che lo stralcia dalla società, e sopra questo principio è fondata la regola di molti statuti, che non soffrono che un religioso sia offerto come uomo feudale: questa regola è divenuta il jus comune della Francia a riserva di alcuni statuti che hanno una disposizione contraria: ma siccome quello del Poitù non è in questo numero, nulla può dispensare i religiosi della Foucaudiere di prestare, col mezzo di una persona capace quel dovere che non possono prestare eglino stessi.

I superiori col mezzo de'quali vogliono prestare la fede non sono meno incapaci del resto de' religiosi che vogliono rappresentare, e d' altronde siccome questi superiori non durano che un triennio, l'omaggio che presterebbero, spirerebbe, per così dire, colle loro funzioni ed il loro successore sarebbe obbligato a rinnovarle, il che porterebbe che nulla fosse più oneroso ai religiosi delle offerte che fanno qualora fossero eseguite litteralmente, come bisognerebbe farlo, se il superiore passasse per uomo feudale, oppure bisognerebbe prendere altri temperamenti tutti egualmente incomodi, perchè tutti s'allontanerebbero della semplicità della regola.

Riguardo agli atti di fede e d'omaggio riferiti dai detti religiosi, non sarebbe giusto che la facilità che hanno avuta alcuni ipote-

carii oppur anche gli officiali del re, di ricevere l'omaggio dei superiori della commenda potessero cancellare in loro favore le regole dello statuto, i principj del jus comune, il privilegio dei diritti del re, che si conservano sempre integri malgrado la negligenza di quelli che sono incaricati di esercitarli o di difenderli.

Finalmente i religiosi della Foucaudiere hanno tanto minor motivo di volersi sottrarre dalla regola generale, quanto che i religiosi della commenda della Larde, ch'è del loro ordine, han somministrato al re un uomo feudale, per prestare la fede e l'omaggio della detta signoria della Larde, pel suo castello di Parthenay situato nel distretto di Poitù.

Dopo ciò sarebbe inutile trattenersi a rispondere all'induzione dedotta dall'articolo 51 dello statuto di Poitù: la risposta trovasi nello stesso articolo, in cui vi sono riservati interamente i diritti del re, e questa riprova sarebbe stata di diritto quando pure lo statuto non l'avesse fatta espressamente. Non trattasi neppure di esaminare se vi sarà luogo alla ricompra o no, e se i religiosi siano nei casi degli articoli 150, e 171 dello statuto; poichè la sentenza appellata non li condanna che a pagare i diritti che fossero donati; il che si discuterà quando la sentenza sarà stata confermata.

CIO' CONSIDERATO ec. Fu deciso a norma delle conclusioni del procurator generale.

# INDICE

## DELLE

## CAUSE FISCALI

*Contenute nel presente Tomo.*

## CAUSA SESTA.

*Fine del Tomo XVII.*



gnata a riconoscerlo per la facilità ch' essa a-
veva avuta di sottoscrivere la transazione del
1519, ha prestato omaggio a Pietro d'Aumont
barone
E' altre
stesso e
sier a s
la qua
so. F
dinal
bon, d
genton
teressi
Casteln
questi
smentiti
retti da t
che a far
surpo, d
distrug
Fina
Condé
le lett
so in
la con
dizj d
1626,
sono
tione,
Allora
e non
laggio d'Issoudun sostenevano che le appella-









zioni de' giudici d'Argenton, e di parecchie
altre terre enunciate in questi giudizj, dove-
vano esser portate innanzi di loro, laddove per
giu-
e-
el
n
e
-
di
vi
i-
he
n
-
nti
ici
iu-
gli
e.
to
es-
di
li-
he
el
t-
i-
è
es-
te due terre sono certamente nella dipendenza